



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI  
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO  
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE  
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS  
AND ENVIRONMENT

6  
2017

# QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

IL LINGUAGGIO DEL PROCESSO  
Una riflessione interdisciplinare

a cura di  
NICOLA TRIGGIANI

<http://edizionijsge.uniba.it/> • ISBN - 978-88-9428-100-2



EDIZIONI  
JSGE



**DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

Bruno Notarnicola

**COORDINATORE DELLA COLLANA**

Francesco Mastroberti

**COMITATO DIRETTIVO**

Laura Tafaro, Concetta Maria Nanna, Maria Casola, Cira Grippa,  
Pierluca Massaro, Federica Monteleone, Maria Laura Spada, Stefano Vinci

**COMITATO SCIENTIFICO**

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo, Francesco Mastroberti,  
Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,  
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino, Gabriele Dell'Atti, Michele Indellicato,  
Ivan Ingravallo, Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,  
Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi,  
Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Umberto Violante

**RESPONSABILE DI REDAZIONE**

Stefano Vinci

---

**Redazione:**

Prof. Francesco Mastroberti  
Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture  
Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy  
E-mail: francesco.mastroberti@uniba.it  
Telefono: + 39 099 372382  
Fax: + 39 099 7340595  
<http://edizionidjsge.uniba.it/i-quaderni.html>



**IL LINGUAGGIO DEL PROCESSO**  
**Una riflessione interdisciplinare**

a curadi

Nicola Triggiani



*In ricordo di Vincenzo Perchinunno*



## INDICE

<i>Gli Autori</i>	11
<i>Premessa</i>	13
EGIDIO ALBANESE <i>Il linguaggio dell'avvocato penalista: tecniche di argomentazione e persuasione dal Tribunale alla Corte d'Assise</i>	15
MAURIZIO CARBONE <i>Il linguaggio del pubblico ministero: dall'informativa di reato della polizia giudiziaria alla requisitoria</i>	33
MARIA VITTORIA DELL'ANNA <i>Linguaggio, processo, semplificazione degli atti processuali</i>	39
VINCENZO DI MAGGIO - ANTONELLA MAGGI <i>Il linguaggio dell'avvocato civilista e la nuova retorica forense</i>	49
ANTONIO INCAMPO <i>Connettivi testuali e relazioni di causalità</i>	57
FRANCESCO MASTROBERTI <i>Note su linguaggio e discorso giuridico nelle sentenze tra antico e nuovo regime</i>	63
MIMMO MAZZA <i>Il linguaggio della cronaca giudiziaria</i>	75
LORENZO PULITO <i>Processo penale e garanzie linguistiche: il ruolo dell'interprete e la traduzione degli atti</i>	83
GIOVANNA REALI <i>Il linguaggio del diritto processuale civile tra passato e presente</i>	93

VITTORIO RICAPITO	
<i>Processo penale e processo mediatico: il “caso Avetrana”</i>	109
MARTINO ROSATI	
<i>Forte e chiaro: il linguaggio del giudice</i>	115
SERGIO TORSSELLA	
<i>Il colloquio dell’avvocato con il cliente: profili deontologici</i>	121
NICOLA TRIGGIANI	
<i>Sentenze penali italian style</i>	129
STEFANO VINCI	
<i>L’eloquenza “sincopata”. Il linguaggio forense in Italia negli anni del Fascismo</i>	143

## GLI AUTORI

EGIDIO ALBANESE – *Presidente della Camera Penale di Taranto “Avv. Pasquale Caroli”*

MAURIZIO CARBONE – *Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, già Segretario generale dell’Associazione Nazionale Magistrati*

MARIA VITTORIA DELL’ANNA – *Professore Aggregato di Linguistica Italiana nell’Università del Salento*

VINCENZO DI MAGGIO – *Docente a contratto di Comunicazione Forense nell’Università Lum “Jean Monnet” e Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto*

ANTONELLA MAGGI – *Cultore di Comunicazione Forense nell’Università Lum “Jean Monnet” e Avvocato*

ANTONIO INCAMPO – *Professore Ordinario di Filosofia del Diritto nell’Università di Bari “Aldo Moro”*

FRANCESCO MASTROBERTI – *Professore Ordinario di Storia del Diritto Medievale e Moderno nell’Università di Bari “Aldo Moro”*

MIMMO MAZZA – *Giornalista professionista, Vicecaporedattore de “La Gazzetta del Mezzogiorno”- ed. Taranto*

LORENZO PULITO – *Dottore di ricerca in Diritto Processuale Penale nell’Università di Bari “Aldo Moro” e Avvocato*

GIOVANNA REALI – *Professore Associato confermato di Diritto Processuale Civile nell’Università di Bari “Aldo Moro” e Avvocato*

VITTORIO RICAPITO – *Giornalista professionista, Collaboratore de “la Repubblica”*

MARTINO ROSATI – *Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto*

SERGIO TORSELLA – *Componente del Consiglio distrettuale di Disciplina Forense di Lecce, Brindisi e Taranto e Segretario della Camera Penale di Taranto “Avv. Pasquale Caroli”*

NICOLA TRIGGIANI – *Professore Ordinario di Diritto Processuale Penale nell’Università di Bari “Aldo Moro”, Avvocato e Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bari*

STEFANO VINCI – *Professore Aggregato di Storia del Diritto Medievale e Moderno nell’Università di Bari “Aldo Moro” e Avvocato*



## PREMESSA

La genesi di questo volume va ricondotta ad un Convegno con lo stesso titolo svoltosi a Taranto il 27 ottobre 2016 nella sede di Giurisprudenza del Dipartimento Jonico dell'Università di Bari "Aldo Moro" e nell'Auditorium "Avv. F. Miro" del Tribunale, a completamento di un percorso di ricerca e di approfondimento che aveva già avuto un suo importante momento di verifica in un altro incontro di studi dal titolo "Parole giuste. Dialogo sul linguaggio del diritto", tenutosi sempre a Taranto, il 9 aprile 2016, nel Salone di rappresentanza della Provincia, attraverso l'indagine più generale sul rapporto tra lingua e diritto.

Il volume non costituisce però la raccolta degli atti dell'incontro di studio sopra ricordato, ma un'ampia riflessione sul linguaggio del processo civile e penale che ha visto coinvolti docenti universitari di varie discipline, operatori del diritto e operatori dell'informazione, i cui contributi sono riportati secondo l'ordine alfabetico degli Autori.

Il tema – di grandissima attualità – è stato dunque affrontato da differenti angoli visuali e, inevitabilmente, con "linguaggi", metodologie e stili diversi da studiosi di linguistica italiana (Maria Vittoria Dell'Anna), del processo penale (Lorenzo Pulito e Nicola Triggiani) e del processo civile (Giovanna Reali), filosofi del diritto (Antonio Incampo), storici del diritto (Francesco Mastroberti e Stefano Vinci), giudici (Martino Rosati) e magistrati del pubblico ministero (Maurizio Carbone), avvocati penalisti (Egidio Albanese e Sergio Torsella) e civilisti esperti di comunicazione forense (Vincenzo Di Maggio e Antonella Maggi), nonché da giornalisti con grande esperienza nella cronaca giudiziaria (Mimmo Mazza e Vittorio Ricapito).

Un sentito ringraziamento desidero rivolgere a Lorenzo Pulito per la preziosa collaborazione nel lavoro di *editing*.

Il Curatore



Egidio Albanese

IL LINGUAGGIO DELL'AVVOCATO PENALISTA:  
TECNICHE DI ARGOMENTAZIONE E DI PERSUASIONE  
DAL TRIBUNALE ALLA CORTE D'ASSISE\*

ABSTRACT	
<p>Il saggio affronta il difficile problema dell'attuale disagio linguistico, parlato e scritto, dell'avvocato penalista, chiamato sempre più a censurare i tempi processuali delle sue arringhe ed a limitare la verbosità dei propri scritti difensivi.</p> <p>Si pone, pertanto, il problema di esaminare in quali termini il linguaggio forense del professionista vada adeguato, in ambito penale, ai più moderni caratteri di semplificazione e celerità imposti dal vigente codice di rito, con particolare riferimento al tema della <i>cross-examination</i>, delle conclusioni orali in dibattimento e degli scritti difensivi.</p>	<p>The essay examines the difficult issue of the linguistic discomfort of criminal lawyers, in spoken and written productions. Indeed they are, more and more requested to censor the length of their closing statements and to limit the verbosity of their defensive writings.</p> <p>The core issue consists in examining to which extend the forensic language used by lawyers in the criminal field should be adapted, to the most recent simplifications and speed requirements imposed by the current criminal procedural code, with particular reference to the <i>cross-examination</i>, oral defense at the end of the hearings phase and defensive writings.</p>
<b>Eloquenza – <i>cross-examination</i> – processo penale</b>	<b>Eloquence – <i>cross-examination</i> – criminal proceedings</b>

SOMMARIO: 1. Un nuovo equilibrio tra la parola dell'avvocato e il processo penale. – 2. Argomentare la tesi difensiva attraverso la *cross examination* testimoniale – 3. L'arte della persuasione nell'arringa davanti a giudici e giurati. – 4. Il linguaggio negli scritti difensivi.

1. L'introduzione del "nuovo" codice di procedura penale del 1988 ha determinato un sensibile mutamento nelle abitudini forensi degli avvocati penalisti, fino ad allora educati ad un modello di eloquenza costruita sull'esempio dei grandi maestri come Bentini, De Marsico, Porzio (solo per citarne alcuni), i quali consegnarono alle generazioni successive un modello di oratoria efficace, garbata e

---

\* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

dotta, che svecchiava il retorismo barocco dell'Ottocento ed introduceva nuovi canoni di linguaggio e di comportamento<sup>1</sup>.

Le numerose pubblicazioni di arringhe e di manuali deontologici diffusi tra gli anni Trenta e gli anni Sessanta del Novecento, unitamente al grande contributo offerto da alcune Riviste come *L'eloquenza*, diretta dal compianto avvocato tarantino Antonio Russo e *Gli oratori del giorno*, diretto dall'avvocato Titta Madia (il cui progetto è stato orgogliosamente ed efficacemente portato avanti dall'infaticabile Titta Madia Jr., recentemente scomparso) costituirono i *breviari* a cui gli avvocati italiani ispirarono la loro tecnica professionale.

Il passaggio al nuovo codice determinò, quindi, nell'immediatezza una fase di transizione tra avvocati e magistrati avvezzi a quell'elegante stile eloquente – che si esternava non soltanto nelle arringhe, ma in ogni fase processuale, che andava dai rapporti con il Pubblico Ministero all'esame testimoniale – e le nuove leve, che colsero nelle norme codicistiche del codice Vassalli un senso di maggiore praticità dettato dall'introduzione delle disposizioni sui riti alternativi che inneggiavano alla brevità processuale.

Le generazioni più “fresche” di professionisti hanno perso, quindi, gran parte di quel “vecchio smalto” dei penalisti del passato (avvocati e pubblici ministeri) che spadroneggiavano in Corte d'Assise tenendo banco dinanzi ai giurati ed al folto pubblico che accorreva per assistere all'evento dell'arringa. Gli avvocati “nuovi” hanno dovuto imparare, invece, una nuova lingua forense, determinata dalla particolare celerità e semplicità nello svolgimento del processo, i cui caratteri sono stati ben riassunti da Carlo Ghisalberti:

Del rito inquisitorio recepito nel codice del 1930 apparivano ormai obsolete, oltre che in evidente contrasto con i postulati e le normative costituzionali a base nettamente garantista, sia l'idea della segretezza connaturata alla fase istruttoria del procedimento dominata dalle figure del giudice istruttore e del pubblico ministero, con scarsa o quasi nulla presenza della difesa, sia l'immagine meramente formale di una fase dibattimentale, fondata prevalentemente sul mero riscontro delle prove acquisite in quella precedente e, quindi, del tutto inidonea a un'effettiva tutela dell'imputato la cui posizione nel giudizio risultava largamente svantaggiata. Di qui i motivi ispiratori della riforma, che si è tradotta con l'emanazione del codice del 1988, i cui obiettivi fondamentali dovevano essere: *a)* la semplificazione e celerità nello svolgimento del processo; *b)* l'attuazione totale dell'oralità e della pubblicità nel giudizio; *c)* la *par condicio* per l'accusa e la difesa in ogni fase del procedimento; *d)* la tutela della libertà del difensore; *e)* garanzie e diritti per l'imputato<sup>2</sup>.

Nell'applicazione pratica, queste previsioni si sono trasformate in una tecnicizzazione sempre maggiore del ruolo del difensore, in considerazione del fatto

---

<sup>1</sup> Sull'argomento si rinvia a Vinci, 2007.

<sup>2</sup> Ghisalberti, 1994.

che l'oralità è risultata man mano pretermessa con il consentire l'ingresso nel processo a prove precostituite (come le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero, senza contraddittorio, dai "testimoni" nel corso delle indagini preliminari o quelle rese da un imputato in un procedimento connesso). Inoltre, le regole sulla pubblicità hanno condizionato la presenza del pubblico nello svolgimento della maggior parte delle attività processuali, escludendolo dalle indagini preliminari, dall'udienza preliminare e da tutti gli atti che si svolgono in camera di consiglio (compresi i processi celebrati nelle forme dei riti alternativi, sempre di più largo accesso): tutto ciò ha avuto l'effetto di rendere lo svolgimento di tali atti un "affare privato" tra giudice, pubblico ministero e avvocato. La pubblicità è stata confinata, quindi, soltanto nelle ipotesi sempre meno frequenti di processi celebrati in udienza dibattimentale, dove l'avvocato ha ancora lo spazio di articolare la parola nel corso dell'istruzione dibattimentale fondata sull'esame incrociato delle parti e dei testimoni (*cross examination* del processo anglosassone) e sulla discussione in contraddittorio, che può assumere ancora oggi i caratteri della teatralità soltanto dinanzi agli organi collegiali (Tribunale collegiale, Corte di assise, Corte di appello e Corte di assise di appello): benché non sussista nessun divieto, i tempi consentiti dinanzi ai giudici monocratici e ai neo giudici di pace (con estensione che si è andata allargando nel corso degli anni) risultano di fatto costretti dalla grossa mole di udienze che inducono a limitare la discussione dell'avvocato soltanto all'illustrazione dei dettagli tecnici del fatto e del diritto, lasciando da parte ogni argomentazione che esuli da quanto strettamente necessario ed indispensabile ai fini della causa.

La riprova di questa costrizione dei tempi per le parole degli avvocati viene dalla prassi e trova riscontro nel recente interesse da parte della Scuola Superiore dell'Avvocatura al tema del linguaggio: infatti, la rivista trimestrale *Cultura e diritti per una formazione giuridica* ha previsto una rubrica dedicata proprio al tema "Argomentazione e linguaggio", nel quale vengono pubblicati numerosi interventi aventi ad oggetto il problema della neo-lingua forense. A tal proposito, è sufficiente richiamare l'articolo di Luciana Breggi dedicato al tema de *La semplificazione del linguaggio giuridico negli atti processuali*, per cogliere l'avvertita esigenza da parte degli osservatori processuali verso uno sforzo di chiarezza del linguaggio quale condizione necessaria per un nuovo modello di processo efficiente<sup>3</sup>.

Tale indirizzo risulta condiviso da Gianrico Carofiglio nel recente romanzo intitolato *La regola dell'equilibrio*, nel quale l'Autore dedica alcune riflessioni sulla vita, sul lavoro di magistrati e avvocati, sull'etica del mondo giudiziario. Tra queste, molte attengono alla critica del linguaggio usato oggi nei tribunali, a cominciare dalla denuncia della verbosità, della prolissità, della tendenza all'amplificazione da parte di giudici ed avvocati sia nella forma scritta che in quella orale: la prima ad apparire verbosa è la Giudice che rigetta una richiesta di arresto dell'assistito dall'avvocato

---

<sup>3</sup> Breggi, 2012, 29-36.

Guerrieri (protagonista del romanzo). La giudice è dipinta come magistrato corretto e competente, ma la sua scrittura risponde ai canoni tradizionali della scrittura giudiziaria: «Gli stessi concetti, per cui erano state usate centinaia di parole, potevano essere riassunti in poche frasi ... I giuristi, con rare eccezioni, sono inconsciamente e tenacemente contrari alla chiarezza e alla sintesi». Lo stesso difetto lo ha il giovane, e non apprezzato, praticante, che scrive frasi come «Voglia la signoria illustrissima compiacersi di disporre il sequestro in via di urgenza». Lo ammaestra Guerrieri: «È sufficiente: 'si chiede il sequestro in via d'urgenza'. Se incontri un pubblico ministero, intendo la persona in carne e ossa, gli dici: buongiorno 'signoria vostra illustrissima'?».

Prolisso è anche il discorso orale: per semplice incapacità, ma anche per inconfessabili ragioni economiche. Spiega Guerrieri che a volte l'andamento del dibattimento fa capire a tutti che l'imputato verrà assolto. Non occorre che il difensore si esibisca in arringhe lunghe e particolarmente elaborate. Ma cosa accade se l'imputato è presente in aula? L'avvocato deve giustificare ai suoi occhi l'onorario che gli chiederà: «Se parli cinque minuti è molto probabile che lui, una volta assolto, discuta l'ammontare della parcella. Dunque bisogna parlare, a lungo, con indignazione per quello che ha finora ingiustamente patito l'imputato, sfoderando dotti riferimenti giurisprudenziali e invocazioni alla giustizia».

Alla base dell'inefficienza del linguaggio usato dai giuristi ci sono, dunque, questioni che vanno al di là della capacità e della volontà degli operatori del diritto: le attese del cliente, come nel caso descritto da Carofiglio, ma anche l'abitudine acquisita nelle aule universitarie. Ogni studente di giurisprudenza impara una vera e propria lingua straniera, anche se condivide con l'italiano gran parte delle regole costitutive: si tratta di «una lingua sacerdotale e stracciona al tempo stesso, in cui formule misteriose e ridicole si accompagnano a violazioni sistematiche della grammatica e della sintassi», «tanto più apprezzata quanto più è capace di escludere i non addetti ai lavori dalla comprensione di quello che avviene nelle aule di giustizia e di quello che si scrive negli atti giudiziari». Come nota Carofiglio-Guerrieri a proposito del giovane praticante: «Nei suoi primi sei mesi di pratica, in un altro studio legale, gli avevano inculcato alcuni insegnamenti come fossero verità di fede. Fra questi, che negli atti giudiziari, e in particolare quelli rivolti a un magistrato, si scrive in quel modo. Adesso si sentiva dire che, forse, non era proprio così».

L'idea contenuta nel romanzo, destinato ad un folto pubblico di lettori appartenenti anche al settore forense, costituisce la testimonianza di un mutamento in atto che sembra condurre verso la totale abolizione della prolissità e ridondanza, al fine di contribuire a rendere più rapida ed efficiente l'attività giudiziaria (orientamento che, come vedremo, sta assumendo un definito carattere normativo).

Ridurre all'essenziale scritti difensivi, formule processuali ed arringhe potrebbe rappresentare, secondo questa tendenza, la soluzione per la modernizzazione del

sistema giudiziario, ma ciò finirebbe forse per annientare definitivamente l'identità professionale degli avvocati.

2. Nel corso di un interessante convegno tenutosi a Lipari il 10 settembre 2011, promosso dall'Unione delle Camere Penali Italiane, è stato affrontato a più voci il tema «Per uno statuto della logica nel processo penale: una ricognizione della materia quale punto di partenza per la definizione delle patologie logiche dell'argomentazione processuale»<sup>4</sup>. Tra i tanti interventi, tutti di altissimo livello, quello di Paolo Ferrua è stato incentrato sul problema dell'argomentazione giudiziale in sede penale, con particolare riferimento alle tecniche di esame dei testimoni. Si legge nell'*incipit* del suo contributo pubblicato negli atti del Convegno:

L'argomentazione è un discorso 'giustificativo' che muovendo da determinate premesse giunge ad una certa conclusione. Il procedimento probatorio può considerarsi una particolare forma di argomentazione, in cui la conclusione è suffragata da argomenti tali da potersi dire per l'appunto 'provata'. La struttura del procedimento probatorio è dunque triadica, dovendosi distinguere: a) le premesse o proposizioni probatorie (o, più semplicemente, le prove); b) la proposizione da provare; c) l'atto del provare, ossia il criterio per effetto del quale si passa dalle proposizioni probatorie a quella da provare<sup>5</sup>.

Sulla scorta di questa premessa, l'Autore distingue due possibili modelli di prova: quello *deduttivo*, tipico delle scienze formali o analitiche, nelle quali, muovendo da assiomi e postulati, si arriva necessariamente a conclusioni certe, e quello *non deduttivo*, tipico delle scienze empiriche o reali, dove non esistono metodi o tecniche argomentative in grado di garantire l'assoluta certezza o verità delle conclusioni, le quali restano soltanto più o meno probabili. Portando questo schema nell'ambito del processo penale, è possibile ritenere che l'argomentazione sia in fatto sia in diritto non corrisponde al modello deduttivo della dimostrazione matematica, in quanto, riguardo al diritto, ogni disposizione è suscettibile di una pluralità di interpretazioni, mentre, riguardo al fatto, esso appartiene al passato e come tale non è suscettibile di verifica diretta.

Il procedimento logico utilizzato è quindi di tipo *abduttivo*: ci si muove dai fatti del presente, ossia dalle prove, per ricostruire quelli del passato: la fallibilità del meccanismo spiega perché si parli di prova «oltre ogni "ragionevole" dubbio», in quanto l'aggettivo ragionevole tempera e modera le pretese di verità che deriverebbero dal considerare la prova alla stregua di una dimostrazione matematica<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Gli atti possono leggersi in Comi, Dominici, 2012.

<sup>5</sup> Ferrua, 2012, 33.

<sup>6</sup> Ferrua, 2012, 34: «in sostanza, vuol significare che, quando le prove a carico sono forti e convergenti, ad impedire la condanna non basta un qualsiasi dubbio astrattamente ipotizzato dalla difesa, ma occorre che quel dubbio sia 'ragionevole'. Per riprendere una bella immagine di Wittgenstein, 'colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio' indica che si è giunti a un punto, indeterminabile a

Tale premessa consente di definire i margini di attività dell'avvocato che – ove abbia effettuato la scelta coraggiosa di affrontare il dibattimento – dovrà predisporre una plausibile tesi difensiva che dovrà trovare seguito nelle prove documentali e testimoniali richieste. L'intero processo si dovrà giocare, quindi, nell'ambito dell'agone dibattimentale e ruoterà attorno alla capacità di svolgere con particolare attenzione il controesame dei testimoni, riuscendo a formulare domande che elidano o sminuiscano la verità processuale acquisita nel corso dell'esame del pubblico ministero.

Come affermato da Alessandro Traversi nel volume *La difesa penale. Tecniche argomentative e oratorie*, non esistono regole fisse cui attenersi, «non foss'altro perché il modo di formulare le domande varia – ovviamente – in relazione alle diverse situazioni che di volta in volta possono presentarsi e, cioè, a seconda del genere di processo e della tipologia e personalità del testimone da esaminare o controesaminare»<sup>7</sup>.

In ogni caso – avverte l'Autore – è possibile definire alcuni criteri generali che è opportuno seguire. Per quanto concerne l'esame, allorchè si tratta di porre domande a testimoni o consulenti tecnici indotti dalla difesa, il criterio da adottare è essenzialmente quello di mettere a proprio agio l'esaminando e di rivolgergli una sequenza di domande caratterizzate da un progressivo passaggio dal generale allo specifico. Queste domande debbono essere brevi, chiare e nette: “brevi” per evitare il rischio di disperdersi in inutili premesse, commenti, subordinate, parentetiche o ipotetiche; “chiare” affinché siano facilmente comprese anche da persone di basso livello culturale o comunque non aduse al linguaggio forense; “nette” perché il modello ideale di domanda è quello c.d. “chiuso” e, cioè, di una domanda alla quale non si possa rispondere altro che con un “sì” o con un “no”<sup>8</sup>. Per quanto riguarda il controesame, invece, il principio suggerito dall'Autore è quello di evitare nel modo più assoluto di porre domande di cui non si conosca la risposta o che, nell'incertezza, possano avere un esito sfavorevole. Con la sola eccezione del caso in cui si sia in possesso di elementi obiettivi di contestazione idonei ad inficiare la testimonianza o l'attendibilità del teste<sup>9</sup>. La fondatezza di questo principio trova riscontro nell'insegnamento offerto dall'avvocato William Ballantine nel 1883, il quale scriveva: «il continuare incessantemente a fare domande nella speranza di arrivare a qualcosa è troppo spesso un piano adottato dagli Avvocati impreparati e il rumore è scambiato per energia»<sup>10</sup>.

---

priori, in cui la vanga del dubbio, che deve sempre armare il giudice, ha incontrato lo strato duro della roccia, rappresentata dalle prove, e si è piegata, risultando non plausibile ogni spiegazione diversa dalla colpevolezza».

<sup>7</sup> Traversi, 2009, 52.

<sup>8</sup> Traversi, 2009, 53 e la bibliografia ivi citata.

<sup>9</sup> Traversi, 2009, 53.

<sup>10</sup> Ballantine, 1883, 50.

Sulla base di questi condivisibili criteri di carattere generale, la tecnica argomentativa nel controesame dei testi deve essere costruita attraverso un'attenta formulazione di domande che conduca a risultati in linea con la tesi difensiva sostenuta. Molto importante appare, sotto il profilo prettamente linguistico, il modo in cui porsi al testimone e in cui formulare la domanda. La *cross-examination* come tecnica presuppone un concetto semplice e fondamentale e cioè che il modo in cui è formulata la domanda ne influenza la relativa risposta<sup>11</sup>. Occorre, quindi, un gioco di pause e di sospensioni che non deve consentire nessun equivoco nella comprensione della domanda da parte del teste, il quale deve rispondere esclusivamente nell'ambito degli stretti confini delineati dal difensore. Valga sul punto il seguente esempio di scuola:

Un fraticello chiede al Superiore: «Padre, è consentito fumare mentre si sta pregando?», «Assolutamente no, non si possono introdurre distrazioni durante il dialogo con Nostro Signore». Un altro fraticello si rivolge al Superiore: «Padre, è consentito pregare mentre si sta fumando?», «Ma certo figliuolo, qualunque cosa si stia facendo è bene tenere aperto il dialogo con Nostro Signore»<sup>12</sup>.

Il testo appena riportato costituisce il modello di quelli che possono essere gli effetti (più o meno disastrosi) derivanti da una domanda posta in maniera errata, che può condurre – secondo la recente ricostruzione casistica pubblicata dall'avvocato Luca Ponzoni – ad un controesame inutile, dannoso, disastroso oppure ad un controesame riuscito: il primo (quello inutile) ricorrerebbe quando il difensore si limita a far ripercorrere il contenuto dell'esame nella vana speranza che salti fuori qualcosa da poter sfruttare<sup>13</sup>; il secondo (quello dannoso) nel caso in cui l'avvocato formuli domande “a risposta multipla”, dalle quali non si comprende su quali basi ritenga di potersi attendere la risposta favorevole (e infatti ne ricava “non uno scherzo ma un'aggressione verbale, non un episodio isolato, ma un costume “sempre aggressivo verbalmente”)<sup>14</sup>; il terzo (quello disastroso) nel caso in cui l'avvocato si muova senza scopo e con tecnica inadeguata. L'ultima categoria tipizzata è quella invece del controesame riuscito, grazie al quale il difensore dell'imputato riesce a minare la credibilità del principale testimone d'accusa.

---

<sup>11</sup> Ponzoni, 2015, 3. Cfr. anche Gullotta, 1990, 219.

<sup>12</sup> De Cataldo Neuburger, 2000, 157.

<sup>13</sup> Osserva Ponzoni, 2015, 5: «Il fatto che sia “inutile” *ex ante* non garantisce affatto che non si riveli dannoso *ex post*, se non altro perché i giudici considerano, giustamente, molto prezioso il loro tempo: l'avvocato che ne provoca inutile dispendio è automaticamente destinato a perdere di credibilità».

<sup>14</sup> Ponzoni, 2015, 7: «Frequente sottotipo del controesame dannoso è la richiesta rivolta al testimone di chiarire eventuali contraddizioni: l'avvocato non dovrebbe domandare di spiegare ma approfittare del vantaggio che la contraddizione può produrre nella discussione finale. Al contrario, il testimone richiesto di chiarire la contraddizione di norma troverà qualche spiegazione soddisfacente, anche se obbligato ad inventarla, o a correggere o a modificare quanto dichiarato».

Tali esempi mettono in luce la difficoltà di utilizzare un'adeguata tecnica argomentativa ed un efficace linguaggio difensivo: strumenti che si acquisiscono necessariamente con l'esperienza e che richiedono che sia ben delineato lo scopo che si vuole raggiungere con le domande poste al testimone. Basti pensare all'utilizzo di espressioni come "è certo di aver visto" in luogo di "esclude di aver visto" per rendersi conto di quanto possa cambiare l'effetto di una risposta a causa di una domanda posta in maniera errata. Con molta efficacia un grande avvocato anglosassone, Francis Wellman, scriveva nel 1903:

La *cross-examination* richiede grandissima abilità; naturale propensione alla razionalità; capacità di percepire chiaramente le situazioni; pazienza infinita e controllo di se stessi; intuizione, tanto acuta da consentire quasi di leggere i pensieri altrui. Impone di saper giudicare un carattere dalle espressioni del viso; di valutare in modo appropriato i motivi dei comportamenti umani. Esige perizia per agire con determinazione e con precisione; assoluta conoscenza dell'oggetto della causa; attenzione estrema e, soprattutto, *istintiva predisposizione a scoprire il punto debole* del testimone che viene interrogato<sup>15</sup>.

Per consentire tutto ciò occorre, secondo l'Autore, aver avuto necessariamente a che fare con una enorme varietà di testimoni, chiamati a deporre su un infinito numero di circostanze diverse in modo da consentire il confronto con tutte le sfumature e con tutti gli aspetti della complessità umana nelle sue più svariate accezioni di carattere morale, passionale o intellettuale. Si tratta, insomma, di un vero e proprio duello tra avvocato e testimone che va condotto con linguaggio semplice ed appropriato, tale da non generare fraintendimenti e confusione<sup>16</sup>. Indicazioni che appaiono senz'altro attuali.

3. Il capitolo III del volume *La difesa penale* di Alessandro Traversi, dedicato alle tecniche argomentative, si apre con il breve ed efficace inciso: «una cosa è dimostrare, altro è convincere»<sup>17</sup>. In tale espressione si racchiude il complesso problema della difficoltà di adattare la tesi difensiva ad una capacità espositiva che consenta di persuadere l'interlocutore giudicante, con delle necessarie variazioni a seconda che esso sia un organo monocratico, collegiale oppure una giuria popolare. Infatti, la caratteristica peculiare dell'argomentazione è che essa postula l'esistenza di

---

<sup>15</sup> Wellman, 2009, 20.

<sup>16</sup> Wellman, 2009, 40.

<sup>17</sup> Traversi, 2009, 49. Osserva l'Autore che l'argomentazione può essere definita come un ragionamento di carattere persuasivo costituito da tre diversi elementi: la premessa, rappresentata da dati di fatto o da regole di comune esperienza di cui si postula la verità; la tesi, ossia l'opinione che si vuole proporre; gli argomenti giustificativi e cioè le regole o le ragioni in base alle quali si ritiene fondata la tesi.

una comunanza intellettuale tra l'oratore ed il suo uditorio essenziale affinché l'argomentazione medesima possa essere effettivamente persuasiva<sup>18</sup>.

Tale teoria – sviluppata negli anni Cinquanta del Novecento da Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca nel *Trattato dell'Argomentazione* – focalizza il suo oggetto nello «studio delle tecniche discorsive atte a provocare o accrescere l'adesione delle menti alle tesi che vengono presentate al loro assenso»<sup>19</sup>. Sulla scorta del pensiero di Aristotele, il quale postulava una “logica in situazione”, capace di tener conto del rapporto tra oratore ed uditorio, è possibile quindi sostenere che ogni argomentazione è determinata dalla necessità di stabilire un contatto mentale con l'uditorio al quale si rivolge. Ogni argomentazione è predisposta e sviluppata dall'oratore tenendo conto (consciamente o inconsciamente) dei mezzi più adatti per persuadere il particolare uditorio cui si rivolge. Per questo è possibile affermare che è l'uditorio a determinare la qualità dell'argomentazione. Basti pensare, a tal proposito, alla differente predisposizione personale a parlare di fronte ad un pubblico di bambini, ragazzi o di adulti, oppure di fronte a persone distratte che dimostrano di non prestare attenzione al proprio discorso. Ciò inciderà pesantemente sulla propria capacità di offrire un quadro esaustivo ed efficace della propria tesi, ancor più se l'interlocutore è rappresentato da uno o più magistrati. Quasi che la distrazione costituisca un messaggio subliminale rivolto a far presto, a chiudere il discorso. Ecco perché è fondamentale non soltanto avere una buona tesi difensiva, ma acquisire gli strumenti adeguati di lingua, stile, tono di voce che suscitino l'interesse dei giudici e dei giurati, affinché non si perdano nei meandri di un'arringa male organizzata, noiosa e difficile da seguire. Occorre invece saper persuadere, saper catturare l'attenzione dell'uditorio, che deve appassionarsi alla tesi offerta, viverla e dividerla, riuscendo a trasmettere patimenti ed emozioni. Scriveva l'avvocato tarantino Alessandro Criscuolo nel 1929:

Qui vien fatto di domandare: è bene trarre a commozione di affetti e il giudice e gli ascoltatori?

Non è facile bisogna. Distinguo grandi e piccoli Tribunali. Nei grandi poiché non ci conoscono tutti, può bene chi mai ha inteso la bontà del pianto, perorare su di un canovaccio sentimentale e farsi credere lui commosso nel lago del cuore.

Ma nei piccoli, nei quali si sanno vita e miracoli, può trarre al pianto, può scuotere i meati dell'altrui petto, chi nel suo petto sentì mai ruggire il dolore? Insomma trattarsi della pratica applicazione dell'oraziano: *si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi*, antico monito che con altre parole Boileau ripete nella sua *Art Poétique*<sup>20</sup>.

<sup>18</sup> Traversi, 2009, 51: «Per effetto di tale comunanza – nell'ipotesi in cui il ragionamento argomentativo si sviluppa oralmente – si crea infatti una situazione di reciproco condizionamento tra oratore e uditorio grazie alla quale quest'ultimo tende a divenire tanto più disponibile a recepire le tesi che gli vengono presentate, quanto più l'oratore tende, a sua volta, ad adattarsi all'uditorio stesso».

<sup>19</sup> Perelman, 2005, 148.

<sup>20</sup> Criscuolo, 1929, 34. Il testo si trova pubblicato anche in Vinci, 2013, 281-6.

Tale breve citazione spiega bene il concetto basilare secondo cui la dote più importante che l'avvocato penalista deve acquisire è l'arte della persuasione che richiede una particolare abilità nel saper realizzare quel contatto spirituale con l'uditorio di cui parlava Perelman. Ma come si ottiene questo risultato? La soluzione sta nel corretto utilizzo di un linguaggio comune, che possa essere inteso dagli ascoltatori e che sia loro anche familiare:

[...] il che non rappresenta un problema se ci si rivolge a degli ascoltatori che hanno la stessa formazione o che svolgono la stessa professione o se ci si rivolge al proprio ambiente abituale in ordine a problemi non specifici. Quando però l'ambiente è ignoto oppure si cerca di ottenere su questioni tecniche l'adesione di un pubblico non iniziato, l'adattamento dell'oratore al suo uditorio può offrire non lievi difficoltà. Siamo di fronte al problema della volgarizzazione<sup>21</sup>.

Le osservazioni di Perelman attengono un problema importante: quello di adeguare il proprio linguaggio alla capacità dell'uditore di seguirlo sulla base delle proprie conoscenze tecniche. Ciò rileva soprattutto nei processi in Corte d'Assise, ad esempio, dove si è dinanzi ad una giuria popolare: in questo caso la presentazione della propria tesi difensiva dovrà essere quanto più possibile volgarizzata e privata di sofismi giuridici che possono indurre a difficoltà di comprensione o, peggio ancora, ad equivoci.

Ma non basta solo adeguare il linguaggio. Per persuadere il proprio pubblico occorre anzitutto conoscerlo, conoscere cioè le tesi che l'uditorio ammette fin dall'inizio ed alle quali sarà possibile agganciare l'argomentazione. È importante non solo sapere quali siano tali tesi, accettate dal pubblico, ma inoltre, sapere con quale intensità vi si consente, giacché si tratta delle tesi da cui l'argomentazione può prendere le mosse. In effetti – osserva ancora Perelman - «molto spesso, in una controversia, delle tesi si contrappongono tra loro, e vincerà quella a cui si dà maggior peso, a cui si aderisce con maggiore intensità»<sup>22</sup>.

Quindi, in sintesi, occorre saper adeguare il contenuto e la forma del discorso all'uditorio onde renderlo quanto più efficace e produttivo di effetti<sup>23</sup>. Scriveva, infatti, Aristotele nel libro I della *Retorica* (cap. 3, 1358b) che il discorso è costituito da tre elementi: «da colui che parla, da ciò di cui si parla e da colui a cui si parla; il fine è rivolto a quest'ultimo, all'ascoltatore [...]». Ed è, quindi, in rapporto a quest'ultimo che vanno esaminate le tecniche di argomentazione giudiziaria, che Traversi classifica in argomento di contraddizione, di identità e definizione,

---

<sup>21</sup> Perelman, 2005, 179.

<sup>22</sup> Perelman, 2005, 179.

<sup>23</sup> A tal proposito, rileva Traversi, 2009, 52 che la necessità di adattamento all'uditorio è stata da sempre ritenuta imprescindibile ai fini dell'efficacia dell'argomentazione, tanto è vero che i più antichi trattati di retorica, nel sottolineare l'importanza di questo fattore, si premuravano di distinguere tre generi di discorso in relazione alle diverse tipologie di uditorio: l'epidittico, il deliberativo ed il giudiziario.

analogico, di divisione e di inclusione, *a fortiori*, di autorità e per mezzo di esempio, del troppo verosimile.

Questa serie di categorie racchiude in sé automatismi della quotidiana vita professionale che spesso vengono trascurati e poco opportunamente calibrati a seconda delle sedi giudiziarie e delle situazioni in cui ci trova ad operare.

L'argomento di contraddizione, spesso calato attraverso una sottile ironia che può suscitare l'interesse dell'uditorio, consente, ad esempio, di confutare la tesi avversaria, quando può essere opportuno dimostrare l'illogicità di una ricostruzione dei fatti basata soltanto su determinati elementi di prova, ma che non tiene conto di altri elementi che sono invece del tutto incompatibili con l'ipotesi accusatoria<sup>24</sup>. L'argomento di identità offre l'opportunità di verificare se vi sia o meno coincidenza tra un concetto ed un altro, tra un fatto concreto e la concezione paradigmatica di esso, ovvero tra fattispecie concreta e fattispecie legale<sup>25</sup>.

L'argomento analogico – detto anche “a pari” e “a contrario” – consente di mettere a confronto due fattispecie che hanno in comune elementi essenziali, pur differenziandosi riguardo a qualche aspetto secondario: si pensi, ad esempio, al confronto tra la misura cautelare inflitta a due imputati con posizioni processuali analoghe oppure totalmente differenti.

Gli argomenti di divisione o di inclusione consistono, invece, nel prospettare tutte le possibili soluzioni di un problema, nell'esaminarle separatamente, eliminando via via quelle ritenute non ammissibili, e nel trarre quindi la conclusione che nessuna di esse o tutt'al più una soltanto possa essere accettata<sup>26</sup>.

L'argomento “dal più o dal meno” (c.d. *a fortiori*) si concretizza in un raffronto tra due termini di diverso valore quantitativo o qualitativo, tendente a dimostrare che dall'accettazione dell'uno consegue necessariamente quella dell'altro: se, ad esempio, un testimone ammette di non avere, a distanza di tempo, un ricordo preciso di fatti di una certa rilevanza, a maggior ragione si deve dubitare della sua attendibilità allorché riferisce particolari del tutto marginali.

L'argomento di autorità (o *verecundiam*) consiste nel citare, a garanzia della fondatezza della propria tesi, la conforme opinione di soggetti noti per la loro competenza e autorevolezza in materia: la citazione di fonti di dottrina e soprattutto di giurisprudenza è una prassi molto comune, spesso abusata anche in caso di questioni

---

<sup>24</sup> Traversi, 2009, 54.

<sup>25</sup> Traversi, 2009, 55. Tale argomentazione presuppone, di regola, il confronto tra un fatto che necessita di essere qualificato e un concetto astratto normativamente o convenzionalmente definito. Strumento indispensabile per il compimento di questa operazione è la definizione, ossia la delimitazione del concetto di riferimento. Se esiste una definizione normativa alla quale è possibile richiamarci, tanto meglio: si tratterà soltanto di controllare se gli elementi della fattispecie coincidono o meno con quelli descritti dalla norma. Qualora, invece, non vi sia una definizione del concetto universalmente accettata, per poter far uso dell'argomento di identità è necessario formularne una che sia condivisa dall'uditorio, altrimenti, mancando l'accordo sulle premesse dell'argomentazione, è ovvio che essa non potrà funzionare.

<sup>26</sup> Traversi, 2009, 61.

assolutamente pacifiche, che non richiederebbero neppure il sostegno di un richiamo ad una sentenza di legittimità.

L'argomento del troppo verosimile (c.d. tecnica di Corace) costituisce, infine, un mero espediente retorico, che serve a rendere più forte il ragionamento più debole attraverso la prospettazione come più verosimile proprio della tesi che apparentemente non lo è affatto.

L'applicazione pratica di tutte queste tecniche dipende, però, solo e soltanto dalla capacità dell'avvocato di saperle adeguare al caso concreto e metterle in atto nel momento giusto, perché se si sbaglia il tempo, se l'argomentazione viene detta prima o dopo, muta il suo peso nell'ambito del discorso. Scriveva il famoso penalista romagnolo Genuzio Bentini:

Vive di opportunità, soprattutto di opportunità, la parola dell'avvocato. Grande in quel punto e a suo tempo, oppure *vox clamantis in deserto*. Vigila dunque su di lei, e la domina un senso di ritmo e di misura, che la provoca e la trattiene, che la lancia e la fa schiava. Il processo che si dilunga e si trascina per le pagine fitte dell'istruttoria, non è la causa, è l'abbozzo della causa, la causa esce dal mortorio della parola scritta, vive la sua vita, va per la sua via, il giorno della udienza, allorché basta un raggio di sole o una frase per iscucire e mandare all'aria la cartacea mole di volumi e volumi. L'oralità non è garanzia ma condizione di vita, in giustizia. [...] Ma ogni processo ha il suo rovescio, che può sbucare da un momento all'altro, e sovrapporsi. Non c'è causa senza la sua sorpresa, piccola o grande, sostanziale o accessoria. Ed ecco la necessità di una parola non riluttante, elastica, multiforme, che afferra la causa che minaccia di sbandarsi, che la rimette sulla strada, e che si sforza o di tenerle dietro o di tirarsela dietro. È una schiavitù d'attenzione e di vigilanza che bisogna servire sino al sacrificio. Al sacrificio del proprio io, degli impulsi e delle tendenze che formano la sua base<sup>27</sup>.

L'avvocato deve, quindi, sforzarsi di trattenere i suoi impulsi e di calibrare le parole a seconda del momento più proficuo: al momento giusto può anche essere consentito – con le giuste limitazioni – di esagerare, dicendo qualche parola in più di quelle necessarie. L'avvocatura è infatti «arte di colorire e di nascondere», un gioco delle luci con una tendenza alla negazione, a cogliere più il difetto nelle cose e negli argomenti che la certezza, tutto quello che c'è d'incompiuto e d'impreciso, «il filo che si disgiunge e si sconnette anche nella trama più solida e perfetta». La difesa è sempre dall'altra parte del problema: l'accusa pone un fatto e una responsabilità, e la difesa nega l'una e l'altra con l'occhio attento e vigile alla prova, per cogliere il punto in cui o non prova più o prova contro sé stessa. Alla negazione segue «la sub-tendenza del dubbio», nel caso che fallisca o venga meno la prima: «La difesa dice: – Non è vero – e nega, eppoi soggiunge: – Non è provato – e dubita. È la sua *forma mentis*»<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Bentini, 1927, 35.

<sup>28</sup> Bentini, 1927, 42. Cfr. Vinci, 2007, 64-66.

4. Fino ad ora si è concentrata l'attenzione prevalentemente sul linguaggio parlato. Ma l'avvocato penalista ha maturato, nel corso degli ultimi anni, una particolare propensione alla predisposizione di scritti difensivi che accompagnano tutte le fasi del processo, a prescindere dagli atti di impugnazione. Infatti, fin dalle indagini preliminari, il rapporto duale determinato dal codice del 1988 tra pubblico ministero e avvocato, tra giudice per le indagini preliminari e avvocato, tra giudice per l'udienza preliminare e avvocato ha fatto nascere sempre più l'esigenza di utilizzare la forma scritta per esporre la propria tesi difensiva in memorie, note d'udienza, tavole sinottiche e quant'altro possa servire d'aiuto al magistrato per favorire il processo di accertamento della verità e per illustrare sin da subito gli elementi utili per la difesa del proprio assistito.

In tale ottica, ha acquisito particolare funzione la possibilità per i difensori di svolgere attività di indagini difensive fin dalla fase genetica del processo, con l'effetto di poter fornire dati ed elementi all'ufficio del pubblico ministero che possano consentire di pervenire in breve tempo ad una richiesta di proscioglimento. Basti pensare alla facoltà di presentare memorie e documenti a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari oppure in sede cautelare personale o reale (istanze al PM, riesami o appelli *ex art. 310 cod. proc. pen.*).

Questo sintetico quadro offre la dimensione dello spazio che ha guadagnato l'avvocato penalista in tutte quelle fasi processuali nelle quali l'oralità ha dovuto, per necessità, cedere il passo alla scrittura, nell'ottica di fornire elementi utili, tecnici e mirati che possano avere l'effetto di anticipare ogni sforzo difensivo prima ancora che abbia inizio il processo, nell'obiettivo di poterlo addirittura evitare. Senza trascurare la possibilità di definire il procedimento nelle forme dell'applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art. 444 cod. proc. pen.* (nel qual caso – salvo le ipotesi di semplice definizione – può occorrere sostenere la richiesta con argomentazioni che giustifichino la pena richiesta, la derubricazione di un reato o l'applicazione di circostanze attenuanti) o in quelle del sempre più gettonato rito abbreviato, che in moltissimi casi costituisce il capolinea del processo penale, trasformando il rito camerale nella sede naturale dello svolgimento dell'attività difensiva, dove la parola dell'avvocato, in assenza di un uditorio e di un pubblico, deve per necessità ridursi ad una semplice, breve e lineare esposizione da presentare ad un interlocutore monocratico: ciò giustifica il sempre più frequente ricorso a memorie difensive che rafforzino le conclusioni orali del difensore, con una dettagliata ricostruzione, in termini di fatto e di diritto, della vicenda giudiziaria in esame.

Tale stato di cose rende indispensabile uno straordinario tecnicismo da parte dell'avvocato, che è stato costretto a mettere da parte citazioni letterarie e sfoggi poetici in luogo di un mirato, e quanto più possibile essenziale, sforzo difensivo che metta insieme in poche pagine i punti chiave della questione, evidenziando gli elementi di prova e gli orientamenti giurisprudenziali.

Ma quale stile linguistico viene – o meglio – dovrebbe essere utilizzato in questi scritti difensivi? La risposta a questo difficile quesito può essere colta in un interessante studio svolto dal Consiglio Superiore della Magistratura in occasione di un convegno tenutosi a Roma nel settembre 2009 ed avente ad oggetto *La motivazione della sentenza penale: decidere, scrivere, argomentare*, nel quale il consigliere della Corte di Cassazione Luigi Lanza ha posto in rilievo le principali problematiche linguistiche attinenti gli scritti giudiziari del processo penale<sup>29</sup>. L'Autore – richiamando le considerazioni di Massimo Gramellini sull'attuale crisi linguistica della parola detta, che può trovare salvezza solo nella parola scritta che «riordina le idee, persino a chi non le ha»<sup>30</sup> – evidenzia i caratteri dello stile espressivo, della punteggiatura, dei luoghi comuni, dei modi e dei tempi verbali, delle clausole di stile e di tutto quel corredo di individualismi che rendono personale il linguaggio scritto, pur nato da codici linguistici di natura tecnica<sup>31</sup>.

Lanza, nell'indicare la necessità di uno stile lineare, senza divagazioni, che salguardi l'aderenza alle tematiche della responsabilità, richiama le regole di Quintiliano custodite nel libro X delle *Istitutiones oratoriae* al fine di colpire il mal costume di un cattivo utilizzo della lingua italiana, nel chiaro, evidente e più che condiviso segnale di non lasciare che si assista ad una degerazione del linguaggio scritto.

Per questa ragioni, occorre evitare l'abbondanza della parola (“*de copia verborum*”) in luogo della “*brevitas* sallustiana”, ritenuta più adatta tanto per un ascoltatore-lettore attento ed erudito, quanto per un giudice immerso in altri pensieri e assai spesso poco colto (“*apud iudicem occupatum variis cogitationibus et saepius ineruditum*”), invitando comunque l'oratore a non seguire il piacere della folla ignorante (“*voluptas multitudinis imperitae*”). È necessario inoltre prestare particolare attenzione alla scelta delle parole: sicuramente alcune sono più appropriate (“*magis propria*”), altre più belle (“*magis ornata*”), altre più significative ed efficaci (“*plus efficientia*”), altre più espressive (“*melius sonantia*”), altre dotate di maggior eleganza (“*gratia verborum*”), ma è il contesto che deve indicare la loro opportuna collocazione. Da ciò deriva l'insegnamento secondo cui l'eloquenza efficace (“*vis orandi*”) non deve trasmodare nella facondia verbale del ciarlatano (“*volubilitas circulatoria*”), né le parole debbono essere proposte per soddisfare il piacere di una

---

<sup>29</sup> Lanza, 2009.

<sup>30</sup> Gramellini, 2006: «Ecco, nell'anarchia esistenziale in cui ci agitiamo, così ben espressa dal procedere sconnesso della neolingua parlata, la parola scritta rappresenta ancora una ringhiera di regole minime a cui appoggiarsi per non cadere. [...] Scrivere impone dei limiti e costringe ad assumere uno stile: magari minimo, magari finto, magari esageratamente rigido o insopportabilmente complicato. Ma uno stile. Qualcosa che permetta a chi legge di avere la sensazione di trovarsi davanti a un essere umano, non a un eruttatore di frasi fatte. Scrivere è intimità autentica, perciò aprire una lettera attenta alla *privacy* molto più che ascoltare una telefonata. La parola scritta riordina le idee, persino a chi non le ha. Non tutto è perduto, allora. Spegniamo la bocca, un segno ci salverà».

<sup>31</sup> Lanza, 2009, 22.

massa di incompetenti (“*verba composita ad voluptatem multitudinis imperitae*”), ma devono essere mirate al tipo di uditorio. Non si deve poi mai dimenticare che lo scrivere, ciò che successivamente verrà letto, impone ed esige maggior attenzione per quello che si narra, perché la lettura non scorre, nè si allontana come l’impeto di un’arringa<sup>32</sup>.

Per quanto concerne, infine la tecnica di composizione (“*ratio componendi*”) va usata cautela per l’ispirazione immediata nello scrivere, la quale può diventare un vizio narrativo tipico di coloro che scrivono improvvisando, seguendo la foga dello stimolo immediato (“*scribunt ex tempore, sequentes calorem atque impetum*”). Ben venga poi l’improvvisazione (“*facultas extempore dicendi*”) purchè si tenga sempre il filo del discorso (“*via dicendi*”), senza rapporti circolari di implicazione reciproca che comportano una regressione all’infinito<sup>33</sup>.

Le indicazioni offerte dal consigliere Lanza, prese in prestito da Quintiliano, benché rivolte all’indirizzo dei giudici estensori delle sentenze penali, possono essere a ben ragione estese anche all’avvocato penalista, chiamato a prendere in mano la penna per mettere insieme, in bella forma, le sue idee che faranno ingresso negli atti del processo.

Per gli avvocati diventa obbligatorio, infatti, essere sintetici e chiari: non più solo per farsi apprezzare dal giudice, ma anche perché potrebbe imporlo direttamente la legge. Infatti, a tal proposito, appare di fondamentale importanza richiamare i lavori svolti dal *Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali* – istituito con decreto del 9 febbraio 2016 dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando – nell’ottica di eliminare ogni prolissità e lungaggine nel momento in cui il processo diventa informatico.

Si legge nel § 1 della relazione del citato *Gruppo di lavoro* del 1° dicembre 2016, coordinato dal capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Antonio Mura, e composto da studiosi e operatori del diritto anche esterni all’amministrazione:

La chiarezza dello stile è causa ed effetto della chiarezza del pensiero. E il pensiero giuridico, per sua natura, dovrebbe essere un pensiero chiaro. È significativo che già un secolo fa si affermasse che «il diritto è arte di tracciare limiti, e un limite non esiste se non in quanto sia chiaro», mentre «tutto ciò che è oscuro può appartenere forse ad altre scienze, ma non al diritto»<sup>34</sup>. La chiarezza, tuttavia, non è oggetto di definizione normativa, né a tale qualità degli atti processuali il legislatore riferisce prescrizioni esplicite. Piuttosto, il bisogno di chiarezza è sotteso alle norme dettate con riguardo ad una diversa caratteristica degli atti: la sinteticità. Si prescrive, infatti, normativamente che i provvedimenti del giudice e gli atti delle parti siano redatti in maniera sintetica. L’accento è dunque posto sull’esigenza di sinteticità (correlata al principio di ragionevole durata del processo) più che sull’esigenza di chiarezza, anche perché quest’ultima – ancor più della sinteticità – è difficile da assicurare con

<sup>32</sup> Lanza, 2009, 23.

<sup>33</sup> Lanza, 2009, 23. Il richiamo è a Sartori, 1999.

<sup>34</sup> Scialoja, 1911, 942.

prescrizioni di qualsiasi tipo, pur rimanendo una caratteristica basilare di ogni atto funzionale al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria.

Tale orientamento costituisce un importante indice del fatto che la direzione verso la quale siamo proiettati è quella di evitare ogni sovrabbondanza che allunga il processo e che fa “saltare” i termini della ragionevole durata imposti dalla Costituzione. Un processo, infatti, per poter essere definito “giusto”, dovrebbe svolgersi in tempi ragionevolmente contenuti, per cui l'eccessiva lunghezza degli atti processuali danneggia, in primo luogo, la parte che ha ragione in quanto, nel ritardo, vede lesa il proprio diritto di difesa (garantito mediante l'art. 24 Cost. e tutelato, in quanto inviolabile, dall'art. 2 Cost. nella forma più ampia). Ma danneggiata è anche – indirettamente – la collettività, poiché la giurisdizione è risorsa limitata della quale occorre razionalizzare l'impiego. La richiesta di atti di lunghezza contenuta, quindi, non sarebbe un detrimento del diritto di difesa, né precluderebbe l'esposizione esauriente dei fatti e delle argomentazioni. Al contrario, è proprio la trattazione prolissa ad essere vista come causa dell'indebolimento dell'efficacia dell'atto (dato di comune esperienza, ad esempio, nelle impugnazioni): sicché adottare una dimensione adeguata significherebbe rendere effettivo il diritto di difesa eliminando tutto ciò che è superfluo e, soprattutto, poco chiaro<sup>35</sup>.

L'espressione “sinteticità e chiarezza” – si legge ancora nella citata relazione – è divenuta così un'endiadi, in cui la prima è quasi sempre premessa alla seconda: ma è importante puntualizzare che la chiarezza dev'essere considerata il fine, mentre la sinteticità soltanto il mezzo per raggiungere quel fine. La chiarezza degli atti processuali, infatti, non è un requisito teso soltanto a soddisfare (indirettamente) l'esigenza di rapidità della risposta giudiziaria, ma è in grado di favorire anche la qualità della risposta stessa: obiettivo cui il giusto processo deve mirare, non meno di quanto esso miri alla celerità. Infatti, le indicazioni sulla corretta struttura del discorso hanno il merito di aiutare la progressione logica del ragionamento, escludendo l'inutile ripetitività dell'argomentare e favorendo un confronto costruttivo tra le parti e con il giudice. La sinteticità, pertanto, va intesa come canone per una nuova modalità di scrittura degli atti volta alla concretezza, alla chiarezza e all'incisività:

---

<sup>35</sup> Altro elemento posto in evidenza dal Gruppo di lavoro è quello della comprensibilità degli atti del processo, considerato che il controllo sull'esercizio della giurisdizione non si può attuare solo in via endo-processuale (attraverso i rimedi apprestati dal codice rispetto alle decisioni del giudice), ma deve essere necessariamente rimesso anche alla comprensione che della giurisdizione abbia il cittadino, nel cui nome la giustizia viene amministrata. È questo un concetto richiamato spesso anche in ambito europeo. Per limitare la citazione a due recentissimi atti: il rapporto del 21 aprile 2016 sull'azione degli Stati membri del Consiglio d'Europa rispetto alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri Rec(2010)12 in tema di indipendenza, efficienza e responsabilità dei giudici (si afferma che le sentenze dovrebbero essere scritte in “clear language”, agevolmente comprensibile dal pubblico, e si invitano gli Stati ad intraprendere azioni adeguate per un progresso in tal senso); e il parere n. 11 (2016) in tema di qualità ed efficienza del lavoro dei procuratori approvato il 18 novembre 2016 dal Consiglio consultivo dei procuratori europei, istituito dal Consiglio d'Europa (ove sono enunciati analoghi concetti riguardo al pubblico ministero).

L'osservanza del dovere di sinteticità spetta, in egual misura, all'avvocato nella redazione degli atti di parte ed al giudice nella stesura dei provvedimenti, così come al pubblico ministero. Il primo dovrà, infatti, svolgere la difesa adottando uno schema sintetico nell'espone le ragioni a sostegno del suo assistito e nel contrastare gli argomenti della controparte, utilizzare un linguaggio chiaro ed evitare le ripetizioni; analogamente dovrà operare il rappresentante della parte pubblica. Il giudice dovrà redigere una sentenza chiara e sintetica, che dia conto dei processi logici che hanno condotto alla decisione, di modo che la stessa non possa che apparire come la necessaria conclusione dei presupposti da cui ha preso le mosse il processo: la descrizione del fatto, l'individuazione delle norme applicabili, la soluzione delle questioni che si pongono rispetto alla fattispecie concreta. Non gioverebbe però al processo un singolo atto caratterizzato da ottima sintesi, razionalità espositiva ed organizzazione logica e strutturale: ogni atto processuale, infatti, è influenzato dai precedenti e si riverbera sui successivi, in una sequenza organica<sup>36</sup>.

Calate nell'ambito del processo penale, tali esigenze dovrebbero condurre ad una maggiore precisione nella formulazione delle imputazioni, ad uno stile “grave sì ma semplice e chiaro”. Per quanto riguarda gli atti di impugnazione, dovrebbero essere caratterizzati da parole trasparenti piuttosto che da “frasi insolite e periodi pazzi”, secondo le raccomandazioni già formulate agli inizi dell'Ottocento dal noto magistrato napoletano Niccola Nicolini<sup>37</sup>.

#### Riferimenti bibliografici

Ballantine W. (1883). *Some experiences of a barrister's life*. Londra: Bentley.

Bentini G. (1927). *Le macchie sulla toga. Psicologia dell'avvocato*. Napoli: Morano.

Breggi L. (2012). La semplificazione del linguaggio giuridico negli atti processuali. *Cultura e diritti per una formazione giuridica*. a. I, n. 2.

Comi V., Dominici G. (2012). *L'argomentazione giudiziale e il suo controllo in Cassazione. Atti del Convegno. Lipari, 10 settembre 2011*. Roma: Aracne.

Criscuolo A. (1929). Come si prepara un'arringa?, in Galdi D., *Penalisti d'Italia*, Napoli: La Toga, pp. 30-39.

---

<sup>36</sup> Relazione del Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali, 2016, 3. Tali esigenze potrebbero condurre alla introduzione di nuove norme codicistiche che, per quanto attiene il processo penale, prevedono la formulazione di un art. 109-bis cod. proc. pen. rubricato “Principio di sinteticità degli atti” ed avente, anche per la sua collocazione sistematica, portata generale rispetto all'intero processo penale; e a disposizioni specifiche del settore delle impugnazioni, che investono gli artt. 523, 581, 606 e 614 del codice di rito.

<sup>37</sup> Nicolini, 1831, 479: «È singolare la smania di alcuni che per isfuggire modi di dire che ad essi sembran volgari, sostituiscono alcune loro frasi a quelle della legge, quasi che il dir *furto, omicidio, incendio, adulterio*, ed anche *processo, istruzione delle pruove, periti, azione, eccezione, gran-corte criminale, corte suprema di giustizia ec. ec.* sia un usar voci non degne d'uno spirito colto; e così riempiono le decisioni di frasi insolite, di periodi pazzi, e di strani nomi da fare spiritare i cani».

De Cataldo Neuburger L. (2000). *Esame e controesame nel processo penale: diritto e psicologia*. Padova: Cedam.

Ferrua P. (2012). L'argomentazione nel processo penale: paralogismi e fallacie, in Comi V., Dominici G. (2012). *L'argomentazione giudiziale e il suo controllo in Cassazione. Atti del Convegno. Lipari, 10 settembre 2011*. Roma: Aracne.

Ghisalberti C. (1994). Processo penale, in *Enciclopedia italiana – V appendice*. Roma: Treccani.

Gramellini M. (2006). *Volgarità dilagante. La parola scritta ci salverà*. La Stampa, 20 giugno 2006.

Gullotta G. (1990). *Strumenti concettuali per agire nel nuovo processo penale*. Milano: Giuffrè.

Lanza L. (2009). *La motivazione della sentenza penale: decidere, scrivere, argomentare*. Roma: CSM – Nona Commissione – Tirocinio e formazione professionale.

Nicolini N. (1831). *Della procedura penale nel Regno delle Due Sicilie esposta da Niccola Nicolini con le formole corrispondenti*. Parte III, vol. II. Napoli: stamperia di M. Criscuolo.

Perelman C. (2005). *Teoria e pratica dell'argomentazione. Antologia degli scritti*. A cura di G. Furnari Luvalà. Soveria Mannelli: Rubbettino.

Ponzoni L. (2015). Cross examination: un bilancio e un (tentativo di) rilancio ad un quarto di secolo dall'introduzione del nuovo codice di rito. *Diritto penale contemporaneo*, 30 gennaio 2015.

Sartori G. (1999). *Homo videns*. Bari: Laterza.

Scialoja V. (1911). Diritto pratico e diritto teorico. *Rivista del diritto commerciale*, I.

Traversi A. (2009). *La difesa penale. Tecniche argomentative e oratorie*. Milano: Giuffrè.

Vinci S. (2013). *Alessandro Criscuolo. Un avvocato tra età liberale e fascismo. Antologia di scritti editi ed inediti*. Napoli: ESI.

Vinci S. (2007). *Genuzio Bentini. La deontologia dell'avvocato penalista*. Taranto: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Wellman F.L. (2009). *L'arte della cross-examination* a cura di G. Frigo. Milano: Giuffrè.

Maurizio Carbone

IL LINGUAGGIO DEL PUBBLICO MINISTERO:  
DALL'INFORMATIVA DI REATO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA  
ALLA REQUISITORIA \*

ABSTRACT	
Il Pubblico Ministero, intervenendo in tutte le fasi del processo penale, appare un soggetto “poliglotta”, chiamato ad adattare il proprio linguaggio alle diverse situazioni ed emergenze processuali, che gli impongono di tenere conto finanche del livello culturale e dello stato emotivo degli interlocutori. Il contributo mira a darne concreta dimostrazione, attingendo dall'esperienza professionale dell'autore.	The Public Prosecutor, intervening at all stages of the criminal trial, appears as a "polyglot" subject, requested to adapt his/her own language to different situations and procedural emergencies, requiring him/her to take into account even the cultural level and the emotional state of the counterparts. The contribution aims at providing a factual evidence, drawing from the professional experience of the author.
<b>Pubblico ministero – fasi del processo penale - tecniche di redazione degli atti – <i>cross-examination</i></b>	<b>Public Prosecutor – stages of the criminal trial – techniques for drafting legal documents - <i>cross-examination</i></b>

SOMMARIO: 1. Il pubblico ministero come soggetto “poliglotta”. – 2. I problemi di linguaggio del pubblico ministero nelle varie fasi del procedimento: indagini preliminari. – 3. (*segue*): dibattito.

1. Più che di “linguaggio” del Pubblico Ministero in realtà meglio sarebbe parlare dei diversi “linguaggi” del Pubblico Ministero. Se è vero che la figura del Pubblico Ministero è quella di un soggetto poliedrico che interviene in tutte le fasi del procedimento penale, con riferimento al tema del linguaggio dovremmo necessariamente dire che il Pubblico Ministero è un soggetto “poliglotta”.

Nello svolgere i propri compiti, il Pubblico Ministero ha la necessità di adattare il proprio linguaggio alle diverse situazioni ed emergenze processuali, un linguaggio che si diversifica e si modella nelle varie fasi delle sue molteplici attività, dalle indagini preliminari, all'esame e controesame dei testi, alla requisitoria.

---

\* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

Se poi aggiungiamo che in ogni attività d'indagine il Pubblico Ministero incontra una pluralità di soggetti con funzioni, ruoli e anche personalità spesso molto diverse tra loro, appare chiaro come sia importante che il Pubblico Ministero, per svolgere i suoi delicati e plurimi compiti, debba necessariamente utilizzare numerosi e variegati linguaggi.

2. Il primo problema di “linguaggio” per il Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari è quello di ottenere che la redazione delle informative della Polizia Giudiziaria risponda a requisiti di chiarezza, completezza e comprensibilità. Anche nella formazione della Polizia Giudiziaria c'è stata negli ultimi anni una sostanziale evoluzione in ordine al linguaggio da utilizzare, tanto che sono sempre più rare (per fortuna) quelle informative che in passato erano infarcite di termini, espressioni e luoghi comuni, propri di un linguaggio gergale che potremmo definire “da caserma”.

Oggi le informative della Polizia giudiziaria risultano, mediamente, molto più evolute sul piano della tecnica e del linguaggio utilizzato. Ciò non toglie che anche in questa fase il Pubblico Ministero è tenuto a svolgere compiti che non siano solo di mero controllo formale, ma anche di impulso e di sostanziale contributo alla redazione dell'informativa di reato, nel rispetto ed anzi proprio in esecuzione del proprio ruolo di titolare delle indagini che dà le necessarie direttive alla Polizia Giudiziaria.

La partecipazione del Pubblico Ministero anche alla fase della redazione dell'informativa di reato consente di ottenere un lavoro ben strutturato e soprattutto funzionale a quelli che sono gli obiettivi da realizzare. Tale attività favorisce anche un'immediata, diretta e quindi migliore conoscenza delle indagini delegate alla Polizia Giudiziaria, rivelandosi particolarmente utile nelle indagini più complesse, soprattutto in quelle dove sono state disposte attività di intercettazione telefonica e/o ambientale. In tali casi, infatti, il P.M. svolge il proprio compito di controllo diretto e immediato su tali delicate attività, anche ai fini di una corretta selezione delle conversazioni intercettate, in relazione alla rilevanza e pertinenza del loro contenuto, rispetto all'oggetto delle investigazioni in corso.

In una recente indagine da me condotta per gravi reati di corruzione e turbativa d'asta, la diretta partecipazione alla redazione dell'informativa, nella quale venivano inseriti i contenuti di numerose conversazioni telefoniche e ambientali intercettate, mi ha consentito di redigere in tempi brevissimi anche la relativa richiesta di misura cautelare nei confronti di numerosi indagati. Si è realizzato, in questo modo, un lavoro di gruppo che ha dato ottimi risultati sia sul piano della qualità del prodotto finale, che sul piano della tempistica.

Il linguaggio, o meglio i linguaggi del pubblico ministero, assumono una particolare importanza anche nel momento dell'ascolto delle persone informate sui fatti o negli interrogatori di persone sottoposte ad indagini. In questi casi, infatti, è

dovere professionale del P.M. adeguare il proprio modo di esprimersi in relazione al linguaggio del proprio interlocutore, tenendo conto del suo livello culturale e anche del suo stato d'animo e dei connessi profili psicologici. È evidente che non sarebbe proficuo un interrogatorio svolto nei confronti di persona dotata di un modesto grado d'istruzione nel corso del quale il P.M. avesse un approccio di tipo formalistico, utilizzando un linguaggio evoluto e tecnico, tanto da risultare molto poco comprensibile per chi lo ascolta e deve rispondere alle sue domande. Un approccio di questo tipo porterebbe a raggiungere certamente un risultato poco soddisfacente, con il rischio concreto di ricevere risposte non utili all'accertamento dei fatti e anzi fuorvianti.

Il linguaggio utilizzato, in questi casi, oltre che semplificato, per non dire elementare, deve tenere conto anche dello stato emotivo dell'interlocutore. Più volte nella mia esperienza professionale ho dovuto interrogare testimoni, persone offese e anche indagati per gravi fatti di criminalità o per efferati omicidi, dovendo raccogliere anche dichiarazioni confessorie nell'immediatezza dei fatti. In queste drammatiche situazioni, il Pubblico Ministero deve utilizzare un linguaggio che tenga conto dello stato emotivo del proprio interlocutore, anche al fine di creare una condizione psicologica che possa favorire la genuinità e completezza delle dichiarazioni, così da ottenere un risultato positivo ai fini delle investigazioni in corso.

Attingendo a quella che è la mia esperienza professionale, ricordo il pathos delle dichiarazioni raccolte da due madri omicide. Penso anche - pur non avendo io trattato questo caso - all'interrogatorio reso al P.M. da Michele Misseri nelle indagini per l'omicidio di Sarah Scazzi, ben noto alle cronache. In interrogatori di questo tipo, il P.M. deve tenere conto non solo del livello culturale, spesso modesto, dell'indagato, ma anche e soprattutto del suo stato emotivo in relazione alla particolare drammaticità del momento in cui rende la propria confessione per avere commesso fatti di inaudita gravità.

Appare evidente che in tali contesti l'utilizzo di un linguaggio estremamente tecnico, e perfino la sola lettura degli avvisi di rito previsti dal codice di procedura penale (art. 64, co. 3, cod. proc. pen.), possono apparire quasi come delle "note stonate", totalmente incomprensibili per l'interlocutore, che pure si avvale dell'assistenza tecnica del proprio difensore.

Una delle problematiche da affrontare nell'ascolto delle persone informate sui fatti è certamente quella del verbale riassuntivo, la cui redazione impone una particolare tecnica e attenzione al fine di rendere il verbale il più fedele possibile alle dichiarazioni raccolte. In particolare, nella redazione del verbale il Pubblico Ministero, ma anche la Polizia Giudiziaria, dovrà avere la capacità di far risaltare anche gli aspetti psicologici e gli stati d'animo che sottendono l'utilizzo di alcune espressioni.

Nella redazione dei suddetti verbali è frequente il ricorso alla formula ADR, un vero e proprio acronimo - A Domanda Risponde - che consente al verbalizzante di

sintetizzare la risposta in modo da ricomprendere in essa anche la domanda in forma implicita. Tale formula è molto criticata, ma ritengo che tali critiche siano fondate solo nel caso di cattiva tecnica di redazione del verbale. Una sintesi ben fatta della risposta, invece, può a mio parere consentire di verbalizzare con precisione gli aspetti salienti delle dichiarazioni rese, escludendo tutte quelle circostanze che non siano pertinenti. Appare d'altronde difficile pretendere che i verbali possano riprodurre in maniera integrale tutto ciò che è stato detto nell'ascolto di una persona. Quello che conta, al di là delle tecniche utilizzate, è che sia assicurata la genuinità, chiarezza e completezza delle dichiarazioni, ma anche la loro continenza rispetto ai fatti oggetto di investigazione. In caso contrario, si rischia di inserire nel verbale una serie di circostanze e di fatti che nulla hanno a che fare con la vicenda, facendone perdere il nucleo centrale.

Un capitolo a parte meriterebbe poi la scelta del linguaggio che il P.M. deve utilizzare nell'esaminare i minori vittime di abusi sessuali, argomento sul quale tanto si è già scritto, anche in relazione alle cautele di tipo processuale che lo stesso legislatore ha previsto per assicurare la massima professionalità delle parti e anche del Giudice che procede a tale tipo di esame, avvalendosi anche dell'assistenza di altre figure professionali per assicurare la necessaria assistenza psicologica al minore.

3. Diverso ancora è il linguaggio che il P.M. deve utilizzare nel dibattito nella delicata fase dell'esame e controesame dei testi. Anche in questa fase si richiede da parte del P.M. un approccio che tenga conto, nella scelta del tipo di linguaggio da utilizzare per la formulazione delle domande, del livello culturale e di istruzione della persona da esaminare. A tal fine, si consiglia la formulazione di domande di tipo esplorativo – del tipo: “che lavoro svolge?”, “qual è il suo titolo di studio?”, che, da un lato, hanno lo scopo di conoscere il grado di istruzione del teste e dall'altro possono avere l'effetto psicologico di metterlo a proprio agio. Le risposte che verranno date a tali domande esplorative consentiranno al P.M. di adeguare il proprio linguaggio a quello del teste, in modo da garantirsi delle risposte genuine e comprensibili, evitando al contrario che il testimone possa diventare insofferente per l'uso di un linguaggio troppo tecnico, a lui poco comprensibile, tanto da trasformarlo in un teste ostile. Si consiglia, ad esempio, di non utilizzare la locuzione, molto in uso nella pratica, “Le contesto”, quando il testimone non ricorda alcune circostanze rese in sede di verbale nel corso delle indagini preliminari. Tale termine tecnico può essere inteso dal teste come rimprovero e potrebbe pertanto indispettarlo, mettendo a rischio il prosieguo dell'esame.

Nella fase dibattimentale assume importanza per il P.M. anche il “linguaggio del corpo” non solo nel corso della requisitoria, ma anche per l'esame del teste. Ricordo un drammatico esame e controesame, reso in sede di incidente probatorio da un imprenditore vittima di una concussione, il quale, dopo avere denunciato il pagamento di tangenti ad un noto esponente politico che rivestiva la carica di Sindaco

della città, aveva già subito delle gravi intimidazioni. Nel corso del controesame condotto dal difensore in modo molto aggressivo con domande insinuanti e incalzanti, riguardanti anche la sua vita privata, al fine di tranquillizzare il testimone che appariva molto turbato e innervosito, assunsi una posizione eretta e di maggiore vicinanza fisica, facendo capire, anche con il linguaggio del corpo, che in aula era ben presente la figura del P.M. che vigilava sul corretto svolgimento del controesame, pronto a intervenire qualora non fossero state rispettate le regole.

Anche nella fase della requisitoria il linguaggio del pubblico ministero dovrà adattarsi alle diverse vicende processuali, modificando la propria impostazione tra Tribunale e Corte d'Assise. In quest'ultimo caso la presenza dei giudici popolari impone un linguaggio più semplificato, avendo la pazienza di rendere comprensibili i passaggi giuridici e tecnici della vicenda. Tale accorgimento appare evidentemente superfluo per i giudici togati, rispetto ai quali, anzi, il P.M. dovrà evitare disquisizioni su questioni che il collegio già conosce molto bene, cercando invece di puntare l'attenzione sugli aspetti più controversi della vicenda, anche anticipando le possibili argomentazioni della difesa.

Nella ricostruzione dei fatti, per gli aspetti più problematici, può essere utile l'impiego di *slides* o di altri strumenti informatici, per stimolare l'attenzione di chi ascolta, evitando i naturali cali di attenzione, purché questi strumenti siano strettamente funzionali all'obiettivo che si vuole realizzare, evitando inutili spettacolarizzazioni che possono essere anche controproducenti e che comunque non appartengono alla professionalità e alla deontologia del magistrato.



Maria Vittoria Dell'Anna

## LINGUAGGIO, PROCESSO, SEMPLIFICAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI\*

<b>ABSTRACT</b>	
Dopo una breve introduzione al concetto di linguaggio giuridico e ai testi giuridici, il contributo esamina il processo come evento di natura anche linguistica, in cui convergono diversi registri e pratiche espressive di stampo giuridico: la lingua della legge, la lingua dei giudici e la lingua degli avvocati, e poi la lingua dell'interpretazione e le varietà dell'italiano prodotte dai partecipanti non giuristi al processo. Se ne discute a proposito dei temi su cui il dibattito odierno su lingua e processo si è principalmente orientato: la chiarezza espositiva e la qualità linguistica di sentenze e atti processuali come garanzie di democrazia linguistica verso il cittadino comune, come strumenti di facilitazione del lavoro di avvocati e magistrati, come vie per ridurre i tempi della giustizia e per realizzare il "giusto processo". Sono richiamate le principali iniziative portate avanti negli ultimi dieci-quindici anni da Accademia della Crusca, università, istituzioni, magistratura, avvocatura, organi giurisdizionali, ordini forensi.	After a short introduction to the concept of legal language and legal texts, my contribution will analyse the trial as a linguistic event as well. In any kind of proceedings different registers and expressive practices typical of the legal tradition converge: the language of the law, the language of the courts and the language of lawyers, the language of the interpretation and the varieties of the Italian used by the parties of the trial, not serving as legal expert. The current debate on language and trial is mainly focused on the following themes: explanatory clarity and quality of the language in judgements and trial records as guarantee of linguistic democracy towards ordinary citizens, as a means to facilitate the work of lawyers and courts, as a way to reduce the justice course and carry out a "fair trial". The essay also recalls the main activities promoted over the last 10-15 years by the Accademia della Crusca, Universities, Institutions, the Magistracy, the jurisdictional bodies and the Bar Associations.
<b>Linguaggio – processo – leggibilità e semplificazione degli atti processuali</b>	<b>Language – trial – readability and simplification of proceedings documents</b>

SOMMARIO: 1. Il linguaggio giuridico. – 2. Il processo come evento comunicativo e linguistico. La lingua, i testi. – 3. Il dibattito su lingua e processo. – 4. L'Accademia e le istituzioni per il linguaggio giuridico (con riguardo particolare al processo e alla semplificazione degli atti processuali).

1. L'argomento di cui si discute è una specifica angolazione del tema generale "linguaggio giuridico" e dei rapporti tra lingua e diritto.

---

\* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

Il concetto di *linguaggio giuridico* è complesso: la locuzione fa riferimento all'universo di usi linguistici e di modalità espressive adottati da chi, con scopi e con ruoli culturali e professionali differenti, scrive o parla di diritto o sul diritto o è coinvolto in una situazione comunicativa attinente al settore giuridico. Le prospettive di studio e di interesse pratico e speculativo aperte dal concetto di linguaggio giuridico sono numerose. Prima che tra due discipline, la locuzione è espressione del contatto tra due realtà e modi di essere della vita associata: la lingua e il diritto. E, dall'altra parte, uno dei tratti che distingue il diritto dagli altri settori della vita umana e sociale è proprio la lingua: «il primo interesse del linguista per il diritto risiede nel fatto che il diritto non si serve della lingua, ma è fatto di lingua»<sup>1</sup>.

La mappa dei rapporti tra esperienza giuridica ed esperienza linguistica – che può essere disegnata attraverso una rete di prospettive già esistenti nel pensiero antico<sup>2</sup> – tocca alcuni punti importanti: i tratti della istituzionalità e della sistematicità, l'essere cioè sia la lingua sia il diritto istituti e sistemi sociali; l'aver entrambi una forte funzione di vincoli sociali e una natura consuetudinaria, condizionata nel tempo e nello spazio dal contesto socio-storico-culturale di appartenenza; il carattere di nazionalità di ogni sistema giuridico e di ogni sistema linguistico; il legame tra storia linguistica e storia giuridica (per la storia linguistica del nostro Paese, si pensi al *Placito capuano* del 960 d.C., documento notarile considerato atto di nascita della lingua italiana)<sup>3</sup>.

Dopo i fondamentali studi condotti nel XX secolo da Giovanni Nencioni, Giacomo Devoto, Piero Fiorelli e Tullio De Mauro (e in Nencioni e Fiorelli la ricerca linguistica si intreccia, già dalla formazione accademica iniziale, con quella giuridica), la linguistica giuridica (ossia la ricerca linguistica su lingua e diritto) ha visto l'avvio di ulteriori sviluppi a partire dal saggio sulla tipologia dei testi (anche, giuridici) proposto dal linguista Francesco Sabatini nel 1990. Da qui in poi gli studi linguistici sul tema hanno via via consolidato alcune principali prospettive di ricerca: il linguaggio giuridico come varietà dell'italiano, il linguaggio dell'amministrazione e della burocrazia, la traduzione giuridica, la linguistica giudiziaria, il trattamento informatico dei testi giuridici<sup>4</sup>.

Quale che sia l'orientamento di ricerca prevalente, *linguaggio giuridico* è una locuzione sovraordinata. Essa abbraccia i vari livelli della comunicazione giuridica: in orizzontale, in base alla materia trattata e all'ambito disciplinare; in verticale, in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori; in una dimensione che chiamiamo "obliqua", in base alle attività connesse al diritto (produzione di norme [soggetto è il legislatore]; loro applicazione in sede giudiziaria e processuale [soggetti sono il

---

<sup>1</sup> Cortelazzo, 1997, 36.

<sup>2</sup> Sulla dimensione linguistica del diritto nella tradizione antica cfr. la sintesi di Mantovani, 2008, 17 ss.

<sup>3</sup> Su storia linguistica e storia giuridica, oltre alla panoramica di Fiorelli, 2008, cfr. l'ottima sintesi di Gualdo, 2011, 412 ss. Sui rapporti tra lingua e diritto cfr. Sabatini, 1990.

<sup>4</sup> Sulla tipologia dei testi si veda Sabatini 1990 (e successive modifiche ora leggibili insieme in Sabatini, 2011); indicazioni anche bibliografiche sugli studi di Nencioni, Devoto, Fiorelli e De Mauro e sui filoni della linguistica giuridica sono in dettaglio in Dell'Anna, 2017, cap. 1.

giudice, gli avvocati, le parti e gli altri operatori giudiziari] o in sede notarile [soggetto è il notaio]; interpretazione, riflessione dottrinale e trasmissione del sapere giuridico [soggetti sono i giuristi; va da sé che tutte le persone chiamate in causa come soggetti nelle precedenti attività possano essere anche fini produttori di interpretazione e dottrina giuridica]). Essa, in definitiva, è sovraordinata rispetto ai concreti prodotti linguistici a cui le varie attività danno origine: i testi, che per il presente suddividiamo in normativi, applicativi, interpretativi (prescindendo da valutazioni diacroniche e dalle ambientazioni testuali che ne derivano)<sup>5</sup>.

2. L'angolazione in cui osserveremo i rapporti tra lingua e diritto, orientandoci subito verso risvolti pratici, è il processo: un evento al tempo stesso giuridico, linguistico, comunicativo. Vale per il processo quanto detto in apertura su lingua e diritto: il processo è linguaggio (giuridico e no); il processo non si serve di lingua, ma è fatto di lingua, è fatto di testi. Il processo è oggetto di elezione per il linguista e per il giurista che si occupino di linguaggio giuridico, poiché vi entrano in scena molte componenti (o tutte?) e molti attori del diritto. Punto d'incontro tra plurime esperienze di formazione e lavoro, il processo è convergenza di registri, tendenze, pratiche linguistiche ed espressive di stampo giuridico: la lingua della legge, la lingua dei giudici e la lingua degli avvocati, a cui si aggiungono quella dell'interpretazione (retroterra comune della formazione iniziale e continua dei giuristi e riferimento sia pure indiretto nell'elaborazione giurisprudenziale e nelle posizioni difensive dell'avvocato) e le varietà dell'italiano (se non dei dialetti) prodotte dai partecipanti "non giuristi" al processo (parti in causa, testimoni, periti).

Per queste ragioni, nello studio linguistico della sentenza quale testo principe del processo un vantaggio nella sostanza e nel metodo è rappresentato dall'esame di fascicoli processuali (che contengono insieme alla sentenza anche gli altri testi, prodotti dal giudice e dall'avvocato, che muovono la scena e le fasi del giudizio), tanto più se si tratti di fascicoli di cause giunte oltre il primo grado. Fascicoli del genere consentono di conoscere l'intreccio testuale di un grado processuale e il rapporto dei singoli attori e testi tra loro nella verticalità di più procedimenti relativi a una stessa causa e di scorgere attraverso materiali di prima mano i rapporti e gli scambi tra la scrittura dell'avvocato e la scrittura del giudice, di valutarne gli aspetti di variazione, di distinguerne gli strumenti argomentativi e retorici e i meccanismi di citazione reciproca (oggi sollecitati e pure condizionati – a partire dalla composizione dei singoli testi – dalla scrittura elettronica e dalle risorse informatiche della ricerca giuridica e giurisprudenziale). E guardando oltre il processo tradizionale, l'avvento del processo civile telematico apre nuovi possibili scenari nel rapporto tra lingua e processo: ci si chiede in particolare se sia giustificato uno specifico discorso linguistico sul processo telematico o se non sia

---

<sup>5</sup> Sulla sistemazione dei testi giuridici italiani contemporanei in normativi, applicativi e interpretativi cfr. Mortara Garavelli, 2001, 19 ss.

preferibile osservare i risvolti linguistici delle nuove tecnologie nei vari rami processuali<sup>6</sup>.

3. In questa direzione, ossia l'indagine sul complessivo evento del giudizio oltre che sui singoli prodotti testuali, si è orientato di recente il dibattito sui rapporti tra linguaggio e processo, con l'apporto interdisciplinare di giuristi teorici e pratici e di linguisti impegnati nei vari filoni della linguistica giuridica (e il dibattito supera i confini nazionali, toccando il delicato argomento del multilinguismo della giurisprudenza comunitaria<sup>7</sup>).

Obiettivo comune dei due fronti dei giuristi e dei linguisti sono l'efficacia comunicativa del processo e la sua semplificazione linguistica, temi che dall'iniziale interesse per la legislazione, l'amministrazione e la burocrazia si sono spostati oggi anche verso la giurisprudenza e l'insieme degli atti processuali (del giudice e dell'avvocato)<sup>8</sup>.

Snellimento, comprensione, leggibilità di atti e sentenze implicano evidentemente un ripensamento delle scelte di lingua a vari livelli: lessico, sintassi e lunghezza dei periodi (e degli stessi testi), organizzazione e gerarchia dei contenuti, testualità. Essi sono considerati sia garanzia di trasparenza e democrazia anche linguistica verso il destinatario universale del processo, ossia il cittadino comune (quel "popolo italiano" nel cui nome la sentenza è pronunciata), sia strumenti di facilitazione e miglioramento "dall'interno", poiché intervengono nella prassi di lavoro di giudici e avvocati nella quotidiana attività di elaborazione e produzione dei testi. Chiarezza espositiva e qualità linguistica di sentenze e atti processuali diventano così strumento di riduzione dei tempi della giustizia e vie, tra le altre, per realizzare il "giusto processo"<sup>9</sup>.

Il metro di giudizio su qualità ed efficacia linguistica del processo è d'altra parte rappresentato tanto dal destinatario-cittadino comune, tanto dal destinatario-giudice-avvocato (e giurista, in generale), che nel circuito comunicativo del processo e per le funzioni endoprocessuali dello stesso indossa di volta in volta le vesti del mittente-produttore (di lingua) e del destinatario-ricevente-osservatore-giudice (di lingua). Si tratta di un metro di giudizio "interno" che ha attraversato nel tempo la storia del dibattito e del pensiero giuridico (e non solo). Pensiamo a Giovan Battista De Luca, autore di una delle prime opere di dottrina giuridica in italiano, il *Dottor volgare* (1673), e del trattatello *Dello Stile legale*, posto a complemento del *Dottor volgare* e istruttivo sui modi in cui conviene esprimersi nello scritto, nell'elocuzione e nell'argomentazione in base alle attività e agli operatori del diritto; al concetto di «pulizia del linguaggio» discusso da Ludovico Antonio Muratori nei *Dei difetti della*

---

<sup>6</sup> Sui rapporti tra scrittura del giudice e dell'avvocato cfr. Dell'Anna, 2016. Su lingua e processo civile telematico cfr. Caponi, 2016 e Pietrangelo, 2016.

<sup>7</sup> Cfr. Ferreri, 2016.

<sup>8</sup> Cfr. Dell'Anna, 2017, cap. 1, § 5.

<sup>9</sup> Cfr. Breggia, 2012.

*giurisprudenza* (1742); agli aneddoti sulla prolissità oratoria dell'avvocato (e sulle doti di brevità e chiarezza invece sperate dai giudici) raccontati da Piero Calamandrei nell'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato* (1935-1956); all'*Antilingua* (1965) di Italo Calvino, la più celebre parodia del burocrate (quello di un brigadiere alle prese con la "fedele" trascrizione di un interrogatorio); alle aspettative di una scrittura civile promosse oggi sempre più spesso proprio dagli addetti ai lavori<sup>10</sup>.

4. Il miglioramento linguistico dei testi processuali è anche ambito d'intervento delle istituzioni coinvolte: verso l'obiettivo convergono oggi iniziative accademiche e professionali e di organi giudiziari, magistratura, avvocatura, tribunali, con direttive, note, linee guida, convegni, dibattiti, incontri di studio.

Un contributo crescente alla ricerca sul linguaggio forense per un migliorato servizio di giustizia è stato dato negli ultimi anni soprattutto dall'Accademia della Crusca attraverso pubblicazioni, convegni o eventi formativi, molti dei quali organizzati in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura e la Scuola Superiore dell'Avvocatura (e a queste dobbiamo non poche iniziative, spesso con la partecipazione di singoli ordini forensi)<sup>11</sup>.

Importante, inoltre, l'ingresso di queste preoccupazioni (e in generale dei temi su lingua e diritto) nelle aule universitarie: alludiamo non a giornate di studio e dibattiti, ma all'attivazione di appositi momenti formativi all'interno dei corsi di studio (laurea, perfezionamento, master), indice della graduale attenzione al tema a partire dagli anni

---

<sup>10</sup> Si veda il recente saggio *Con parole precise. Breviario di scrittura civile* (Milano, Rizzoli, 2015) del già magistrato Gianrico Carofiglio. Per una panoramica sul passato, qui solo accennata, si veda Dell'Anna, 2017, cap. I, § 5 e Lubello, 2017, *passim* (con commento linguistico di passi tratti da testi giuridici e amministrativi dalle origini a oggi).

<sup>11</sup> Ricordiamo il convegno *L'italiano giuridico che cambia* (Firenze, Accademia della Crusca, 1 ottobre 2010), su cui cfr. Bambi-Pozzo, 2012; il convegno *Lingua e diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali* (Firenze, 9 marzo 2012), su cui cfr. Mariani Marini-Bambi, 2013; il convegno *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice* (Firenze, Accademia della Crusca, 4 aprile 2014), su cui cfr. Bambi, 2016; il convegno (organizzato dalle università di Pisa e Firenze e dalla Scuola Superiore Sant'Anna in collaborazione con l'Accademia della Crusca) *La lingua dei giuristi. VIII Giornate italo-ispano-brasiliane di diritto costituzionale* (Pisa-Firenze, 24-25 settembre 2015), su cui cfr. Caretti-Romboli, 2016.

Tra le iniziative della Scuola Superiore della Magistratura, segnaliamo la programmazione annuale sul linguaggio della giurisdizione nell'ambito della formazione iniziale e continua dei magistrati ([www.scuolamagistratura.it](http://www.scuolamagistratura.it)). Tra quelle della Scuola Superiore dell'Avvocatura, l'avvio di un «Laboratorio di scrittura»; la pubblicazione della rivista «Cultura e Diritti. Per una formazione giuridica» (Pisa, Pisa University Press), la cui sezione *Argomentazione e linguaggio* ospita contributi teorico-applicativi di giuristi e linguisti; l'organizzazione della tavola rotonda "Formazione dei formatori. Linguaggio e scrittura nel processo" (Roma, Facoltà di Giurisprudenza di Roma Tre, 30 gennaio 2015) e della giornata di studi "Scrivere nel diritto" (Roma, Corte di cassazione, 26 febbraio 2015) (informazioni al sito [www.scuolasuperioreavvocatura.it](http://www.scuolasuperioreavvocatura.it)).

della formazione del futuro giurista, con intenti e risvolti che si augurano pienamente applicativi<sup>12</sup>.

Gli orientamenti sulla semplificazione (e analoghe indicazioni di matrice comunitaria<sup>13</sup>) sono stati recepiti anche dagli organi giurisdizionali. Sulla motivazione sintetica delle sentenze è intervenuto il Primo Presidente della Corte di Cassazione con i decreti n. 68 del 29 aprile 2016, *Provvedimento sulla motivazione semplificata di sentenze penali* e n. 136 del 14 settembre 2016, *Motivazione dei provvedimenti civili: in particolare, la motivazione sintetica*<sup>14</sup>. I due decreti chiamano in causa la semplificazione contenutistica e argomentativa dei testi, laddove sollecitano all'assenza di motivazioni subordinate e di *obiter dicta* e alla stretta funzionalità dell'*iter* argomentativo alla decisione; il nesso con pratiche di lingua è evidente nell'individuazione della «chiarezza ed essenzialità» come primo dei canoni a cui i provvedimenti in forma semplificata devono essere improntati (decreto 136/2016) e nell'esplicita affermazione secondo cui «la tecnica di redazione di sentenze in forma semplificata *costituisce* uno degli indici della capacità di sintesi del magistrato» (decreto 68/2016)<sup>15</sup>. Sulla stessa linea si colloca un precedente decreto, il n. 40 emanato il 25 maggio 2015 dal Presidente del Consiglio di Stato sulla *Disciplina della dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel rito appalti* (destinatari del decreto sono questa volta gli avvocati, non i giudici). Il decreto conclude un dibattito avviato in Italia nel 2010 in seguito all'introduzione nel Codice del processo amministrativo del

---

<sup>12</sup> Segnaliamo il corso di perfezionamento in *Professioni legali e scrittura del diritto: la lingua giuridica com'è, e come dovrebbe essere*, avviato nel 2013 dal Dipartimento di Studi Giuridici dell'Università di Firenze e dall'Accademia della Crusca (cfr. [www.accademiadellacrusca.it](http://www.accademiadellacrusca.it)); l'insegnamento "La lingua del diritto: formazione, uso, comunicazione" tenuto dall'a.a. 2003-2004 presso il corso di laurea in Giurisprudenza dell'Università di Pavia (settore disciplinare IUS/20 – Filosofia del diritto; corso svolto inizialmente dai Proff. Dario Mantovani, Amedeo G. Conte e Andrea Belvedere, poi dai Proff. Dario Mantovani, Luigi Pellicchi e Bruno Tonoletti); l'insegnamento "Metodologie e tecniche di scrittura giuridica" tenuto dall'a.a. 2015-16 presso il corso di laurea in Giurisprudenza dell'Università del Salento-Lecce (settore disciplinare IUS/01-Diritto privato, Prof. Stefano Polidori); l'istituzione per la prima volta in Italia nell'a.a. 2016-17 di un insegnamento autonomo di "Linguistica giuridica" (settore disciplinare L-FIL-LET/12-Linguistica italiana) nel manifesto degli studi di un corso di laurea, e specificamente di un corso di laurea in Giurisprudenza (Università del Salento-Lecce). L'attivazione dall'a.a. 2017-18, ancora per la prima volta nel nostro Paese, di uno specifico master: il master di II livello "La lingua del diritto: comprensione, elaborazione e applicazioni professionali" istituito dall'Università di Pavia con la collaborazione del Senato della Repubblica (si leggano gli Atti della presentazione avvenuta in Senato il 14 aprile 2016 in Aa. Vv. 2017). Un precedente, di iniziativa privata e con percorsi orientati verso la lingua giuridica tedesca e inglese, è il master "Lingua e diritto" avviato nell'a.a. 2012-13 dalla Trentino School of Management in collaborazione con l'Università degli Studi di Trento.

<sup>13</sup> Si veda il *Regolamento* della Corte europea dei diritti dell'uomo, 1 maggio 2013, Cancelleria della Corte, Strasburgo (in particolare il § *Osservazioni scritte*, pp. 94-98, della sezione *Istruzioni pratiche*). Utili informazioni in Tria, 2013.

<sup>14</sup> Prime dei due decreti la Corte di cassazione si era già espressa sul punto attraverso una lettera inviata il 17 giugno 2013 dal Primo Presidente al presidente del Consiglio nazionale forense e poi attraverso la sentenza n. 19357 dell'8 novembre 2012 e l'ordinanza n. 12936 del 15 aprile 2014.

<sup>15</sup> Corsivi miei.

«dovere di sinteticità degli atti: il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica» (art. 3) e a un tempo riapre ulteriori riflessioni sulla lingua: l'imposizione di un limite di spazio (da molti contestata) dovrebbe finire per guidare virtuosamente i meccanismi compositivi sia rispetto alla selezione dei contenuti, sia rispetto alla scelta delle strategie linguistiche di volta in volta più adeguate a garantire il bilanciamento e l'ordine delle informazioni e la fruibilità dei periodi<sup>16</sup>.

Ultima iniziativa istituzionale è l'avvio di un “*Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali*” da parte del Ministero della Giustizia (decreti ministeriali 9 febbraio 2016, 28 luglio 2016, 19 ottobre 2016). I risultati si leggono nella *Relazione conclusiva*, che è una sintesi del dibattito finora portato avanti in più sedi e una proposta operativa su più fronti: applicazione dei criteri di sinteticità e chiarezza nello scritto e nell'oralità del processo; istituzione di corsi sull'argomentazione e sul linguaggio giuridico nell'ambito della formazione universitaria; osservazione delle qualità di sinteticità e chiarezza nella selezione per l'accesso alle professioni forensi e nelle valutazioni della professionalità dei magistrati; specifiche proposte di modifica ai codici di procedura civile e penale. Tra le raccomandazioni del documento, si legga in particolare un passo del paragrafo *La sinteticità nei contenuti e nella forma* (p. 10), in cui per la prima volta in documenti del genere si registrano squisite indicazioni linguistiche:

La seconda valenza è quella della sinteticità della forma, cioè la capacità di raggiungere un'espressione essenziale dei contenuti selezionati. Su questo aspetto esistono studi consolidati, ad opera sia di linguisti sia di giuristi, in cui si propongono alcune “regole di base” per la redazione. Molte di esse interessano il livello morfosintattico, ad esempio: “Abituarsi a spezzare i periodi sovraestesi. Infatti, il periodo – per essere facilmente leggibile da tutti – non dovrebbe oltrepassare le 20-25 parole; questa soglia è ovviamente del tutto valicabile, ma, più lungo è il periodo, più alta deve essere l'abilità di redazione e più complesse e faticose saranno lettura, decodifica, valutazione”, oppure: “Limitare il ricorso a incisi e parentetiche”, “evitare l'eccesso di subordinate, soprattutto implicite. Usare più proposizioni esplicite con verbi di modo finito e limitare l'uso di proposizioni implicite con modi non finiti (participi presenti e passati, gerundi, infiniti)”. Un secondo insieme di raccomandazioni concerne il lessico: “[...]”; “Abbandonare – a favore della chiarezza e della precisione – la regola scolastica della *variatio*: in tutte le lingue specialistiche termini tecnici e vocaboli o espressioni puntuali vengono normalmente ripetuti, in quanto i sinonimi non hanno esattamente lo stesso significato e non sono altrettanto precisi”.

Sulla scorta di queste indicazioni proviamo a riscrivere il breve passo che segue, tratto da una sentenza della Corte di Cassazione:

---

<sup>16</sup> Il dibattito, le posizioni di avvocatura e magistratura e i primi effetti osservabili nella scrittura delle sentenze in base a confronti tra campioni precedenti e successivi al nuovo *Codice del processo amministrativo* si seguono in Cortelazzo, 2016. Sulla lingua della giurisprudenza amministrativa, in particolare, cfr. Travi, 2016.

Testo originale	Riscrittura
<p>La corte d'assise – che, peraltro, assolse l'Osmanovic dall'appena evocato delitto di sequestro di persona, non ritenendo che tale accusa avesse un convincente supporto, essendo a ritenere che la Kindlova (ospite, nel suo paese, d'un orfanotrofio) si fosse indotta a seguire l'Osmanovic in Italia, per la prospettazione fattale d'una possibilità di vita migliore – ricostruiva i fatti, ritenuti produttori del convincimento di reità <i>ex artt. 600 e 602 cod. pen.</i>, opinando – nell'apprezzamento dell'attendibilità dei termini di fatto, di rilievo, che si sono ricordati sopra, quando si è riferito circa il contesto accusatorio, cui attiene la regiudicanda – che si fosse trattato d'una «situazione di concreta riduzione di una persona umana a livello di cosa, spostata senza consenso, da un luogo ad un altro, da Acilia a Tor Vaianica, da un “padrone” all'altro, valutata nei termini di rendimento, dunque prezzata e venduta».</p> <p>[Cass., S.U. pen., 20.11.1996]</p>	<p>La corte d'assise assolse l'Osmanovic dal delitto di sequestro di persona appena evocato, <i>poiché</i> non riteneva che tale accusa avesse un supporto convincente. Riteneva <i>invece</i> che la Kindlova (ospite, nel suo paese, d'un orfanotrofio) fosse stata indotta a seguire l'Osmanovic in Italia poiché le era stata prospettata la possibilità di una vita migliore. La corte d'assise ricostruiva i fatti, <i>che avevano prodotto il convincimento di reità ex artt. 600 e 602 cod. pen.</i>, e apprezzava l'attendibilità dei termini di fatto, di rilievo, ricordati sopra circa il contesto accusatorio cui attiene la regiudicanda. Opinava <i>tuttavia</i> che si fosse trattato d'una «situazione di concreta riduzione di una persona umana a livello di cosa, spostata senza consenso, da un luogo ad un altro, da Acilia a Tor Vaianica, da un “padrone” all'altro, valutata nei termini di rendimento, dunque prezzata e venduta».</p>

L'unico lungo periodo del testo originale è suddiviso in quattro periodi più brevi, con un livello di subordinazione più basso (e proposizioni perlopiù esplicite), pochi incisi, ricorso ragionato ai connettivi. Il risultato, al di là della lunghezza del testo (su cui può aprirsi un nuovo capitolo di discussione), è innanzi tutto una sua maggiore leggibilità. Non è che un passo verso una fruibilità per quanto possibile condivisa di testi del genere: un'operazione al momento scolastica e relativamente semplice, sì, poiché interviene, riformulandoli, su testi già esistenti; ma al tempo stesso un esercizio preliminare e necessario per future realizzazioni *ex novo* di testi per tutti funzionanti.

#### Riferimenti bibliografici

Aa. Vv. (2017). *Le parole giuste. Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia*. Atti del Convegno

(Roma, Senato della Repubblica, 14 aprile 2016). Studi e ricerche, 1, Roma: Senato della Repubblica.

Bambi F. (2016) (a cura di). *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*. Atti del Convegno (Firenze, 4 aprile 2014). Firenze: Accademia della Crusca.

Bambi F., Pozzo B. (2012) (a cura di). *L'italiano giuridico che cambia*. Atti del Convegno (Firenze, 1 ottobre 2010). Firenze: Accademia della Crusca.

Breggia L. (2012). La semplificazione del linguaggio giuridico negli atti processuali. *Cultura e diritti*, 2, p. 29 ss.

Caponi R. (2016). Il processo civile telematico tra scrittura e oralità, in F. Bambi (a cura di). *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*. Atti del Convegno (Firenze, 4 aprile 2014). Firenze: Accademia della Crusca, p. 176 ss.

Caretti P., Romboli R. (2016) (a cura di). *La lingua dei giuristi. VIII Giornate internazionali di diritto costituzionale (Brasile-Italia-Spagna)* (Pisa-Firenze, 24-25 settembre 2015), Pisa: Pisa University Press.

Cortelazzo M. A. (1997). Lingua e diritto in Italia: il punto di vista dei linguisti, in L. Schena (a cura di). *La lingua del diritto*. Milano: CISU, p. 35 ss.

Cortelazzo M.A. (2016). Brevità, sintesi e concisione negli atti del processo amministrativo, in F. Bambi (a cura di). *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*. Atti del Convegno (Firenze, 4 aprile 2014). Firenze: Accademia della Crusca, p. 149 ss.

Dell'Anna M.V. (2016). Fra attori e convenuti. Lingua dell'avvocato e lingua del giudice nel processo civile, in F. Bambi (a cura di). *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*. Atti del Convegno (Firenze, 4 aprile 2014). Firenze: Accademia della Crusca, p. 57 ss.

Dell'Anna M.V. (2017). *In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia*. Firenze: Cesati.

Ferreri S. (2016). Le corti europee. La lingua: dei giudici o dei traduttori?, in F. Bambi (a cura di). *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*. Atti del Convegno (Firenze, 4 aprile 2014). Firenze: Accademia della Crusca, p. 161 ss.

Fiorelli P. (2008). *Intorno alle parole del diritto*. Milano: Giuffrè.

Gualdo R. (2011). Il linguaggio del diritto, in R. Gualdo, S. Telve, *Linguaggi specialistici dell'italiano*. Roma: Carocci, p. 411 ss.

Lubello S. (2017). *La lingua del diritto e dell'amministrazione*. Bologna: il Mulino.

Mantovani D. (2008). Lingua e diritto. Prospettive di ricerca tra sociolinguistica e pragmatica, in G. Garzone, F. Santulli (a cura di). *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*. Milano: Giuffrè, p. 17 ss.

Mariani Marini A., Bambi F. (2013) (a cura di). *Lingua e Diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*. Atti del convegno organizzato dall'Accademia della Crusca e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura (Firenze, 9 marzo 2012). Pisa: Pisa University Press.

Mortara Garavelli B. (2001). *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*. Torino: Einaudi.

Pietrangelo M. (2016). Il processo telematico e la qualità degli atti processuali, in F. Bambi (a cura di). *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*. Atti del Convegno (Firenze, 4 aprile 2014). Firenze: Accademia della Crusca, p. 187 ss.

Sabatini F. (1990). Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale di testi, in M. D'Antonio (a cura di). *Corso di studi superiori legislativi 1988-1989*. Padova: CEDAM, p. 675 ss.

Sabatini F. (2011). *L'italiano nel mondo moderno. Saggi scelti dal 1968 al 2009*, a cura di V. Coletti, R. Coluccia, P. D'Achille, N. De Blasi, D. Proietti. Napoli: Liguori, tomi 3.

Travi A. (2016). La lingua della giurisprudenza amministrativa, in F. Bambi (a cura di). *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice*. Atti del Convegno (Firenze, 4 aprile 2014). Firenze: Accademia della Crusca, p. 133 ss.

Tria L. (2013). Il linguaggio e lo stile delle Corti Supreme, in A. Mariani Marini, F. Bambi (a cura di), *Lingua e Diritto. Scritto e parlato nelle professioni legali*. Atti del convegno organizzato dall'Accademia della Crusca e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura (Firenze, 9 marzo 2012). Pisa: Pisa University Press, p. 177 ss.

Vincenzo Di Maggio - Antonella Maggi\*

## L'AVVOCATO CIVILISTA E LA NUOVA RETORICA FORENSE\*\*

ABSTRACT	
<p>L'avvento delle nuove tecnologie fa sorgere l'esigenza di pensare ad una nuova retorica. La costruzione logica dell'argomentazione giuridica passa attraverso il dato digitale, punto di partenza e di approdo di ogni attività persuasiva, concentrato di opinione, credenza e sapere. Le Parti, vista la rivoluzionaria portata dell'art. 115 cod. proc. civ., troveranno in esso la forza necessaria a contestare specificamente tutti i fatti e le prove che controparte ha posto a fondamento della propria domanda ed eccezione. "<i>Data non veritas facit legem</i>". Nella società attuale, caratterizzata da un dilagante <i>bricolage</i> culturale, il linguaggio giuridico è destinato a cambiare perché cambiano le forme della <i>fides</i> e dei valori di riferimento. L'obiettivo finale dell'avvocato <i>digitalis</i> sarà quello di accedere ad una "verità antifragile" ossia ad una sentenza che non sia frutto di verità fragili (menzogne), né tanto meno di verità robuste (principi assolutistici), ma semmai di strutture di pensiero capaci di ristabilire l'equilibrio sociale necessario a non determinare l'interruzione del cammino dell'uomo verso il bene comune.</p>	<p>The advent of new technologies entails the need of a new approach to rhetoric. The logical structure of legal argumentation passes through the digitalization, starting and target point of any persuasive action, with opinions, beliefs and knowledge as cornerstones. The Parties, considered the revolutionary impact of art. 115 of the Italian Code of Civil Procedure, shall find therein the strength needed to specifically challenge the evidence and proofs provided by the counterpart to support his/her formal request and exception. "<i>Data non veritas facit legem</i>". In modern society, characterized by a growing cultural <i>bricolage</i>, the legal lexicon is fated to change, due to an evolution of the forms of "<i>fides</i>" and a change in reference values. The main purpose of the digitalis lawyer will be to access an "antifragile truth", namely, a judgement which is the result of neither fragile truths (lies), nor static truths (absolute thinking). It is rather the outcome of a way of thinking which may restore the social balance necessary not to determine the interruption of the journey of the humankind towards the common good.</p>
<b>Retorica – contestazione specifica – verità antifragile</b>	<b>Rhetoric – specific accusation - antifragile truth</b>

SOMMARIO: 1. Introduzione al futuro della retorica classica. – 2. Il linguaggio competitivo. – 3. Il linguaggio utile. – 4. La retorica della specifica contestazione come retorica del contemporaneo. – 5. Conclusioni per una verità antifragile.

\* Pur essendo il lavoro frutto di una riflessione congiunta, Vincenzo Di Maggio ha redatto i §§ 1-3 e Antonella Maggi i §§ 4-5.

\*\* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

1. Questo saggio, brevissimo ed incompleto, affida il suo *incipit* a due immagini: la prima è quella della *Giustizia bendata*, che Adriano Prospero ci tramanda come copertina del suo libro, la seconda quella dell'*Uomo che cammina* di Christian Bobin.

Togliere le bende ed aprire gli occhi del Giudice è il primo obiettivo a cui il linguaggio dell'avvocato deve tendere.

Non arrestare il cammino dell'uomo, concedere al suo miglioramento l'ultima parola, aiutarlo a non arrendersi alla fine del senso e alla soccombenza dell'improbabile, il secondo più importante *goal*.

Il ventesimo secolo deve parlare all'occhio di un uomo cinestesico che è prodotto della alfabetizzazione digitale. Questo genera nell'avvocato civilista l'occasione per sperimentare un nuovo linguaggio.

Egli sa che oggi occorre urlare ad occhi di ciechi senza sguardo in modo efficace ed appropriato, così come occorre tornare alla tradizione delle culture orali primitive, dopo aver aperto le finestre del pc per ammirare nuovi panorami di scrittura.

Accettare la disaffezione dalla lettura, dalla pratica dell'ascolto e orientarsi ad un sapere trasmissibile attraverso formule, citazioni, proverbi è il segreto di una comunicazione forense efficace, sempre alla ricerca di espressioni verbali per così dire "quintessenziali".

In un'epoca sempre più portata alla smaterializzazione, alla mobilità, alla neutralizzazione del senso, il *pathos* della contesa tende a svanire lasciando spazio all'offesa micidiale oppure all'evanescenza dell'oblio (come rinuncia totale alla difesa). L'avvocato civilista sa che Prometeo ha rubato il fuoco agli dei per darlo a uomini liquidi e che Hermes con *I-phone* e *business key*, invita tutti a rinunciare al dominio, a cogliere le occasioni, a tendere senza sosta al "furto ermetico", inteso come profitto delle combinazioni possibili o casuali.

L'appetito sentimentale della moltitudine pare appagato dalla retorica psicagogica dei *talk show*. In diretta tv, al cospetto di un Giudice, le Parti difendono i loro diritti, senza l'assistenza di procuratori e con un linguaggio tutt'altro che specialistico.

I litiganti espongono le loro ragioni affidandosi alla memoria, offendono e si difendono senza alcun metodo, con efficacia e precisione istintive, però, ottengono *audience* ed una soluzione. La soggettività di ognuno pare celebrare senza problemi un'"auto-assoluzione *on line*" replicando all'infinito le esperienze mediatiche già apprese. Ognuno reca in sé il DNA di quella che già Lyotard chiamava società postmoderna<sup>1</sup>. Una società in cui l'uomo ha fiducia in se stesso come creatore e come protagonista di essa. Una società che disconosce la sussistenza di valori ultimi, che tende a negare fondamenti, giustificazioni, legittimazioni.

L'avvocato civilista sa che ogni discorso, anche quello giuridico, in questo contesto aggregativo e partecipativo, è chiamato a render conto solo della sua

---

<sup>1</sup> Lyotard, 1981.

“performatività”, ossia della capacità di garantire l’affermazione di un codice potente in quanto privo di ogni referenza.

*L’avvocato sa di dover imparare a compiere un’azione sociale ogni volta che comunica.*

Lo scopo del linguaggio non è più quello di tendere alla Verità in senso assoluto, ma di aderire senza sforzo alle connessioni possibili generate dalla intercambiabilità dei valori. Contenere la *metafisica del desiderio* in uno spazio in cui non ci sono luoghi e risorse bastevoli per tutti, elaborare una tecnica di eccitamento della parola che sia capace di generare la *percezione del diritto e del dovere godibile*.

In Tv come nella vita la soluzione giunge alla fine, tra una propaganda e l’altra.

Il pubblico non sente in alcun modo la mancanza dell’avvocato.

Percepito più come una fastidiosa sanguisuga, ininfluenza ai fini della decisione, deve riacquisire una credibilità come tecnico del diritto, retore ed oratore che tutto sa e può (al pari di idraulici ed elettricisti, deve dimostrare di saper aggiustare ciò che è rotto).

Non può non riflettere sul cammino che la retorica ha compiuto dai primi decenni del V secolo a.C. a oggi.

L’avvento delle nuove tecnologie ha permesso a tutti di sentirsi avvocati in un *click*. La *toga* ha taglia unica e per cucirla addosso basta scaricare il modello di un contratto disponibile *on line*, accedere al precedente giurisprudenziale disponibile *on demand* e frequentare un *blog* a basso consumo.

La partecipazione e la condivisione del ragionamento giuridico non possono che portare ad una rimediazione profonda dei temi e delle problematiche che così tanto hanno appassionato i giuristi da Cicerone in poi.

La sfida è quella di tramandare all’avvocato del futuro gli strumenti del passato dopo averli convertiti in “moneta corrente”, ossia in risorse spendibili anche all’interno di un sistema di intelligenze artificiali che tendenzialmente ha perso l’istinto di oralità.

L’avvocato civilista è oggi un professionista a cui hanno “abbassato i toni”, a cui hanno tolto “l’aria”, sempre alla ricerca del *tempo* e del *ritmo* perduto, un equilibrista del dato digitale, o, più semplicemente, un uomo al servizio dell’algoritmo.

Egli insegue, per effetto delle riforme, il bipolarismo della mito-grafia e della mito-logia. È ostaggio inconsapevole di una civiltà che, come Bauman scrive, è divenuta liquida ed ha messo in crisi le strutture solide del pensiero giuridico.

In questa *liquidità diffusa e generalizzata*, riferibile ad ogni ambito e fase della vita (famiglia, proprietà, essere e avere), l’avvocato è chiamato a liberare il giudice dalla *coazione consumistica delle verità, di tutte le verità possibili*.

La propaganda ha conquistato l’immaginario degli utenti della parola. La pubblicità ed il *web* hanno condizionato la fabbrica stessa delle verità.

Spetta quindi all’avvocato *digitalis*, elaborare un linguaggio nuovo, non solo specialistico in senso tecnico e giuridico, ma *elastico ed adeguato* alle variabili

offerte dal costante cambiamento in atto, all'interno e all'esterno dei tribunali, corrosivo delle verità mediatiche laddove nocive e *contra hominem*.

Oggi ci si allena all'esercizio dei diritti in spazi non più percepiti come spazi "ragionati di autonomia individuale", ma "come spazi aperti di condivisione" comunitaria e/o addirittura planetaria.

Il fatto del singolo – a differenza di quanto avveniva in passato – ha oggi la possibilità di diventare il fatto dei più e quindi di attrarre una miriade di soggetti ed identità "condividenti" invischiate in molteplici connessioni mediatiche.

L'avvocato civilista, trasfusi in sé i dogmi della verità, della lealtà e della probità, accede a quella che potremmo dire una "*fides*" rinnovata, o di nuovo conio, anche essa stessa liquida, e quindi capace di evaporare e/o di adattarsi di volta in volta a forme diverse.

Privata delle forme di solennità che un tempo ne rappresentavano la forza, oggi la *fides* del cliente ha a monte un difetto di fabbrica legato al senso di insoddisfazione generalizzato, al senso di incertezza diffuso che muove, lega ed orienta i protagonisti della società civile, uomini, donne, bambini, professionisti, padri, madri, lavoratori.

Per questo l'avvocato ha oggi l'onere di apprendere e modulare non solo e non più un linguaggio verbale e gestuale, ma anche è soprattutto un *linguaggio "social"* che potremmo dire *empatico, universale, globale, emozionale, di propaganda civile*.

Il linguaggio dell'avvocato civilista deve, per forza di cose, essere un linguaggio competitivo, un linguaggio utile, un linguaggio *proiettivo* e non più interpretativo.

Questo linguaggio deve risultare idoneo nella applicazione di tutte le teorie della verità: e più precisamente nella "teoria di corrispondenza", nella "teoria pragmatica" ed in quella c.d. "consensualistica".

L'avvocato deve ordinare e gestire gli atti di parola, in modo tale da generare relazioni ed intese insuscettibili di generare, a loro volta, squilibrio.

La precarietà emozionale, associata all'instabilità relazionale e valoriale di ogni sistema di combinazioni ha finito, infatti, per "corrodere" il senso stesso delle parole: per questo occorre riconoscere maggiore importanza e forza persuasiva al silenzio in sé e a quello urlante del dato digitale.

Opinione, sapere e credenza devono aderire al dato digitale ed essere tutt'uno con esso. Ciò che esso porterà con sé sarà infatti ciò che il Giudice terrà per vero e tradurrà in ver-dictum.

2. La competitività di un linguaggio si misura in *toni* di adeguatezza al problema e alla fattispecie, in sfumature di rispondenza all'esigenza emotiva di più mittenti e più destinatari, in *nuances* di potere a rifrazione variabile.

In questo senso il linguaggio specialistico deve portare l'avvocato a prevalere sul suo cliente (primo *competitor*); a farsi ricordare dal giudice (secondo *competitor*), a determinare condivisione per il colore di competenza che possiede.

Conoscenza, competenza, ed empatia saranno i predicati portanti di questo linguaggio.

3. Piero Calamandrei chiedeva: «Che vuol dire “grande avvocato”»?

Rispondeva: Vuol dire avvocato utile ai Giudici, perché deve aiutarli a decidere secondo Giustizia, utile al cliente perché deve aiutarlo a far valere le proprie ragioni.

Non solo. Noi dovremmo dire utile anche alla controparte perché capace di mettere a “tacere” la ragione avversaria, inertizzando qualsiasi dato e/o aspettativa di giustizia ulteriore.

Utile è, secondo l’insegnamento di Calamandrei, quell’avvocato che: *parla lo stretto necessario, scrive chiaro e conciso, non ingombra l’udienza con la sua invadente personalità, non annoia i giudici con la sua prolissità, non li mette in sospetto con la sua sottigliezza.*

Appare quindi corretto condividere, a partire da questa valutazione, l’esigenza di elaborare un nuovo progetto di retorica, quella che potremmo dire del “dato felice”.

Dopo Aristotele, che considerò la retorica in stretta connessione con la dialettica e come controparte di essa, non furono in pochi a limitarne l’importanza. Da Cartesio in poi si assistette ad una progressiva decadenza di essa.

In un’epoca in cui la ragione era e poteva tutto, cercare gli strumenti della persuasione per superare il vuoto della “dimostrazione” scientifica appariva fuori luogo. Solo con il *Traité de l’argumentation* di Perelman venne data alla retorica classica una seconda possibilità.

Si partì dalla constatazione che non tutto in natura era certo, probabile e preciso.

Si giunse alla determinazione che non si sarebbe potuto escludere dalla decisione il contatto e l’intima connessione del reale con il verosimile.

Vista l’impossibilità di porre un limite a ciò che era incerto, improbabile, approssimativo, si pensò di riconoscere alla persuasione la capacità di attrarre e superare in un circuito razionale tutti i limiti dettati dal verosimile.

Ciò permise, da Perelman in poi, di trattare, con i guanti magici della retorica, l’immenso patrimonio del verosimile.

Oggi, a differenza di allora, la retorica si è posta al servizio del “più probabile che non”, consentendo di dire che “*data non veritas facit legem*”.

Ed infatti, ogni discorso, per quanto ben strutturato e forbito, arretra dinanzi alla prepotenza ed evidenza del *dato*.

L’avvocato civilista tende alla elaborazione di un linguaggio che, come diceva Cordero, sappia portare ad “*una determinazione quantitativa delle probabilità contrarie*” in senso positivo al proprio assistito.

Ed è in quest’ottica che la retorica di nuova generazione cambia partito.

Non si tratta solo di affidarsi ad una struttura argomentativa valida ed efficace, secondo il metodo classico, ma di conferire forza all’organon predisposto per il momento agonistico, quello che, tenendo insieme dato, parola ed immagine, sarà

capace di “contestare” il tutto, l'unico che potrebbe portare alla vittoria in ogni stato e grado del giudizio.

4. Fatte queste premesse e considerazioni, appare corretto ritenere che il ragionamento giuridico dell'avvocato civilista dovrà tendere all'azzeramento del *ragionevole dubbio*.

L'impegno sarà quello di portare la difesa avversaria ad una serena non contestazione ovvero a sospendere ogni giudizio in una “soddisfacente” e quasi “oppiacea” *non contestazione*.

L'art. 115 cod. proc. civ. non a caso ribadisce che: “*Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza*”.

In quest'ottica il fatto pacifico è quello accettato e condiviso, quello che non ha trovato alcun dissenso e si è cristallizzato.

Il problema della retorica della contestazione specifica sarà proprio quello di trovare il modo ed il tempo breve per giungere in poche pagine ad una cogenza del dato libera da cogenze.

La contestazione, per conservare integro l'onere probatorio spettante alla parte che abbia allegato il o i fatti costitutivi del proprio diritto, dovrà essere in primo luogo “specificata”. Non potrà pertanto essere ricondotta alla clausola di stile “*contestata ogni avversa eccezione o deduzione*”. Non potrà, altresì, essere ancorata alla espressione curiale “*impugnato l'avverso scritto, parola per parola*”.

Recentemente, la Cassazione civile sez. III, con sentenza del 22.09.2017, n. 22055 ha statuito che “*il principio di non contestazione, di cui all'art. 115 cod. proc. civ., non opera in difetto di una specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati; in particolare, la specificità dell'allegazione non può essere desunta anche dall'esame dei documenti prodotti, giacché l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni contenute negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti.*”

Una retorica della contestazione specifica porta a modificare, con il suo esercizio, la stessa evoluzione della causa nei gradi successivi del giudizio.

Il giudice d'appello dovrà arretrare fino a quella specifica contestazione e non potrà non tener conto del *thema decidendum* e del *thema probandum* come formati in primo grado (Cass. civ., 27 marzo 2017, n. 7784; Cass. civ., 4 novembre 2015, n. 22461).

L'avvocato *digitalis* dovrà tenere insieme, attraverso il dato incontestabile, premesse, conclusioni e verdetto.

5. A monte e a valle di questa breve dissertazione c'è, dunque, l'esigenza di "ri-strutturare" il "logos" che dovrà portare a risolvere la "questione della Verità".

La benda sugli occhi della Giustizia non ha il significato positivo di imparzialità, "non è uno strumento per non guardare in faccia nessuno" ma la "dia-bolica" trovata di un folle che sottrae al potere giurisdizionale la facoltà di penetrare *con acutissimo vedere in ogni dove*.

L'avvocato *digitalis* dovrà "liberare" il Giudice da tutto ciò che non gli consente di penetrare "*in sino alla più nascosta et occulta verità*".

Egli dovrà aver sempre chiaro l'inizio e la direzione del cammino dell'uomo, per seguirlo e accompagnarlo alla meta di quella che ci appare corretto definire come "*verità antifragile*".

L'idea, diffusamente sviluppata nel testo "Dal fatto all'atto", ancora in corso di pubblicazione, è fecondata dalla intuizione di Nassim Nicholas Taleb.

Quest'ultimo, dopo aver elaborato il concetto di "cigno nero", ha descritto le caratteristiche della antifragilità. Riprendendo la filosofia scettica di David Hume, Taleb ci porta a ri-valutare ogni evento, anche quelli impossibili da prevedere.

Le nuove tecnologie e lo sviluppo della retorica forense ci mettono finalmente al riparo dalle "verità fragili" (menzogne), ci portano a ripudiare le "verità robuste" dettate dai pre-giudizi e dai totalitarismi, ma, per forza di cose, ci inducono anche a sperimentare le qualità di "verità" capaci di trarre forza anche dagli errori e da tutto ciò che non è contenibile nell'alveo della "prevedibilità".

Di queste e in funzione di queste Verità si dovrebbe imparare ad argomentare.

Il concetto di Verità antifragile dovrebbe portarci a rimeditare tanto la prospettiva ontologica (per la quale la verità è considerata come una proprietà intrinseca dell'essere) quanto la prospettiva logica (per la quale il concetto di verità è un derivato del discorso umano) del ragionamento giuridico.

Non possiamo astenerci dal considerare che nell'etimo stesso della parola *comunicare* si annida il principio della civiltà e lo scopo di essa: lavorare insieme per il bene comune significa procedere in ogni ambito e con ogni ufficio verso la conservazione della società stessa.

Assiomi e regole della ragione, da Platone ad Aristotele, da Abelardo ad Occam, da Frege a Russell, fino a Gödel e Turing, hanno messo in luce potenzialità e limiti del discorso razionale applicato alla verità.

L'avvocato civilista dovrà superare questi limiti.

Non dovrà più limitarsi a smascherare Ulisse e tutti i mentitori che incontrerà sulla sua strada o in aula, ma dovrà, in primo luogo, togliere la maschera a se stesso e scoprire il volto di un professionista competente, di un soggetto razionale che nulla *fa contro se stesso e il bene stesso della società*.

Con approccio probabilistico efficace e accorto e senza sacrificare le emozioni sull'altare della razionalità, l'avvocato civilista dovrà raggiungere soluzioni il più possibile affidabili e condivisibili per il bene di tutti.

Di fronte all'evidenza di *ciò che è e non può non essere*, anche la controparte, il soccombente, farà, così, del suo torto la ragione della propria conservazione in nome di un ritrovato e diffuso equilibrio collettivo.

Facendo nostra una suggestione di Wittgenstein, potremmo dire che ogni avvocato dovrà imparare e poi insegnare a curare le *malattie del linguaggio* per salvare la collettività dall'abuso e dal rischio di ricadute in verità fragili o robuste.

Ogni avvocato, evitati errori e negligenze volontarie, potrà allora non temere il silenzio ed esplorare il possibile, in sé ed in altri come sé.

La retorica non sarà più, come scriveva Pirandello, "*il guardaroba dell'eloquenza, dove i pensieri nudi vanno a vestirsi*", ma il posto nel quale allenare le Parti al contraddittorio, un luogo all'interno del quale allenarsi a governare il dialogo, per comporre i conflitti, sottrarre spazio alla forza, alla violenza, all'arbitrio, portando le Parti stesse, anche dopo la caduta e la condanna, alla consapevolezza del cammino della civiltà. Esse sapranno andare avanti per non dare mai l'ultima parola alla *morte*, comprendere la ragione ultima di quel procedere secondo diritto, e la prima di una verità processuale non più percepita come prodotto di un'operazione logico-formale, ma come epifania di un'approvazione collettiva e su base razionale che non ammette opposizioni in nome del progresso conservativo dell'Umanità.

#### Riferimenti bibliografici

Baldini M., (2005). *Elogio del silenzio e della parola. I filosofi, i mistici e i poeti*, Soveria Mannelli: Rubbettino.

Bauman Z., (2011). *Modernità liquida*. Bari: Laterza.

Bobin C., (1998). *L'uomo che cammina*, Magnano: Qiqajon.

Cavalla F., (2010). *Retorica, processo verità. Principi di filosofia forense*. Milano: Franco Angeli.

Cicerone M.T. (2008). *L'arte di comunicare*. Milano: Mondadori.

Cicerone M.T. (2012). *De officiis. Quel che è giusto fare*. Torino: Einaudi.

Durand G. (2009). *Le strutture antropologiche dell'immaginario*. Bari: Dedalo.

Formenti C. (1988). *Prometeo e Hermes. Colpa e origine nell'immaginario tardo moderno*. Napoli: Liguori Editori.

Liotard J., (1981). *La condizione postmoderna*. Milano: Feltrinelli.

Mariani Marini A. (2005). *Processo e Verità*. Pisa: Edizioni Plus.

Martini F. (2017). *La fabbrica delle verità*. Venezia: Marsilio.

Mortara Garavelli B. (2006). *Manuale di retorica*. Milano: Bompiani.

Perelman C. (2001). *Trattato dell'argomentazione*. Torino: Einaudi.

Prosperi A. (2008). *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*, Torino Einaudi.

Taleb N.N. (2008). *Il cigno nero. Come l'improbabile governa la nostra vita*. Milano: il Saggiatore.

Taleb N.N. (2012). *Antifragile*, Milano: il Saggiatore.

Antonio Incampo

## CONNETTIVI TESTUALI E RELAZIONI DI CAUSALITÀ \*

ABSTRACT	
Il discorso nel processo si riferisce, da un lato, a una serie di deduzioni astratte sui fatti, e, dall'altro, ai fatti stessi. L'impiego di semplici congiunzioni nel linguaggio ('per', 'perché', 'dal momento che', 'quindi', 'infatti') non è in grado da solo di superare tale differenza. Dire come sono andati i fatti non significa per il processo che i fatti siano andati realmente in un certo modo. Le conseguenze sono a dir poco assurde. Anche se il tribunale ha accertato che il ladro sia Schulze, nulla impedisce che Schulze sia assolto. È un noto argomento di Kelsen in <i>Allgemeine Theorie der Normen</i> (1979). Occorre, comunque, che il tribunale pronunci una sentenza di condanna. Senza una sentenza di condanna, infatti, il ladro Schulze è assolto. La parola nel processo è debole quando cerca di dire i fatti, ma forte quando assolve o condanna. Non è più lì a testimoniare il mondo. Viene a crearlo.	The discourse in the legal process refers, on the one hand, to a series of abstract deductions on the facts, and on the other hand, to the facts themselves. The use of simple conjunctions in language ('for', 'why', 'since', 'then', 'in fact') is not able to overcome this difference. Telling a story of how the facts took place does not mean that the facts really took place in that way for trial purposes. The consequences are, to say the least, absurd. Even if the Court found that Schulze is the thief, nothing prevents Schulze from being acquitted. It is a well-known topic in Kelsen's <i>Allgemeine Theorie der Normen</i> (1979). However, the Court is required to pronounce a sentence of condemnation. Without it, in fact, the thief Schulze will be acquitted. The word in the trial is weak when it tries to report facts, but strong when it acquits or condemns someone. The word does not reflect the world any longer. It creates it.
<b>Processo – discorso – verità – congiunzioni – causalità – sentenza</b>	<b>Process – discourse – truth – conjunctions – causality – sentence</b>

SOMMARIO: 1. *Causa sive ratio*. – 2. Connettivi causali e forme giuridiche. – 3. Causalità discorsiva vs. causalità effettuale. – 4. *Habent sua fata verba*.

1. Il mondo ha bisogno di spiegazioni. È un dato comune: «Mi devi spiegazioni!», «V'è sempre una ragione dietro ogni cosa», «Qual è la causa di tutto questo?», «Vi sono cause prime?». Se parlo “senza una ragione”, è la stessa cosa di “senza senso”. La ragione, dal canto suo, è, soprattutto, la ragione collegata alle

---

\* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

cause. “*Causa sive ratio*”. Così chiama Spinoza l’“immensità della natura di Dio” [*Dei immensitas*] per dimostrare che Dio non ha necessità di altro per esistere<sup>1</sup>.

2. Mentre nei sistemi logici v’è posto principalmente per la regolarità di implicazioni come “Se ... allora” (si pensi alle forme inferenziali del *modus ponens* e del *modus tollens*: «Se P, allora Q; P, allora Q»; «Se P, allora Q; non-P, allora non-Q»), nel linguaggio giuridico, invece, sono in gioco ben altri connettivi o forme discorsive. In ciò, il linguaggio giuridico è molto più vicino a quello ordinario.

Una prima distinzione sull’uso dei connettivi causali nel linguaggio giuridico riguarda i modi. Vi sono, infatti, due modi principali: uno *regressivo* e l’altro *progressivo*<sup>2</sup>. Secondo il modo *regressivo* si passa dall’effetto alla causa, dal risultato al motivo, da una circostanza vera o presunta alle condizioni da cui essa dipende, dal conseguente all’antecedente. I principali connettivi testuali sono: “per”, “perché”, “poiché”, “giacché”, “siccome”, “dal momento che”, “dato che”, “in quanto (che)”, “per il fatto che/di”.

L’esempio potrebbe essere questo: «Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile *perché* il fatto non sussiste, *per* non aver commesso il fatto, *perché* il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a una equa riparazione» (art. 314, co. 1, cod. proc. pen).

Non è così per il modo *progressivo*. In questo caso si parte da un certo dato o stato di fatto per ricavarne la conseguenza prevedibile o necessaria. Si usano congiunzioni del tipo: “perciò”, “quindi”, “allora”, “di conseguenza”, “dunque”, “infatti”. Ecco un esempio: «Al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minori spetta di promuovere ed esercitare l’azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della Corte di appello o della sezione di Corte di appello in cui è istituito il tribunale per i minorenni, e *perciò* a lui sono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi dai minori degli anni 18» (art. 4, co. 2, R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, sull’“ufficio del pubblico ministero” presso il tribunale per i minorenni).

3. Il discorso può riferirsi, da un lato, a una serie di deduzioni astratte sui fatti, e, dall’altro, ai fatti stessi. L’impiego, tuttavia, di semplici congiunzioni non è in grado da solo di esprimere tale differenza. Qual è, allora, la relazione tra causalità discorsiva (o discorsiva interna, o *de dicto*) e causalità effettuale (o discorsiva esterna, o *de re*)?

Faccio prima alcuni esempi di causalità *de dicto*:

- (i) «Il cane abbaia, *dal momento* che c’è un estraneo» (causalità regressiva);
- (ii) «C’è un estraneo, e *quindi* il cane abbaia» (causalità progressiva).

<sup>1</sup> Sul rapporto tra “*causa*” e “*ratio*” nell’*Ethica* di Spinoza si sofferma, fra gli altri, Schopenhauer, 2014, in particolare § 8, II capitolo.

<sup>2</sup> Cfr. Riprendo e discuto un tema della relazione causale nel linguaggio normativo esaminato con particolare chiarezza da Mortara Garavelli, 2001, specialmente 128-129.

Gli esempi di causalità *de re* sono in linea con i precedenti:

(iii) «Il cane abbaia *perché* (o anche: *dal momento che*) c'è un estraneo» (causalità regressiva);

(iv) «C'è un estraneo, *di conseguenza* (o anche: *quindi*) il cane abbaia» (causalità progressiva).

L'interscambiabilità dei connettivi causali nella discorsività *de dicto* e *de re* non deve trarre in inganno sulla loro separazione. Nella discorsività interna o *de dicto* il riferimento è soprattutto all'attività con cui il pensiero deduce il conseguente dal suo antecedente. Lo si vede bene attraverso la parafrasi degli enunciati *sub* (i) e (ii): «Il fatto che il cane abbaia *penso che dipenda* dalla presenza di un estraneo»; «*Penso che* ci sia un estraneo, e *lo deduco dal fatto che* il cane abbaia». Non avrebbe senso dire la stessa cosa *sub* (iii) e (iv). Gli enunciati *de re* si riferiscono, infatti, al nesso dei dati nella realtà, piuttosto che a una semplice deduzione della ragione. La relazione inferenziale più stretta tra antecedente e conseguente la si trova solo nei calcoli logici del *modus ponens* o *tollens*. «In tutti i casi in cui P, *allora* Q (Se P *allora* Q): P, *dunque* Q» (*modus ponens*); oppure: «In tutti i casi in cui P, *allora* Q (Se P *allora* Q): non-P, *dunque* non-Q» (*modus tollens*). Dire in questi casi “*Penso che*” equivale, comunque, a rimanere legati alla realtà.

A fare un po' eccezione è “infatti”. La congiunzione “infatti” la troviamo per lo più nelle relazioni discorsive interne o *de dicto*, e si distingue per l'estrema flessibilità del suo impiego. Se dico «Il cane abbaia, *infatti* c'è un estraneo», oppure «C'è un estraneo, *infatti* il cane abbaia», non cambia la grammatica delle due proposizioni, né mutano i due sensi, regressivo o progressivo, delle corrispondenti relazioni causali. La sua particolarità sta, appunto, nell'uso frequente che se ne fa per affermare una tesi o una posizione che non vogliono rimanere neutrali. Non è un caso che il termine “infatti” sia completamente assente nei testi legislativi (basta consultare il famoso *Indice della Lingua Legislativa Italiana*, a cura di P. Mariani Biagini, IDG, Firenze 1993-97), al contrario delle *Massime della Cassazione Civile* in cui il discorso acquista il senso della motivazione o spiegazione di una decisione.

4. La discontinuità tra causalità *de dicto* e causalità *de re* mette in luce un tema decisivo della verità nel processo. D'altronde, anche la “verità” si dice (mi riferisco al “dire” in senso stretto) in molti modi. Qui mi soffermo su due significati speculari ai due modi di causalità discorsiva che ho appena discusso. Non è la stessa cosa se dico “vera” la testimonianza di un testimone nel corso di una udienza, oppure “vero” il testimone stesso (nel caso in cui parli di un *vero* testimone). Nel primo caso abbiamo un *verum de dicto*: una testimonianza è vera se v'è corrispondenza tra ciò che il testimone afferma e la realtà che viene affermata. Nel secondo caso, invece, si delinea un *verum de re*: un vero testimone è un testimone realmente tale, ossia uno che ha assistito realmente ai fatti. In quest'ultimo caso, la verità non si predica di un dire, non è la corrispondenza tra un enunciato e la realtà che esso descrive, ma l'esistenza

stessa di un fatto come tale. All'opposto di un vero testimone, un falso testimone non è semplicemente un testimone, così come una falsa banconota non si può dire che sia davvero una banconota.

In un passo del *Vangelo secondo Giovanni* si legge: «Anche se io rendo testimonianza a me stesso, tuttavia la mia testimonianza [*martyría*] è una testimonianza vera [*alēthēs*]<sup>3</sup>. È la verità di ciò che Gesù ha detto (*verum de dicto*). La parola di Gesù è vera perché corrisponde alla realtà annunciata. Ma sempre nel *Vangelo secondo Giovanni* troviamo un altro senso di verità. In un passo immediatamente successivo al precedente, Gesù riferendosi a una norma processuale della legge ebraica sulla prova testimoniale osserva: «Nella vostra legge è scritto che solo la testimonianza [*martyría*] di due persone è una vera [*alēthēs*] testimonianza»<sup>4</sup>. In questo passo Gesù non si sta riferendo alla verità della parola del testimone, bensì a una condizione necessaria perché un testimone sia considerato davvero tale. Non più, dunque, *verum de dicto*, semmai *verum de re*<sup>5</sup>.

La relazione tra verità *de dicto* e verità *de re* è la stessa relazione problematica interna alla causalità nelle due forme discorsive di interna (o *de dicto*) e esterna (o *de re*). Così come sono di per sé irrelate queste due forme discorsive (il fatto che si deduca un nesso tra un antecedente e un conseguente, o viceversa, non dice nulla di per sé sul fatto che esso sia effettuale), allo stesso modo sono tra loro irrelate le due forme di verità. Vi può essere un vero testimone, senza che la sua testimonianza sia a sua volta vera. Ciò vale anche nel caso del "supertestimone". È il caso, ad esempio, del *superstite*. Il superstite, per certi versi, è il supertestimone per eccellenza. Egli è *superstes*. Eppure, proprio perché superstite rischia di non essere insieme *testis* [testimone] e *terstis* [terzo]. Ossia, perde il senso della propria terzietà diventando parziale, al posto di imparziale<sup>6</sup>. Si inverte il dramma nel *Vangelo secondo Giovanni*. Gesù rivendica la verità della buona novella, ma non si potrà riconoscere il suo essere testimone, non vi sarà spazio, cioè, per considerare Gesù (almeno giuridicamente) un vero testimone.

La questione della differenza tra le due forme di verità la si può comprendere meglio con un altro esempio. Sullo stemma della Città di Altamura, inquadrato in una lettera di fede del Settecento, compaiono due motti: (i) «*Rolandus me destruxit*» [Orlando mi distrusse]; (ii) «*Federicus me reparavit*» [Federico mi rifondò]. Si tratta di due enunciati di cui uno falso e l'altro vero. È soltanto una leggenda che Orlando, paladino e nipote di Carlo Magno re dei Franchi, abbia distrutto nel 780 d.C. la città

---

<sup>3</sup> *Giovanni*, 8: 14.

<sup>4</sup> *Giovanni*, 8: 17.

<sup>5</sup> Una prima e acutissima indagine semiotica sulla differenza tra *verum de dicto* e *verum de re*, a partire da questi versetti del *Vangelo secondo Giovanni*, è in Conte, 2004.

<sup>6</sup> In tal senso, scrive, fra gli altri, Agamben, 1998, 15 s.: «Vi è una consistenza non giuridica della verità, in cui la *quaestio facti* non può mai essere ricondotta alla *quaestio iuris*. Questo è, appunto, affare del superstite: tutto ciò che porta un'azione umana al di là del diritto, ciò che la sottrae radicalmente al Processo».

di Altamura; mentre, invece, è un fatto storico che Altamura sia stata rifondata dall'imperatore Federico II nel 1232, dopo aver nominato il chierico Riccardo da Brindisi a primo arciprete di una Chiesa fatta edificare nella risorta città per essere sotto la diretta giurisdizione del pontefice e dell'imperatore. Ora, l'evidente falsità (*de dicto*) del primo motto non inficia la verità (*de re*) dello stesso sigillo. In altre parole, il sigillo è un *vero* sigillo, nonostante non sia *vero* ciò che dice il primo motto («*Rolandus me destruxit*»). Al contrario, se il sigillo in esame non fosse un *vero* sigillo, non si andrebbe comunque a falsificare l'affermazione secondo cui fu proprio Federico a rifondare la città di Altamura («*Federicus me reparavit*»). Dunque, la verità *de dicto* non è la stessa cosa della verità *de re*. Non solo. Le due verità sono tra loro anche irrelate. Se si prende un'entità semiotica come un sigillo, la verità o falsità *de dicto* di enunciati connotativi di tale sigillo non incidono sulla verità o falsità *de re* del sigillo stesso.

Nel discorso giudiziale si aggiunge un'ulteriore separazione tra la causalità discorsiva delle premesse (le premesse sono nella *quaestio iuris* e nella *quaestio facti*, ovvero quelle che identificano, da un lato, la norma da applicare e, dall'altro, il fatto accaduto) e la verità non discorsiva della conclusione (la sentenza). Le conseguenze sono a dir poco assurde. Anche se il tribunale ha accertato che il ladro sia Schulze, nulla impedisce che Schulze sia assolto. È un noto argomento di Kelsen in *Allgemeine Theorie der Normen* (1979): «La validità [*Geltung*] della norma individuale “Schulze deve essere messo in prigione” non è implicita né nella validità della norma generale “Tutti i ladri devono essere messi in prigione”, né nella verità [*Wahrheit*] dell'asserzione “Schulze è un ladro”. Infatti, la norma individuale è valida solo se è stata posta attraverso un atto di volontà [*Willensakt*] del tribunale competente»<sup>7</sup>. Non è sufficiente, di per sé, il discorso di accertamento della responsabilità di Schulze. Occorre sempre che il tribunale si pronunci sulla sua condanna. Una sentenza di assoluzione sarebbe comunque valida; né il tribunale sarebbe per questo motivo meno competente. Cosa diversa, invece, se si trae dalle due premesse «Tutti gli uomini sono mortali» e «Socrate è un uomo» una conclusione opposta a «Socrate è mortale». Una simile conclusione («Socrate non è mortale») non sostituirebbe affatto l'unica conclusione possibile, e cioè: «Socrate è mortale». Scrive Kelsen: «La validità della norma individuale, rappresentata come conclusione nel cosiddetto sillogismo normativo, [...] è condizionata dall'atto di volontà, di cui è il senso, mentre nel sillogismo teoretico la verità dell'asserzione individuale può essere implicita nella verità dell'asserzione generale, perché la verità di un'asserzione non condizionata dall'atto di pensiero, di cui esso è il senso. Poiché tra la validità della norma generale e la validità della corrispondente norma individuale si deve inserire un atto di volontà,

<sup>7</sup> È la ricostruzione critica di un argomento di Kelsen nel paragrafo intitolato «*Die Geltung der individuellen Norm ist in der Geltung der generellen Norm, der sie entspricht, nicht impliziert* [La validità della norma individuale non è implicita nella validità della norma generale alla quale corrisponde]», in Kelsen, 1979, 185; trad. it., 1985, 385.

di cui la norma individuale è il senso, la validità della norma individuale non può derivare da un'operazione logica, cioè da un processo logico, mentre, invece, la verità di un'asserzione individuale deriva dalla verità dell'asserzione generale, alla quale si conforma l'asserzione individuale»<sup>8</sup>.

V'è sempre un mistero nel processo. Chi ha mai detto che il processo tenda alla verità prima ancora che al giudizio? Si ripete il monito di Kafka: «Il Tribunale non vuole nulla da te. Ti accoglie quando vieni, ti lascia andare quando te ne vai». La pena non segue più il giudizio; semmai, è il giudizio stesso a cercare la pena. Il linguaggio è insieme forza e debolezza, abisso e speranza, luce e oscurità. La parola del processo è debole se cerca di dire i fatti, ma forte se assolve o condanna. Non è più lì a testimoniare il mondo. Viene a crearlo. *Habent sua fata verba*.

#### Riferimenti bibliografici

Agamben G. (1998). *Quel che resta di Auschwitz. L'archivio e il testimone (Homo sacer III)*, Torino: Bollati Boringhieri.

Conte A.G. (2004). *Adelaster. Il nome del vero*, Handout per la relazione presentata al XXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica: "Scienza e Normatività", Catania-Ragusa, 23-25 settembre 2004, [dattiloscritto].

Kelsen H. (1979). *Allgemeine Theorie der Normen*, hrsg. von K. Ringhofer und R. Walter, Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung; trad. it. di M. Torre (1985), *Teoria generale delle norme*, Torino: Einaudi.

Mortara Garavelli B. (2001). *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche sui testi giuridici*, Torino: Einaudi.

Schopenhauer A. (2014). *Sulla quadruplica radice del principio di ragion sufficiente*, ed. it. a cura di S. Giametta, Milano: Rizzoli.

---

<sup>8</sup> Kelsen, trad. it. 1985, 387.

Francesco Mastroberti

NOTE SU LINGUAGGIO E DISCORSO GIURIDICO  
NELLE SENTENZE TRA ANTICO E NUOVO REGIME\*

ABSTRACT	
Il saggio analizza il linguaggio e il discorso delle sentenze dei tribunali d'antico regime in rapporto allo stile delle <i>Decisiones</i> e si sofferma sulla loro trasformazione a seguito delle riforme rivoluzionarie che introdussero l'obbligo di motivazione.	The essay analyzes the language and the discourse of the judgments of the old regime Courts in relation to the style of the <i>Decisiones</i> and focuses on their transformation following the revolutionary reforms that introduced the obligation of motivation.
<b>Regno di Napoli – tribunali – sentenze</b>	<b>Kingdom of Naples – courts – judgments</b>

SOMMARIO: 1. Linguaggio e discorso giuridico nella storia: le sentenze. – 2. Due sentenze del Sacro Regio Consiglio tra la fine del medioevo e gli inizi dell'età moderna. – 3. Il discorso delle *Decisiones*. – 4. La peculiarità del processo. – 5. Lo stile delle sentenze dopo la rivoluzione francese.

1. Il linguaggio giuridico è un linguaggio tecnico che si avvale di un complesso di termini specifici, talvolta anche differenti nei sotto-settori del diritto<sup>1</sup>. Le tre principali forme di manifestazione del diritto, legislazione, dottrina e giurisprudenza, nelle diverse epoche storiche, presentano linguaggi giuridici non necessariamente coincidenti e diversi “discorsi” giuridici. Mentre il linguaggio riguarda gli aspetti lessicali ovvero l'uso di termini propri e tipici di un settore, il piano del discorso riguarda l'impostazione e la morfologia della comunicazione, che caratterizzano un testo come chiaro, complesso, iussivo, argomentativo e così via. Il “discorso” del

---

\* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

<sup>1</sup> Afferma Megale, 2008, 74: «Il linguaggio giuridico viene assegnato in linea di massima alla classe dei “linguaggi settoriali” sia dai giuristi, sia dai linguisti. Ma le specialità lessicali, morfosintattiche e testuali delle lingue speciali in senso stretto sono presenti, seppur in modo tendenziale, anche nel linguaggio giuridico e, all'interno di questo, permeano in modo quasi totale il linguaggio di testi legislativi». Su questi aspetti cfr. Sabatini, 1990 e da ultimo Bambi, 2016.

legislatore<sup>2</sup> è evidentemente costruito diversamente da quello dell'opera di dottrina<sup>3</sup> e da quello della sentenza e ciò dipende dalla natura dell'atto, ma anche da altri fattori tra i quali, in particolare, i destinatari della comunicazione del dato giuridico.

Sul linguaggio e sul discorso della sentenza, anche nei paesi di *Civil Law*, è da alcuni decenni iniziata una riflessione che ha coinvolto principalmente comparatisti e filosofi del diritto<sup>4</sup>, i quali hanno evidenziato le peculiarità dello *stylus iudicandi* dei grandi tribunali europei. Prima della Rivoluzione, in tutta Europa, le sentenze non erano motivate e il loro stile era riferito alle raccolte di *Decisiones* che elaboravano con metodo e linguaggio dottrinario le sentenze<sup>5</sup>. È difficile ricavare da queste raccolte le sentenze vere e proprie: «I decisionisti – afferma Miletta con riferimento

---

<sup>2</sup> Il discorso giuridico *legislativo* ha in genere forma di precetto, è articolato da un'autorità sovrana e si dirige al popolo, anche se riguarda una comunità, un ceto, un singolo. Il suo linguaggio è caratterizzato da un basso grado di tecnicismo e tende alla massima chiarezza poiché l'autorità sovrana vuole che il suo diritto sia compreso e rispettato da tutti. È chiaro che quando l'autorità del monarca si estendeva su popoli e lingue diverse era necessario ricorrere ad una lingua universale come il latino, ma quando emersero le monarchie nazionali i sovrani ricorsero al volgare nazionale per scrivere e far comprendere le loro leggi. Nel discorso legislativo, in genere, non troviamo ragionamenti, motivazioni, spiegazioni: il diritto è tale perché voluto dal sovrano nei termini stabiliti. Questo vale in tutte le epoche storiche, a prescindere dal rilievo del diritto legislativo nel più ampio quadro del diritto (rilievo che corre dai valori minimi del Medioevo a quelli massimi dell'età delle codificazioni). Vi sono tuttavia dei casi nella storia dove il ragionamento trova un posto nella legge. Ciò accadde in particolare durante il Settecento, l'epoca dei Lumi e della Ragione, allorché si voleva che il comando del Sovrano corrispondesse ad un diritto naturale-razionale. Le leggi di quell'epoca recano spesso dei lunghi preamboli che spiegano le ragioni della legge e individuano quale obiettivo della stessa la felicità dei sudditi. Consideriamo ad esempio la prammatica di Ferdinando IV del 6 dicembre 1780, istitutiva dell'albo degli Avvocati: «Il sacro e geloso uffizio degli Avvocati, e degli altri professori legali, come fondato su la fiducia, che hanno i Clienti della loro onestà, e perizia, e come diretto a difendere con lo scudo delle leggi la vita, la libertà, l'onore, e le sostanze de' Cittadini, i cui gravi interessi eziandio diriggonno co' loro consigli a norma della civile economia e prudenza, ha risvegliato di tempo in tempo l'attenzione del Governo, affinché sien tali, onde la Società, la quale appunto col vincolo delle leggi si è unita, e si sostiene, possa ritrarne l'effetto desiderato qual è quello, che non venga da cavillosi e scostumati uomini deturpata una Professione, introdotta per costruire il Seminario della Magistratura, per assicurare altrui la propria ragione e per rendere la tranquillità alle private famiglie, onde in gran parte dipende la interna felicità dello Stato. Essendo quindi pervenuto a nostra notizia, che in questa nostra Real Metropoli si sieno intrusi molti nel Foro, la cui ignoranza, o scostumatezza fa degradare una Professione, che da una parte ne conduce i meritevoli alla Magistratura, e dell'altra ricolma l'intero Ceto di onori, e di nobiltà, di distinzione, e di decoro; abbiamo sovraneamente determinato ...». De Sarii, 1796, 20.

<sup>3</sup> Il discorso giuridico dottrinario è articolato dalla comunità scientifica che lo dirige a se stessa, è caratterizzato da un linguaggio altamente tecnico con l'utilizzo di espressioni, parole e costrutti propri della dottrina. Il discorso si presenta come argomentativo poiché è la dimostrazione di una tesi attraverso forme di motivazione che assumono caratteri diversi a seconda del sistema giuridico di riferimento: se questo è prevalentemente "giurisprudenziale", come il sistema del diritto comune, il ragionamento pogerà quasi esclusivamente sulle opinioni dottrinarie; se, invece il sistema giuridico è a diritto codificato, il ragionamento avrà come punto di riferimento prevalente la legge. Nella storia del diritto a partire dal Medioevo la legislazione ha, fino alla Rivoluzione Francese, giocato un ruolo marginale: il diritto, ed in particolare il diritto civile, era territorio esclusivo della dottrina.

<sup>4</sup> Si vedano i lavori di Gorla, 1964; Gorla, 1969; Gorla, 1970; Gorla, 1977a; Gorla, 1977b.

<sup>5</sup> Gorla, 1970.

alla giurisprudenza napoletana del Seicento – restavano ancorati ad una mentalità – non solo giuridica – che vedeva negli apparati di citazioni, nei richiami alle *auctoritates* tradizionali, nei riferimenti dotti gli strumenti irrinunciabili per conseguire una qualche dignità scientifica. Tale pregiudizio li induceva ad appesantire il resoconto dei fatti della causa, diluendoli entro un impianto dogmatico e dottrinario che finiva per risultare preponderante. In tal modo, però, si spezzava il circuito virtuoso *factum/ decisio/factum*: sfumava cioè la possibilità di estrarre dall'analisi della fattispecie concreta un nucleo normativo chiaro ed univoco, una regola inderogabile dai magistrati successivi»<sup>6</sup>. Non bisogna dunque guardare a queste raccolte per individuare il linguaggio e il discorso delle sentenze: è piuttosto necessaria un'analisi delle sentenze degli antichi tribunali conservate negli archivi. Uno studio del genere, almeno per quanto riguarda l'*antico regime*, non è stato ancora compiuto mentre è stato avviato per le sentenze dell'Ottocento<sup>7</sup>.

2. Focalizzando l'attenzione, a titolo esemplificativo, sul Regno di Napoli, possiamo considerare due sentenze del suo maggiore tribunale, il Sacro Regio Consiglio, una del 1486 e l'altra del 1531. Ecco la prima, del 23 gennaio 1486<sup>8</sup>:

Die .XXIII<sup>o</sup>. ianuarii .1486. / Ina causa Agnetis de Ponso et Midee Bambacis / actricum ex una et Catharinelle Bambacis / convente ex altera super hereditate quondam Iasonis, filii / dictib Agnetis et fratris earundem Midee et / Catharinelle, ut latius in actis. Comuni noto / supradictorum dominorum conclusum referente magistro / domino Antonio de Iennario, commissario ipsius cau(se)d, quod / extractis et habitis ex hereditate et bonis que reman/serunt post mortem dicti Iasonis et que fuerunt / quondam magistri Loysii Bambac is, eius patris, unciis triginta / pro dote et corredo eiusdem Catarinelle ad pa/ragnume dotium et corredi habitatum et habitati per / dictam Mideam a dicto quondam magistro Loysio, eius / patre, et assignatis eidem Catharinelle declaretur / in reliquis bonis remanentibus in hereditate et post / mortem dicti Iasonis dictam Agnetem, matrem Ia/sonis predicti, ac Mideam et Catharinellam, / eius sorores, esse heredes et in eisdem bonis / pro equali portione succedere illaque fore et esse / inter easdem dividenda pro equalibus portionibus. / Neutra inf ipsarum partium con(demna)turd in expensisg. / Presentibus supradictis.

[Note paleografiche: a Nel marg. int., separato da un tratto di penna dentellato: In causa Agnetis / et Midee eius / filie <seguono due puntini disposti verticalmente> cum / Catharinella / Bambace. b Così A, s'intenda dicte. c Segue, scritto per errore, q(uondam), poi cassato con tratti orizzontali e verticali di penna. d Scioglimento probabile. e Così A, s'intenda parandum. f Sulla parola un segno abbreviativo superfluo. g Segue un lungo tratto orizzontale di penna che raggiunge il marg. est.]

<sup>6</sup> Miletta, 1998, 5.

<sup>7</sup> Cfr. Aa.Vv., 2010; Aa.Vv., 2015.

<sup>8</sup> Archivio di Stato di Napoli (=ASNa), *Tribunali Antichi, Sacro Regio Consiglio*, Registri di Sentenze, f. 1.

E la seconda del 10 ottobre 1531<sup>9</sup>:

Die .X<sup>o</sup>. octobris .1531., Neapolis. / Ina causa magnifici Leonis Solleni cum Petro Coppula, procuratore / condam magnifice Marielle Castalde. / Referente domino Nicolao Maiorano commis-sario, visa relatione / facta per magnificos primarium et tabularium Neapolis super appretio / domus in processu deducte et visa domo per magnificos regios / consiliarios, fuit provisum et decretum quod predictus Petrus Coppula, / procurator ut supra, teneatur in dampnum heredum predicte condam Marielle / ultra ducatos mille et ducentum depositatos, alios ducatos / centum depositare penes banchum; et hoc habita ratione / tam adb census sive pensiones domus predicte pro annis preteritis, / salva deliberatione super liberatione dicte pecunie / et assicurationec precipue, propter quo, deposito facto, remaneat / dicta domus libera heredibus condam predicte Marielle. / Actorum magisterd.

[Note paleografiche: a Nel marg. int.: Pro domino Leone Solleno. b Segue ad ripetuto per errore. c A assicuratione, con -a- corr. su -e-. d Seguono due abbreviazioni di difficile scioglimento corrispondenti al nome e cognome del magister actorum]

La struttura delle due sentenze, scritte in latino medievale, è simile: indicazione degli estremi della causa e delle parti, breve descrizione dei fatti e degli atti processuali salienti e dispositivo. Non si riscontra alcun ragionamento-motivazione e la sentenza è “oracolare”. L’elaborazione delle *Quaestiones* veniva fatta dai cosiddetti *Decisionisti*, in genere alti magistrati che individuavano le sentenze più importanti e le elaboravano, come si è detto, sotto il profilo dottrinario. I *Decisionisti* napoletani, com’è noto, furono tra i migliori d’Europa e imposero l’autorevolezza degli *usus fori* del Sacro Regio Consiglio anche fuori dal Regno. Le loro *Decisioni*, a differenza delle sentenze, erano dirette ad un pubblico di esperti e parlavano un linguaggio con alto grado di tecnicismo, inserito in un discorso giuridico anch’esso estremamente tecnico.

3. È possibile considerare lo schema di una *Decisio* in un’opera pubblicata qualche decennio dopo l’ultima sentenza sopra riportata e cioè *Decisiones S. Regii Consilii Neapolitani par excellentiss. L. V. Doct. D. Antonium Capycium Regium Consiliarium aeditae. Ad omnes Fermè quotidianus casus enucleandos Causidicis omnibus nedum utiles sed perquam necessariae* (Venetis Apud Iuntas 1555<sup>2</sup>). Le *Decisiones* appaiono numerate progressivamente: ciascuna di esse è preceduta da un *Summarium* dove a loro volta sono numerati progressivamente i *principi di diritto* poi sviluppati nella *Decisio* nello stesso ordine con il numeretto di richiamo collocato ai margini del foglio. Esaminiamo il *Summarium* della *Decisio* II:

1. Legitimun non trahitur de feudo, in quo solus primogenitus succedit.

---

<sup>9</sup> ASNa, *Tribunali antichi, Sacro Regio Consiglio*, Registri di sentenze, f. 3.

2. Legittima trahitur de singulis corporibus rerum haereditarium, saltim arbitrio boni iuri.
3. Feudum de sui natura dividi non potest, ut inde legitima trahatur: sed si fuerit feudum nonum emptum per patrem, tunc legitima capietur in pecunia de aestimatione seu di. nu. 6. et 7.
4. Feudum est quid haereditarium, ex quo venit in restitutione fideicommissi.
5. Feudum imputatur filio in legitimam.
8. Secundo genitus et alii, post primogenitum in feudo solum succedentem, debent habere vitam et militiam, que est personalis et extinguitur cum persona.

La *Decisio* inizia con una breve esposizione delle parti e dell'oggetto della causa:

*DECISIO II.* In causa Iuliae Riciae filiae quondam D. Tucij Ricij de Lanza petentis legitimam super bonis dictis sui patris ex persona fratris sui. An in computatione bonorum paternorum legitima debeat contribui feudum in quo vi utitur iure Francor. De quo cum alijs bonis restituendo idem frater gravatus fuerat.

Poi vengono sviluppati gli otto punti di diritto, partendo dal primo:

Dictum est quod de feudo in quo solus primogenitus succedit non debetur legitima per glo. i. c. i. de voto in glo. si. in. iij. solu. quam sequitur Imo. Ibi & Abb. Post Hosti. & Ioan. And. & tenet Abb. in consti. xij. incip. casus talis est. Magnificus dominus. iij. col. ver. venio ad tertium. i. vol. & const. iij. incip. omnipotentis & c. nitar. iij. col. ij. volu. Laud. in trac. de primogenitura. v. col.

La tecnicità del linguaggio e del discorso è evidente: vi sono una serie di riferimenti, riportati in forma abbreviata (Glossa Ordinaria, Niccolò Tedeschi, Giovanni D'Andrea) che rappresentano il supporto teorico alla enunciazione di principio esposta nel *summarius*. È peraltro chiara da parte del giurista la necessità di trovare una convergenza tra diritto canonico e diritto civile: solo così si poteva arrivare a “massimare” una soluzione ed inserirla così nel *summarius*. La tecnica argomentativa era fondata sul principio di autorità, dove un ruolo essenziale era svolto dalla quantità e dalla qualità delle citazioni che rappresentavano il fulcro del discorso giuridico. Sotto questo profilo non vi sono rilevanti differenze con le coeve opere di dottrina sotto il profilo del discorso giuridico. Il sistema del diritto comune, infatti, si reggeva essenzialmente sulle autorità. La soluzione di una *Quaestio* era fondata e ritenuta fondata non perché rispondeva ad astratti criteri razionali ma perché costruita su un ragionamento comparativo, di tipo quantitativo e qualitativo, reso sulle opinioni autorevoli dei dottori. I criteri della logica applicati al ragionamento giuridico si risolvevano nella dialettica *pro/contra* cui seguiva nell'elaborazione dell'interprete la *solutio*, sempre resa in ossequio al principio di autorità. Le *Glosse*, i *Commenti*, i *Consilia* e i *Tractatus*, che rappresentavano i principali stili letterari del *mos italicus iura docendi*, comunicavano il dato giuridico attraverso una sequela di citazioni e di contrapposizioni tra esse e arrivavano alle conclusioni secondo consolidati meccanismi interni alla scienza giuridica. La dottrina, che nel basso

medioevo rappresentava *magna pars* del diritto ed era seguita spesso come legge nei tribunali, era un edificio costruito con mattoni e mattoncini fatti di citazioni di giuristi che la stessa scienza elevava al rango di autorità: è vero che le citazioni avevano come punto di riferimento la compilazione giustiniana, ma le interpretazioni, nel sistema del diritto comune, finirono per assorbirla interamente. Si può dunque dire che il diritto, quasi interamente monopolizzato, nel metodo e nei contenuti, dalla scienza giuridica del basso Medioevo, proveniva da una *élite* ed era diretta ad una *élite*; aveva una propria lingua, il latino, diverso dal volgare che il popolo usava, ed aveva propri meccanismi comunicativi, fondati sull'utilizzo e la concatenazione di citazioni.

Il grado di tecnicità del discorso e del linguaggio giuridico era dunque altissimo e, in età moderna, determinò tra gli intellettuali, ma anche nel popolo, un diffuso sentimento di repulsione se non di avversione verso il diritto e i suoi sacerdoti, i forensi: il diritto era percepito come arcano e misterioso e per questo lontano dalle esigenze di razionalità e di certezza che in quell'epoca apparivano come imprescindibili. *Arcana juris* intitolava Raffaele Ajello un suo libro<sup>10</sup> volendo così significare la percezione che nel Settecento si aveva del diritto e il senso della rivolta illuministica contro il formalismo giuridico d'età medievale e moderna. Ancora nel Settecento, infatti, il diritto scientifico aveva una propria lingua e propri *sacerdoti* che officiavano misteriosi riti nei tribunali senza che i *laici* potessero comprendere ciò che avveniva: il mondo del diritto appariva oscuro ed estraneo ai non addetti ai lavori i quali, al contatto con esso, restavano come Renzo di fronte al “*latinorum*” del manzoniano avvocato Azzecagarbugli<sup>11</sup>.

4. L'unico settore del diritto che necessariamente doveva avvicinarsi al popolo era quello del processo: gli atti processuali e la stessa sentenza avevano, infatti, come protagonisti e destinatari le parti. Il processo è il luogo di elezione del linguaggio giuridico non normativo che comprende gli atti endoprocessuali, come le arringhe e le memorie difensive<sup>12</sup>, che non possono che parlare un linguaggio accessibile a tutti<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> Ajello, 1976.

<sup>11</sup> Fu Giambattista de Luca nel suo *Dottor volgare* a mettere in luce l'anacronismo di tale situazione. La chiosa del famoso *proemio capitolo I* è significativa in proposito: «Le persone private hanno un obbligo solo di asservar le leggi, e la giustizia, ma li Principi, ovvero i loro primi ministri, e Magistrati hanno due obblighi, mentre devono osservare le leggi, e la giustizia come li privati, e qualche cosa di più, per esser il lume che stà sopra il candeliero pubblicamente esposto per guida degli altri; Et anco perché ne sono custodi, e conservatori; Dunque à loro più che à gli altri spetta haver notizia delle leggi». De Luca, 1673, 31.

<sup>12</sup> La distinzione tra linguaggio giuridico normativo e linguaggio giuridico non normativo è accolta da Dell'Anna, 2013.

<sup>13</sup> È noto che le prime testimonianze di documenti ufficiali in un volgare italiano “dotto” sono atti processuali: i quattro placiti cassinesi sono quattro testimonianze giurate, una del 960 e tre del 963, che attestano l'appartenenza di alcune terre ai monasteri benedettini di Capua, Sessa Aurunca e Teano. I testimoni, davanti al giudice Arechisi, contro le pretese del feudatario Rodelgrimo d'Aquino,

Per questo il “terreno” del processo è sempre stato quello dell’avvicinamento tra popolo e diritto. Non a caso una delle opere più pubblicate e tradotte in Europa tra Medioevo ed età moderna fu il *Liber Belial* o *Consolatio peccatorum seu lis Christie et Belial*, scritta nel 1382 ad Aversa da Giacomo Palladino *alias* Jacopo da Teramo<sup>14</sup> che, rappresentando lo svolgimento di una causa immaginaria intentata dai diavoli contro Gesù, esponeva e divulgava tutte le fasi del processo romano-canonico, recando anche un pratico formulario.

In questo quadro, le sentenze vere e proprie, che dovevano essere comprese dalle parti, denotavano un linguaggio e un discorso giuridico poco tecnico mentre le *Decisiones* – ossia le elaborazioni dottrinarie delle sentenze raccolte e pubblicate da alti magistrati – avevano un livello di tecnicità molto alto poiché si dirigevano esclusivamente agli addetti ai lavori. In sostanza si può dire che il popolo non poteva avere accesso al ragionamento giuridico che competeva solo agli “iniziati” e doveva accontentarsi di un “oracolo”.

Tutto cambia con i nuovi ordinamenti giudiziari e i codici imposti da Napoleone a gran parte d’Europa che stabilivano la esclusività della legge (*Assolutismo giuridico* per utilizzare un’espressione di Paolo Grossi) e, imponendo a giudici e tribunali il suo rigoroso rispetto – garantito attraverso il controllo di legittimità sulle sentenze da parte della Corte di Cassazione –, stabilirono l’obbligo della motivazione delle

---

testimoniarono a favore del Monastero di Montecassino, indicando con un dito le terre e la loro appartenenza. I quattro placiti contenevano una formula impostata dal primo di essi del marzo 960 d.C.: «Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni le possette parte Sancti Benedicti». Tale formula corrisponde ad altre scritte in latino a Lucca nell’anno 822 d.C. e a San Vincenzo al Volturno nel 936 d.C., nel 954 d.C. e nel 976 d.C. Una testimonianza del ricorso al volgare in documenti ufficiali a carattere burocratico si ritrova nelle *Historiae* di Nitardo con riguardo ai giuramenti di Strasburgo dove, il 14 febbraio 842, si stipulò l’alleanza tra i due figli di Ludovico il Pio: in quell’occasione Ludovico il Germanico e Carlo il Calvo giurarono rispettivamente in lingua francese e in lingua tedesca per farsi capire dagli eserciti avversari. I placiti cassinesi furono preparati dal giudice e dal notaio e rappresentano una prima forma di linguaggio giuridico-burocratico “tecnico” in volgare. Le testimonianze furono poi recepite nella sentenza che venne redatta in latino. Cfr. Migliorini, 1987; Bruni, 1984. Anche quando gli atti processuali erano redatti in latino la loro forma si presentava chiara e i costrutti e i termini utilizzati si avvicinavano alla lingua parlata. È il caso ad esempio del giudicato massafrese del 970 d.C. conservato nell’Archivio dell’Abbazia di Montecassino e pubblicato da F. Carabellese e da V. Gallo agli inizi del secolo scorso relativo ad una causa di rivendicazione di bene immobile incardinata davanti ad un Gastaldo bizantino, Trifilio. Questi adottò il rito longobardo, fece redigere il giudicato in latino e lo firmò in greco. Il giudicato, ossia il breve resoconto del processo, con il dispositivo della sentenza, venne redatto dal notaio con chiarezza e precisione perché doveva servire alle parti vittoriose per attestare il loro diritto. Cfr. Carabellese, 1905, 451; Gallo, 1914, 12 s.

<sup>14</sup> Su Giacomo Palladino e la sua opera cfr. Cerracchini, 1716, 127-8; Ughelli, 1717, 1267; Palma, 1836; Stintzing, 1867, 271-279; Chevalier, 1894-1907, 3478; Crugnola, 1897, 499-501; Neugass, 1927, 5-18; Mercati, 1948, 157-165; Salmon, London; Pelzer, 1955, 103; von Hagermann, 1960, 55-83; Ott, 1983. Quest’ultima può essere considerata l’opera più completa sul *Liber Belial*. Tuttavia, vanno segnalati alcuni recenti contributi, tesi ad una rivalutazione dell’opera di Palladino e al suo esatto inquadramento nell’ambito della pubblicistica del Medioevo: Cardelle de Hartmann, 2004, 417-430; Kocher, 2006, 281-297; Müller, 2008, 519-520. L’esposizione dei principali risultati della presente ricerca si può leggere in Mastroberti, 2012.

sentenze (che per la prima volta fu sancito dalla legge francese del 16 e 24 agosto 1790). Dunque il popolo fu ammesso a conoscere gli *Arcana Juris* attraverso l'esposizione nelle sentenze del ragionamento giuridico. Le sentenze dovevano citare esclusivamente la legge ma l'obbligo della motivazione imponeva anche il rispetto di canoni logici, i quali non potevano essere legalmente determinati: il discorso giuridico diventava dunque fondamentale e parte integrante della sentenza, anche perché poteva essere censurato dalla Corte di Cassazione come illogico e produrre la conseguenza della cassazione della sentenza.

5. Come si regolarono i nuovi tribunali e quale fu il nuovo discorso giuridico che elaborarono? Certamente una grande influenza sui tribunali europei, nei paesi che adottarono codice e sistema giudiziario napoleonico, ebbe lo stile delle sentenze della *Cour de Cassation* cui si ispirarono i tribunali di legittimità dei paesi che recepirono il sistema francese. «I suoi *arrêts* sono caratterizzati – afferma il Megale – dal cosiddetto *jugement à phrase unique*, lunga frase logica scandita solo da punti e virgola, che può abbracciare anche diverse pagine senza interruzioni. L'argomentazione appare basata solo su sillogismi giuridici, con nulla o scarsa ricostruzione dei fatti. Questo modello “puro” francese è stato definito “discorso a catena”, se manca un solo anello della sequenza l'intero ragionamento viene meno»<sup>15</sup>. Nel Regno delle Due Sicilie la Corte di Cassazione poi Suprema Corte di Giustizia, si adeguò a questo sistema, elaborando giudizi a frase unica con diversi periodi introdotti da «Considerando che...» («Attendu que ...») e separati da punto e virgola. Il Megale nota che questo stile «divenne sempre più discorsivo in Germania, in Italia e in Spagna, per via dell'importanza colà ricoperta dalla dottrina quale fattore di sviluppo del sistema giuridico»<sup>16</sup>. Tuttavia in Italia, durante l'Ottocento, il modello delle sentenze di legittimità fu sempre quello della cassazione francese. Furono le corti inferiori, che dovevano disquisire sul merito della causa, ad adottare un modello più discorsivo e incline a recepire le suggestioni del discorso della dottrina. Le sentenze dei tribunali di merito presero ad essere, infatti, dei veri e propri trattati che in qualche modo adottarono lo stile delle antiche raccolte di *Decisiones* sostituendo al *Summarium* una elencazione di *Quistioni* elaborate sulla base delle *conclusioni* del Pubblico Ministero e delle memorie difensive. Ecco un esempio significativo, dato da una sentenza della Gran Corte Civile di Napoli, il più importante dei tribunali d'appello del Regno delle Due Sicilie, resa il 22 dicembre 1843<sup>17</sup>:

[...] Intese le parti, sulle uniformi orali conclusioni del Sig. Cumbo Procuratore Generale del Re, la Gran Corte Civile ha proposto le seguenti quistioni.  
Colui che intima una sentenza, e contemporaneamente produce appellazione contro una parte di essa, riserbandosi di produrre altri gravami contro altre parti della stessa

---

<sup>15</sup> Megale, 2011.

<sup>16</sup> Megale, 2011.

<sup>17</sup> ASNa, Corte di Appello, f. 854, Ruolo 3538 (n. 1098), 22 dicembre 1843 Pres Troia, de Rosa, Giannelli, Audati, Marsico, Miolini, marchese Puoti. Tra Petitto-Torino-Ferrajoli-Califano etc.

sentenza, conserva per qualunque decorrimento di tempo il diritto di produrre altre appellazioni principali incidenti.

Può ottenere d. Domenico Ferrajoli collocazione sul suo credito di ducati seimila per lo stato delle cose, le obbligazioni contratte nell'istrumento della cessione, e quelle impostegli con giudicato del 1836?

È provata la soddisfazione del credito degli eredi Petitto, esaminandosi i documenti prodotti dal Ferrajoli per questo dimostrare, ed il documento prodotto dagli eredi Petitto per attivare la esistenza del credito?

È provata la convenzione per la riduzione degli interessi?

La minorazione della somma assegnata ai Petitto per interessi e spese dee confermarsi?

Dopo l'aggiudicazione definitiva, fino alla chiusura definitiva della graduazione spetta ai creditori collocati incontro al debitore la differenza tra gli interessi moratori alla ragione legale, e gli interessi convenzionali? Quale de' creditori può profittarne e con qual grado?

L'iscrizione eventuale per evizione può non calcolarsi dopo il decennio?

A D. Casimira Torino spettano gli interessi sui denari di prezzo della cessione da qual è prova, e con qual grado?

Il credito di ducati mille e l'altro di ducati cinquanta della detta Torino possono essere ammessi? Se compete l'ammissione e con qual grado ps' denari novanta chiesti di spese?

La iscrizione estinta dopo l'aggiudicazione definitiva de' fondi in denaro debb'essere rinnovata? Dee perciò ammettersi il credito di Domenico Ferrajoli d'Andrea in ducati cento.

Che va ordinato per le spese del giudizio?

Seguiva dunque lo sviluppo delle questioni. La prima era risolta in questo modo<sup>18</sup>:

La prima. Una gran parte del diritto civile poggia nel principio che la volontà manifestata da una parte conferisce diritto ad un'altra parte, che non le si può togliere senza consenso di lui. Perciò la legge permette mutamenti di volontà ne' quali altri siano interessati, incontro a quali si sia manifestata. Di qui procede un canone generale che chi ha una volta accettato una sentenza non ne possa in progresso appellare. Ma questa regola cede ad una eccezione sapientemente dalla legge ammessa, che ove altri appelli incontro a colui, che aveva accettata la sentenza, costui riprenda il diritto di appellare per incidente. Perché nell'accettazione di una sentenza ci è insita la condizione di voler scansare i pericoli di un secondo giudizio. Chi intima una sentenza con protesta di appellazione conserva il diritto, perché l'espressa dichiarazione è più efficace della presunzione di accettazione, che veniva dalla semplice intimazione senza protesta. Chi intima una sentenza con protesta può appellare in qualunque tempo, perché nessuno mette in mora se stesso, e senza ciò i termini non possono scadere. Chi intima una sentenza e ne appella per una parte, l'accetta implicitamente per tutto il resto. E perciò non può più appellare dalle altre parti di essa, per non poter mutare la volontà a danno altrui. Ma chi

---

<sup>18</sup> ASNa, Corte di Appello, f. 854, Ruolo 3538 (n. 1098), 22 dicembre 1843 Pres Troia, de Rosa, Giannelli, Audati, Marsico, Miolini, marchese Puoti. Tra Petitto-Torino-Ferrajoli-Califano etc.

appella una parte della sentenza, e si riserva espressamente di appellare dal resto, distrugge la presunzione di accettazione con una dichiarazione espressa di volerla impugnare. E perciò se la sentenza gli è stata intimata conserva il diritto ad appellare fino alla scadenza dei termini. E se l'ha egli intimata, conserva intatto il diritto di produrre altro appello per qualunque tempo fino a che il giudice superiore non abbia riveduto il giudizio. Or. D. Domenico Ferrajoli intimò la sentenza e contemporaneamente intimò un'appellazione avverso alcune parti di essa. Ma in questo atto si riservò espressamente la facoltà di produrre appellazioni contro altre parti della sentenza. E posteriormente avvalendosi di questa riserva, produsse altra appellazione principale. Ed essendogli opposto il trascorrimento del termine la riprodusse sotto forma di appellazione incidente. Indubitatamente sotto l'una e l'altra forma la seconda sua appellazione è ammissibile, perché l'intimazione della sentenza da lui fattagli teneva aperta i termini e la riserva gli conservava intatto il diritto [...].

Si realizzò, non solo in Italia<sup>19</sup>, una sorta di frattura tra il discorso giuridico delle sentenze di legittimità e quelle di merito: più dottrinario e discorsivo il discorso dei tribunali di merito, più secco e unitario il discorso giuridico del tribunale di legittimità. È chiaro tuttavia che l'obbligo della motivazione determinò una tendenziale uniformazione del discorso e del linguaggio tra dottrina e giurisprudenza.

#### Riferimenti bibliografici

Aa.Vv. (2010). *Tribunali e giurisprudenza nel Mezzogiorno. I. Le Gran Corti Civili (1817-1865)*. A cura di F. Mastroberti. Napoli: Satura.

Aa.Vv. (2015). *Le Supreme Corti di Giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno*. A cura di F. Mastroberti, S. Vinci. Napoli: Editoriale Scientifica.

Ajello R. (1976). *Arcana Juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*. Napoli: Jovene.

Bambi F. (2016). *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice. Atti del convegno. Firenze, 4 aprile 2014*. Firenze: Accademia della Crusca.

Bruni F. (1984). *L'Italiano. Elementi di storia della lingua e della cultura italiana: testi e documenti*. Torino: UTET.

Carabellese F. (1905). *L'Apulia e il suo Comune nell'Alto Medioevo*. Trani: Vecchi.

Cardelle de Hartmann C. (2004). Die Processus Satanae und die Tradition der Satanprozesse. In *Mittellateinisches Jahrbuch*, 39.

---

<sup>19</sup> Anche in Francia, afferma il Megale: «Nelle sentenze dei giudici inferiori alla *Cour de Cassation*, denominati *juges du fond* (giudici di merito) in quanto giudicano anche i fatti, la motivazione, pur restando concisa se raffrontata a quella di altri paesi europei, è invece più discorsiva (perché i giudici devono appunto valutare i fatti, mentre la suprema Corte è soltanto *juge du droit*). In queste sentenze di merito, nella parte dedicata alla ricostruzione dei fatti, talvolta gli *attendus* perfino mancano, con la conseguente scomparsa della *phrase unique*, sostituita da quella che la dottrina chiama *présentation mixte*. Infine, le sentenze di merito possono comprendere anche diverse pagine, mentre gli *arrêts* della *Cour de cassation* sono sempre brevissimi». Megale, 2011.

Cerracchini L.G. (1716). *Cronologia sacra de' vescovi ed arcivescovi di Firenze composta da L.G.C.*, Firenze: S.A.R.

Chevalier U. (1894-1907). *Repertoire des source historiques du Moyen Age. Bio-Bibliographie*, vol. II, J-Z: Paris: Société bibliographique.

Crugnola G. (1897). *Belial o Consolatio peccatorum di G. Paladini*. In: *Rivista Abruzzese di Scienze, Lettere ed Arti*, a. XII, fasc. XI, pp. 499-501.

De Luca G. (1673). *Il Dottor volgare ver il compendio di tutta la legge, Civile, Canonica, Feudale, e Municipale, nelle cose più ricevute in pratica; moralizzato in lingua italiana per istruzione, e comodità maggiore di questa provincia*. Roma: Nella Stamperia di Giuseppe Corvo.

De Sariis A. (1796). *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, libro IX. Napoli: presso Vincenzo Orsini.

Dell'Anna M.V. (2013). *In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia*. Roma: Bonacci.

Gallo V. (1914). *Origine e vicende della Città di Massafra*. Napoli: Officina Cromotipografica Aldina.

Gorla G. (1964). *Lo studio interno e comparativo della giurisprudenza e i suoi presupposti: le raccolte e le tecniche per la interpretazione delle sentenze*. Roma: Società editrice del "Foro italiano".

Gorla G. (1968). *Lo stile delle sentenze*. Roma: Foro italiano.

Gorla G. (1969). *Giurisprudenza*. Milano: Giuffrè.

Gorla G. (1970). *Civilian judicial decisions: an historical account of italian style*. New Orleans: Tulane Law Review Association.

Gorla G. (1970). *L'origine e l'autorità delle raccolte di giurisprudenza (relazione presentata all'ottavo Congresso internazionale di diritto comparato)*. Roma: Edizioni dell'Istituto Italiano di Studi Legislativi.

Gorla G. (1977a). *I tribunali supremi degli stati italiani, fra i secc. 16. e 19., quali fattori della unificazione del diritto nello stato e della sua uniformazione fra stati: disegno storico-comparativo*. Firenze: Olschki.

Gorla G. (1977b). *Unificazione "legislativa" e unificazione "giurisprudenziale". L'esperienza del diritto comune*. Roma: Foro Italiano.

Kocher G. (2006). *Prozessuale interaktion im Bild*, in *Symbolische Kommunikation vor Gericht in der Frühen Neuzeit*. A cura di R. Schulze. Berlin: Schmidt.

Magale F. (2011). *Lo stile delle sentenze francesi e angloamericane. Analisi delle variabili e strategie di traduzione*. In: *inTRAlinea Special Iussue: Specialised Translation II*. URL: <http://www.intralinea.org/specials/article/1802>.

Mastroberti F. (2012). *The Liber Belial: an European work between law and theology. Introductory notes for an ongoing research project*. In *Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna* - [www.historiaetius.eu](http://www.historiaetius.eu) - 1/2012.

Megale F. (2008). *Teorie della traduzione giuridica. Fra diritto comparato e Translation Studies*. Napoli: Editoriale Scientifica.

- Mercati A. (1948). Un vescovo fiorentino del primo Quattrocento millenarista. *Rivista di Storia della Chiesa in Italia*, II, pp. 157-165.
- Migliorini B. (1984). *Storia della lingua italiana*. Firenze: Sansoni
- Miletti M.N. (1998). *Stylus iudicandi. Le raccolte di "decisiones" nel Regno di Napoli in età moderna*, Napoli: Jovene.
- Müller J. (2008). Belial. In: *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, Bd. 1, 2. Aufl., Berlin.
- Neugass F. (1927). *Studien zur Deutschen Kunstgeschichte. Mittelalterliches Chorgestühl in Deutschland*. Strassburg: Heitz.
- Ott N.H. (1983). *Rechtspraxis und heilsgeschichte. Zu Überlieferung, Ikonographie und Gebrauchssituation des deutschen "Belial"*. München: Artemis .
- Palma N. (1863). *Storia della città e diocesi di Teramo*. Vol. V. Teramo: Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo.
- Pelzer A. (1955). Palladini, Giacomo. In: *Dizionario ecclesiastico*. A cura di A. Mercati and A. Pelzer, vol. II, Torino: Unione tipografico editrice
- Sabatini F. (1990). *Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi. Corso di studi superiori legislativi. 1988-1989*. A cura di Mario d'Antona. Padova: Cedam.
- Salmon P.B. (1950). *Belial. an edition with commentary of the German version of Jacobus de Theramo's Consolatio peccatorum. Master of Art Thesis*. London.
- Stintzing R. (1867). *Geschichte der populären Literatur des römisch-kanonischen Rechts in Deutschland*, Leipzig: Hirtzel.
- Ughelli F. (1717). *Italia Sacra sive de Episcopis Italiae et insularium adjacentium, rebusque ab iis praeclare gestis, deducta serie ad nostram usque aetatem*, T.I., Venetiis: apud Sebastianum Coleti.
- von Hagermann H.R. (1960). Der processus Belial. In: AA. VV. *Festgabe zum siebzigsten Geburtstag von Max Gerwig*. Basel: Helbing & Lichtenhahn.

Mimmo Mazza

## IL LINGUAGGIO DELLA CRONACA GIUDIZIARIA \*

ABSTRACT	
Coniugare il diritto di cronaca con il rispetto della presunzione di non colpevolezza, la necessità di informare i cittadini sui principali fatti di cronaca e su come vengono utilizzati i soldi pubblici con il rigoroso rispetto di fatti e atti, narrare i processi che si svolgono nelle aule giudiziarie senza giungere a verdetti anticipati. La missione della cronaca giudiziaria con l'avvento dei <i>new media</i> si va facendo sempre più difficile. Ma la soluzione non è imbavagliare i cronisti, o negare ai cittadini consapevolezza e informazione.	Combining the right to information with the respect for the presumption of innocence, the need to inform citizens on major news and how public money is used, with strict adherence to facts and acts, narrating the processes taking place in courtrooms without reaching verdicts beforehand. As consequence of the advent of new media, the mission of the court reporters is becoming even more difficult. Nevertheless, the solution is not muzzling the reporters, or deny citizens to become aware and informed.
<b>Diritto di cronaca – presunzione di non colpevolezza – <i>new media</i></b>	<b>Right to information – presumption of innocence - <i>new media</i></b>

SOMMARIO: 1. Le regole della cronaca giudiziaria. – 2. I limiti del diritto di cronaca. – 3. Il limite della verità. – 4. Le fonti. – 5. Lo stile. – 6. Conclusioni.

1. «Il giornalista (..) rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza (e) nelle trasmissioni televisive cura che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi»<sup>1</sup>.

«Non può tacersi che nell'attuale società mediatica l'opinione pubblica tende ad assumere come veri i fatti rappresentati dai *media*, se non immediatamente contestati: la verità mediatica, cioè quella raccontata dai *media*, si sovrappone, infatti, alla verità storica e si fissa nella memoria collettiva (..)»<sup>2</sup>.

\* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

<sup>1</sup> Testo unico dei doveri del giornalista, in vigore dal 3 febbraio 2016.

<sup>2</sup> Cass. civ. S.U. 24.3.2014 n. 6827.

Il Testo unico dei doveri del giornalista, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti il 27 gennaio 2016, e la sentenza n. 6827 del 24 marzo 2014 delle Sezioni Unite della Cassazione Civile tracciano un perimetro abbastanza preciso di quello che la cronaca giudiziaria dovrebbe essere.

Ma cos'è la cronaca giudiziaria e qual è lo stile linguistico che dovrebbe avere? La cronaca giudiziaria è quel particolare ramo della cronaca che riguarda il racconto, sui diversi mezzi di informazione, di fatti delittuosi e delle vicende giudiziarie ad essi collegate, al fine di consentire alla collettività di formarsi una corretta opinione su vicende penalmente rilevanti, sull'operato degli organi giudiziari e, più in generale, sul sistema giudiziario e legislativo del Paese. L'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale prevista dall'art. 112 Cost., l'indipendenza della magistratura e la soggezione dei giudici soltanto alla legge e il diritto di cronaca sancito dall'art. 21 della medesima Carta Costituzionale sono principi connaturati al nostro stato di diritto, caratterizzato dalla separazione tra poteri, con controllo dell'opinione pubblica sull'esercizio del potere per l'insostituibile tramite dei mezzi di informazione. Detti principi vanno peraltro coordinati con altri beni giuridici tutelati dalla nostra Costituzione come dalle primarie convenzioni internazionali che sanciscono diritti fondamentali; nella pratica, si pone il problema del conflitto fra il diritto di cronaca ed il principio della presunzione di innocenza. Si pensi alla pratica delle forze di polizia di fare conferenze-stampa, presentando ipotesi investigative come se fossero sentenze definitive, fornendo particolari e foto degli arrestati, senza alcun contraddittorio con le difese, che nella migliore delle ipotesi vengono interpellate nei giorni successivi, dovendo affrontare una opinione pubblica prevenuta, e senza aver nemmeno visto tutti gli atti. Dette notizie sono purtroppo troppo spesso recepite acriticamente da parte degli operatori dell'informazione, ridotti a megafoni della ipotesi investigativa, senza che i giornalisti esercitino alcun controllo critico delle affermazioni e seguano l'evolversi del procedimento, che ottiene prime pagine e servizi televisivi in occasione di arresti o altre attività di polizia giudiziaria e poco altro a seguire, anche per l'eccessiva durata dei processi.

2. I limiti del diritto di cronaca sono stati fissati con la sentenza del 18 ottobre 1984 n. 5259 della I sezione civile della Corte di Cassazione, meglio nota come "sentenza-decalogo" sulla libertà di stampa. Questa la massima tratta dalla citata sentenza: «Perché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca, e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all'onore, devono ricorrere tre condizioni: 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità oggettiva, o anche soltanto putativa purché frutto di diligente lavoro di ricerca; 3) forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro

valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta<sup>3</sup>».

Successivamente, in diverse occasioni la Cassazione ha ribadito che è diritto della collettività ricevere informazioni su chi sia stato coinvolto in un procedimento penale o civile, specialmente se i protagonisti abbiano posizioni di rilievo nella vita sociale, politica o giudiziaria e che, dunque, in pendenza di indagini preliminari e di accertamenti della polizia giudiziaria nei confronti di un cittadino, non può essere a questi riconosciuto il diritto alla tutela della propria reputazione: ove i limiti del diritto di cronaca siano rispettati, la lesione perde il suo carattere di antigiuridicità. Ne consegue che sia ritenuta legittima l'esposizione di fatti recanti discredito all'onore ed alla reputazione altrui, purché i fatti in questione trovino rispondevolezza in quanto espresso dalle autorità inquirenti ovvero nel contenuto degli atti processuali, dovendosi altresì considerare che per il cronista giudiziario il limite della verità delle notizie si atpeggia come corrispondenza della notizia al contenuto degli atti e degli accertamenti processuali compiuti dalla magistratura, con la conseguenza che il fatto da dimostrarsi vero, al fine dell'accertamento della scriminante, è unicamente la corrispondenza della notizia agli atti processuali a prescindere dalla verità dei fatti da questi desumibili. Nella narrazione di tali fatti, è tuttavia necessario che venga rispettato il diritto dei soggetti coinvolti, cosicché l'opinione dei cittadini lettori e telespettatori si formi su notizie aderenti a quelle che sono le effettive risultanze processuali a loro carico. La cronaca giudiziaria incontra i medesimi limiti delle altre forme di cronaca: verità della notizia, pubblico interesse alla conoscenza dei fatti narrati, continenza. In questa sede ci soffermeremo sulle prime due, dando per scontato l'interesse pubblico nei pezzi di cronaca giudiziaria.

3. Il limite della verità viene inteso in senso restrittivo poiché il sacrificio della presunzione di innocenza non deve spingersi oltre quanto strettamente necessario ai fini informativi. Ciò comporta che il giornalista non deve narrare il fatto in modo da generare un convincimento su di una colpevolezza non ancora accertata e poi magari rilevata inesistente. In questo contesto è stata ritenuta diffamatoria la pubblicazione di una formula di proscioglimento inesatta perché meno favorevole e tale da far ritenere che l'indagine abbia consentito di accertare l'oggettiva commissione dell'illecito da parte dell'imputato. Nel procedere a verificare il rispetto del limite della verità, i giudici, in genere, effettuano una valutazione sulla base di ciò che risulta al momento in cui la notizia viene diffusa e non già secondo quanto viene successivamente accertato, con la conseguenza che l'eventuale discrepanza tra i fatti narrati, ovvero l'eventuale arresto di una persona, e quelli realmente accaduti, che portano al proscioglimento della stessa, non esclude che possa essere invocato l'esercizio del diritto di cronaca. Inoltre la verità della notizia va valutata operando

---

<sup>3</sup> Cass. civ., 18.10.1984 n. 5259, Foro it., 1984, vol. CVII, pag. 2712.

una verifica sull'esattezza, o meno, delle informazioni pubblicate in relazione ai provvedimenti adottati dagli inquirenti, senza dover invece far riferimento al successivo esito delle indagini. E così, ad esempio, il resoconto giornalistico delle attività di indagine del Pubblico Ministero non potrà reputarsi carente di obiettività, esauendosi l'informazione proprio nell'attività investigativa considerata.

4. Con riguardo, invece al problema delle fonti, si richiede che il cronista, attinga le sue informazioni dai dibattimenti penali, dalle decisioni pubbliche, oppure da organi della polizia giudiziaria o tramite altre fonti certe. In questo campo è stato anche riconosciuta particolare autorevolezza ad alcune fonti quali gli atti giudiziari e i rapporti di polizia, esimendo in tali casi il giornalista dall'obbligo di accertare la verità dei fatti. Dimenticando – tutti gli attori in campo: legislatore e magistrati – che il giornalista non ha però diritto di accesso a quegli atti, come ha ribadito il Consiglio di Stato con la sentenza 12 agosto 2016, n. 3631. Secondo il Consiglio di Stato non si ravvisa nell'art. 21 Cost. il fondamento di un generale diritto di accesso alle fonti, al di là del concreto regime normativo che di volta in volta, e nell'equilibrio dei molteplici e talvolta non conciliabili interessi in gioco, regolano tale accesso e dunque chi chiede copia di atti non più coperti da segreto investigativo deve «dimostrare un proprio e personale interesse (non di terzi, non della collettività indifferenziata) a conoscere gli atti e i documenti richiesti». Interesse come l'essere parte di un procedimento amministrativo, o il doversi difendere in un giudizio. Il diritto di cronaca, invece, in sé non basta: esso «è presupposto fattuale del diritto ad esser informati, ma non è di per sé solo la posizione che legittima chi chiede l'accesso». Si tenga inoltre presente che al giornalista non è consentito omettere aspetti idonei a scagionare il soggetto passivo né arricchire il fatto con particolari non veri; inoltre incorre in condanna il giornalista che fa uso di termini giuridici impropri e tali da qualificare il fatto in modo più grave. In questo caso, però, l'uso di termini giuridici non deve essere valutato in senso restrittivo, essendo evidente che colui il quale deve fornire notizie e commenti al pubblico deve tenere presente che non si rivolge solo a specialisti, ma al contrario deve sforzarsi di rendere comprensibile a chiunque l'informazione che divulga (in questa ipotesi la diligenza del cronista viene misurata in base alla competenza specifica degli operatori del settore specializzato della cronaca giudiziaria). Nel caso in cui la cronaca consista nel resoconto di un processo non ancora conclusosi, essa deve basarsi sulla lettura degli atti processuali ed al giornalista è fatto obbligo di chiarire le opposte tesi dell'accusa e della difesa, senza tacere aspetti salienti di queste ultime allo scopo di inculcare nel lettore la convinzione di una inevitabile pronuncia di condanna. Si tenga altresì presente che se una storia processuale viene ricostruita a distanza di tempo, vi è l'obbligo di accertare più accuratamente la verità dei fatti, con la conseguenza che l'errore sul fatto fondamentale della notizia non scrimina se questo poteva essere facilmente accertato in relazione alle possibilità del giornalista su quel caso particolare.

5. Dopo la verità, c'è la "continenza", la regola in forza della quale la narrazione dei fatti deve avvenire per mezzo di uno stile proporzionato alla gravità degli eventi da riferire, sobrio e misurato (cosiddetta "continenza formale"), risultando estranei all'interesse sociale che giustifica la scriminante in esame ogni inutile eccesso ed ogni aggressione dell'interesse morale della persona. La continenza formale (che è quella che qui ci interessa), viene generalmente intesa come moderazione, proporzione e misura nell'uso del linguaggio, alla quale è connaturata una forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che evita forme di offesa diretta e/o indiretta nonché eccessi rispetto allo scopo informativo da conseguire. Conseguentemente, tale limite si considera violato tutte le volte in cui si utilizzino termini o argomenti intesi direttamente a screditare il soggetto preso a bersaglio evocando una pretesa indegnità o inadeguatezza personale. Nella redazione di un articolo o nella realizzazione di un servizio televisivo, dunque, devono evitarsi espressioni superflue diffamatorie ed inutilmente aggressive. Inoltre, anche nel riferire fatti sostanzialmente veri, occorre evitare intenti suggestivi che ne travisino la reale portata.

Nell'ambito della continenza sono stati ritenuti indici sicuri di diffamatorietà:

a) il sottinteso sapiente, ossia l'uso di determinate espressioni nella consapevolezza che verranno intese dai lettori o dai telespettatori in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale. Si veda, ad esempio, l'uso delle virgolette per racchiudere determinate parole allo scopo di far intendere al lettore che esse non sono che eufemismi e che, comunque, sono da interpretarsi in ben altro (e ben noto senso) da quello che avrebbero senza virgolette. Oppure si noti altresì l'utilizzo di domande retoriche, di espressioni in forma dubitativa o facendo ricorso a un diverso e convenzionale codice di comunicazione, che faccia apparire chiaro e riconoscibile il contenuto negativo del messaggio anche se espresso in forma allusiva;

b) gli accostamenti suggestionanti di fatti che si riferiscono alla persona che si vuole mettere in cattiva luce con altri fatti concernenti altre persone ovvero con giudizi apparentemente espressi in forma generale ed astratta;

c) l'accorpamento di notizie in grado di produrre un'espansione di significati: perché se è vero che è consentito accostare notizie vere, va sottolineato che è possibile farlo solo a condizione che l'accostamento stesso non generi un ulteriore significato che trascenda le notizie stesse, assumendo autonoma valenza lesiva;

d) il tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato (specie nei titoli: un conto è titolare "Furto, arrestate tre persone", ben altro è invece titolare "Arrestati tre ladri", con la sentenza definitiva ben scolpita su un pezzo che magari nessuno leggerà mai) e comunque l'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre al fine di indurre i lettori a lasciarsi suggestionare dal tono utilizzato;

e) l'utilizzo di espressioni insinuanti e tendenziose, derivanti dalla manipolazione verbale delle informazioni, esclude sia l'esercizio del diritto di cronaca, sia di quello

di critica;

f) il cosiddetto argomento *ad hominem* (utilizzato soprattutto nella critica) diretto unicamente a screditare l'avversario, piuttosto che a criticarne i programmi o le azioni: ovvero il giudizio sulla stessa condotta varia a secondo di chi la tiene, e questo in verità più che la cronaca giudiziaria ai giorni nostri forse riguarda in maniera particolare la cronaca politica.

Va altresì tenuto presente che il requisito della continenza viene generalmente valutato con maggiore benevolenza nell'ipotesi di esercizio del diritto di critica: in ambito cronachistico, i limiti fissati dalla giurisprudenza sono meno ampi e sono soggetti ad una valutazione più rigida rispetto a quella praticata per il diritto di critica; anche se ciò, ovviamente, non comporta che il linguaggio della cronaca debba essere necessariamente grigio e noioso. Difatti si ammette che nella cronaca la narrazione dei fatti possa accompagnarsi all'uso di espressioni ironiche o, nel caso della cronaca giudiziaria, che il giornalista possa utilizzare toni aspri o enfatici se questi appaiono in linea con gli schemi ed il gergo del giornalismo giudiziario e non viene distorto il contenuto veridico della notizia. In estrema sintesi, è ben possibile l'utilizzo di toni duri e veementi, a condizione che le frasi riportate, pur astrattamente configurabili come diffamatorie, siano funzionalmente correlate e strettamente connesse ai fatti oggetto della narrazione o della critica e non trascendano in contumelie gratuite ed ingiustificate.

Con la sentenza del 1° febbraio 2011 n. 3674, poi, la V sezione della Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che «rientra nell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria riferire atti di indagine e atti censori, provenienti dalla pubblica autorità, ma non è consentito effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tale attività». Chiarissimo il monito della Corte: «A ciascuno il suo: agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la fondatezza, al giornalista il compito di darne notizia, nell'esercizio del diritto di informare, ma non di suggestionare, la collettività».

6. I rapporti fra giustizia ed informazione necessitano di un ragionevole bilanciamento di valori. Il processo è infatti un sistema molto complesso e molto sofisticato, caratterizzato da precise regole che l'azione indiscriminata dei mezzi di informazione rischia sovente di far andare in frantumi. La fase investigativa, quella che culmina nelle conferenze-stampa "spettacolo", è appunto solo una fase del processo, che soltanto cronologicamente precede le altre fasi: non è affatto la più importante. Quando l'8 ottobre del 2010 fu sottoposto a fermo di polizia giudiziaria Michele Misseri, il tristemente noto contadino di Avetrana, alla conferenza-stampa svoltasi al comando provinciale dei carabinieri di Taranto parteciparono tutte le principali emittenti televisive italiane e perfino "Euronews". Fu detto che al 99% il caso dell'omicidio di Sarah Scazzi era risolto. Il prosieguo delle indagini preliminari

e il successivo dibattimento, ovvero il luogo della formazione della prova, dimostrarono che altre erano le possibili soluzioni di quel caso e che la fase investigativa deve poter ipotizzare, supporre, insinuare: ma solo se tali sospetti, illazioni, supposizioni reggeranno al vaglio del processo si formerà la verità processuale. Lo abbiamo già detto: i tempi della giustizia sono lunghi, e dunque la resa giornalistica dell'arresto è maggiore di quella della sentenza, che interviene a distanza di tempo rispetto al fatto reato. È stato efficacemente scritto che più il processo si dilata cronologicamente e più il principio della presunzione di non colpevolezza, che trova fondamento nell'art. 27 Cost., tende fatalmente a sbiadire nella coscienza collettiva, influenzata da sentenze di colpevolezza giornalistiche, alimentate da ipotesi investigative presentate come accertamento definitivo, con linguaggio poco sorvegliato, e dunque percepite dalla collettività in chiave negativa, di stigmatizzazione sociale, lasciando spazio ad anticipati giudizi di reità, i quali si ripercuotono a loro volta sulla vicenda giudiziaria. Il diritto-dovere di giudicare è dei giudici, non degli operatori di polizia giudiziaria, non dei giornalisti: se tutti gli attori di questo complesso meccanismo chiamato giustizia, in cui certamente anche l'opinione pubblica ha una sua importanza correlata all'interesse pubblico della notizia, si attenessero ai loro compiti, il risultato sarebbe un processo più giusto, una informazione più credibile e una società più civile.



Lorenzo Pulito

PROCESSO PENALE E GARANZIE LINGUISTICHE:  
IL RUOLO DELL'INTERPRETE E LA TRADUZIONE DEGLI ATTI\*

ABSTRACT	
<p>I processi migratori in atto, tema di scottante attualità, comportano anche per il processo penale, che aspiri ad essere equo e scevro da trattamenti ineguali, la necessità di assicurare concretamente le garanzie difensive nei confronti dell'imputato alloglotto.</p> <p>Il diritto della persona, che non comprende o non parla la lingua impiegata nel procedimento penale, all'assistenza di un interprete ed alla traduzione degli atti processuali assume pertanto, nella società multietnica contemporanea, il ruolo di presidio essenziale per la garanzia di un giusto processo: esso ha avuto negli ultimi tempi ampio riconoscimento sovranazionale ed interno.</p> <p>Benché il riconoscimento del diritto sia importante, ancora più importante è la sua concreta attuazione, che dovrà privilegiare la salvaguardia delle garanzie processuali piuttosto che le esigenze di ordine pratico, quali il contenimento delle spese della macchina giudiziaria o la non vanificazione di interesse processuali.</p>	<p>The current migration processes, becoming more and more a crucial social issue, require adequate defensive guarantees in favour of the accused speaking a foreign language, in order to ensure that the criminal trial is fair and free from unequal treatment.</p> <p>For the person, who cannot understand or speak the language used in the criminal proceedings, the right to be provided with the assistance of an interpreter and with the translation of pleadings seems to play a crucial role to guarantee a fair trial in contemporary multicultural society. Therefore, in recent times, this requirement has received large supranational, as well as internal recognition.</p> <p>Although the recognition of the right itself is essential, its practical implementation is even more important. It should prioritize the safeguard of the procedural guarantees rather than the practical requirements, like containment of legal costs or no nullification of entire proceedings.</p>
<b>Processo penale – imputato alloglotto – equo processo</b>	<b>Criminal trial – accused person speaking a foreign language – fair trial</b>

SOMMARIO: 1. L'importanza della garanzia linguistica nel processo penale. – 2. La società multilingue e la libera circolazione: la direttiva 2010/64. – 3. La disciplina di attuazione: il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 32. – 4. Il D.lgs. 23 giugno 2016, n. 129. – 5. Aspetti problematici. – 6. Conclusioni.

---

\* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

1. Sono tanti i linguaggi che il processo penale è in grado di parlare, ma la condizione di equità dello stesso è che ciascuno di essi sia compreso anche dall'imputato che non conosca la lingua italiana.

La tutela linguistica<sup>1</sup> milita da sempre nello *human rights system* e, per il nesso inscindibile che la lega alla formula del giusto processo, è presente nell'art. 10 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nell'art. 14, par. 3, lett. a) e f), del Patto internazionale dei diritti civili e politici e, soprattutto, negli artt. 5, par. 2, e 6, par. 3, lett. a) ed e), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali<sup>2</sup>.

Il diritto della persona sottoposta a procedimento penale ad essere informata dell'accusa in una lingua che comprende trova giustificazione nel dovere di non discriminare lo straniero (o l'appartenente ad una minoranza linguistica) deprivandolo della capacità di recepire il valore del contesto di garanzie e di libertà che la legge riconosce ad ogni accusato: è, ancora, l'adeguata informazione a consentire, all'accusato, di collocarsi sul medesimo piano dell'accusatore, per gestire il processo ad armi pari<sup>3</sup>.

2. Negli ultimi anni, l'attenzione dell'Europa nei confronti del diritto all'assistenza linguistica è cresciuta sensibilmente a fronte dell'incremento della mobilità interna seguita all'allargamento dell'Unione europea e dei crescenti fenomeni migratori, circostanze che hanno fatto assumere anche ai processi penali una connotazione fortemente multilinguistica<sup>4</sup>.

La stessa politica europea, dopo essere stata incentrata sulla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, ha cambiato rotta, preoccupandosi di indirizzare le politiche europee nel senso del riequilibrio dei diritti dell'imputato<sup>5</sup>.

In un primo momento, il rafforzamento della tutela linguistica è stato imposto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nella cui evoluzione giurisprudenziale si registra un crescente riconoscimento del diritto all'assistenza linguistica inteso come diritto fondamentale dell'individuo<sup>6</sup>. Successivamente, l'Unione europea lo ha incluso nel Libro verde sulle garanzie procedurali del 2003 come "norma minima comune" e lo ha inserito, nel 2009, con il Trattato di Lisbona e il Programma di Stoccolma, al primo posto nella *Roadmap* per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati ed imputati<sup>7</sup>; infine, con la direttiva 2010/64/UE, ha adottato la prima

---

<sup>1</sup> Per un inquadramento sulle garanzie linguistiche si rimanda a Triggiani, 2015, 179 ss.

<sup>2</sup> Curtotti, 2014, 120.

<sup>3</sup> Troisi, 2014, 109 ss.

<sup>4</sup> Sul "fenomeno" Ruggieri, 2006, 4252 ss.

<sup>5</sup> Gialuz, 2014a, 186.

<sup>6</sup> Sulla quale Casati, 2008, 235 ss.; Tamietti, 2012, 244 ss. Per l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'unione europea, invece, si veda Bartoloni, 2016, 1 ss.

<sup>7</sup> Il diritto di traduzione ed interpretazione è stato oggetto della «Tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati nei procedimenti penali» n. 11457/09, contenuta nella

fonte “euro unitaria” dedicata al rafforzamento delle garanzie dell’imputato cui gli Stati sono tenuti ad adeguarsi<sup>8</sup>.

L’ambizioso obiettivo della direttiva era quello di fissare standard di tutela più avanzati di quelli già riconosciuti dalla Corte di Strasburgo<sup>9</sup>, con particolare riferimento al profilo della qualità dell’assistenza e della sua estensione<sup>10</sup>.

La citata direttiva, alla quale gli Stati membri avevano tempo di adeguarsi entro il 27 ottobre 2013, stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di interpretazione e traduzione nei procedimenti penali ed ha la finalità «di rafforzare la fiducia reciproca degli Stati membri». In tale prospettiva, essa riconosce un diritto all’interpretazione ed alla traduzione degli “atti fondamentali” del processo penale, in favore di coloro che non parlano e non comprendono la lingua del procedimento, al fine di garantire loro il più ampio diritto ad un processo equo, sancito nell’art. 6 n. 3 lett. a) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – in base al quale «ogni accusato ha diritto ad essere informato, nel più breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende ed in maniera dettagliata, della natura e dei motivi della accusa a lui rivolta» – nonché negli artt. 47 e 48, co. 2, della Carta dei diritti fondamentali.

Oltre a riconfermare il legame funzionale, già proclamato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, tra la garanzia linguistica e l’equità del procedimento penale, la direttiva ha individuato nell’adeguatezza e nella gratuità i due connotati che garantiscono l’effettività del diritto all’interprete/traduttore, elaborando le misure atte a perseguire i due requisiti. Così, è stata stigmatizzata definitivamente la distinzione tra “interpretazione” e “traduzione”, garantendosi l’assistenza linguistica sia per gli atti orali che scritti; si è pretesa una maggiore proceduralizzazione della tutela, sottraendo alla discrezionalità degli operatori la scelta in ordine all’onere della prova della sussistenza del presupposto soggettivo (non conoscenza della lingua del processo), ai tempi di attivazione, ai controlli. Infine, è stata imposta qualità della prestazione e la sua verifica, contemperandosi costi e ritardi processuali attraverso l’individuazione di soluzioni alternative, quali la traduzione parziale e

---

risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 (GUCE, 4 dicembre 2009, C-295, 1), poi recepita dal “programma di Stoccolma” del Consiglio europeo del 10 dicembre 2009 (GUCE, 4 maggio 2010, C-115, 1), contenente un pacchetto di misure da adottarsi progressivamente ad opera della Commissione europea sui seguenti diritti: traduzione ed interpretazione (misura A), informazioni relative ai diritti e all’accusa (misura B), consulenza legale ed assistenza legale gratuita (misura C), comunicazione con i familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D), garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili (misura E). In argomento, Iermano, 2011, 339 ss.

<sup>8</sup> Curtotti, 2014, 120.

<sup>9</sup> Gialuz, 2014a, 187.

<sup>10</sup> Sulla direttiva 2010/64/UE e la sua attuazione: Amalfitano, 2011, 83 ss.; Antinucci, 2014, 1 ss.; Arangüena Fanego, 2011a, 22 ss.; Arangüena Fanego, 2011b, 269 ss.; Balsamo, 2015, 115; Bargis, 2013, 96 ss.; Bazzocchi, 2010, 1042 ss.; Id., 2013, 159 ss.; Beauvais, 2011, p. 637 ss.; Biondi, 2011, 2422 ss.; Celotti, 2013, 47 ss.; Cras-De Matteis, 2010, 153 ss.; Gialuz, 2011, 9 ss.; Id., 2012, 1193 ss.; Id., 2013, 1 ss.; Izzo, 2012, 313 ss.; Kalb, 2012, 344 ss.; Katschinka, 2014, 105 ss.; Mitisilegas, 2016, 161; Monjean-Decaudin, 2011, 763 ss.; Morgan, 2011, 5 ss.; Rafaraci, 2011, 124 ss.; Id., 2013, 336; Romoli, 2012, 32 ss.; Troisi, 2014, 109 ss.

l'interpretazione orale sostitutiva<sup>11</sup>.

3. Dal canto suo, la normativa interna di attuazione ha modificato gli artt. 104 e 143 cod. proc. pen.<sup>12</sup>, cogliendo buona parte delle indicazioni della direttiva<sup>13</sup>, soprattutto con riferimento alla specificazione della categoria di atti scritti su cui incombe l'obbligo di traduzione. Tuttavia, ha lasciato zone d'ombra non trascurabili, quali il mancato riconoscimento di un meccanismo predeterminato volto all'individuazione del momento a partire dal quale deve essere effettuato l'accertamento e dei criteri per parametrare il livello di ignoranza della lingua italiana<sup>14</sup>, nonché la mancata previsione di un sistema sanzionatorio delle violazioni delle garanzie linguistiche.

4. Il legislatore ha in seguito solo apparentemente posto rimedio ad alcune delle criticità evidenziate.

Nel D.lgs. 23 giugno 2016, n. 129, che detta disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 32 sono fissate nuove regole, invero di segno restrittivo, concernenti il diritto al colloquio con il difensore<sup>15</sup>; sono previste condizioni e forme affinché sia disposta la traduzione orale, anche in forma riassuntiva.

Infine, si è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'elenco nazionale degli interpreti e traduttori iscritti negli albi dei periti di ogni tribunale.

5. Non ci si dilunga oltre sulla panoramica della normativa nazionale e sovranazionale esistente, anche perché la tutela linguistica non può limitarsi ad una rassegna normativa e giurisprudenziale in quanto, sebbene il riconoscimento del diritto sia importante, ancora più importante è la sua concreta attuazione.

In proposito, allo stato, permangono ancora diversi ostacoli.

Si pensi, per un verso, all'onerosità degli interpreti e delle traduzioni che, nel contesto economicamente disastroso del nostro paese, induce a risparmiare anche a discapito dell'attuazione di garanzie fondamentali (la gratuità dell'assistenza anche nel caso di condanna ha indubbi costi: nel D.lgs. 4 marzo 2014, n. 32 il Governo quantificava in poco più di 6 milioni di euro annui gli oneri derivanti dalla sua

---

<sup>11</sup> In questi termini Curtotti, 2014, 119.

<sup>12</sup> Sulla norma, prima delle modifiche apportate dal d. lgs. n. 32 del 2014, cfr. Farinelli, 2012, 794 ss.; Zioldi, 2010, 1412 ss.

<sup>13</sup> Bellino, 2014, 41.

<sup>14</sup> Così Curtotti, 2014, 119, che ricorda anche come il decreto di attuazione «Non ha previsto tempi per le traduzioni orali. Nessuna previsione sul mandato d'arresto europeo. Ha escluso la traduzione c.d. a vista. Non ha apportato significative modifiche per migliorare la qualità delle traduzioni. In buona sostanza, ha evitato di prendere posizione nei confronti di criteri di difficile realizzazione (come la garanzia di un'interpretazione "senza indugio"), di criteri la cui attuazione avrebbe dato la stura a insidiose dispute ermeneutiche (come le decisioni in merito alle interpretazioni orali sostitutive), di criteri dalla complessa normazione (come il tema della professionalità degli interpreti)».

<sup>15</sup> Selvaggi, 2016, 68.

attuazione, laddove in Olanda – realtà che appare comparabile con quella italiana quanto a numero di processi nei confronti di imputati stranieri<sup>16</sup> –, la spesa annuale per i servizi di interpretazione e traduzione supera i 35 milioni di euro<sup>17</sup>); per altro verso, alla persistente mancata previsione della figura professionale dell'assistente linguistico, all'assenza di un albo di interpreti e traduttori giudiziari (in luogo di un "elenco"), con regole uniformi di formazione, selezione ed ammissione.

Come coloritamente – ma significativamente – evidenziato dalla dottrina, anche in virtù della mancanza di una norma che renda cogente scegliere l'interprete/traduttore da quest'elenco, «L'immigrato di seconda generazione o il cameriere del ristorante etnico potranno continuare a prestare la loro "assistenza"»<sup>18</sup>; ed è vero che, «Se non c'è qualità, non si può nemmeno parlare di assistenza linguistica»<sup>19</sup>.

6. Conclusivamente: i processi migratori in atto, tema di scottante attualità, comportano anche per il processo penale, che aspiri ad essere equo e scevro da trattamenti ineguali, la necessità di assicurare concretamente le garanzie difensive nei confronti dell'imputato alloglotto.

Oltre alle buone prassi<sup>20</sup>, segnali incoraggianti giungono da recenti arresti giurisprudenziali, chiamati a farsi carico delle mancanze del legislatore, mediante un'interpretazione conforme allo spirito della direttiva ed orientata alla massima espansione dei diritti dello straniero, al fine di garantire l'effettività di tutela<sup>21</sup>, lasciandosi alle spalle l'incapacità di esprimere un orientamento «organico, costante ed univoco»<sup>22</sup>, che, nel privilegiare le esigenze di ordine pratico, quali il contenimento delle spese della macchina giudiziaria o la non vanificazione di interesse processuali, piuttosto che la salvaguardia delle garanzie processuali, ha alimentato tensioni con il contesto costituzionale e sovranazionale<sup>23</sup>.

<sup>16</sup> Cfr. l'allegato n. 4 dell'*Impact Assessment, Accompanying the Proposal for a Framework Decision on the right to interpretation and to translation in criminal proceedings*, COM(2009)338 fin., SEC (2009)916, dalla cui pag. 77 si ricava come in Olanda i procedimenti penali annui contro imputati stranieri sarebbero 53592, mentre quelli italiani pari a 59131. Il documento è disponibile in <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009SC0915&from=EN>

<sup>17</sup> Van der Vlis, 2012, 35.

<sup>18</sup> Gialuz, 2014b, 210.

<sup>19</sup> Id., 2014b, 207.

<sup>20</sup> Senza dubbio utili le raccomandazioni emanate dal Tribunale di Milano al «fine di assicurare la tendenziale uniformità delle migliori prassi applicative in materia» di assistenza linguistica rispetto alla direttiva 2010/64/UE, in [http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1403011532A\\_3768.pdf](http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1403011532A_3768.pdf)

<sup>21</sup> Cfr. Gialuz, 2014e, 89 ss.

<sup>22</sup> Cfr., in tal senso, Sau, 2010, 142.

<sup>23</sup> Troisi, 2014, 117.

Ci si riferisce alla recente pronuncia di legittimità<sup>24</sup>, secondo cui l'omessa traduzione della sentenza per l'imputato all'oggettivo paralizza i termini per impugnarla e ciò anche laddove l'impugnazione sia stata già proposta dal difensore<sup>25</sup>.

In definitiva, occorrerà far sì che le prerogative dell'accusato non si risolvano in «diritti teorici o illusori», ma restino garanzie concrete ed effettive<sup>26</sup>.

#### Riferimenti bibliografici

Amalfitano C. (2011). Unione europea e garanzie processuali: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. *Studi sull'integrazione europea*, 1, p. 83 ss.

Antinucci M. (2014). L'attuazione della direttiva europea sul diritto alla traduzione: verso la tutela sostanziale del diritto alla difesa effettiva. *Arch. pen.*, 1, p. 1 ss.

Arangüena Fanego C. (2011). El derecho a la interpretación y a la traducción en los procesos penales. Comentario a la directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 20 de octubre de 2010. *Revista General de Derecho Europeo*, 24, p. 22 ss.

Arangüena Fanego C. (2011). Nuevas directivas sobre derechos procesales de sospechosos e imputados en el proceso penal, in Id. (a cura di), *Cooperación judicial civil y penal en el nuevo escenario de Lisboa*. Granada: Ed. Comares, p. 269 ss.

Balsamo A. (2015). Il contenuto dei diritti fondamentali, in R.E. Kostoris (a cura di), *Manuale di procedura penale europea*. Milano: Giuffrè, p.109 ss.

Bargis M. (2013). L'assistenza linguistica per l'imputato: dalla direttiva europea 64/2010 nuovi inputs alla tutela fra teoria e prassi, in Id. (a cura di), *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*. Milano: Giuffrè, p. 96 ss.

Bartoloni M.E. (2016). Il multilinguismo in ambito processuale nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in G. Di Cosimo (a cura di), *Il fattore linguistico nel settore giustizia. Profili costituzionali*. Torino: Giappichelli, p. 1 ss.

Bazzocchi V. (2010). L'armonizzazione delle garanzie processuali nell'Unione europea: la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. *Il Diritto dell'Unione europea*, 4, p. 1042 ss.

Bazzocchi V. (2013). L'armonizzazione delle garanzie processuali nell'Unione europea: la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti

---

<sup>24</sup> Cass. 6.4.2016 n. 13697, *Processo penale e giustizia*, 2016, 5, 58 ss.

<sup>25</sup> Volendo, Pulito, 2016, 63 ss.

<sup>26</sup> La Corte europea dei diritti dell'uomo ha costantemente ricordato che lo scopo della Convenzione consiste «nel proteggere diritti non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi», specialmente con riferimento ai diritti difensivi, considerando il ruolo eminente che il diritto ad un processo equo, da cui derivano, svolge in una società democratica (v., *ex multis*, Cedu. 13 maggio 1980, *Artico c. Italia*, Foro it., 1980, IV, 141).

penali, in P. Puoti, F. Guarriello, S. Civitarese Matteucci (a cura di), *Diritti fondamentali e politiche dell'Unione europea dopo Lisbona*. Rimini: Maggioli Editore, p. 159 ss.

Beauvais P. (2011). Droit pénal de l'Union européenne. *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, p. 637 ss.

Bellino S. (2014). Le nuove garanzie linguistiche nel procedimento penale: il cammino verso la partecipazione consapevole, in *Annali del Dipartimento Jonico*, anno II, [www.annalidipartimentojonico.org](http://www.annalidipartimentojonico.org), p. 31 ss.

Biondi G. (2011). La tutela processuale dell'imputato alloglotta alla luce della direttiva 2010/64/UE. *Cass. pen.*, p. 2412 ss.

Casati A.P. (2008). Il diritto all'assistenza di un interprete e/o traduttore qualificato, in A. Balsamo, R.E. Kostoris (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*. Torino: Giappichelli, p. 235 ss.

Celotti N. (2013). Droits de l'homme, droits humains, droits à la traduction et à l'interprétation: un défi pour les langues, in M. De Gioia (a cura di), *Autour de la traduction juridique*. Padova: University Press, p. 47 ss.

Cras S., De Matteis L. (2010). The Directive on the Right to Interpretation and Translation in Criminal Proceedings. Genesis and Description. *EUCRIM*, 4, p. 153 ss.

Curtotti D. (2014). La normativa in tema di assistenza linguistica tra direttiva europea e nuove prassi applicative. *Processo Penale e Giustizia*, 5, p. 115 ss.

Farinelli E. (2012). Art. 143 cod. proc. pen., in A. Gaito (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, IV. Torino: Utet, p. 794 ss.

Gialuz M. (2011). Novità sovranazionali. *Processo penale e giustizia*, 2, p. 9 ss.

Gialuz M. (2012). Il diritto all'assistenza linguistica nel processo penale. Direttive europee e ritardi italiani. *Riv. dir. proc.*, p. 1193 ss.

Gialuz M. (2013). È scaduta la direttiva sull'assistenza linguistica. Spunti per una trasposizione ritardata, ma (almeno) meditata. *Diritto penale contemporaneo* 4.11.2013, p. 1 ss.

Gialuz M. (2014). La riforma dell'assistenza linguistica: novità e difetti del nuovo assetto codicistico. *Leg. pen.*, 3, p.185.

Gialuz M. (2014). La mancata professionalizzazione della figura dell'interprete e traduttore giudiziario. *Leg. pen.*, 3, p. 206.

Gialuz M. (2014). L'assistenza linguistica diviene effettivamente gratuita anche in caso di condanna. *Leg. pen.*, 3, p. 211.

Gialuz M. (2014). L'ennesima riforma a costo (quasi) zero: a rischio la qualità dell'assistenza linguistica. *Leg. pen.*, 3, p. 215.

Gialuz M. (2014). *L'assistenza linguistica nella prassi giudiziaria e la difficile attuazione della Direttiva 2010/64/UE*, in C. Falbo, M. Viezzi (a cura di), *Traduzione e interpretazione per la società e le istituzioni*. Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste, p. 83 ss.

Iermano A. (2011). Verso comuni regole processuali europee: il diritto alla traduzione e all'interpretazione nei procedimenti penali. *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 50, p. 335 ss.

Izzo I. (2012). Spazio europeo di giustizia e cooperazione giudiziaria, in L. Kalb (a cura di), *“Spazio europeo di giustizia” e procedimento penale italiano*. Torino: Giappichelli, p. 313 ss.

Kalb L. (2012). Il rafforzamento del diritto e gli effetti nell’ordinamento italiano, in Id. (a cura di), *“Spazio europeo di giustizia” e procedimento penale italiano*. Torino: Giappichelli, p. 344 ss.

Katschinka L. (2014). The impact of Directive 2010/64/EU on the right to interpretation and translation in criminal proceedings, in C. Falbo, M. Viezzi (a cura di), *Traduzione e interpretazione per la società e le istituzioni*. Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste, p. 105 ss.

Mitisilegas V. (2016). *EU Criminal Law after Lisbon: Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe*. Oxford: Hart Publishing.

Monjean-Decaudin S. (2011). L’Union européenne consacre le droit à l’assistance linguistique dans les procédures pénales. Commentaire de la directive relative aux droits à l’interprétation et à la traduction dans les procédures pénales. *Revue Trimestrielle de Droit Européen*, p. 763.

Morgan C. (2011). The new European directive on the right to interpretation and translation in criminal proceedings, in S. Braun, J.L. Taylor (a cura di), *Videoconference and remote interpreting in criminal proceedings*. Guilford: University of Surrey, p. 5 ss.

Pulito L. (2016). Società multilingue e diritto ad un equo processo. *Processo Penale e Giustizia*, 5, p. 63 ss.

Rafaraci T. (2011). Il diritto di difesa nelle procedure di cooperazione giudiziaria nel contesto dell’Unione europea, in Id. (a cura di), *La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale dell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*. Milano: Giuffrè, p. 119 ss.

Rafaraci T. (2013). The Rights of Defence in EU Judicial Cooperation in Criminal Matters, in Transnational Inquiries and the Protection of Fundamental Rights, in S. Ruggeri (a cura di), *Criminal Proceedings. A study in memory of Vittorio Grevi and Giovanni Tranchina*. Heidelberg: Springer-Verlag, p. 331 ss.

Romoli F. (2012). La direttiva 64/2010 sul diritto all’interprete e l’ordinamento italiano: prospettive su una zona d’ombra del diritto alla difesa. *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2, p. 32 ss.

Ruggieri F. (2006). Processo penale e multilinguismo nell’Unione Europea. Spunti per alcune riflessioni introduttive. *Cass. pen.*, p. 4252 ss.

Sau S. (2010). *Le garanzie linguistiche nel processo penale. Diritto all’interprete e tutela delle minoranze riconosciute*. Padova: Cedam.

Selvaggi E. (2016). Traduzione orale con atto motivato del giudice. *Guida al diritto*, Dossier, 5, p. 65 ss.

Tamietti A. (2012). Art. 6 Cedu, in S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*. Padova: Cedam, p. 172 ss.

Troisi P. (2014). L’obbligo di traduzione degli atti processuali tra garanzie sovranazionali e resistenze interne. *Processo penale e giustizia*, 1, p. 109 ss.

Van der Vlis V.E.J. (2011). *Calculating the Cost for Language Services*.  
[www.eulita.eu/madrid-workshop](http://www.eulita.eu/madrid-workshop).

Zioldi A. (2010). Art. 143 cod. proc. pen., in A. Giarda, G. Spangher (a cura di),  
*Codice di procedura penale commentato*, IV. Milano: Ipsoa, p. 1412 ss.



Giovanna Reali

IL LINGUAGGIO DEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE  
TRA PASSATO E PRESENTE\*

ABSTRACT	
L'articolo pone in risalto la funzione della parola nel processo civile, ponendo particolare attenzione al linguaggio della legge processuale civile nel codice del 1940 e nelle recenti riforme. Come dimostrano le ultime modifiche alla disciplina dell'appello (artt. 342 e 348 <i>bis</i> cod. proc. civ.), il legislatore mostra scarsa attenzione ai testi normativi, con gravi ripercussioni pratiche sul piano della certezza del diritto e delle garanzie.	The paper examines the importance of the word in the civil proceedings, focusing in particular on the language of civil procedural law, the code of civil procedure dated 1940 and its recent legislative reforms. As highlighted in the latest amendments to the appeal regulations (articles 342 and 348 of the Italian Civil Procedure Code), the lawmaker does not pay adequate attention to the normative texts. This causes serious practical aftermaths in terms of the certainty of the rights and guarantees to citizens.
<b>Diritto processuale civile – Linguaggio</b>	<b>Civil procedure law - Language</b>

SOMMARIO: 1. Il ruolo chiave della parola nel processo civile. – 2. L'importanza del linguaggio nel cod. proc. civ. 1940. – 3. La scarsa attenzione per la qualità del testo nei recenti interventi legislativi. – 4. In particolare: la modifica dell'art. 342 cod. proc. civ. – 5. (*segue*) ... e le novità introdotte dagli artt. 348 *bis* e *ter* cod. proc. civ. – 6. Conclusioni.

1. Il tema del linguaggio processuale può sembrare lontano dai problemi con cui oggi è obbligato a cimentarsi chi si occupa della giustizia civile, da quello dell'irragionevole durata al non più controllato numero di riforme, che continuano a modificare la disciplina del processo senza risolverne le criticità. A veder bene, però, la distanza è meramente apparente; e ciò risulta evidente considerando quanto un linguaggio legislativo chiaro e tecnicamente appropriato può concorrere alla semplificazione e alla certezza del diritto anche (e soprattutto) in una materia molto tecnica qual è quella processualciviltistica<sup>1</sup>.

\* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

<sup>1</sup> Sul profilo della qualità della legislazione, v. gli interessanti contributi offerti nel corso del seminario, promosso dal Comitato per la legislazione e tenutosi a Roma, Palazzo Montecitorio, il 15 settembre 2011, a cura di Zaccaria, 2012, 9.

Il linguaggio e la tecnica linguistica si rivelano fondamentali non soltanto dall'angolo visuale del corretto esercizio della professione forense<sup>2</sup> e di quella giurisdizionale, ma anche sotto il profilo del testo normativo, vale a dire la legge, i codici, di cui la parola è l'elemento fondante e non soltanto uno strumento narrativo, comunicativo e argomentativo. Il processo è una specie di "contenitore" che, regolato dalla parola della legge, si riempie e vive per la parola delle parti, degli avvocati, del giudice e degli altri protagonisti, in un intreccio di linguaggi, che, a seconda dei soggetti in vario modo coinvolti nella vicenda giudiziaria, spaziano da quello tecnico a quello comune. Senza considerare che la finalità del processo consiste nel dare effettività e attuazione concreta a un'altra parola, quella della legge sostanziale, quando questa entra in crisi e sorge la necessità di ripristinare la certezza della regola nel caso concreto. Pertanto, il processo civile per un verso trova la sua disciplina nella parola della legge (testo normativo), per l'altro vive nella realtà, snodandosi per atti (parola scritta) e per udienze (parola orale) secondo ben precise cadenze che ne ordinano lo svolgimento. La parola, dunque, assolve una pluralità di funzioni e un ruolo fondamentale, fors'anche più rilevante che in altri settori del diritto.

La legge processuale si esprime attraverso un linguaggio specialistico, che appare più tecnico rispetto a quello della legislazione sostanziale, la quale, in quanto diretta a regolare il comportamento di tutti i consociati, dev'essere, per forza di cose, di più agevole comprensione anche a chi non sia esperto di diritto. Difatti, proprio il tecnicismo delle regole e del linguaggio del processo costituisce la ragione per cui le parti non possono, fatte salve alcune eccezioni, stare in giudizio personalmente, ma devono necessariamente essere rappresentate e assistite da un avvocato con procura. La *ratio* dell'obbligatorietà della rappresentanza tecnica, di cui all'art. 82, co. 2, cod. proc. civ., va ricercata non solo o non tanto nella necessità di evitare l'animosità che caratterizza i privati coinvolti in prima persona nella lite (posto che, se così fosse, neppure gli avvocati dovrebbero potersi difendere personalmente, quando sono coinvolti come parti della lite), ma nel tecnicismo che caratterizza le regole del processo, talché risulta nient'affatto semplice per i non addetti ai lavori (e talvolta non soltanto per loro) accostarvisi.

Di qui l'esigenza di rivolgere particolare attenzione alla parola della legge processuale per valutare se (e in che misura) la semplificazione e l'efficienza passino anche attraverso testi giuridici espressi con un linguaggio che agevoli il lavoro di chi con quei testi si deve confrontare ogni giorno, interpretandoli e applicandoli.

2. Nel codice del 1940 la cura per l'espressione linguistica è stata oggetto di specifica considerazione da parte del legislatore, il quale (quanto meno) si è posto il problema della necessità che i testi normativi fossero chiari e redatti in una forma linguistica tecnicamente appropriata. Una riprova, assai significativa, viene dalla

---

<sup>2</sup> Mariani Marini, 2014, 39 ss.

*Relazione* di presentazione del codice di procedura civile. La c.d. *Relazione al re*, commissionata da Dino Grandi e scritta da Piero Calamandrei<sup>3</sup>, si sofferma in ben due passaggi sul tema del linguaggio nel nuovo codice di rito e sull'importanza che vi è stata attribuita.

Più precisamente, nel § 15, sulle forme processuali, il legislatore assicura che «si è cercato di liberare il nuovo processo da tutte queste incrostazioni formalistiche, che una prassi grettamente conservatrice spesso inconsciamente coltiva e mette in valore: inutili solennità, complicazioni non necessarie, astruserie di gerghi ed arcaismi sacramentali; tutto questo dovrà sparire dal nuovo procedimento, che vuol essere e sentirsi moderno e vicino alla vita del nostro tempo. (...)». Si aggiunge altresì che «quel senso di estraneità e di ostilità che i procedimenti giudiziari lasciano nei profani i quali rimangono spesso disorientati e atterriti dalle formule processuali come se queste fossero piene di significati reconditi, può essere vinto attraverso la semplificazione dei mezzi di espressione e attraverso la ristabilita facilità di contatti diretti tra il giudice e le parti. La struttura del procedimento dev'essere tale da sollecitare, colla sua chiarezza la fiducia nei cittadini che cercano giustizia: ho cercato di ottenere ciò col dare al processo, per quanto la tecnica lo consenta, la scioltezza e la rapidità con cui si svolgono nella vita le operazioni del traffico, la immediatezza e la concisione con cui si intendono gli uomini d'affari, il disprezzo per le frasi inutili proprio della gente laboriosa che non ha tempo da perdere. (...) il potere del giudice di avvicinarsi ad esse – alle parti – in una specie di fiduciosa conversazione chiarificatrice (...) tutto il processo deve diventare più umano nel senso che esso appaia al popolo non più come una specie di cerimonia cabalistica nella quale solo gli iniziati possono farsi intendere, ma come un accessibile rifugio messo dallo Stato a disposizione di tutti coloro che credono nella giustizia e per farsi ascoltare non hanno che il buon senso e la buona fede».

E poi, ancora, nel § 19, sul sistema e sulla tecnica, si sottolinea che «(...) Anche per la terminologia si sono evitati gli eccessivi tecnicismi e le innovazioni non indispensabili. La lingua del codice dev'essere, per quanto si può alla portata della gente comune; né giova aggravare lo sforzo, che la pratica deve compiere per assuefarsi alla nuova legge, con modificazioni di terminologia, non strettamente richieste da innovazioni della sostanza. In ossequio a tali criteri, si è cercato il più che si è potuto di rimaner fedeli al linguaggio del codice cessato: le variazioni di denominazione sono state di regola limitate a quei casi (com'è quello del perito, che nel nuovo codice è denominato consulente tecnico) in cui esse erano il segno di una sostanziale rinnovazione di vecchi istituti. E se tutti gli articoli sono stati sottoposti a un'accurata revisione linguistica, questa ha mirato non tanto a trasportare nel nuovo codice il rigore di certa sottile terminologia tecnica che ha la sua alta funzione solo nei tratti, quanto a ringiovanire e a semplificare lo stile forense secondo l'uso della

---

<sup>3</sup> Cipriani, 1992, 47 s.

buona lingua nostra, che assai volte rimane soffocata dal malvezzo curialesco del gergo arcaicizzante, misterioso e inutile come le formule della magia. Se il nuovo codice di procedura civile, colla chiara semplicità delle sue disposizioni, potesse insegnare a certi pratici che per farsi intendere dai giudici non è indispensabile operare lo stile ampolloso e pretenzioso dei legulei di tre secoli fa, anche per questo esso avrebbe potentemente contribuito ad avvicinare la giustizia al popolo».

Ne possiamo dedurre che, pur nello spirito demagogico che anima la *Relazione*, tutta rivolta ad assicurare che il nuovo codice fosse il migliore che l'Italia potesse avere<sup>4</sup>, si riscontra una tensione verso il linguaggio giuridico e una netta consapevolezza per l'alta funzione assolta dalla tecnica linguistica nella redazione delle regole processualciviltistiche perché, se è vero che la legge processuale s'indirizza a professionisti del diritto, è pure vero che non può prescindere da una redazione del testo che ne assicuri la piena intellegibilità<sup>5</sup>.

L'attenzione verso il linguaggio del processo ha percorso anche la successiva legislazione processuale, dal momento che le novelle del 1950, del 1973 e del 1990 non risultano mai essere oggetto di critiche, vibranti e unanimi, sul piano della tecnica legislativa, come nel presente sta invece accadendo per le più recenti riforme del processo civile.

3. Come tutti sanno, a partire dal 2006, è iniziato un percorso riformatore del codice di procedura civile che ha prodotto una grande quantità di modifiche, percorso che non accenna ad arrestarsi nonostante i moniti della dottrina circa l'inopportunità di continui e ripetuti interventi su un congegno tanto delicato qual è il processo civile.

La quantità degli interventi legislativi, sovente assai frettolosi e privi di una visione di insieme, è andata a discapito della qualità dei testi normativi, come è agevole evidenziare con riferimento ad alcune disposizioni di recente introduzione, nelle quali la cura per la stesura delle norme e la consapevolezza dei problemi che un lessico inadeguato può provocare risultano vertiginosamente diminuite<sup>6</sup>.

Gli esempi normativi, a ben vedere, potrebbero essere molti, ma basterà citarne soltanto alcuni oggetto di non lievi critiche e discussioni:

a) l'art. 366 *bis* cod. proc. civ. che ha previsto il c.d. "quesito di diritto" in Cassazione, introdotto dal D.Lgs. 40/2006<sup>7</sup> e poi soppresso dalla L. 69/2009, per le

---

<sup>4</sup> V. Cipriani, 2009a, 149, il quale osserva che «Calamandrei, tra i più grandi scrittori del nostro secolo, certamente il più grande nel campo dell'apologetica e dell'encomiastica seppe dare al nuovo codice le più convincenti basi tecnico-scientifiche-politiche, giustificando tutte le innovazioni, dalle più banali alle più ardite, e trovando sempre gli argomenti migliori per dimostrare che nulla era stato trascurato per dare all'Italia il miglior codice di procedura civile del mondo. Gli argomenti per la verità, non tenevano sempre conto dell'effettivo significato delle nuove norme, ma non vi è il minimo dubbio che quelle erano le migliori credenziali che il nuovo codice potesse sperare di avere».

<sup>5</sup> Bambi, 2013, 197.

<sup>6</sup> In tal senso, con riferimento alla qualità della legislazione in generale, v. Zaccaria, 2012, 9.

<sup>7</sup> L'art. 366 *bis* cod. proc. civ. stabiliva che «nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1, 2, 3 e 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la

conseguenze negative che l'ambiguità della formulazione ha prodotto nei tre anni di applicazione;

- b) l'art. 115 cod. proc. civ., sul principio di non contestazione<sup>8</sup>;
- c) l'art. 59 L. 69/2009 sulla c.d. *translatio* tra giurisdizioni italiane<sup>9</sup>;
- d) l'art. 360 *bis* cod. proc. civ. sul c.d. "filtro" in Cassazione<sup>10</sup>;
- e) la disciplina dei "filtri" in appello (artt. 342, 348 *bis* e 348 *ter* cod. proc. civ.).
- f) l'art. 38 disp. att. cod. civ. sul riparto di competenze tra il tribunale ordinario e quello minorile e sull'azione di decadenza dalla responsabilità genitoriale<sup>11</sup>;
- g) la disciplina della c.d. *translatio* arbitrale introdotta dall'art. 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 tra «le misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»<sup>12</sup>;
- h) il nuovo art. 183 *bis* cod. proc. civ. sul passaggio per iniziativa del giudice dal processo ordinario a quello sommario di cognizione<sup>13</sup>.

L'elencazione ben potrebbe continuare, spaziando in altri ambiti della tutela dei diritti, quali, per es., la (pluri)manipolata disciplina del processo di esecuzione forzata, i profili processuali delle riforme che hanno inciso dal 2006 a oggi sul diritto di famiglia<sup>14</sup> (v. la L. 20 maggio 2016, n. 76, in materia di unioni civili che, come si è riscontrato da più parti, contiene non poche incongruenze)<sup>15</sup>. Tuttavia, ai nostri fini, è sufficiente soffermarsi su tre disposizioni in materia di appello, gli artt. 342, 348 *bis* e 348 *ter* cod. proc. civ., che appaiono emblematiche delle conseguenze gravissime che un approccio superficiale e poco tecnico al linguaggio del processo può determinare in concreto.

---

formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'articolo 360, primo comma, n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione». Sull'art. 366 *bis* cod. proc. civ. e sui suoi rischi v. F. Cipriani, 2008, 117.

<sup>8</sup> Cfr. Cea, 2009, 268 ss.

<sup>9</sup> Cfr. Cipriani, 2009b, 249.

<sup>10</sup> Come rileva Costantino, 2009, 301, la tecnica legislativa «lascia aperti tanti spazi alle opzioni interpretative che non può escludersi né che la lettera della nuova disciplina cada sotto la mannaia della Corte costituzionale, sollecitata dalla stessa corte, oberata dell'opera incongrua di ricondurre a ragione un testo velleitario e contraddittorio, né che, come è avvenuto per altre recenti riforme, sopravvengano ulteriori modifiche, se non la definitiva abrogazione». Sui problemi interpretativi posti dalla cattiva scrittura della norma e sulla sua formulazione lessicalmente errata, v. anche Ricci, 2010, 110 ss.; Monteleone, 2010, 967 ss.; Poli, 2010, 363 ss.; Tiscini, 2013, 609 ss.

<sup>11</sup> Sui contrasti interpretativi determinati dalla scadente tecnica di redazione della disposizione v. Cea, 2016, I, 864; Cea, 2015, 2049.

<sup>12</sup> Cfr. Reali, 2016, 544 ss.

<sup>13</sup> Cfr. Scarselli, 2014, 54.

<sup>14</sup> Cea, 2014, 2782.

<sup>15</sup> Sulle incongruenze frutto di compromessi politici e sulla pessima fattura tecnica di alcune disposizioni relative ai profili processuali della nuova legge, v. Casaburi, 2016, 2246 ss.

4. Il legislatore del 2012 è intervenuto sulla disciplina dell'appello, modificando, innanzitutto, l'art. 342 cod. proc. civ. sui requisiti di forma-contenuto dell'atto introduttivo. La disposizione, prima di essere riformata, era già stata oggetto di non lievi contrasti dottrinali e giurisprudenziali, che – sia consentito notare – non erano tanto ascrivibili al testo normativo (che si limitava a stabilire a carico dell'appellante un nuovo onere, non previsto dal codice del 1865, consistente nell'indicare i “motivi specifici” dell'impugnazione), quanto alle interpretazioni che sono andate delineandosi circa il dovere di indicazione dei “motivi specifici” e le conseguenze della sua inosservanza.

Certamente, il testo normativo per la sua genericità non era impeccabile, tuttavia, attenendosi alla lettera, se ne sarebbe potuto ricavare che, con tale novità, il legislatore, senza prevedere alcuna sanzione sotto il profilo dell'inammissibilità dell'appello, per il caso di omessa indicazione dei motivi, aveva semplicemente inteso capovolgere la previsione del vecchio codice, che, ispirandosi al carattere pienamente devolutivo dell'appello, non richiedeva che fossero indicate dall'appellante le parti di sentenza investite dall'impugnazione.

All'indomani dell'entrata in vigore del codice, prevalse l'interpretazione più conforme al testo normativo, che tuttavia fu successivamente superata da una tesi assai più restrittiva e rigorosa (ma meno in linea con il tenore letterale), dapprima sostenuta da una parte soltanto della giurisprudenza di legittimità e poi avallata dalle Sezioni unite della Cassazione<sup>16</sup>.

Sta di fatto che l'interpretazione dell'art. 342 cod. proc. civ. ha dato vita a una copiosa giurisprudenza di legittimità sul significato da attribuire alla formula “motivi specifici” e sulle conseguenze dell'inosservanza dell'onere, giungendo negli ultimi anni ad approdi piuttosto stabili e consolidati. Difatti, si era ormai pacificamente delineato il principio per cui l'appellante non poteva limitarsi a indicare nell'atto le parti di sentenza contestate, ma doveva anche individuare le specifiche questioni (in fatto e in diritto) di cui chiedeva il riesame al giudice *ad quem* e gli argomenti volti a incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione impugnata; e ciò al fine di delimitare la cognizione del giudice di seconde cure, consentendogli un più puntuale esame delle critiche rivolte alla sentenza di primo grado. Inoltre, poteva considerarsi diritto vivente il principio per cui l'omessa indicazione dei motivi o la mancanza di specificità determinasse l'inammissibilità dell'appello.

In questo quadro giurisprudenziale, condivisibile o no nelle sue conclusioni rispetto a un testo normativo che nulla indicava di tutto ciò, il nostro legislatore è intervenuto con la L. 134/2012, modificando il testo dell'art. 342 cod. proc. civ., che ora stabilisce che «L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del

---

<sup>16</sup> De Cristofaro, 2000, 750 ss.; De Cristofaro, 1997, 191 ss.

provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163-bis»<sup>17</sup>. Le novità legislative hanno quindi investito, *in primis*, la preferenza per la parola “motivazione”, in luogo della precedente espressione “motivi specifici”; *in secundis*, l'indicazione del *quomodo* della motivazione, che soltanto in apparenza rende la previsione più precisa e dettagliata della laconica formula varata nel 1942.

Quanto alla prima novità, si tratta di un cambiamento linguistico che appare privo di senso. Se si considera che nel lessico comune il sostantivo “motivazione” significa “esposizione dei motivi”, appare difficile comprendere la *ratio* della scelta di utilizzare una parola che non cambia nella sostanza il requisito richiesto dal precedente testo normativo (anzi, lo rende meno preciso, eliminando il riferimento alla specificità). Per di più, la parola “motivazione” era stata sinora impiegata per indicare un requisito essenziale dei provvedimenti del giudice, discorrendosi, invece, con riguardo agli atti di parte, di motivi o ragioni del chiedere. E ciò sul piano del lessico comune, prima ancora che su quello del linguaggio del diritto processuale civile.

Quanto alla seconda novità, come si è giustamente fatto notare, il legislatore, diversamente che altrove, non ha in realtà indicato i requisiti di forma e di contenuto dell'atto d'appello, lasciando invariato il rinvio all'art. 163 cod. proc. civ., ma ha fornito indicazioni sulle modalità di redazione dell'atto d'appello, così generiche da creare un'incertezza tale da far immediatamente sorgere dubbi di legittimità costituzionale<sup>18</sup>. All'indomani dell'entrata in vigore della riforma, il pericolo, immediatamente avvertito specialmente dalla classe forense, era che la poco chiara formulazione della disposizione portasse alla grave conseguenza di far dipendere una garanzia soggettiva fondamentale, quale l'appello, da un potere interpretativo del giudice eccessivamente ampio e del tutto discrezionale.

Le conseguenze della pessima fattura linguistica della norma non si sono fatte attendere nella realtà applicativa. Nella giurisprudenza di merito si sono delineati subito due contrapposti orientamenti: secondo una tesi, la novità della formulazione comportava un diverso modo di redazione dell'atto di appello, sicché in ragione del

<sup>17</sup> Gasperini, 2014, 914; Briguglio, 2013, 573 ss.; Fabiani, 2012, 281 ss.

<sup>18</sup> Scarselli, 2013, 160, secondo cui al giudice di secondo grado sarà sufficiente «osservare con la lente d'ingrandimento l'atto d'appello, scovare qualcosa che non va, e liberarsi così di tutta la causa. Se si pensa, poi, che “la cosa che non va” è la più vaga ed incerta che possa esservi (ed anch'io, infatti, di nuovo, e direi come molti, non sarei in grado di assicurare quando un atto di appello presenti tutti gli elementi di cui al nuovo art. 342 cod. proc. civ.), va da sé che siamo di fronte ad una riforma che possiamo tranquillamente considerare inquietante (...) la nostra civiltà giuridica non può tollerare norme processuali quali il nuovo art. 342 cod. proc. civ., scritte in modo subdolo e per finalità non meritevoli di tutela».

nuovo testo, si richiedeva che l'atto d'appello fosse redatto come un progetto di sentenza<sup>19</sup>; secondo la tesi opposta, invece, la diversa formulazione linguistica non aveva mutato alcunché nella sostanza dell'atto<sup>20</sup>.

Sul punto è intervenuta una pronuncia della Cassazione che ha opportunamente fatto proprio il secondo orientamento, affermando che la disposizione dell'art. 342 cod. proc. civ. «anche nella formulazione dettata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, ma richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti e ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni, correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il *quantum appellatum* resti individuato in modo chiaro ed esauriente», pervenendo così a «un approdo sostanzialmente coincidente con quello cui era giunta la prevalente giurisprudenza di questa Corte in relazione alla precedente formulazione dell'art. 342 cod. proc. civ.»<sup>21</sup>.

Ma se, come sembra, l'orientamento prevalente va nella direzione di affermare che nulla sia cambiato rispetto alla precedente formulazione sul piano della redazione dell'atto d'appello e dei suoi requisiti di contenuto, è legittimo domandarsi la ragione di questo intervento legislativo che ha prodotto ad oggi due unici risultati: quello di richiedere alla prassi, proprio quando la giurisprudenza era giunta ad approdi stabili sulla portata della “specificità dei motivi”, un nuovo sforzo per adattarsi a un testo normativo assai diverso, che, però, secondo l'orientamento oggi prevalente, non risulta aver prodotto nella sostanza alcuna innovazione; quello, ancora più grave, di denegare giustizia alle parti, che si sono sentite (e che potranno sentirsi) dichiarare il loro appello inammissibile a seconda dell'opzione interpretativa accolta dal giudice di seconde cure.

L'art. 342 cod. proc. civ. si pone, pertanto, come un esempio significativo di modifiche testuali di cui non si avvertiva la necessità e che, per di più, essendo espresse con una modalità poco tecnica e non adeguatamente ponderata, hanno aperto la via a interpretazioni difformi, con ricadute gravissime su garanzie essenziali per le parti, dal momento che l'art. 342 cod. proc. civ., per come formulato, costituisce per l'appellante una specie di mina vagante dal percorso ermeneutico incerto e affidato all'opzione interpretativa del giudice.

5. Nei successivi artt. 348 *bis* e 348 *ter* cod. proc. civ. i nodi collegati alla fattura tecnica e al lessico si moltiplicano. Come è noto, le due disposizioni hanno introdotto il c.d. “filtro all'appello” (per alcuni si tratterebbe di un secondo filtro poiché il primo sarebbe rappresentato dall'art. 342 cod. proc. civ.). La finalità della previsione è quella di alleggerire il carico di lavoro dei giudici di secondo grado, e specialmente

---

<sup>19</sup> A. Potenza 16.4.2013; A. Potenza 20.5.2015; T. Monza 25.3.2014.

<sup>20</sup> T. Trento 30.4.2015; A. Genova 9.3.2013.

<sup>21</sup> Cass. 5.2.2015, n. 2143, Riv. it. dir. lav., 2015, II, 503, con nota di Izzo.

delle corti di appello, oggi al collasso, consentendo loro di liberarsi subito, alla prima udienza, degli appelli non meritevoli di essere trattati, onde evitare di impegnare inutilmente le già esigue energie del servizio-justizia. Ma, lungi dal raggiungere l'obiettivo, la disposizione si segnala in negativo per la sua ambiguità terminologica e per la scarsa tecnicità della formula impiegata<sup>22</sup>.

L'art. 348 *bis* cod. proc. civ. stabilisce che «Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'art. 70, primo comma; b) l'appello è proposto a norma dell'art. 702-*quater*».

Il primo problema che l'art. 348 *bis* cod. proc. civ. pone concerne l'impiego della categoria giuridica dell'inammissibilità con riferimento a una fattispecie che non attiene alla mancanza delle condizioni per il valido esercizio del potere di interporre l'appello o alla carenza dei requisiti formali dell'atto, che è validissimo, bensì alla sua infondatezza. Infatti, la prognosi di non ragionevole probabilità di accoglimento che sbarra la strada all'appello sulla soglia della prima udienza altro non è che una valutazione sul merito dell'impugnazione. Perché, dunque, qualificare un'ipotesi di rigetto per infondatezza come inammissibilità, sollevando dubbi e criticità?

L'improprio rinvio alla categoria dell'inammissibilità per designare un'ipotesi di rigetto aveva già nel 2009 procurato al *conditor legis*, in relazione al nuovo art. 360 *bis* cod. proc. civ., sul "filtro" in Cassazione, la critica di non avere alcuna consapevolezza del significato tecnico delle parole impiegate<sup>23</sup>; e finanche la Corte di cassazione, nel 2010, nella sua prima decisione sul "filtro", discorre di «strappo tecnico del legislatore», correggendo (ma si dovrebbe dire, riscrivendo) la disposizione e affermando che la Corte, nel caso di mancato superamento del filtro di cui all'art. 360 *bis* cod. proc. civ., non deve rendere, come testualmente stabilisce la disposizione, una pronuncia d'inammissibilità, bensì di rigetto per infondatezza del ricorso<sup>24</sup>. Ad onta di ciò, come se nulla fosse, il legislatore, tre anni dopo, nel prevedere il "filtro" in appello ha nuovamente (con)fuso le due categorie; ne consegue che, salvo a voler pensare di avere un legislatore che, oltre a non conoscere il significato tecnico delle parole, è diabolico nel perseverare nell'errore, è preferibile dar senso alla previsione, affermando che, dapprima nell'art. 360 *bis* e poi nell'art.

<sup>22</sup> Cfr. Balena, 2013, 342; Scarselli, 2012, 287; Tedoldi, 2015, 751.

<sup>23</sup> Sull'art. 360 *bis* cod. proc. civ. v. i rilievi di Ricci, 2010, 111; Reali, 2009, 421; Reali, 2013a, 179 ss.; Reali, 2013b, 606 ss.

<sup>24</sup> Cass. S.U. (ord.) 6.9.2010 n. 19051, Foro it., 2010, I, 3339 con nota di Scarselli, Giusto proc. civ., 2010, 1131 ss. con nota di Luiso, Giur. it., 2011, 886, con nota di Carratta.

348 *ter* cod. proc. civ., si sia inteso introdurre una nuova e diversa figura di inammissibilità<sup>25</sup>.

Il secondo problema posto dall'art. 348 *ter* cod. proc. civ. sta nell'equivocità del termine "probabilità" all'interno di un processo, come quello ordinario o del lavoro, che, avendo per finalità la certezza del diritto (e non la sua probabile sussistenza), si caratterizza per la pienezza della cognizione in ogni sua fase e grado. Nel concetto di "ragionevole probabilità" si annidano le maggiori insidie del testo normativo e dell'impiego di un lessico giuridico che divide la giurisprudenza su un profilo essenziale, qual è quello della qualità della cognizione sottesa alla pronuncia *ex art.* 348 *bis* cod. proc. civ.: al primo orientamento, infatti, per il quale la probabilità presuppone una valutazione sommaria dell'accogliibilità del gravame<sup>26</sup>, si contrappone il secondo orientamento che ritiene che la formula implichi la pienezza della cognizione circa la fondatezza o no dell'appello, con la conseguenza che questo dev'essere rigettato ai sensi dell'art. 348 *bis* cod. proc. civ. unicamente quando sia *prima facie* palesemente e totalmente infondato<sup>27</sup>.

Dunque, sorge spontanea la domanda: perché l'impiego di una parola, "probabilità", che, solitamente riferita a modelli processuali a cognizione sommaria, come il processo cautelare o la fase monitoria del processo per ingiunzione, mal si concilia con il secondo grado dei processi a cognizione piena? Anche perché, a ben guardare, alla seconda interpretazione, che è indubbiamente quella più garantistica e da preferire, ben si potrebbe obiettare che le formule "ragionevole probabilità" e "manifesta infondatezza" non esprimono affatto concetti identici; nonché che il legislatore, quando ha inteso subordinare la decisione a una verifica di "manifesta infondatezza", lo ha fatto espressamente, come sta a dimostrare il n. 5 dell'art. 375 cod. proc. civ.<sup>28</sup>.

Si aggiunga che la novità dell'art. 348 *bis* cod. proc. civ. è parsa ai più del tutto superflua, in quanto nel 2011, con la previsione di un nuovo comma all'art. 351 cod. proc. civ., è stata riconosciuta ai giudici di secondo grado la possibilità di decidere, già alla prima udienza (e più precisamente in sede di decisione sulle istanze d'inibitoria), gli appelli manifestamente infondati e quelli manifestamente fondati attraverso la modalità semplificata di pronuncia di cui all'art. 281 *sexies* cod. proc.

---

<sup>25</sup> È la tesi interpretativa che mi è parso di poter sostenere per la presenza oggi di più disposizioni che qualificano come inammissibilità le ipotesi di domande o impugnazioni che, sottoposte a verifica preliminare (c.d. "filtro"), siano ritenute non meritevoli di essere trattate per manifesta infondatezza.

<sup>26</sup> A. Milano 22.1.2014.

<sup>27</sup> A. Roma 23.1.2013; Cass. (ord.) 19.11.2014 n. 24630.

<sup>28</sup> Cfr. Balena, 2013, 342, il quale rileva che la scelta legislativa appare ancora più grave se si considera che dai lavori preparatori emerge che il Comitato per la legislazione nel parere sul d.d.l. n. 83 del 2012 aveva manifestato perplessità, auspicando una formulazione meno equivoca. V. anche i dubbi formulati da Scarselli, 2012, 287, il quale si chiede «come sia pensabile che la decisione dell'appello possa essere rimessa ad una espressione totalmente elastica quale quella di "ragionevole probabilità", ove tutto e il contrario di tutto può essere ragionevole, e tutto e il contrario di tutto può essere probabile».

civ.<sup>29</sup>. Dunque, nel 2012 è stato introdotto un “filtro” caratterizzato da notevole ambiguità per consentire alle corti e ai tribunali di liberarsi subito degli appelli manifestamente infondati, senza tener conto del fatto che, soltanto un anno prima, il medesimo potere era già stato loro assegnato *in limine iudicii* non soltanto per gli appelli manifestamente infondati, ma anche per quelli manifestamente fondati, che meritano, per ovvie ragioni, di essere decisi prima e ancor più rapidamente degli altri.

Non meno gravi sono le incertezze che la formulazione dell’art. 348 *ter* cod. proc. civ. ha suscitato sotto il profilo del controllo dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità in sede di filtro<sup>30</sup>. Il co. 3, con una previsione senza precedenti (e che rappresenta una vera e propria anomalia del sistema), ha stabilito che «quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’art. 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’art. 327, in quanto compatibile». In altre parole, la pronuncia di inammissibilità dell’appello, anziché rendere incontrovertibile la sentenza di primo grado, apre la strada alla sua ricorribilità in Cassazione. Nulla è detto invece sull’impugnabilità dell’ordinanza. Ne sono immediatamente derivati dubbi e incertezze, che hanno finanche diviso la giurisprudenza della Corte di cassazione<sup>31</sup>, dando vita a un contrasto all’interno della sesta sezione. Soltanto di recente le Sezioni Unite hanno risolto il conflitto, esprimendosi a favore dell’impugnabilità, seppure con alcuni distinguo, che inducono a ritenere che le difficoltà interpretative non siano completamente appianate<sup>32</sup>.

Le disposizioni fin qui esaminate e le problematiche da esse poste sono la migliore riprova di quanto l’inadeguatezza tecnica e linguistica, lungi dall’essere di secondaria importanza, diventa fonte di complicazioni e di incertezza, di lungaggini processuali, di inefficienza della giustizia, oltre a causare, ancora più gravemente, la riduzione delle garanzie fondamentali, da quella dell’uguaglianza al diritto di azione e di difesa.

---

<sup>29</sup> Brunialti, 2015, 265.

<sup>30</sup> Balena, 2015, 727 ss.; Manna, 2015, 413; Cartuso, 2014, 1175.

<sup>31</sup> Cass. (ord.) 27.3.2014 n. 7273, Foro it., 2014, I, 1413, con note di Costantino e di Scarselli. In senso opposto, Cass. 17.4.2014 n. 8940, Foro it., 2014, I, 1413, e nn. 8941, 8942, 8943, *ibid.*, 1412, le quali hanno affermato che l’ordinanza *ex art.* 348 *ter* cod. proc. civ. non è mai ricorribile per cassazione, né con ricorso ordinario, né straordinario, poiché si tratterebbe sempre e comunque di un provvedimento non definitivo. Si veda, ancora in questo senso, Cass. 9.6.2014 n. 12928, Giur. it., 2014, 2189, con nota di Alunni. V. Carratta, 2014, 1111; Monteleone, 2014, 675; Piazza, 2015, 257.

<sup>32</sup> Cass. S.U. 2.2.2016 n. 1914, Foro it., 2016, I, 2478, Giur. it., 2016, 1371, con nota di Carratta, *Corr. giur.*, 2016, 1125, con nota di Tiscini.

6. L'atteggiamento superficiale che il legislatore sta manifestando nella novellazione del codice ha ripercussioni molto gravi. Le ricadute investono quattro profili:

a) l'incertezza e la disomogeneità nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme da una Corte all'altra in violazione del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.);

b) il pericolo di una discrezionalità giudiziale che sfoci in valutazioni arbitrarie o in interpretazioni formalistiche che diventano veri e propri dinieghi di tutela (in violazione dell'art. 24 Cost.);

c) l'insuccesso di istituti nuovi, su cui pure il legislatore mostra di voler puntare, ma che suscitano diffidenza sia da parte degli avvocati, i quali, a fronte delle incertezze testuali che si aprono a una pluralità di opzioni interpretative, preferiscono percorrere strade collaudate e meno rischiose, sia da parte dei giudici, che ben comprendono la pericolosità di applicare norme dal contenuto ambiguo;

d) la necessità di nuova produzione legislativa, volta a porre rimedio all'inadeguatezza tecnica di disposizioni precedentemente varate e rivelatesi disastrose sul piano applicativo.

Ad onta di ciò, il legislatore sembra preoccuparsi unicamente di guardare la questione del linguaggio del processo sotto il profilo dei testi applicativi, che oggi si vorrebbe affinare secondo criteri di sinteticità<sup>33</sup>; viceversa, non sembra esservi consapevolezza che la semplificazione e l'efficienza del processo civile passano primariamente attraverso testi giuridici espressi in un linguaggio appropriato; attraverso un linguaggio che, come scriveva Calamandrei nella *Relazione* al cod. proc. civ., limiti alla stretta interpretazione lo sforzo che la pratica deve compiere per adattarsi alle novità legislative, le quali, oltre a restare fedeli e coerenti al linguaggio tecnico del codice, non dovrebbero apportare variazioni non giustificate da un'innovazione sostanziale dei vecchi istituti.

E allora, ritornando al punto da cui questa indagine ha preso il via, il tema del linguaggio del processo ben s'intreccia, in concreto, non soltanto con il problema dell'efficienza e della semplificazione della giustizia civile – da cui traggono oggi (nominalisticamente) ispirazione tutte le riforme processualcivilistiche –, ma ancor più con quello delle garanzie dei cittadini, che devono poter fare affidamento su un sistema governato da regole del gioco chiare e che non si trasformino in ostacoli al

---

<sup>33</sup> V. il d.d.l. di delega approvato dalla Camera il 10 marzo 2016 (Atto Camera n. 2953 - «Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile») e ora al Senato (Atto Senato n. 2284), che alla lett. g) prevede l'«introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da attuarsi anche nell'ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli atti stessi». Dapprima, v. la raccomandazione che il Primo Presidente della Cassazione ha inviato agli avvocati, chiedendo loro di contenere i ricorsi in venti pagine (cfr. Foro it., 2013, Anticipazioni e novità, 339) e poi i due protocolli stipulati il 17 dicembre 2015 dal Primo Presidente, Giorgio Santacroce, e dal Presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin, con l'obiettivo di favorire la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali.

loro bisogno di tutela. Se non si vuole pensar male, e cioè che tale ambiguità sia oggi voluta per finalità non meritevoli di tutela<sup>34</sup>, è necessario e urgente recuperare a livello legislativo un approccio linguistico nella redazione delle norme che non sia inquinato dalla superficialità, da oscurità inutili e dalla mancanza di competenza sul significato tecnico delle parole impiegate.

#### Riferimenti bibliografici

Ainis M. (2002). *La legge oscura: come e perché non funziona*, Roma-Bari:Laterza.

Amato G. (2012). Ricordi in tema di chiarezza della legislazione, in Zaccaria R., *La buona scrittura delle leggi*. Roma: Camera dei deputati, ufficio pubblicazioni e relazioni con il pubblico.

Balena G. (2009). Il procedimento sommario di cognizione. *Foro it.*, V, c. 249 ss.

Balena G. (2013). Le novità relative all'appello nel d.l. n. 83/2012. *Giusto proc. civ.*, p. 335 ss.

Balena G. (2015). Nuove riflessioni sull'impugnabilità dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello *ex art. 348 ter c.p.c.* *Giusto proc. civ.*, p. 727 ss.

Briguglio A. (2013). Un approccio minimalista alle nuove disposizioni sull'ammissibilità dell'appello. *Riv. dir. proc.*, p. 573 ss.

Brunialti M. (2015). Inibitoria, filtro in appello e sentenza a rito semplificato. *Giusto proc. civ.*, p. 265 ss.

Carratta A. (2011). L'art. 360 *bis* c.p.c. e la nomofilachia «creativa» dei giudici di cassazione. *Giur. it.*, p. 886.

Carratta A. (2014). Ordinanza sul “filtro” in appello e ricorso per cassazione. *Giur. it.*, p. 1111.

Cartuso S. (2014). “Filtro” di ammissibilità dell'appello e impugnazioni incidentali. *Giusto proc. civ.*, p. 1175 ss.

Casaburi G. (2016). Le unioni civili tra persone dello stesso sesso nella l. 20 maggio 2016 n. 76. *Foro it.*, I, c. 2246 ss.

---

<sup>34</sup> V., a proposito dell'art. 342 cod. proc. civ., Scarselli, 2013, 160, secondo cui la disposizione, nell'assegnare al giudice dell'impugnazione uno strumento assolutamente discrezionale con il quale liberarsi dall'onere di provvedere, è una disposizione scritta per finalità non meritevoli di tutela e costituisce «un modo così scorretto e subdolo, direi financo inedito, di legiferare, che non può non comportare l'incostituzionalità della norma per violazione degli art. 3, 24 e 111 Cost. Perché, par evidente, un processo che si fonda su queste tecniche, non può dirsi giusto (art. 111 Cost.), rompe il trattamento paritario di tutti i cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.), e limita senza sufficienti giustificazioni e in modo del tutto arbitrario il diritto di ognuno di accedere al giudice per la tutela dei propri diritti soggettivi (art. 24 Cost.). Siamo, nella sostanza, in presenza di una norma trabocchetto, e le norme trabocchetto non devono avere ingresso nel nostro ordinamento».

Cfr. Amato, 2012, 24, il quale rileva che «il legislatore non chiaro è il legislatore che vuole nascondere un difficile compromesso che ha raggiunto tra le varie parti politiche e questo compromesso può esprimersi solo con nozioni che si prestano a più letture».

Cea M.C. (2006). La nuova torre di Babele: la legge sull'affidamento condiviso e il reclamo contro i provvedimenti del giudice istruttore. *Foro it.*, I, c. 2214 ss.

Cea M.C. (2009). La modifica dell'art. 115 c.p.c. e le nuove frontiere del principio della non contestazione. *Foro it.*, V, c. 249 ss.

Cea M.C. (2014). Il controllo dei provvedimenti nell'interesse della prole e dei coniugi e la fine della "guerra dei vent'anni". *Foro it.*, I, c. 2782 ss.

Cea M.C. (2015). Le ripetute decisioni sull'art. 38 disp. att. c.c. ed il bisogno di nomofilachia. *Foro it.*, I, c. 2049 ss.

Cea M.C. (2016). La "saga" dell'art. 38 disp. att. c.c.: siamo all'epilogo?. *Foro it.*, I, c. 864 ss.

Cipriani F. (1992). *Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti*. Napoli: Esi

Cipriani F. (2008). Ricorsi alla Cassazione e quesito di diritto. *Foro it.*, I, c. 117 ss.

Cipriani F. (2009a). Piero Calamandrei, la relazione al re e l'apostolato di Chiovena, in *Piero Calamandrei e la procedura civile*. Napoli: Esi.

Cipriani F. (2009b). La *translatio* tra giurisdizioni italiane. *Foro it.*, V, c. 249 ss.

Costantino G. (2009). Il nuovo processo in cassazione. *Foro it.*, V, c. 301 ss.

Costantino G. (2014). La riforma dell'appello tra nomofilachia e "hybris". *Foro it.*, I, 1451 ss.

De Cristofaro M. (1997). Motivi d'appello ed effetto devolutivo. *Corr. giur.*, p. 191 ss.

De Cristofaro M. (2000). Inammissibilità, appello senza motivi ed ampiezza dell'effetto devolutivo. *Corr. giur.*, p. 750 ss.

Fabiani E. (2012). Oggetto e contenuto dell'appello civile. *Foro it.*, V, c. 281 ss.

Gasparini M.P. (2014). La formulazione dei motivi d'appello nei nuovi artt. 342 e 434 c.p.c. *Riv. dir. proc.*, p. 914 ss.

Izzo S. (2015). Forma e contenuto dell'atto di appello del rito del lavoro secondo la (primissima) giurisprudenza di legittimità. *Riv. it. dir. lav.*, II, p. 510 ss.

Luiso F.P. (2010). La prima pronuncia della cassazione sul c.d. filtro (art. 360 *bis* c.p.c.). *Giusto proc. civ.*, p. 1131.

Manna F. (2015). Sull'impugnabilità dell'ordinanza *ex art.* 348 *ter* c.p.c. (a proposito di Cass., sez. II, 12 gennaio 2015, n. 223). *Giust. civ.*, p. 413 ss.

Mariani Marini A. (2014). Il discorso dell'avvocato nel processo: linguaggio e testo. *Cultura e diritti*, 4, p. 39 ss.

Monteleone G. (2010). Il punto sul nuovo art. 360 *bis* c.p.c. (sull'inammissibilità del ricorso alla cassazione civile). *Giusto proc. civ.*, p. 967 ss.

Monteleone G. (2014). L'inammissibilità dell'appello *ex art.* 348 *bis* e *ter* c.p.c. Orientamenti e disorientamenti della giurisprudenza. *Giusto proc. civ.*, p. 675 ss.

Piazza M. (2015). Contrastanti decisioni della suprema corte in merito al nuovo filtro in appello: il problema della ricorribilità per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità. *Corr. giur.*, p. 257.

Poli R. (2010). Il c.d. filtro di ammissibilità del ricorso per cassazione. *Riv. dir. proc.*, p. 363 ss.

Reali G. (2009). Il “filtro” in cassazione, in *Annali Facoltà Giurisprudenza Taranto*, Bari:Cacucci, p. 421

Reali G. (2013a). Commento *sub* art. 363, in F. Cipriani, *La riforma del giudizio di cassazione, Commentario al d.leg. 2 febbraio 2006 n. 40, capo I e alla l. 18 giugno 2009 n. 69*. Padova: Cedam, p. 179 ss.

Reali G. (2013b). Il “filtro” in Cassazione e la sua applicazione. [www.annalidipartimentojonico.org](http://www.annalidipartimentojonico.org), p. 606 ss.

Reali G. (2016). La nuova *translatio* dinanzi agli arbitri tra degiurisdizionalizzazione e definizione dell’arretrato civile. *Riv. dir. civ.*, p. 544 ss.

Ricci G.F. (2010). Ancora insoluto il problema del ricorso per cassazione. *Riv. dir. proc.*, p. 102 ss.

Scarselli G. (2010). Circa il (supposto) potere della Cassazione di enunciare d’ufficio il principio di diritto nell’interesse della legge. *Foro it.*, I, c. 3339 ss.

Scarselli G. (2012). Sul nuovo filtro per proporre appello. *Foro it.*, V, c. 281 ss.

Scarselli G. (2013). Sulla incostituzionalità del nuovo art. 342 c.p.c. *Foro it.*, V, c. 160 ss.

Scarselli G. (2014). Il nuovo art. 183 *bis*. *Foro it.*, V, c. 1 ss.

Scarselli G. (2014). Brevi osservazioni sul ricorso per cassazione avverso l’ordinanza *ex* art. 348 *ter* c.p.c. *Foro it.*, I, 1413.

Tedoldi A. (2015). Il maleficio del filtro in appello. *Riv. dir. proc.*, p. 751.

Tiscini R. (2013). Commento all’art. 360 *bis* c.p.c., in L.P. Comoglio, C. Consolo, B. Sassani, R. Vaccarella R., *Commentario del codice di procedura civile*. Torino: Utet, p. 609 ss.

Zaccaria R. (2012). *La buona scrittura delle leggi*. Roma: Camera dei deputati, ufficio pubblicazioni e relazioni con il pubblico.



Vittorio Ricapito

PROCESSO PENALE E PROCESSO MEDIATICO: IL “CASO AVETRANA”\*

<b>ABSTRACT</b>	
Il caso di Avetrana ha creato un corto circuito giudiziario-mediatico: la massiccia quantità di dichiarazioni e interviste rilasciate da parte degli stessi imputati e da diversi testimoni, per la prima volta in quantità così importante, è prepotentemente entrata nelle indagini preliminari come fonte di prova e poi utilizzata per le successive contestazioni ai testimoni in aula. Il contributo si pone l'interrogativo se ciò sia destinato a restare un caso isolato oppure se abbia dato il via al processo mediatico 2.0, un fenomeno sociologico e giuridico in cui, nei casi giudiziari di maggior attenzione mediatica, elementi tradizionali del processo sono influenzati da contributi mediatici e televisivi.	The legal case related to the murder committed in Avetrana created a judicial and media short-circuit. The massive amount of statements and interviews released by the defendants and witnesses, for the first time in such a considerable quantity, has forcefully entered the preliminary investigation phase and been considered as a source of evidence, used for subsequent claims against the witnesses in the courtroom. The paper questions whether this case is destined to remain isolated or if it has initiated the mediatic proceedings 2.0, a sociological and juridical phenomenon in which traditional elements of the proceedings particularly attracting audience's attention are influenced by social media and TV contributions.
<b>Omicidio “Scazzi” - processo mediatico – influenza sul processo giurisdizionale</b>	<b>“Scazzi” murder case – trial by media – influence upon judicial proceedings</b>

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Evoluzione del fenomeno. – 3. “Avetrana”: il punto di non ritorno. – 4. I rilievi dei difensori. – 5. La decisione della Cassazione. – 6. Un caso emblematico di distorsione: l'intervista ai c.d. “fidanzatini” di Avetrana. – 7. L'agorà 2.0. – 8. Conclusioni.

1. Generalmente si intende per “processo mediatico” il “processo celebrato sui mezzi d'informazione”, non una mera rappresentazione dello svolgimento del processo (cronaca giudiziaria), ma un processo parallelo e alternativo a quello giurisdizionale, che segue regole e tempistiche completamente diverse. A cominciare dal luogo: il processo mediatico si svolge soprattutto nei salotti televisivi. Ne consegue che i protagonisti del processo mediatico non sono magistrati e avvocati, ma spesso conduttori tv e opinionisti che non conoscono gli atti del processo e sono

---

\* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

nella maggior parte dei casi non qualificati a valutare prove e commentare fatti. Così in tv, con estrema disinvoltura e superficialità, si ascoltano “sentenze definitive” pronunciate in nome del “pubblico sovrano” fondate esclusivamente su sensazioni, congetture, esigenze di copione (capita sovente che nei programmi tv venga chiesto agli ospiti di schierarsi per la colpevolezza o per l’innocenza semplicemente al fine di creare un presunto contraddittorio di opinioni), se non addirittura su inconfessabili interessi personali.

2. Si è passati – in rapida successione – dalla rivisitazione di processi già celebrati, alla contestualità degli approfondimenti dei processi in corso, dal parallelismo dell’informazione con l’attività investigativa, alla ricostruzione dei fatti di causa in modo virtuale, fino all’anticipazione sui *media* delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti e alla ricostruzione cinematografica di prove e testimonianze prima della definitiva ricostruzione processuale dello stesso. La domanda è: il processo tradizionale è impermeabile all’influenza del processo mediatico con i suoi tempi e modi sbrigativi?

3. Il processo penale è basato sul “principio del contraddittorio” nella formazione della prova, con le sue regole di valutazione ed esclusione delle prove. Nel complesso e rapido evolversi degli eventi legati alla scomparsa della quindicenne Sarah Scazzi, avvenuta ad Avetrana il 26 agosto del 2010, e alle successive indagini preliminari per il suo omicidio si è assistito ad una massiva invasione di campo da parte delle telecamere del “processo mediatico”. Una presenza che si è poi riverberata nel corso dell’istruttoria dibattimentale di primo e secondo grado. Se da un lato si può pensare che la massiva presenza dei *media* e in particolare di telecamere nei giorni della scomparsa della minore possa aver contribuito a tenere alta l’attenzione delle istituzioni e dei concittadini (la madre della minore, Concetta Serrano, lanciò perfino un appello attraverso le tv al Capo dello Stato), d’altro canto non può non notarsi come molti dei testimoni, forse attratti dal mezzo, forse dalle chimere di facili guadagni (perché si era anche sparsa la voce, non sempre destituita di fondamento, che determinate interviste e materiale fotografico fossero pagati fior di quattrini), siano stati così generosamente disponibili a rilasciare lunghe interviste e ricostruzioni di quanto visto o sentito davanti alle telecamere, quanto poi invece parchi, per non dire in alcuni casi reticenti, davanti agli investigatori o in aula. E non si tratta sempre soltanto di un problema di distanza temporale dai fatti. Se è vero che è più facile ricordarsi un episodio a distanza di alcuni giorni anziché di anni, è anche vero che in taluni contesti si è più disponibili a rilasciare interviste tv che a “farsi coinvolgere” nelle indagini. Non è un segreto che più di dieci testimoni del processo siano finiti sotto accusa per falsa testimonianza e false informazioni al pubblico ministero e molte delle contestazioni siano nate proprio da divergenze tra dichiarazioni fatte agli investigatori e quelle rilasciate davanti alle telecamere. Lasciando al lettore l’arduo

compito di giudicare se siano stati più bravi i giornalisti o meno solleciti gli investigatori, è certo che nel corso delle indagini alcuni testimoni, rivelatisi poi anche importanti per l'istruttoria dibattimentale, siano stati sentiti prima o comunque meglio e con maggiore dovizia di particolari dai *media* che dagli investigatori. Alcune interviste tv hanno risaltato l'importanza di determinati racconti e particolari convincendo magari gli investigatori a risentire i diretti interessati. Questo ha prodotto uno strano e originale fenomeno, che si potrebbe definire “*processo mediatico 2.0*”: cioè la massiccia quantità di dichiarazioni e interviste rilasciate da parte degli stessi imputati e di diversi testimoni, che, per la prima volta in quantità così importante, è prepotentemente entrata nell'istruttoria dibattimentale come fonte di prova e poi utilizzata per le successive contestazioni ai testimoni in aula. La frase «lei il giorno 30 ottobre in un'intervista disse ...», utilizzata per contestare dichiarazioni o sollecitare ricordi è stata uno dei *leit motiv* durante l'istruttoria dibattimentale con una frequenza senza precedenti nel panorama processuale italiano. Un uso delle interviste sul quale la difesa ha puntato molto nei motivi di appello. Le due principali imputate, Cosima Serrano e Sabrina Misseri, in particolar modo la seconda, sono state per mesi indiscusse protagoniste di interviste e servizi nelle principali trasmissioni che si dedicavano al caso: “*Chi l'ha visto*”, “*Matrix*”, “*Vita in diretta*”, “*Porta a porta*”, ma incredibilmente silenziose in aula.

4. Nel loro ricorso in Cassazione, i difensori di Cosima Serrano sono arrivati addirittura a scrivere che «Il c.d. “Processo Scazzi” ha dimostrato (con profondo rammarico in chi scrive) la superiorità espressa dalla cultura umana e giuridica dei sistemi di *common law* nei quali la diffusione sulla stampa di notizie riguardanti un processo in corso integra il reato di *contempt of Court* (disprezzo della Corte) poiché entra in conflitto diretto con le regole del processo accusatorio, laddove la prova si avvera in giudizio, di fronte agli occhi attenti e terzi della Corte che nulla conosce dei fatti oggetto di accertamento. La condotta di chi divulga atti o circostanze di un processo in corso o semplicemente pone in essere, fuori dall'aula, un qualsiasi comportamento atto a turbarne lo svolgimento, non è, quindi, immaginato come lesivo dei singoli o della loro *privacy*, bensì della Giustizia stessa, tanto è alta la considerazione che del Processo hanno espresso nei secoli i Paesi di lingua inglese». I difensori sostengono che «l'attenzione morbosa e assillante di certa stampa per le vicende del processo ha, nel caso di specie, intaccato la serena disamina dei fatti processuali; del resto è sufficiente considerare la mole dei filmati televisivi – delle più diverse emittenti – acquisiti agli atti contro il parere delle difese. Si è assistito a controesami condotti sulla base di dichiarazioni rilasciate, non ad ufficiali di P.G. nelle caserme o posti di Polizia (come da codice), ma a giornalisti o conduttori televisivi, per strada o nei salotti di abitazioni private adibiti ad improvvisati set. Logica conseguenza di tale procedere è che – ovviamente – questo materiale sia poi confluito nella sentenza impugnata, dimenticando come il *quisque de populo*

intervistato non abbia alcun obbligo giuridico di dire la verità e soprattutto si trovi a rispondere alle domande mosse dalle motivazioni più diverse (più e meno nobili) ed in un contesto nel quale tanti possono essere gli stimoli antagonisti della verità». Scendendo ancor più nel particolare, i difensori scrivono ai supremi Giudici che «una delle novità (in negativo) del processo che ci impegna è data dalla circostanza che i filmati acquisiti non hanno ad oggetto fatti da provare nel processo (l'azione omicidiaria, Sarah che passa in una determinata via, la presenza di un imputato in un certo posto), ma gli si riconosce rilevanza per il loro contenuto dichiarativo, delegittimando così l'utilità della complessa macchina processuale che degrada a vuoto rituale. La pressione mediatica sul "Caso di Avetrana" ha letteralmente delocalizzato il processo; del resto, già nella fase delle indagini si era assistito all'esercizio di una vera e propria funzione vicaria dell'attività di P.G. da parte dei giornalisti o di alcuni privati cittadini». Secondo i legali, insomma, in primo e secondo grado le corti non hanno colto «quanto profondo sia stato l'inquinamento mediatico del processo: una volta che il teste che viene a deporre in aula è stato già intervistato da svariati giornalisti e ha reso numerose dichiarazioni che poi lo impegnano rispetto al proprio contesto di riferimento (parenti e amici che gli chiedono conto dell'esperienza e di quello che ha dichiarato), è evidente che la resa processuale di quel teste sarà scarsissima e poco genuina. Si perviene alla c.d. "usura del teste" poiché lo stesso ha rielaborato troppo il dato conoscitivo che dovrebbe fornire al processo, avendo optato per un determinato narrato che non è più colto nella sua singolarità (l'auto che ho visto passare era gialla) ma inserito in una ricostruzione del fatto processuale nella sua interezza poiché deve rispondere ad una più generale versione dei fatti di cui si discute con gli amici nel privato e nei dibattiti pubblici. La Corte di assise di appello (ed anche i giudici di primo grado) hanno omesso di considerare nella valutazione delle prove acquisite cosa abbia significato per la piccola comunità di Avetrana (minuscolo comune di circa 6.000 abitanti al confine tra le province di Taranto e Lecce) l'arrivo e la permanenza di *troupe* di giornalisti che per lungo tempo hanno letteralmente presidiato il territorio. La voglia di esserci, di diventare protagonista di quelle trasmissioni televisive di cui – sino al giorno prima – si era solo passivi spettatori da un angolo remoto d'Italia rappresenta uno stimolo psicologico fortissimo in grado di alterare – anche in buona fede – il ricordo. La voglia di essere utili di fronte a un crimine così efferato in danno di una bimba innocente può portare a convincersi di aver visto dettagli che poi – a forza di parlarne con gli amici e sentire le ipotetiche ricostruzioni nei salotti televisivi – diventano dettagli di un affresco più grande. Il danno prodotto alla verità processuale per effetto delle leggi del contesto sociale appena descritto non è emendabile in sede processuale. Il veleno che instilla il c.d. "processo mediatico" rimane, purtroppo, in circolo nel processo propriamente detto e, come dimostrano le sentenze di merito, pare non conoscere antidoto. Sintomatico di quanto descritto è il progressivo "aggiustamento" delle singole dichiarazioni che sono mutate nel tempo, già durante le

stesse indagini e poi a dibattimento. Oltre all'indiscutibile impatto emotivo della vicenda, ogni dichiarante ha rielaborato e visto rielaborare il proprio ricordo da trasmissioni televisive, "chiacchiere da bar" e confronti familiari, con inevitabili ricadute sulla genuinità di detto ricordo e sulla credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni rilasciate da tali soggetti».

5. Nonostante l'interpretazione data dai difensori alla commistione fra processo vero e processo mediatico, il 21 febbraio del 2017 la Cassazione ha confermato l'ergastolo per le due imputate insieme alla maggior parte delle altre condanne. A novembre 2011 la Suprema Corte era già intervenuta sul "caso Avetrana" e sui rapporti col processo mediatico, stabilendo che non fosse «in alcun modo comprovato che la massiccia campagna di portata nazionale abbia in alcun modo influito, menomandolo, sul sereno ed imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie da parte dei magistrati di Taranto e abbia condizionato le loro scelte processuali o il contenuto dei provvedimenti di loro rispettiva competenza». La richiesta di spostare via da Taranto il processo per l'omicidio di Sarah Scazzi per via di una "grave situazione locale" denunciata dalle difese venne respinta osservando che, proprio per il fatto che i *media* avevano dato luogo «alla celebrazione di processi virtuali paralleli a quelli in corso di trattazione nell'unica sede deputata», spostare il processo in altra sede non avrebbe eliminato l'eccezionale clamore mediatico, né l'interesse dell'opinione pubblica.

6. I presunti aggiustamenti di cui si lamentavano i difensori, raggiungono l'apice con i così detti "fidanzatini" di Avetrana. Nel primo pomeriggio del 26 agosto del 2010 due giovani fidanzati che vanno al mare, Fedele Giangrande e Giuseppina Nardelli, notano una ragazzina di spalle, le cui sembianze corrispondono a quelle di Sarah Scazzi. Accusa e difesa hanno a lungo dibattuto, specie durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado, sul reale orario di avvistamento dei due. Non un particolare di poco conto, giacché proprio in base all'orario di uscita di casa di Sarah accusa e difesa hanno raggiunto tesi differenti sul delitto: omicidio intorno alle 14 ad opera di Cosima Serrano e Sabrina Misseri secondo l'accusa, omicidio intorno alle 14,40 ad opera del solo Michele Misseri (condannato in via definitiva per la sola soppressione di cadavere) secondo le difese. Nel corso del dibattimento di primo grado i due giovani furono ascoltati come testimoni. Rispondendo alle domande del professor Franco Coppi, difensore di Sabrina Misseri, che ricordava alla testimone una sua intervista in cui aveva dichiarato di aver guardato l'orologio e anche commentato col fidanzato l'avvistamento della minore, chiedendosi "ma che fa questa a quest'ora", la Nardelli rispose: «l'ora non la ricordo, che poi cioè sappiamo, no, i giornalisti come sono, cioè io ho sempre detto dalle due alle due e mezza, loro volevano un orario preciso e l'abbiamo dato, ma non è che l'abbiamo vista alle due e mezza, perché cioè venire ogni santo giorno vicino casa, no, per toglierceli davanti

abbiamo detto così”. Insomma una testimone fondamentale per la difesa al fine di sostenere l’orario compatibile con l’innocenza delle due imputate ammise candidamente di aver stabilito un orario di comodo pur di sottrarsi alla pressione dei giornalisti e recitare in una *fiction*, una ripresa in cui i due ricostruivano l’avvistamento, con tanto di orologio dell’auto sistemato sulle 14.30 per rendere la scena ancora più reale. È lo stesso Giangrande infatti ad ammettere che erano stati i giornalisti a dirgli di spostare l’orologio sulle 14.30 per riprendere il giro in auto «per togliermeli davanti mi hanno fatto mettere l’orario alle due e mezza per fare giusto una scena così, che io passavo da là alle due e mezzo, più o meno». Secondo la sentenza di primo grado, in effetti, i due testi adattarono il ricordo dell’orario di avvistamento della vittima con l’orario di sparizione in quel periodo diffuso dai *media* e non l’inverso, come sarebbe stato più corretto fare. La sentenza di primo grado ricostruisce i movimenti dei due testimoni e giunge alla conclusione che il loro avvistamento avvenne qualche minuto prima delle 14 e non già alle 14.30 come dissero nella intervista televisiva. In conclusione, dalla lettura dei verbali dell’istruttoria dibattimentale e della sentenza, si può notare come un particolare ricordo, apparentemente poco significativo, alterato in maniera distorta dalle notizie diffuse in quei giorni dai *media* e ulteriormente distorto da una intervista/*fiction* per la tv, ha costretto i magistrati a prodigarsi in una meticolosa ricostruzione di dichiarazioni, abitudini e movimenti di una coppia di testimoni.

7. Il processo mediatico ignora il principio di non colpevolezza e fonda il più delle volte i suoi giudizi solo su sensazioni di simpatia o antipatia per i protagonisti della vicenda. La stessa sentenza definitiva sembra non aver scalfito in alcun modo l’opinione pubblica, specie quella parte schierata per l’innocenza delle due imputate. Il dibattito sul caso di Avetrana ha occupato e occupa tuttora decine e decine di pagine e spazi dedicati ed autogestiti sui *social network*. Colpevolisti e innocentisti si spiano, si scontrano, si insultano nella giungla virtuale di *Facebook* ogni volta che ce n’è occasione, cioè ogni volta che il tema torna di attualità per la diffusione di una notizia o perché una trasmissione tv dedica spazio al caso.

8. L’interrogativo che bisogna porsi è se il corto circuito giudiziario-mediatico di Avetrana sia destinato a restare un caso isolato oppure se abbia invece dato il via – come sembra – al processo mediatico 2.0, un fenomeno sociologico e giuridico in cui nei casi giudiziari di maggior attenzione mediatica elementi tradizionali del processo sono influenzati da contributi mediatici e televisivi.

Martino Rosati

## FORTE E CHIARO: IL LINGUAGGIO DEL GIUDICE\*

ABSTRACT	
Chi esercita un potere, ed in particolare il magistrato, deve esprimersi con chiarezza: si tratta di un dovere etico, prim'ancora che professionale. Non ci può essere certezza del diritto, se esso, nelle leggi come nelle sentenze che le applicano, non è espresso in modo chiaro e comprensibile. Il lessico giuridico ha una sua ineliminabile complessità, come tutti i linguaggi tecnici; ma, nella pratica, esso viene troppo spesso reso oscuro da inutili artifici stilistici, con l'effetto di rendere ostili le istituzioni ai cittadini e di allontanarli da esse. L'utilizzo, da parte del magistrato, di un linguaggio chiaro e preciso, pertanto, è il presupposto principale per far sì che i cittadini abbiano fiducia nella legge e, conseguentemente, riconoscano autorevolezza a chi la amministra.	Everyone who practices a power, especially a judge, has to speak clearly: it is primarily an ethic duty and then a professional one. Certainty of law cannot exist if it is not expressed in a clear and intellegible way, through laws and judgements. Juridical language is inevitably complex, like any other type of the technical language. However it is often made even more difficult to understand due to unnecessary artificial style. As consequence of that, citizens perceive public institutions as hostile and far away. Therefore the clear and accurate language of the judge is the most important requirement to make people trust the law, and as consequence, that they recognize the authoritativeness of who administer it.
<b>Giudice – chiarezza del linguaggio – certezza del diritto – fiducia nella legge</b>	<b>Judge – clarity of language – law certainty – trust in the law</b>

SOMMARIO: 1. *Logos e dike*. – 2. Inevitabile complessità del linguaggio giuridico. – 3. Gli inutili “pseudo-tecnicismi”. – 4. Il dovere di chiarezza del magistrato. – 5. Riflessione conclusiva.

1. *Logos e dike* sono nati insieme: la parola è strumento di comunicazione e gli uomini hanno necessità di comunicare, anzitutto, per fissare regole di convivenza. Come qualcuno ha detto, «*il diritto non si serve della lingua, ma è fatto di lingua*»<sup>1</sup>. E, poichè il compito del diritto, in ultima analisi, è quello di tracciare dei limiti, è essenziale ed imprescindibile che esso si esprima con chiarezza: un limite, infatti, se non è chiaro e definito, non esiste.

---

\* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

<sup>1</sup> Cortellazzo, 1997, 36.

Invece, per risalente e tenace tradizione, «*la lingua dei giuristi è esemplare nella sua antidemocratica bruttezza*»<sup>2</sup>: quella «*lingua bastarda*», ossia, di cui si doleva già Ugo Foscolo.<sup>3</sup>

2. Il linguaggio giuridico – per tale dovendosi intendere non solo quello dei giudici e dei loro provvedimenti, ma anche quello delle leggi, dell’ordinamento giuridico nel suo complesso, dell’autorità amministrativa – possiede una peculiare, e purtroppo ineliminabile, caratteristica, che ne pregiudica la precisione e la chiarezza. Esso, infatti, come tutti i linguaggi di settore, annovera una serie di c.d. “*tecnicismi specifici*”, di termini, ossia, dal significato tecnico, specifico ed univoco: “*contumacia*”, “*anticresi*”, “*anatocismo*”, “*sinallagma*”, solo per citarne alcuni, non significano nulla al di fuori dell’ambito giuridico e non sono utilizzati al di là di questo.

Ma il lessico giuridico si esprime, necessariamente e per larga parte, anche attraverso termini di uso generale, tuttavia impiegati con significato proprio e specifico, se non addirittura del tutto differente da quello – per così dire – laico.

Sabino Cassese, a tale proposito, ha parlato di lessico «*distinto ma non separato da quello comune*»<sup>4</sup>: non si tratterebbe, ossia, di una “*lingua*”, intendendosi per tale quella tecnica e speciale (come può essere quella sanitaria), bensì, appunto, di un “*linguaggio*”, ossia di un lessico di settore.

Per esemplificare, termini quali “*nullità*”, “*annullabilità*”, “*inefficacia*”, “*inutilizzabilità*”, al di fuori del contesto giuridico, potrebbero anche apparire espressioni, tra loro alternative ed equivalenti, volte ad indicare genericamente la patologia di un atto; i tecnici del diritto, invece, ben sanno che, nella materia contrattuale, od anche in quella processuale, ciascuno di essi indica concetti e situazioni del tutto distinti e differenti tra loro.

In altri casi, come s’è accennato, il diritto non solo si è appropriato di termini di uso comune, ma ha conferito loro un significato addirittura diverso da quello generico. Si tratta di quelle che i linguisti indicano come “*ridefinizioni*”, di cui costituiscono esempio termini come “*emulazione*”, “*compromesso*”, “*confusione*”, “*alluvione*”, od anche la locuzione “*buon padre di famiglia*”.

In altre ipotesi ancora, peraltro di rilevanza nient’affatto secondaria, il medesimo termine evoca concetti diversi, finanche a seconda del differente ambito giuridico di riferimento in cui venga impiegato: è il caso del lemma “*possesso*”, il cui significato varia, e non di poco, tra il diritto civile e quello penale.

In alcuni casi, poi, l’accezione tecnico-giuridica finisce addirittura per prevalere su quella comune, imponendosi anche al di fuori dell’ambito specialistico: oggi, ad

---

<sup>2</sup> Carofiglio, 2015, 4

<sup>3</sup> «*I pubblici atti e le leggi sono scritti in una cotal lingua bastarda che le ignude frasi suggellano la ignoranza e la servitù di chi le detta*»: la citazione è tratta da Carofiglio, 2015, 49.

<sup>4</sup> Cassese, 1992, 307 ss.

esempio, con la locuzione “*indagini preliminari*”, tutti intendono riferirsi in via esclusiva alle investigazioni di tipo giudiziario e poliziesco.

3. Quelli che, invece, appesantiscono insopportabilmente il linguaggio giudiziario, e più in generale quello giuridico, conferendo ad esso quella che una nota studiosa ha indicato come la sua «*inutile bruttezza*», sono i c.d. “*pseudo-tecnicismi*” o “*tecnicismi collaterali*”<sup>5</sup>.

S’intendono per tali quegli stereotipi, non soltanto di tipo terminologico, ma anche grammaticale e sintattico, che rappresentano espressione di un vacuo parlar forbiteo, per cui, tanto per fare qualche esempio, un testimone non si “*interroga*” ma si “*escute*”; una cosa non fu data a qualcuno, bensì questi “*ebbe a riceversela*”; la sirena della macchina della polizia diventa il “*dispositivo acustico e luminoso a luce intermittente di colore blu*”; oppure, anziché affermare qualcosa, si nega il suo contrario; ovvero, ancora, ci si abbandona a grappoli di proposizioni subordinate, di solito con preferenza per le incidentali.

Non si tratta di un fenomeno esclusivo del linguaggio giuridico: anche il medico, ad esempio, spesso scrive nei suoi atti che il paziente “*accusa*” un dolore, quando quegli gli ha detto semplicemente di “*averlo*”, “*sentirlo*”, “*provarlo*” o, al massimo, “*avvertirlo*”.

Come bene è stato evidenziato da vari studiosi, vi si ricorre non soltanto per pigrizia, in ragione dell’indubbia comodità del linguaggio gergale (Mortara Garavelli parla di «*scorciatoia del modo di dire congelato e tramandato per forza di inerzia*»<sup>6</sup>), ma anche per supponente compiacimento («*patologia narcisistica*» la chiama Carofiglio<sup>7</sup>): per dimostrare, ossia, di essere parte di una ristretta cerchia di iniziati, dalla quale escludere la moltitudine dei *paria*, e, ad un tempo, per rimarcare una superiorità rispetto a costoro. Italo Calvino, a tale proposito, parlava di «*antilingua*», spiegando che «*chi parla l’antilingua ha sempre paura di mostrare familiarità e interesse per le cose di cui parla, crede di dover sottendere: “io parlo di queste cose per caso, ma la mia funzione è ben più in alto delle cose che dico e che faccio”*»<sup>8</sup>.

Il lessico giuridico, allora, finisce spesso per essere ammantato da una sorta di patina stilistica, che dà sicurezza, ma è ben lontana dall’impresiosire il modo di esprimersi ed anzi lo offusca<sup>9</sup>. Quegli artifici stilistici, ossia, non servono a rendere i testi più precisi, ma soltanto meno accessibili.

<sup>5</sup> Mortara Garavelli, 2001, 99 ss.

<sup>6</sup> Mortara Garavelli, 2001, 17.

<sup>7</sup> Carofiglio, 2015, 54 s.

<sup>8</sup> Il brano, tratto dall’articolo *Per ora sommersi dall’antilingua*, pubblicato sul quotidiano “Il Giorno” del 3 febbraio 1965, è qui ripreso da Carofiglio, 2015, 107.

<sup>9</sup> In questi termini, Mortara Garavelli, 2001, 17 s.

4. In tal modo, però, tutti i funzionari pubblici, ma in particolare il giudice, tradiscono quello che è il loro principale dovere: etico, prima ancora che professionale.

La certezza del diritto, per insegnamento condiviso, è uno dei principi fondanti della democrazia. Ma il presupposto della certezza è rappresentato dalla chiarezza: tanto la regola quanto la sentenza che la applica non sono certe, se non sono chiare e precise.

Inoltre, precisione e chiarezza rendono controllabili gli atti di coloro che esercitano un potere: i quali, non di rado, hanno tutto l'interesse a non farsi comprendere, poiché altrimenti il loro potere, od anche soltanto il modo in cui essi lo esercitano, potrebbe essere messo in discussione.

Tale dovere di chiarezza dev'essere avvertito, tra tutti i funzionari pubblici, soprattutto dai magistrati. Ai quali – come diceva Satta – «*ci si rivolge per chiedere aiuto*»: e una risposta incomprensibile è un rifiuto di tale aiuto.<sup>10</sup>

I magistrati a volte dimenticano di erogare un servizio: qualificato e difficile, ma sempre tale. E destinato, peraltro, soprattutto ai più deboli, maggiormente esposti ai torti altrui e privi dei mezzi per ottenerne altrimenti una rapida riparazione.

Il linguaggio oscuro, invece, rende ostili le istituzioni ai cittadini e li allontana da esse: «*le facultà dei poverelli non sono mai ne le città sicure*» – diceva Ariosto, descrivendo la Giustizia come avente «*dietro e dinanzi e d'ambo i lati notai procuratori et avvocati*»<sup>11</sup>, con un'immagine che richiama immediatamente alla mente quanto ancora oggi, ogni giorno, si vede nelle aule dei tribunali italiani. Ma, molti secoli prima, già Diogene Laerzio, con la sua celeberrima metafora delle leggi come ragnatele, aveva espresso più o meno il medesimo concetto<sup>12</sup>.

5. Quello della semplificazione, dunque, dev'essere l'obiettivo del linguaggio giuridico, ed in particolare di quello giudiziario. Il percorso, però, non è – e non può essere – agevole ed approssimativo: acutamente è stato osservato, infatti, che «*capire è difficilissimo, farsi capire è una smisurata ambizione*»<sup>13</sup>.

Ammoniva Calvino che, «*quando le cose non sono semplici, la semplificazione a tutti i costi è faciloneria*»<sup>14</sup>. Invero, «*se si coltivasse l'illusione di rendere accessibile tutto a tutti, non si farebbe che seminare confusione e incertezza interpretativa, matrici di ingiustizia generalizzata. D'altra parte, l'oscurità dovuta all'ermetismo di*

---

<sup>10</sup> Satta, 1994, 100.

<sup>11</sup> La citazione è tratta da *Orlando furioso*, XIV, 84, ed è riportata da Mortara Garavelli, 2001, XIII.

<sup>12</sup> «*Le leggi sono simili alle ragnatele: se vi cade dentro qualcosa di leggero e debole, lo trattengono; ma, se è più pesante, le strappa e se ne va*»: la riporta, con relative indicazioni bibliografiche puntuali, Mortara Garavelli, 2001, XI.

<sup>13</sup> La frase, attribuita ad Henri-Frédéric Amiel, è riportata da Carofiglio, 2015, 66.

<sup>14</sup> La citazione, contenuta in *Una pietra sopra*, Torino: Einaudi, 1980, 307, è qui ripresa da Mortara Garavelli, 2001, 153.

*formule iniziatiche contraddice il sacrosanto diritto che ognuno ha di orientarsi fra le norme e le convenzioni del vivere civile»<sup>15</sup>.*

Come ebbe modo di osservare David Neuberger, presidente della Suprema Corte del Regno Unito, in un suo discorso del novembre 2012<sup>16</sup>, «pensare che le sentenze possano risultare comprensibili a tutti non è realistico. Ma sforzarsi di rendere i testi giuridici comprensibili per un numero sempre più ampio di persone è l'unico modo per far sì che la gente continui, o torni, ad avere fiducia nella legge»: per evitare, cioè, che “giustizia” e “legge” vengano percepiti come concetti non solo diversi tra loro, ma addirittura contrapposti.

#### Riferimenti bibliografici

Carofiglio G. (2015). *Con parole precise. Breviario di scrittura civile*. Bari: Laterza.

Cassese S. (1992). Introduzione allo studio della normazione. *Riv. trim. dir. pubbl.*, II, p. 307 ss.

Cortellazzo M.A. (1997). *Lingua e diritto in Italia. Il punto di vista dei linguisti*, in Schena L. (a cura di), *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive. Applicazioni didattiche*. Roma: Cisu, pp. 35-50.

Mortara Garavelli B. (2001). *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*. Torino: Einaudi.

Satta S. (1994). *Il mistero del processo*. Milano: Adelphi.

---

<sup>15</sup> Mortara Garavelli, 2001, 154.

<sup>16</sup> Il passo citato nel testo è riportato da Carofiglio, 2015, 80 s.



Sergio Torsella

IL COLLOQUIO DELL'AVVOCATO CON IL CLIENTE:  
PROFILI DEONTOLOGICI\*

ABSTRACT	
Nel presente saggio si esaminano i doveri, i rischi, e le possibilità del dialogo fra cliente e avvocato, quale strumento difensivo e base dell'esperienza del processo. Si analizza infine la funzione dell'avvocato, come garante del principio di realtà e guida del cliente nel processo.	In this essay, the author studied the duties, the risks, and the chances of the dialogue between the lawyer and the client, as an instrument of advocacy, and as the fundamentals of the trial experience. It is finally studied the lawyer's function, as guarantor of reality principle, and client's guide in the trial.
<b>Avvocato – colloquio difensivo – rischi e doveri</b>	<b>Lawyer – meeting with the defending counsel – risks and duties</b>

SOMMARIO: 1. Una premessa. – 2. La fiducia. – 3. Dovere interno e dovere esterno. – 4. Il silenzio. – 5. La chiarezza. – 6. Contenuti del dovere di informazione. – 7. Il principio di realtà.

1. Tutta l'esperienza dell'avvocato è fatta di dialogo e la tutela del cliente si basa su un continuo colloquio con l'avvocato. In un certo senso, l'esperienza del processo per il cliente è quella del colloquio e delle parole dell'avvocato. Uno comunque è il momento decisivo, che contiene *in nuce* tutti gli elementi dei dialoghi che seguiranno, e questo è il primo colloquio difensivo. In questo primo incontro si possono individuare una serie di tendenze, necessità, tentazioni, rischi e doveri dell'avvocato.

Il Consiglio nazionale forense, nel codice deontologico, ha stabilito una serie di obblighi per il primo colloquio, i quali attengono al contenuto ed al modo della comunicazione. Gli obblighi informativi, infatti non sono semplice "burocrazia", ma assolvono finalità di tutela. Tutela della qualità dell'assistenza difensiva. In ultima analisi, tutela del cliente ed anche tutela dello stesso avvocato.

In queste pagine tenterò di sistematizzare alcuni spunti di riflessione sviluppati nel corso del tempo, in seguito all'esperienza, al confronto con i colleghi, e a quel dialogo silenzioso con chi ha scritto in *subjecta* materia, che è la lettura.

---

\* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

Mi occuperò del colloquio con il cliente in generale, e in occasione del primo incontro.

Darò per scontata la nozione di deontologia dell'avvocato, nella sua qualità di insieme di regole e consuetudini necessarie per il corretto esercizio della professione, nate dall'esperienza di generazioni di avvocati. Tali regole, pur sistematizzate solo relativamente di recente nel codice deontologico forense, derivano da un'esperienza talvolta secolare di ciò che è necessario per esercitare correttamente la nostra professione. In questo senso è importante e fecondo di riflessioni il riconoscimento contenuto nell'art. 1, co. 3, del codice deontologico forense: *«le regole deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela [...] della qualità ed efficacia della prestazione professionale»*.

Sicché, la correttezza deontologica non corrisponde solo ad un imperativo morale, ma anche a una necessità pratica di corretta difesa del cliente<sup>1</sup>.

2. Il rapporto avvocato-cliente si fonda sulla fiducia. Esso può continuare nella misura in cui e fintanto che il cliente ha fiducia nel suo avvocato, fiducia nelle sue capacità professionali e fiducia nella correttezza che egli userà verso di lui.

Egli ha fiducia che il suo avvocato non lo tradirà, non approfitterà di lui, non lo trufferà, non lo venderà al migliore offerente, non userà le sue confidenze contro di lui. Tutte queste sicurezze sono effetti di regole deontologiche e svolgono una funzione difensiva, consentono al cliente e all'avvocato un colloquio senza remore, il più libero e più ampio possibile, in condizione di sicurezza. La fiducia è elemento essenziale del rapporto; venuta meno la fiducia, l'avvocato fa bene a rinunciare al mandato, perché quel rapporto è ormai pregiudicato e potrà dargli solo delusioni.

Naturalmente non si deve confondere una crisi passeggera, uno scoraggiamento, sempre possibile nella battaglia processuale, con l'estinzione del "fuoco" della fiducia fra cliente e avvocato che è come l'estinzione della sorgente dell'amore, fenomeno radicale e irrimediabile che esclude le condizioni della sopravvivenza del rapporto professionale. La prosecuzione del rapporto professionale si basa sulla libera scelta del cliente e dell'avvocato: tale libertà deve essere effettiva e percepita da ambedue i protagonisti. Gli avvocati, infatti, sono uomini di dialogo e quindi uomini di libertà.

3. Distinguiamo degli obblighi nei confronti dei clienti e degli obblighi nei confronti della società<sup>2</sup>. L'avvocato, se posto nella condizione di scegliere fra il

---

<sup>1</sup> In queste pagine non utilizzerò la distinzione fra cliente e assistito presente nel nuovo codice deontologico forense, dove cliente è colui che conferisce l'incarico professionale e assistito è colui nell'interesse del quale è svolto il mandato difensivo. Utilizzerò indifferentemente il termine cliente secondo il tradizionale costume, sia perché chi conferisce l'incarico di solito si identifica con la persona nel cui interesse si lavora, sia perché tale termine evoca tutta la storica elaborazione dei rapporti avvocato-cliente.

<sup>2</sup> Appaiono rilevanti gli artt. 10 e 23 del codice deontologico forense, il cui testo, per comodità del lettore, è qui di seguito riportato.

cliente e la legge, deve scegliere la legge. Egli ovviamente non può delinquere assieme al suo cliente, a pena di pervertire irrimediabilmente il suo ruolo, perché smette di essere un avvocato e diventa un delinquente. Fra i suoi obblighi ritroviamo quindi l'obbligo dell'onestà nei confronti dei consociati, che trova il suo limite nella tutela del cliente, perché l'avvocato non può diventare un poliziotto. Ed è questo difficile equilibrio che caratterizza la complessità della figura dell'avvocato ed anche il suo fascino. Egli non si appiattisce sul cliente, né si appiattisce sul Giudice, o sul P.M., egli è altro da ciò e persegue neutralmente e con umana comprensione e solidarietà la migliore difesa del cliente nei limiti del lecito e del corretto.

Il colloquio difensivo ha una specifica funzione: esso serve a individuare i migliori mezzi per la difesa del cliente. Alla fine del colloquio, il cliente deve aver stabilito con l'avvocato una linea di difesa e, dunque, deve aver ben chiare delle cose da fare. Il dialogo con il cliente si compone di elementi di conoscenza e di consigli. Ne consegue che l'avvocato deve essere obiettivo nelle sue constatazioni ed ha dei limiti in ciò che può consigliare<sup>3</sup>. Dalla funzione sociale della difesa discendono dei limiti nel consigliare dell'avvocato. Egli non può ridursi al ruolo di istigatore di scorrettezze. L'incarico professionale va svolto nell'esclusivo interesse del cliente, ma tale interesse non va perseguito senza limiti. Anche in questo caso abbiamo dei limiti esterni.

In ordine di gravità, l'avvocato non può consigliare azioni inutilmente gravose. Questo è un fenomeno di "abuso del processo", il quale non viene utilizzato semplicemente per accertare e realizzare dei diritti, ma viene artificiosamente piegato allo scopo di locupletare ingiustamente l'avvocato. Esempio tipico: si chiede l'affitto

---

Art. 10 «Dovere di fedeltà»: *«L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa».*

Art. 23 «Conferimento dell'incarico»: *«2. L'avvocato, prima di assumere l'incarico, deve accertare l'identità della persona che lo conferisce e della parte assistita. 4. L'avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose. 5. L'avvocato è libero di accettare l'incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita. 6. L'avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti».* Queste le sanzioni disciplinari correlate ai commi violati: 1 e 2 avvertimento; 3 e 4 censura; 5 e 6 sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da 1 a 3 anni.

<sup>3</sup> Si seguiranno le indicazioni di Searle sugli atti linguistici, i quali si suddividono in:

- Rappresentativi/assertivi: sostenere, comunicare, annunciare. Il locutore forma un enunciato in base alle sue conoscenze ed alle sue credenze
- Direttivi: pregare, ordinare, consigliare. Il locutore vuole che l'interlocutore compia o non compia una certa azione
- Commissivi: promettere, accordare, offrire, minacciare; il locutore si impegna ad un'azione futura
- Espressivi: ringraziare, salutare, augurare, denunciare; il locutore esprime il suo orientamento psichico per stabilire e mantenere rapporti sociali
- Dichiarativi: nominare, rilasciare, battezzare; il locutore esercita un certo suo potere all'interno di un determinato ambito istituzionale.

L'avvocato usa soprattutto atti linguistici rappresentativi e direttivi. Per gli uni vale l'art. 27, per gli altri l'art. 28 del codice deontologico forense.

solo di alcuni mesi e non tutti, raddoppiando così le azioni e dunque gli onorari di avvocato.

Sussiste un ovvio divieto di partecipare ad illeciti, sussiste un divieto di consigliare atti e negozi nulli, illeciti o fraudolenti. L'avvocato non può diventare "compagno di scorrettezze" del suo cliente<sup>4</sup>.

Accade spesso che sia il cliente a proporre all'avvocato una condotta disdicevole. Questo può accadere anche perché il cliente non si rende conto che quanto propone è scorretto. Anzi, questi sono i casi più insidiosi, perché traspare la buona fede del cliente e ciò può trarre in inganno l'avvocato. Altre volte, la proposta ha funzione pratica di scorciatoia per risolvere i problemi ovvero rendere l'avvocato ricattabile e dunque manipolabile dal cliente. È ovvio che non si deve cedere ad una simile tentazione, che è tale da pregiudicare irrimediabilmente tutto il rapporto professionale.

4. Il dialogo è ovviamente anche intessuto di silenzio<sup>5</sup>. Il silenzio è condizione necessaria affinché vi sia un vero dialogo. Soprattutto il cliente deve sapere che le sue

---

<sup>4</sup> Cfr. C.n.f. 22.12.2010, n. 103: fra legge e cliente prevale la legge, se non è possibile tutelare il cliente rispettando la legge, l'avvocato ha solo una soluzione: la rinuncia al mandato. Per delle applicazioni di tali principi cfr.: C.n.f. 29.11.2001, n. 249, secondo cui è vietata l'alterazione del mandato di un altro avvocato pur con il consenso del cliente. È illecita l'alterazione di atti processuali di per sé; C.n.f. 13.12.2000, n. 257, secondo cui va sanzionato l'avvocato che realizza una truffa con il suo cliente; C.n.f. 23.11.2000 n. 192, per il caso dell'avvocato resosi promotore di denunce per estorsione pur sapendole infondate.

<sup>5</sup> Le norme rilevanti sono gli artt. 13 e 28 del codice deontologico forense. Eccone il testo:

Art. 13 «Dovere di segretezza e riservatezza»: «L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali».

Art. 28 «Riserbo e segreto professionale»: «È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

L'obbligo del segreto va osservato, anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato. L'avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta.

È consentito all'avvocato derogare dai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:

- a) per lo svolgimento di attività di difesa;
- b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;
- c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;
- d) nell'ambito di una procedura disciplinare.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato».

parole resteranno riservate e non saranno utilizzate contro di lui. Solo così potrà parlare liberamente. Tanto che il segreto è tutelato quale garanzia di libertà del difensore, e quindi del cliente. Come si vede, il segreto professionale è strettamente collegato al rapporto di fiducia. Vale la qualificazione del rapporto cliente-avvocato, come spazio di libertà e tutela da interferenze esterne.

Anche in questo caso sono previsti dei limiti e delle eccezioni. Si tratta di casi rari. L'avvocato può derogare al segreto per evitare la commissione di un grave reato, e la condizione della gravità del reato da evitare dà l'idea di quanto sia importante il segreto professionale. Altri ancora sono i casi in cui è possibile derogare. Per l'attività di difesa del cliente, come è ovvio, perché il segreto è a tutela della difesa e non può mai paralizzarne l'attività. Nelle controversie fra cliente e avvocato, quando occorre allegare circostanze di fatto, perché anche in tal caso non è possibile paralizzare l'attività di difesa. La stessa *ratio* vale per il giudizio disciplinare: non è possibile, infatti, chiedere all'avvocato, per un malinteso eroismo, di adottare comportamenti autolesionistici, rotto il rapporto di fiducia, ed a certe condizioni è possibile rompere il riserbo per tutelarsi nei beni primari.

5. Un dialogo corretto comprende ovviamente la necessità e l'obbligo di affrontare certi argomenti, di comunicare alcune notizie al cliente. Vi sono degli obblighi anche in ordine al *quomodo*, al come si comunica. La comunicazione deve essere effettiva, cioè deve essere chiara, tale che il cliente capisca ed occorre accertarsi che il cliente comprenda effettivamente quanto comunicato.

6. L'obbligo di informazione<sup>6</sup> è specificazione dei doveri connessi al rapporto fiduciario.<sup>7</sup> Il legislatore forense ha sul punto specificato alcune regole, all'art. 27 del

---

In caso di violazione dei ricordati doveri sono previste delle sanzioni disciplinari, ovvero la censura, e, se viene violato il segreto professionale, la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da 1 a 3 anni.

<sup>6</sup>Art. 27 del codice deontologico forense «Dovere di informazione»: «L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione. L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge. L'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato. L'avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa. L'avvocato, ogniqualevolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e i documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice. Fermo quanto previsto dall'art. 26, l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti

codice deontologico. Occorre spiegare il da farsi, l'avvocato deve precisare «*le iniziative e le ipotesi di soluzione*», conformemente alla natura di strumento di soluzione dei problemi del colloquio difensivo.

Per quanto possibile, va comunicata una previsione di massima dei costi del processo e della sua ipotizzabile durata. È opportuno allora, chiarire che tali previsioni sono di massima e possono cambiare se il processo subisce delle evoluzioni.

Va informato il cliente della mediazione e dei percorsi alternativi di soluzione della controversia. Tale obbligo di informazione vale anche da stimolo per l'avvocato, al fine di ricercare soluzioni alternative, atteso che vi sono metodi più proficui del ricorso automatico al giudizio, con la sua ormai proverbiale lunghezza.

Va comunicata la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, ove ricorrano le condizioni, ciò che significa che l'avvocato ha il diritto e il dovere di informarsi dei redditi del cliente. Vanno comunicati gli estremi della polizza assicurativa dell'avvocato, ciò che implica la necessità che l'avvocato sia assicurato.

Vanno comunicate tutte le notizie e i documenti appresi nello svolgimento del mandato, con il solo limite della corrispondenza fra colleghi<sup>8</sup>. Altresì vanno comunicati i rischi di perdita dei diritti, affinché il cliente possa provvedere a tutelarsi. Su quanto appreso nel corso del mandato va comunicato quanto legittimamente appreso, laddove invece la comunicazione di notizie illecitamente apprese integra un'ipotesi di favoreggiamento.

7. Numerosi sono i richiami del legislatore forense al dovere di verità nel processo e nei confronti del cliente<sup>9</sup>. Essi ci ricordano una funzione primaria del dialogo fra avvocato e cliente. La funzione del dialogo è quella di mantenere il principio di realtà. Occorre che il cliente comprenda ciò che accade per poter decidere correttamente della sua vita. Il processo, infatti, è paragonabile ad una battaglia per la

---

pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso. L'avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell'interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nel corso del mandato».

<sup>7</sup>C.n.f. 11.6.2016, n. 159: «*Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull'esito della stessa, così venendo meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense in violazione degli artt. 38, 40 e 42 codice deontologico (ora, rispettivamente, 26, 27 e 33 nuovo codice deontologico forense). Deve infatti ritenersi che un rapporto fiduciario, quale è quello che lega l'avvocato al suo cliente (art. 35 cod. deont. for., ora 11 nuovo cod. deont. for.) non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della "fiducia", consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all'assistito*». Sulla correlazione fra fiducia e obblighi di informazione, cfr. C.n.f. 15.12.2011, n. 182, per il caso di un avvocato che aveva preso iniziative senza dare notizie al cliente.

<sup>8</sup> Cfr. C.n.f. 206/2011 secondo cui va sanzionato il contegno volto a nascondere al cliente gli accordi raggiunti con la compagnia assicurativa; C.n.f. 18.10.2011, n. 166, secondo cui è disciplinarmente rilevante il difetto di notizie anche in assenza di richieste; C.n.f. 18.7.2011, n. 108, per il caso dell'avvocato che non ha tenuto nessun contatto con il cliente per ben due anni.

<sup>9</sup> Cfr. C.n.f. 26.9.2008, n. 91, l'avvocato ha un dovere verità verso il cliente.

vita, combattuta insieme dal cliente e dall'avvocato. E questo sapendo che si può combattere, senza illusioni e senza perdere la speranza di un domani migliore.



Nicola Triggiani

SENTENZE PENALI *ITALIAN STYLE*\*

ABSTRACT	
<p>Il saggio analizza e critica lo stile delle sentenze penali, frutto di una prassi giudiziaria consolidata che impiega un linguaggio pomposo e artificioso, assolutamente inadatto alla comunicazione nei confronti del cittadino medio.</p> <p>Verosimilmente lo <i>status quo</i> non potrà essere modificato soltanto con interventi legislativi: occorre intervenire sulla formazione universitaria dei futuri giuristi per poter auspicare in futuro atti giudiziari e provvedimenti giurisdizionali depurati dallo stile curialesco e, di conseguenza, più comprensibili agli utenti del servizio-giustizia.</p>	<p>The present essay analyzes and criticizes the style of the Italian criminal judgments, resulting from a well-consolidated judicial practice. By using a pompous and artificial language, these judgements appear not to be suitable to communicate with the ordinary citizen. It could be envisaged that the status quo cannot be changed only by means of legislative interventions: it is required to intervene on future lawyers' education at university. The hope is that future judicial acts and jurisdictional measures will be purified from such a punctilious style and, consequently, will become more understandable to the common users of the justice service.</p>
<p><b>Motivazione delle sentenze penali – Linguaggio pomposo e oscuro – rimedi – formazione linguistica degli aspiranti giuristi</b></p>	<p><b>Justification in criminal judgements - pompous and obscure language - remedies - language education for of aspiring jurists</b></p>

SOMMARIO: 1. L'obbligo della motivazione e lo "stile italiano" delle sentenze penali. – 2. I difetti del linguaggio delle sentenze: un problema antico. Gli ammonimenti (legislativi e non) alla sintesi nella redazione della motivazione. – 3. La necessità di una formazione linguistica istituzionale per i futuri giuristi. – 4. (*segue*): la necessità di una formazione giuridica per gli aspiranti giornalisti di cronaca giudiziaria.

1. L'obbligo della motivazione (art. 111, co. 6, Cost.; artt. 125, co. 3 e 546, co. 1 lett. e), cod. proc. pen.)<sup>1</sup> e la prescrizione secondo cui le sentenze – quale massima

\* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

<sup>1</sup> Sulla funzione extraprocessuale ed endoprocessuale della motivazione della sentenza penale cfr., tra gli altri, Amodio, 1977, 181 ss.; Nappi, 1989, 1313 ss.; Massa M., 1990, 1 ss.; Fortuna, 1992, 1 ss.; Vogliotti, 1996, 31 ss.; Marotta, 1997, 162 ss.; Iacoviello, 2000, 750 ss.; Menna, 2000; Della Monica, 2002; Locatelli, 2010, 437 ss.; Scaparone, 2010, 767 ss.

espressione dell'attività giurisdizionale – devono essere pronunciate «*in nome del popolo italiano*» (artt. 125, co. 2, e 546, co. 1 lett. a), cod. proc. pen.), sembrano individuare come destinatario immediato della sentenza penale la collettività dei cittadini, chiamata ad un controllo democratico sull'esercizio del potere giurisdizionale.

Il destinatario universale costituisce, però, soltanto un destinatario ideale o potenziale.

I destinatari reali, immediati della sentenza sono, in realtà, più circoscritti in quanto collegati alla funzione endoprocessuale della motivazione e sono, dunque, le parti, vale a dire il pubblico ministero e i difensori dell'imputato e delle altre parti private, i quali, per poter esercitare il diritto all'impugnazione, devono ovviamente conoscere le ragioni logico-giuridiche della decisione, nonché i giudici competenti per l'eventuale impugnazione, chiamati ad esercitare poteri di controllo e verifica anche attraverso il riesame dei motivi del provvedimento impugnato.

Tra i destinatari reali, meno immediati, vanno ricompresi anche tutti i giudici (dunque, non soltanto quelli dell'impugnazione) e gli avvocati, poiché la sentenza può agire come canale di efficacia persuasiva per analoghe decisioni future; questo vale, in particolare, per le decisioni della Corte di cassazione, molte delle quali sono destinate ad essere pubblicate sulle riviste giuridiche ed eventualmente ad essere massimate ufficialmente, diventando così dei precedenti in grado di orientare la successiva giurisprudenza di legittimità e di merito.

Destinatari reali della decisione sono, infine, gli studiosi, gli esponenti della c.d. "dottrina", che – com'è noto – costruiscono tanta parte della propria elaborazione teorica proprio sulla base dei materiali giurisprudenziali<sup>2</sup>.

L'individuazione dei destinatari della sentenza produce inevitabilmente riflessi sul piano del linguaggio e della tecnica espositiva, nel senso che, nel momento dell'ideazione del testo, i destinatari reali sono sicuramente ben presenti all'estensore della sentenza, il quale scrive, dunque, in funzione di un pubblico di lettori che condivide gli stessi presupposti comunicativi e che si riconosce fortemente nel tradizionale modello di scrittura forgiato sull'armamentario retorico e argomentativo della professione forense<sup>3</sup>.

La conseguenza è che la sentenza viene pronunciata «*in nome del popolo italiano*» – essendo la giustizia, ex art. 101, co. 1, Cost., amministrata per l'appunto «in nome del popolo» –, ma non è scritta per il cittadino medio: la codificazione linguistica utilizzata lo esclude di fatto. Anzi, possiamo affermare con certezza che molte sentenze si contraddistinguono per oscurità: un'oscurità che spesso non è strettamente legata a necessità di tipo giuridico o ad esigenze specialistiche, ma deriva inesorabilmente dall'incapacità (o dalla mancata volontà) di utilizzare una

---

<sup>2</sup> Per queste osservazioni sui differenti destinatari della sentenza, v. Dell'Anna M.V., 2017, 41 s.

<sup>3</sup> Cfr., ancora, Dell'Anna M.V., 2017, 42 s.

scrittura sobria e fluida e dalla conseguente adesione acritica alla prassi giudiziaria ormai consolidata nel tempo, che impiega un linguaggio pomposo e artificioso<sup>4</sup>.

Lo “stile italiano” delle sentenze, dunque, non è certamente il migliore dei possibili<sup>5</sup>: appare prolisso, vago, ridondante, opaco, contorto, criptico, assolutamente inidoneo alla comunicazione. Sostanzialmente, è una «lingua morta» quella che emerge dalle sentenze<sup>6</sup>: una lingua nella quale, ad esempio, troviamo frequentemente fenomeni di inversione, quindi sequenze aggettivo-nome, verbo-soggetto, avverbio-verbo, participio presente o passato-nome; altri fenomeni frequenti sono l’omissione dell’articolo e le nominalizzazioni<sup>7</sup>.

Tali considerazioni, formulate con riferimento alla sentenza dibattimentale, che rappresenta l’atto conclusivo, il prodotto finale del processo – e, dunque, per così dire, il “precipitato linguistico” di tutti gli atti compiuti precedentemente (molti dei quali posti in essere da soggetti diversi, come la polizia giudiziaria, i difensori, i periti, i consulenti tecnici) –, assumono in realtà una valenza generale: sono infatti comuni agli altri provvedimenti del giudice, anche se la legge non prevede l’instestazione formale «in nome del popolo italiano», a cominciare da quelli emanati nel corso delle indagini preliminari, come, ad esempio, l’ordinanza di custodia cautelare *ex art. 292 cod. proc. pen.* La necessità di una pulizia e semplificazione linguistica – che potrebbe, tra l’altro, contribuire in modo significativo a realizzare la «ragionevole durata del processo», richiesta dall’art. 111, co. 2, Cost. – non può che riguardare l’intero procedimento e non può non coinvolgere tutti gli operatori interessati (magistrati e avvocati, *in primis*, ma anche polizia giudiziaria, periti e consulenti tecnici, funzionari di cancelleria, ecc.).

---

<sup>4</sup> In tal senso, v. Bellucci, 2005b, 453. Per Carofiglio, 2015, 53, la causa dell’oscurità del linguaggio giuridico (e quindi anche di quello impiegato nella redazione delle sentenze) va ravvisata non solo nella «pigrizia del gergo» e nel «narcisismo» degli operatori, ma soprattutto nell’«esercizio del potere»: «La lingua della legge e dei giuristi è (ed è sempre stata, con rare, lodevoli eccezioni) un gergo sacerdotale piuttosto che tecnico, in cui l’oscurità non necessaria è cifra stilistica, negazione del linguaggio, della sua funzione comunicativa e, soprattutto, sottile, iniziatica, autoritaria forma di esercizio della supremazia» (*ivi*, p. 55).

<sup>5</sup> Per un efficace quadro di sintesi riguardo allo stile delle sentenze nei vari Paesi europei, cfr. Aa.Vv., 1988.

<sup>6</sup> In questi termini, Cordero, 2012, 1015, il quale osserva ancora (p. 1016): «Costa fatica lo stile laconico, dove ogni parola designi qualcosa e le frasi sfilino a maglie strette. Le ‘massime’ della Cassazione hanno generato un enorme circuito letterario; non esiste caso a cui non ne sia applicabile qualcuna; immesse nelle decisioni rifluiscono al massimario, ridiventando massime; e non è un *tourbillon* limitato a battute secche, sulla molecola legislativa; l’alambicco le ricicla ramificate; alcune sono piccole monografie dal passo sontuoso e vaghe nei riferimenti. È lingua morta, notavamo, assai poco adatta a discorsi esatti, ma viene comoda: contiene tutto l’occorrente al discorso ornato e relativa bella figura; vengono fuori dei *collages* componibili *ad libitum*».

<sup>7</sup> Per un’approfondita disamina degli aspetti di sintassi, testualità e lessico delle sentenze, cfr. Dell’Anna M.V., 2017, 105 ss., sulla base di un campione di riferimento costituito da cento sentenze (penali e civili) emesse dalla Corte di cassazione tra il 1989 e il 2002. In argomento cfr., altresì, Mortara Garavelli, 2001; Cortellazzo, 2003, 79 ss.; Bellucci, 2005a; Rovere, 2005; Santulli, 2008, 207 ss.; Ondelli, 2014, 13 ss.

2. I difetti del linguaggio delle sentenze, e più in generale del linguaggio giuridico, provengono peraltro da lontano, se è vero che già il cardinale Giovanni Battista De Luca, giureconsulto e canonista, nel trattatello *Dello stile legale* (1674) notava come scrivessero male i colleghi, ritenendo peraltro improbabile un mutamento dei costumi e delle abitudini: auspicava un intervento sui giovani, le cui menti sono evidentemente più malleabili<sup>8</sup>.

In seguito, Ludovico Antonio Muratori, prebistero storico e scrittore, considerato il padre della storiografia italiana – parlando *Dei difetti della giurisprudenza* (1742) – sottolineava l'importanza della “pulizia del linguaggio” perché “si ridono alcuni legisti de' grammatici; ma anche i grammatici fan le risate dietro a certi legisti; e queste sarebbe bene il risparmiarle”.

Per parte sua, Nicola Nicolini, grande giureconsulto e letterato, professore di diritto e procedura penale e primo presidente della Corte di cassazione del Regno di Napoli, raccomandava uno stile «semplice e chiaro», notando come spesso, invece, nelle sentenze fossero disseminati «frasi insolite» e «periodi pazzi». «Niente di troppo», raccomandava, dunque, Nicolini ai magistrati<sup>9</sup>.

È così radicata questa abitudine all'«eccesso verbale» – una vera e propria «eredità cromosomica risalente all'epoca barocca»<sup>10</sup> – che ritroviamo ammonimenti alla sintesi nella redazione della motivazione delle sentenze sia nel cod. proc. pen. 1930, che all'art. 474 n. 4 richiedeva «una *concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto*» sui quali la sentenza era fondata<sup>11</sup>, sia nel cod. proc. pen. vigente, che all'art. 544, co. 1, ribadisce la necessità di «una *concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata*», prescrizione ulteriormente ribadita, come requisito strutturale della sentenza dibattimentale, dall'art. 546, co. 1 lett. e), cod. proc. pen., recentemente modificato dall'art. 1, co. 52, L. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. “Riforma Orlando”), ove si puntualizza che il giudice deve anche indicare le ragioni per le quali ritiene non attendibili le prove contrarie. Questa esigenza di sintesi è, a *fortiori*, presente nel procedimento davanti al giudice di pace: l'art. 32, co. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 dispone, infatti, che la motivazione della sentenza dibattimentale debba essere redatta dal giudice «*in forma abbreviata*», con possibilità di dettare la motivazione direttamente a verbale.

---

<sup>8</sup> Il rilievo è di Cordero, 2012, 1015.

<sup>9</sup> Cfr. Cordero, 2012, 1014 s.

<sup>10</sup> Così, ancora, efficacemente, Cordero, 2012, 1015, il quale rileva: «alcuni giusdicenti disquisiscono, arringano, predicano; quante più parole volano, tanto meno nitidi riescono i discorsi; spira cinismo criptico; così involuti, gonfi, artefatti, dicono poco, agli intenditori, e nel pubblico suscitano sensazioni allarmanti».

<sup>11</sup> Da segnalare anche l'art. 35 disp. att. cod. proc. pen. 1930, secondo cui nella sentenza della corte di cassazione l'indicazione dei motivi del ricorso e delle ragioni sui cui si fondavano doveva essere limitata a ciò che fosse «*strettamente necessario per la motivazione della sentenza*».

Quanto, poi, alla sentenza di non luogo a procedere, possibile epilogo dell'udienza preliminare, l'art. 426, co. 1, lett. d) cod. proc. pen. richiede l'«esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata»<sup>12</sup>.

Al contrario di quanto espressamente previsto dalla legge, le motivazioni in diritto sono generalmente troppo estese, «come se il giudice volesse mostrare ad ogni costo di essere un giurista tecnicamente preparato»<sup>13</sup>: le argomentazioni sono molto lunghe e dettagliate, «anche sproporzionatamente rispetto ai valori della causa e delle stesse questioni specifiche affrontate»<sup>14</sup>.

Il problema è stato avvertito anche dai vertici della Suprema Corte, tanto che il Primo Presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio, il 28 aprile 2016, ha emanato un decreto denominato *Provvedimento sulla motivazione semplificata di sentenze penali* rivolto ai consiglieri della stessa Corte. Con tale decreto ha disposto che, «quando sono chiamati a decidere con sentenza su ricorsi che non richiedono

<sup>12</sup> L'esigenza di concisione nella motivazione non riguarda soltanto la sentenza penale: l'art. 132, co. 1 n. 4, cod. proc. civ. – come sostituito dall'art. 45, co. 17, L. 18 giugno 2009, n. 69 – richiede, infatti, «la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione» e l'art. 118, co. 1, disp. att. cod. proc. civ. – come sostituito dall'art. 52, co. 5, L. n. 69/2009 – puntualizza che la motivazione della sentenza di cui al cit. art. 132 cod. proc. civ. consiste nella «succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».

<sup>13</sup> Tonini, 2015, 757.

<sup>14</sup> Così Chiavario, 2015, 326.

Sul requisito della “concisione” della motivazione cfr. Rigo, 2009, 695: «Per assegnare un significato ragionevole alla prima qualità della motivazione, si deve convenire che la ‘concisione’ non deve essere intesa in senso quantitativo: è evidente infatti che l'estensione della motivazione non può che dipendere caso per caso dalla complessità della fattispecie processuale, dall'ampiezza dell'istruzione dibattimentale, dalla quantità degli elementi di prova dedotti dalle parti e delle questioni, in fatto e in diritto, che il giudice è chiamato a risolvere. La concisione deve dunque essere intesa in un'accezione diversa, quale dovere etico-professionale di evitare apparati motivazionali che si disperdano in dotte argomentazioni di diritto, verso le quali talora il giudice indugia assecondando una tradizione tipica di un atteggiamento culturale di stampo pseudo-accademico, in passato incentivato da un sistema legale di cooptazione dei giudici ai gradi più elevati della magistratura, fondato sulla valutazione dei titoli. La concisione non va dunque intesa quale sinonimo di sinteticità, poiché spesso, nei casi più complessi, la motivazione sintetica rischia di trasformarsi in una motivazione insufficiente o mancante; l'aggettivo *de quo* va interpretato nell'accezione di motivazione sobria e chiara, che non divaghi su temi irrilevanti e non indugi in discorsi privi di razionalità o in argomenti superflui e inutili».

Sulla stessa linea, v. altresì Locatelli, 2010, 443, il quale rileva: «La previsione normativa del canone della ‘concisione’, valevole nella esposizione dei motivi di fatto e di diritto che fondano la decisione, ha valenza programmatica e di indirizzo, affinché siano abbandonate le prassi giurisprudenziali che implementano la motivazione con narrazioni superflue o ridondanti, o con trattazioni giuridiche che per il loro taglio astratto, non strettamente funzionale alla risoluzione della controversia e non aderente all'oggetto della prova delineato dall'art. 187 cod. proc. pen., dovrebbero trovare più idonea collocazione nelle riviste che si occupano di questioni giuridiche sotto un profilo dogmatico».

Nel senso che, qualora la concisione venisse meno, non vi sarebbero comunque conseguenze, poiché la violazione della disposizione ex art. 544, co. 1, cod. proc. pen. non è processualmente sanzionata, Cass., 27.1.2010, n. 24732, Cass. pen., 2011, 3932, la quale ha di conseguenza escluso che «il carattere ‘ipertrofico’ della motivazione della sentenza impugnata» possa costituire motivo di ricorso per cassazione.

l'esercizio della funzione di nomofilachia o che sollevano questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi dal Collegio, o attengono alla soluzione di questioni semplici o prospettano motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti, i collegi delle sezioni penali devono redigere la motivazione in forma "semplificata", con richiamo dei precedenti conformi in caso di prospettazione di questioni giuridiche già risolte dalla giurisprudenza della Corte»<sup>15</sup>.

Da ultimo, come si è già accennato, il legislatore della c.d. "Riforma Orlando" (L. n. 103/2017) è intervenuto anche a ritoccare la struttura della motivazione, indicando una precisa scansione degli argomenti da affrontare: si è puntualizzato che la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata debba indicare i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica, alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dall'art. 533, co. 2 cod. proc. pen., e della misura di sicurezza, alla responsabilità civile derivante dal reato, all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Il provvedimento è pubblicato in *www.penalecontemporaneo.it*, 16 giugno 2016, con commento di Romeo, 2016; v. anche Diddi, 2016, 33; Bongiorno, 2017, 101 ss.

Coerentemente con tale provvedimento, merita di essere segnalata Cass. S.U., 29.9.2016, n. 40516, in *www.penalecontemporaneo.it*, 24 ottobre 2016, con nota di Andolfatto, con la quale – affermando la compatibilità tra il dolo d'impeto e la circostanza aggravante della crudeltà – la Corte di cassazione, nelle pieghe delle proprie argomentazioni, ha rivolto delle pesanti censure alla sentenza impugnata proprio in relazione allo stile ed alla vastità della motivazione: «La pronunzia pone difficoltà di lettura, presentando talune patologie quanto all'esame delle questioni cruciali: la distonia tra motivazione e dispositivo; l'elefantiasi che offusca le ragioni della decisione; la disorganica esposizione delle prove e dei fatti, senza che ne sia chiaramente esplicitata la rilevanza in ordine alla risoluzione delle questioni controverse. L'atto consta di oltre duecento pagine, ma la parte di gran lunga preponderante del testo è costituita dalla integrale, acritica trascrizione di deposizioni assunte nel giudizio. Non solo il documento è macroscopicamente sovrabbondante, ma neppure esplicita le ragioni di tanta profusione, né soprattutto indica quali sono i passaggi degli atti acriticamente trascritti che esercitano un ruolo nella logica della decisione. Si tratta di uno stile che si rinviene spesso nella produzione giurisprudenziale, alimentato anche dalla tecnologia di riproduzione dei testi. Tale stile ostacola la comprensione del senso della decisione, tradisce la funzione euristica della motivazione, disattende precise indicazioni di plurime norme processuali. Di fronte a tale preoccupante degenerazione, le Sezioni Unite ritengono di dovere rimarcare il fenomeno dell'assenza di una chiara distinzione tra il contenuto della prova ed i fatti che da essa si desumono. L'acritica trasposizione nella sentenza del tenore delle prove, senza l'appropriata spiegazione in ordine ai fatti che si ritengono accertati, costituisce una patologica rottura della sequenza dei momenti dell'operazione decisoria, che rischia di vulnerarne la tenuta logica. Per contro, la chiara visione della sequenza indicata consente di ricondurre l'atto al virtuoso paradigma della chiarezza e concisione. Si segnano e si discutono, ove occorra anche diffusamente, solo i fatti rilevanti e le questioni problematiche, liberando la motivazione dalla congerie di dettagli insignificanti che spesso vi compaiono senza alcuna necessità.»

<sup>16</sup> Osserva al riguardo Spangher, 2017, 20: «Particolarmente significativa [...] è la modifica in materia di requisiti della sentenza. Invero la struttura della sentenza dovrà essere articolata per punti (fatti di

Verosimilmente, però, nessuna modifica normativa potrà incidere in modo significativo sullo “stile italiano” della sentenza: la conferma si può ricavare dalla circostanza che il legislatore del nuovo codice di procedura penale riteneva che la previsione come regola della motivazione contestuale al dispositivo (art. 544, co. 1, cod. proc. pen.) potesse influenzare profondamente la tecnica espositiva delle sentenze<sup>17</sup>, ma l’esperienza applicativa quasi trentennale ha dimostrato che nella prassi la motivazione contestuale è evento assai raro (anche laddove, forse, potrebbe essere utilizzata senza particolari difficoltà). Ed è appena il caso di rilevare che, più si accentua la divaricazione cronologica tra dispositivo e motivazione, più aumenta il rischio di apparati giustificativi come forme di razionalizzazione *a posteriori* della decisione precedentemente presa<sup>18</sup> e la possibilità di motivazioni opache e ridondanti.

3. Alla sobrietà della motivazione delle sentenze gioverebbe certamente l’utilizzo di uno schema lineare, sul modello francese della «*phrase unique*» («premesse-conclusioni»): «premesse che ... che ... che ...», e via seguitando, fatto e diritto fino alle conclusioni nel dispositivo<sup>19</sup>.

D’altronde, se, come poc’anzi sottolineato, non è verosimile che lo stile delle sentenze possa mutare “per decreto”, è altrettanto improbabile che possa mutare spontaneamente. È necessario, quindi, incidere alla radice del fenomeno, intervenendo sulla formazione linguistica degli studenti dei corsi di laurea magistrale in «Giurisprudenza».

In effetti, se si analizzano la struttura e l’articolazione di tali corsi, ci si rende conto che essi sono pervicacemente ancorati all’oralità: sono rarissimi i casi in cui gli

---

cui all’imputazione e loro qualificazione giuridica; punibilità e pena; responsabilità civile da reato; fatti in relazione all’applicazione di norme processuali), con riferimento ai quali sono sviluppati i motivi di fatto e di diritto a sostegno, i risultati acquisiti, i criteri di valutazione delle prove condivise e di quelle negate. Il linguaggio dovrà essere sobrio ed essenziale – capace di evitare inutili esibizioni argomentative e dimostrative – così da costituire la ineludibile premessa sulla quale innestare – attraverso la forma, nonché la sostanza delle impugnazioni (art. 581 c.p.p.) – la necessaria premessa dell’oggetto del *devolutum*, degli errori dedotti, delle richieste, favorendo la funzione di controllo delle impugnazioni, evitando inutili reiterazioni dei giudizi. Ancorché formalmente non sanzionata, sotto il profilo processuale, l’indicazione di cui al riformato art. 546 c.p.p. appare suscettibile di costituire un messaggio culturalmente significativo per i giudici, sollecitando l’abbandono di vocazioni tese più alla quantità che alla qualità, non sempre utili alla chiarezza e decisività delle argomentazioni sviluppate». Sulla modifica apportata all’art. 546, co. 1 lett. e) cod. proc. pen. dall’art. 1, co. 52, L. n. 103/2017, v. pure Aprile S., 2017, 77 ss.; Gialuz, Cabiale, Della Torre, 2017, 185 s., i quali peraltro sottolineano che c’è «da dubitare che l’inosservanza di queste nuove regole possa avere reali ricadute sulla validità del provvedimento e l’impressione è che molto dipenderà dalla volontà del singolo giudicante» (ivi, 186); Menna-Minafra, 2017, 173 ss.

<sup>17</sup> Chiavario, 2015, 326.

<sup>18</sup> In argomento, sia consentito rinviare a Triggiani N., 1994, 2474 ss.

<sup>19</sup> In tal senso, Cordero, 2012, 1017 e 1020. V. pure Cordero, 1992, 645, ove, a proposito della *phrase unique*, si osserva: «Questa gabbia sintattica costringe a battute lineari, puntualmente scandite, parsimoniose; o almeno, costa fatica immettervi materiali digressivi; e quando un disquisitore incontenente ve ne rovesci, l’effetto abusivo salta agli occhi».

studenti vengono chiamati a redigere un testo scritto; anche gli esami si svolgono nella forma del colloquio orale<sup>20</sup>. Sembra paradossale, ma nonostante agli operatori del diritto sia richiesta una competenza linguistica elevata e variegata, non è assolutamente prevista una formazione specifica e mirata alla redazione di atti e provvedimenti giudiziari.

D'altra parte, molti sostengono che l'Università non debba avere una funzione professionalizzante, avendo come obiettivo soprattutto la formazione culturale in senso ampio dello studente. Questa impostazione potrebbe essere condivisibile, se ci fosse, però, poi un momento di raccordo in cui il laureato in giurisprudenza, che si affaccia al mondo delle professioni legali, venga avviato a redigere correttamente, in forma chiara e comprensibile per la maggior parte delle persone, atti e provvedimenti.

In realtà questo momento non sussiste, né per gli aspiranti avvocati, né per gli aspiranti magistrati: nell'ambito delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ad esempio, l'approfondimento finora si è concentrato soprattutto su “*cosa*” scrivere per il superamento dell'esame di abilitazione forense o per il concorso di accesso alla magistratura – ovvero sulle novità legislative e giurisprudenziali – e non su “*come*” scrivere.

Insomma, durante il periodo degli studi universitari eventuali iniziative volte a far apprendere le abilità legali e le tecniche di redazione degli atti sono affidate alle scelte autonome dei singoli corsi di laurea – nei pochi spazi lasciati liberi nella griglia ministeriale degli insegnamenti curriculari – e soprattutto alla buona volontà dei singoli docenti, spesso sollecitati in tale direzione dagli stessi studenti. Dopo la laurea, tutto è lasciato alla pratica negli studi legali, ai corsi di formazione organizzati dalle scuole degli ordini professionali o delle associazioni forensi e, ancora, al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari.

L'assenza di una formazione linguistica istituzionale genera una conseguenza importante: la tendenziale aderenza alla ripetizione inerziale di modelli e moduli linguistici “sbagliati”, ma ormai consolidati dalla tradizione.

Il risultato è che aspiranti avvocati e magistrati imparano a scrivere atti e provvedimenti in uno stile paludato, verboso, oscuro, ricco di latinismi, di frasi fatte, di pseudotecnicismi e, soprattutto, di tante parole ed espressioni assolutamente superflue e inutili<sup>21</sup>. Questo stile si rinsalda, poi, ulteriormente durante l'esercizio

---

<sup>20</sup> Sul punto, Pascuzzi, 2008, 125 ss.

<sup>21</sup> Osserva Carofiglio, 2015, 53: «Il gergo dei giuristi è la lingua straniera che si impara già dall'Università per essere ammessi nella corporazione. È una lingua tanto più apprezzata quanto più è capace di escludere i non addetti ai lavori dalla comprensione di quello che avviene nelle aule di giustizia e di quello che si scrive negli atti giudiziari. Una lingua sacerdotale e stracciona in cui formule misteriose e ridicole si accompagnano a violazioni sistematiche della grammatica e della sintassi. Dopo il faticoso tirocinio cui ci si sottopone per apprendere questa bizzarra lingua (caratterizzata da imprecisione, vaghezza, opacità, stereotipi, arcaismi, circonlocuzioni ridondanti, frasi formulari, abuso delle subordinate) diventa molto più facile servirsene di quanto non sia parlare con chiarezza e precisione».

della professione forense o dell'attività di magistrato, per riprodursi in seguito nelle nuove leve<sup>22</sup>.

Allora, se si vuole davvero cambiare lo stato delle cose, se si vuole innalzare l'efficacia linguistica dell'*iter* giudiziario e rendere il più possibile comprensibile, anche ai non addetti ai lavori, il contenuto degli atti giudiziari, e in particolare della sentenza<sup>23</sup>, la strada è obbligata: bisogna intervenire, in primo luogo, sul percorso di formazione universitaria degli studenti di Giurisprudenza – insegnando loro a scrivere in un linguaggio piano, lineare, diretto e articolato in periodi brevi – e poi insistere su queste tematiche nella formazione, comunque attuata, degli aspiranti magistrati e avvocati e, ancora, con la c.d. «formazione continua», per il consolidamento di mirate competenze linguistiche professionalizzanti dei magistrati e degli avvocati.

È chiaro che si tratta di un percorso lungo e faticoso, che – se attuato adesso – soltanto tra molti anni potrebbe portare a dei risultati tangibili. D'altra parte, ogni “rivoluzione culturale” richiede del tempo. E il superamento della ritrosia e diffidenza da parte di chi resta arroccato sulla tradizione, ritenendola assolutamente non modificabile, può essere certamente considerato un'autentica rivoluzione culturale.

4. Per rendere maggiormente comprensibile alla generalità dei consociati il contenuto delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice e, più in generale, il significato degli atti che vengono via via compiuti nell'ambito dei procedimenti penali, è necessario altresì incidere sulla formazione degli aspiranti giornalisti.

Com'è noto, gran parte dell'informazione diffusa quotidianamente dai mezzi di comunicazione è dedicata alla cronaca giudiziaria<sup>24</sup>: il giornalista è chiamato a svolgere una difficilissima mediazione linguistica tra gli atti processuali – scritti in un linguaggio che, per quanto possiamo auspicare semplificato, non può non contenere espressioni tecniche – e la collettività, avendo spesso a disposizione tempi molto ristretti. Affinché quest'opera di mediazione sia efficace e corretta, è pertanto indispensabile che il cronista abbia una generale formazione giuridica e una cognizione esatta e puntuale degli istituti del diritto e del processo penale.

<sup>22</sup> Con riferimento specifico ai magistrati, Cordero, 2012, 1017, rileva: «Sinora nessuno ha raccomandato l'economia verbale agli esordienti: dire tutto nel modo più parsimonioso, senza residui opachi; discorsi 'piatti', dove ogni frase significhi cose verificabili».

<sup>23</sup> «Pensare che le sentenze possano risultare comprensibili a tutti» – ha affermato D. Neuberger, Presidente della Suprema Corte del Regno Unito, a conclusione di un suo celebre discorso (la *First Annual BAILII lecture* tenuta il 20 novembre 2012) – «non è realistico. Ma sforzarsi di rendere i testi giuridici comprensibili per un numero sempre più ampio di persone è l'unico modo per far sì che la gente continui, o torni, ad avere fiducia nella legge»: cfr. Neuberger, 2012.

Alcuni semplici, ma efficaci suggerimenti per consentire la comprensibilità della sentenza al cittadino medio (c.d. “lettore modello”) sono offerti da Zaza, 2011, 89 ss.

<sup>24</sup> Sul rapporto tra informazione e giustizia penale e sull'articolata disciplina dei divieti di pubblicazione degli atti – a tutela di interessi processuali o extraprocessuali – cfr. Giostra, 1989; Mantovani, 2011; Camaldo, 2012; nonché, volendo, Triggiani, 2012.

Non c'è dubbio che molti giornalisti, benché non laureati in Giurisprudenza, operino con grandissima professionalità anche in questo settore così delicato dell'informazione. Tuttavia, appare sempre più necessario intervenire sulla formazione universitaria, inserendo per esempio nel piano di studi dei corsi di laurea in «Scienze della Comunicazione» – dai quali proviene ormai buona parte degli aspiranti giornalisti – insegnamenti specifici sul nostro sistema penale e processuale penale. Bisogna, infatti, evitare che, nella trattazione delle vicende giudiziarie da parte dei mezzi di comunicazione, si possa avere – anche a causa dell'utilizzo di un linguaggio poco sorvegliato – una trasformazione dello stesso “valore” degli istituti processuali, sicché l'informazione di garanzia venga percepita dall'opinione pubblica come se fosse l'imputazione, l'imputazione venga equiparata alla condanna, la misura cautelare venga confusa con la pena. È necessario altresì evitare che, per le stesse ragioni, ad esempio, una sentenza di non doversi procedere per la sussistenza di una causa di estinzione del reato come la prescrizione venga presentata come se si trattasse di una sentenza di assoluzione.

L'auspicio è che gli operatori dell'informazione acquisiscano sempre più la consapevolezza della grandissima responsabilità che il loro lavoro comporta. La fiducia dei consociati nella Giustizia è un bene irrinunciabile per ogni società democratica e, per la tenuta sociale del Paese, è almeno altrettanto importante del modo stesso in cui la Giustizia viene amministrata: il ruolo dell'informazione in materia giudiziaria risulta pertanto cruciale, dal momento che la giustizia viene percepita per come appare, e appare soprattutto per come viene rappresentata dai *media*<sup>25</sup>.

Ogni qualvolta si divulgano informazioni su un determinato processo in corso, occorre insomma avere piena coscienza che, al di là del singolo caso giudiziario, ad essere posto sotto i riflettori è l'intero “sistema Giustizia”, con tutte le conseguenze che questo comporta sulla formazione dell'opinione pubblica, anche in relazione alla necessità di attuare o meno determinate riforme degli istituti processuali o delle norme penali sostanziali<sup>26</sup>.

Per scongiurare una rappresentazione deformata del processo penale, è dunque fondamentale la preparazione del giornalista: preparazione culturale in senso ampio (come consapevolezza profonda dei valori che si confrontano sul terreno dell'informazione in materia giudiziaria), e preparazione tecnico-giuridica in senso stretto (come attenta conoscenza del sistema penale e processuale)<sup>27</sup>. Una preparazione adeguata, per un verso, può concorrere a mettere il giornalista al riparo dai rischi di strumentalizzazione provenienti dalle fonti (di solito, non disinteressate)

---

<sup>25</sup> In questi termini, Giostra, 2007, 57 s.

<sup>26</sup> Cfr., ancora, Giostra, 2007, 57 s.

<sup>27</sup> Le conseguenze deleterie della carenza di “preparazione tecnica” e di “preparazione morale” in capo al giornalista, come fattori che concorrono ad una rappresentazione distorta del procedimento penale, sono state stigmatizzate già da Carnelutti, 1955, 5.

e, per altro verso, contribuire ad un'effettiva e corretta comprensione da parte della collettività di una realtà complessa come la giustizia penale<sup>28</sup>.

#### Riferimenti bibliografici

Aa.Vv. (1988). *La sentenza in Europa: metodo, tecnica, stile* (Atti del Convegno internazionale, Ferrara, 10-12 ottobre 1985). Padova: Cedam.

Amodio E. (1977). Motivazione della sentenza penale. *Enc. dir.*, XXVII. Milano: Giuffrè, p. 181 ss.

Andolfatto E. (2016). Le Sezioni Unite su crudeltà e dolo d'impeto (e assieme una robusta "tirata d'orecchie" ai giudici di merito sullo stile della motivazione). *www.penalecontemporaneo.it*, 24 ottobre 2016.

Aprile S. (2017). Le modifiche in tema di patteggiamento, decreto penale e sul contenuto delle sentenze, in C. Parodi (a cura di), *Riforma Orlando: tutte le novità*, Milano: Giuffrè, p. 77 ss.

Bellucci P. (2005a). *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*. Torino: Utet.

Bellucci P. (2005b). La redazione delle sentenze: una responsabilità linguistica elevata. *Dir. e formazione*, V, n. 3, p. 453 ss.

Bongiorno G. (2017). Osservazioni critiche sulla redazione in forma semplificata delle sentenze nel processo penale. *La parola alla difesa*, 1, p. 101 ss.

Bruti Liberati E. (2016). Il linguaggio del magistrato, in P. Caretti, R. Romboli (a cura di), *La lingua dei giuristi, VIII Giornate internazionali di diritto costituzionale (Brasile-Italia-Spagna), Pisa-Firenze, 24 e 25 settembre 2015*, Pisa: Pisa University Press, p. 157 ss.

Carnelutti F. (1955). La pubblicità del processo penale. *Riv. dir. proc.*, p. 5 ss.

Carofiglio G. (2015). *Con parole precise. Breviario di scrittura civile*. Roma-Bari: Laterza.

---

<sup>28</sup> Cfr. Giostra, 2007, 63, il quale così osserva: «Vi è un rapporto di stretta interdipendenza tra la professionalità del cronista ed una informazione giudiziaria all'altezza del suo alto compito istituzionale. Non solo nel senso, un po' scontato, che il giornalista culturalmente attrezzato è in grado di fornire una cronaca di maggiore livello qualitativo e tecnicamente più sorvegliata, come per ogni altro settore specialistico dell'informazione. La scarsa preparazione giuridica della stragrande maggioranza degli addetti all'informazione giudiziaria è, insieme al prevalere della logica mercantile sul senso di responsabilità e sull'etica professionale, la causa primaria dell'inevitabile deformazione che la giustizia reale subisce nel suo momento divulgativo. L'inavvertita valenza tecnica del fenomeno processuale favorisce una informazione-spettacolo, che tende a presentare i fatti in forma personalistica e sensazionalistica, sovente con grave adulterazione del valore di taluni atti o momenti dell'accertamento giurisdizionale, bisognoso invece di una accorta mediazione tecnica».

- Chiavario M. (2015). *Diritto processuale penale*, 6<sup>a</sup> ed. Torino: Utet.
- Cordero F. (1992). *Codice di procedura penale commentato*, 2<sup>a</sup> ed. Torino: Utet.
- Cordero F. (2012). *Procedura penale*, 9<sup>a</sup> ed. Milano: Giuffrè.
- Cortellazzo M.A. (2003). La tacita codificazione della testualità delle sentenze, in M. Marini (a cura di), *La lingua, la legge, la professione forense*, Milano: Giuffrè, p. 79 ss.
- Dell'Anna M.V. (2017). *In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia*. Firenze: Franco Cesati Editore.
- Della Monica G. (2002). *Contributo allo studio della motivazione*. Padova: Cedam.
- Didi A. (2016). Le nuove geometrie variabili delle sentenze della Corte di cassazione: quale futuro per la funzione nomofilattica? Osservazioni a margine delle recenti disposizioni del Primo presidente sulla motivazione semplificata delle decisioni. *La parola alla difesa*, 1, 33 ss.
- Fortuna E. (1992). Sentenza (sentenza penale). *Enc. giur. Treccani*, XXVIII, Roma, p. 1 ss.
- Gialuz M., Cabiale A., Della Torre J. (2017). Le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni. *Dir. pen. cont.*, n. 3, p. 173 ss.
- Giostra G. (1989). *Processo penale e informazione*, 2<sup>a</sup> ed. Milano: Giuffrè.
- Giostra G. (2007). Processo penale e *mass media*. *Criminalia*, p. 57 ss.
- Iacoviello F.M. (2000). Motivazione della sentenza penale (controllo della). *Enc. dir.*, IV Agg. Milano: Giuffrè, p. 750 ss.
- Locatelli G. (2010). La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, in F.R. Dinacci (a cura di), *Processo penale e Costituzione*. Milano: Giuffrè, p. 437 ss.
- Luciani M. (2016). Il linguaggio dell'avvocato, in P. Caretti, R. Romboli (a cura di), *La lingua dei giuristi, VIII Giornate internazionali di diritto costituzionale (Brasile-Italia-Spagna), Pisa-Firenze, 24 e 25 settembre 2015*, Pisa: Pisa University Press, p. 171 ss.
- Mantovani G. (2011). *Informazione, giustizia penale e diritti della persona*, Napoli: Jovene.
- Marotta S. (1997). Sentenza penale. *Dig. disc. pen.*, XIII, Torino: Utet, p. 162 ss.
- Massa M. (1990). Motivazione della sentenza (dir. proc. pen.). *Enc. giur. Treccani*, XX, Roma, p. 1 ss.
- Menna M. (2000). *La motivazione del giudizio penale*. Napoli: Jovene.
- Menna M., Minafra M. (2017). Il dibattito: esame a distanza e *restyling* strutturale della sentenza, in A. Scalfati (a cura di), *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, Torino: Giappichelli, p. 163 ss.
- Mortara Garavelli B. (2001). *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*. Torino: Einaudi.
- Nappi A. (1989). Sentenza penale. *Enc. dir.*, XLI, Milano: Giuffrè, p. 1313 ss.

Neuberger D. (2012). *No Judgment, No Justice*, in [www.supremecourt.uk/docs/speech-121120.pdf](http://www.supremecourt.uk/docs/speech-121120.pdf).

Ondelli S. (2014). Ordine delle parole nell'italiano delle sentenze: alcune misurazioni su corpora elettronici. *Inf. e dir.*, n. 1, p. 13 ss.

Pascuzzi G. (2008). *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*. Bologna: Il Mulino

Rigo F. (2009). La sentenza, in G. Spangher (diretto da), *Trattato di procedura penale*, 4, t. 2, *Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, a cura di G. Spangher. Torino: Utet, p. 515 ss.

Romeo G. (2016). Tra Scilla e Cariddi il superstite lupo di mare. [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 16 aprile 2016, p. 1 ss.

Rovere G. (2005). *Capitoli di linguistica giudiziaria. Ricerche su corpora elettronici*. Alessandria: Edizioni dell'Orso.

Santulli F. (2008). La sentenza come genere testuale: narrazione, argomentazione, performatività, in G. Garzone, F. Santulli, *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*. Milano: Giuffrè, p. 207 ss.

Scaparone M. (2010). La motivazione della sentenza penale, in P. Corso, F. Peroni (a cura di), *Studi in onore di Mario Pisani*, I, *Diritto processuale penale*. Piacenza: Celt, p. 767 ss.

Spangher G. (2017). La riforma Orlando della giustizia penale. Prime riflessioni, in G. Spangher (a cura di), *La riforma Orlando. Modifiche al codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, Pisa: Pacini giuridica, p. 11 ss.

Tonini P. (2015). *Manuale di procedura penale*, 16<sup>a</sup> ed. Milano: Giuffrè.

Triggiani N. (1994). Motivazione contestuale, motivazione differita e termini per l'impugnazione. *Cass. pen.*, p. 2474 ss.

Triggiani N. (2012). *Giustizia penale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e immagini*. Padova: Cedam.

Visconti J. (2016). La lingua del giudice, in P. Caretti, R. Romboli (a cura di), *La lingua dei giuristi, VIII Giornate internazionali di diritto costituzionale (Brasile-Italia-Spagna), Pisa-Firenze, 24 e 25 settembre 2015*, Pisa: Pisa University Press, p. 191 ss.

Vogliotti M. (1996). *La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali*, in M. Chiavario, E. Marzaduri (diretta da), *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, Atti del procedimento penale. Forma e struttura*, coordinato da E. Marzaduri. Torino: Utet, p. 31 ss.

Zaza C. (2011). *La sentenza penale. Struttura e casistica*, 2<sup>a</sup> ed. Milano: Giuffrè.



Stefano Vinci

L'ELOQUENZA "SINCOPATA".  
IL LINGUAGGIO FORENSE IN ITALIA NEGLI ANNI DEL FASCISMO\*

ABSTRACT	
Il saggio affronta il tema del mutamento dello stile eloquente a cui si assistette nella prima metà del Novecento. Il passaggio da un retorismo barocco in auge nell'Ottocento ad un'oratoria lineare fu determinato dal cambiamento dei gusti letterari e dall'accelerazione sociale e professionale che caratterizzarono il nuovo secolo. Tale direzione fu condivisa dalla politica del regime fascista che, nell'ambito dell'ampia riforma rivolta a sottoporre l'esercizio della professione forense a regole severe, impose agli avvocati freni all'abuso della parola. Gli avvocati italiani reagirono a questo tentativo di neutralizzare l'oratoria forense, riuscendo a ridefinire un nuovo stile eloquente, secondo canoni di brevità ed essenzialità propri del Novecento, ben messi in luce dalla corrente futurista.	The essay aims at deepening the change occurred in the rhetoric style during the first half of XX century. The transition from the baroque rhetoric - in vogue in the XIX century - towards a linear eloquence was caused by the change of literary taste and to the social and professional acceleration characterizing the new century. The Fascist regime supported this trend, in the context of the broad reform policy aiming at providing strict regulations to rule legal professions. The Fascist regime imposed to lawyers a limitation in the overuse of words. Italian lawyers reacted to the attempt to neutralize the forensic eloquence and managed to define a new rhetoric style, following the principles of XX century, that is to say brevity and simplicity, well highlighted by the futurist trend.
<b>Eloquenza – Novecento – Fascismo italiano</b>	<b>Eloquence – Twentieth century – Italian fascism</b>

SOMMARIO: 1. La crisi dell'eloquenza nel Novecento. – 2. L'eloquenza "sincopata" di Genuzio Bentini nei Consigli per i giovani avvocati penalisti. – 3. *Vir bonus "tacendi" peritus*. Gli inconvenienti dell'oratoria contro i vantaggi dell'oralità nel processo civile. – 4. I nuovi canoni dell'oratoria forense.

1. Nel 1959 l'avvocato Titta Madia pubblicava un corposo volume dal titolo *Storia dell'eloquenza* dedicato all'arte della parola attraverso i secoli e le diverse

---

\* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

culture europee<sup>1</sup>. Le riflessioni dell'insigne giurista calabrese su questo «tema ambizioso» avevano come filo conduttore quello di dare una definizione univoca dell'oratoria: «l'oratoria è una, oltre le scuole, le sette, i regimi e le mode. Può, adattandosi o interpretando i tempi, mutare l'esteriorità (nessun oratore userebbe oggi "l'avvegnacchè" a cui si attaccava Poerio); ma il suo «pathos» è oltre le classifiche e le costrizioni»<sup>2</sup>. Così Madia introduceva il problema delle forme dell'eloquenza che nel Novecento avevano subito contrazioni e costrizioni, in parte dovute al naturale evolversi del linguaggio che rompeva con gli schemi retorici ottocenteschi ed in parte collimanti con l'*imperatoria brevitatis* propria dei regimi dittatoriali che avevano dominato l'Europa in quel secolo.

L'avvocato romagnolo Genuzio Bentini già nel 1927 aveva testimoniato questo mutamento nello stile dell'oratoria forense:

L'eloquenza, la parola che dice un uomo per conto di un altro, il mandato di un interesse, di una ragione, di un sentimento, pesano oramai come un indugio o un perditempo. Si vuole che la parola corra dietro ai fatti, per la via più corta. *Avvocato, la prego!*...dice il Presidente. Di che cosa? Di essere chiaro, esatto, riguardoso? No, di essere breve. La parola ha da avere il singhiozzo della fretta, il palpito nervoso dell'affaccendamento che tutti afferra e travolge. Preparatevi a fare un esordio o una perorazione dinanzi al tribunale di una grande città. Voi leggerete negli occhi dei giudici un supplice grido: Deh! Non lo fate! E l'eloquenza ripiega l'ala e si trascina. Perché è una forma d'arte, che ha bisogno del suo tempo per la elaborazione e la estrinsecazione, che ha le sue leggi e i suoi precetti, le sue foggie e i suoi modelli. Più della sintesi non può dare ai tempi e alla loro costrizione, perché oltre la sintesi c'è il balbettamento<sup>3</sup>.

Bentini aveva dato atto di quella forma di «ànsima» che si era diffusa epidemicamente nel primo Novecento: l'ànsima di far presto, per fronteggiare ruoli di cause sovraccarichi, a tutto discapito dell'arte della cultura e dello studio del processo<sup>4</sup>. Ormai l'opinione comune era quella che gli avvocati avessero torto se reclamavano per la discussione la teatralità di una volta, quando era permesso anche ai più dialettici e stringenti oratori di allungare le contese giudiziarie con citazioni e richiami letterari e giuridici inopportuni<sup>5</sup>:

Ma non è che l'inopportunità si lamentasse per la non pertinenza del richiamo letterario o giuridico: non perché un avvocato citasse Vautrin a proposito d'un ladro di galline o la teoria del dolo a proposito d'una contravvenzione per schiamazzi notturni. Si volle invece bandire per far presto l'esame psicologico comparativo, al quale poteva far lume la citazione dell'artista o l'analisi

---

<sup>1</sup> Madia, 1959. L'Opera è strutturata in 12 capitoli dedicati alla storia dell'eloquenza dall'antica Grecia al Novecento.

<sup>2</sup> Madia, 1959, 41.

<sup>3</sup> Bentini, 1927, 7.

<sup>4</sup> Madia, 1959, 770.

<sup>5</sup> Sull'oratoria ottocentesca cfr. Beneduce, 1996 e Padoa Schioppa, 2009.

approfondita del diritto o la pagina dei maestri. Le arringhe diffuse dell'avvocato chi o che cosa hanno mai danneggiato? Hanno potuto evitare un errore giudiziario, non mai facilitarlo. Hanno potuto innalzare il tono e il livello intellettuale, non mai abbassarlo. Il tempo – si dice – il tempo! Ma a che serve far presto? A che serve propinare un ergastolo in ventiquattrore anziché in tre giorni?<sup>6</sup>

Questa costrizione dell'eloquenza, dettata dai ritmi pulsanti dei tempi nuovi, che volevano lasciarsi dietro le spalle il barocchismo inutile della tradizione retorico-forense del passato, fu letta in termini innovativi da Filippo Tommaso Marinetti, il quale la definì “oratoria futurista”<sup>7</sup>. Si legge in un'intervista resa da Marinetti a Gennaro Madia nelle pagine della rivista *Gli oratori del giorno* del 1929:

L'oratoria futurista cerca di esprimere la maggiore quantità di concetti col minimo mezzo di parole, seducendo o conquistando con forza il pubblico, mediante una nuda architettura di argomenti, un rapido lampeggiamento di immagini e talvolta un impressionante paesaggio di cifre. [...] Il suo taglio netto col passato è evidente. Preoccupata di sintesi e sprezzante della rigidità sintattica, esclude completamente i vecchi effetti oratori: paludamenti classicheggianti, cadenze sonore, episodi storici e truccati. [...] L'Italia ha avuto grandi oratori, come Orlando e Barzilai, i quali però basavano i loro effetti oratori su delle lentezze, delle solidità e delle gravità passatiste<sup>8</sup>.

Tale efficace prospettazione dell'oratoria futurista, che cercava di incatenare in uno schema ben definito il linguaggio degli avvocati sulla base del modello mussoliniano, non convinceva però Titta Madia, il quale rimproverava a Marinetti di aver trascurato due importanti compiti dell'oratoria, consistenti nel “persuadere” e “commuovere”, che non potevano essere negati dall'impiego di un *minimum* di parole<sup>9</sup>:

La secca enunciazione del postulato appartiene alla matematica: per convincere, occorre diffondersi, prospettare la tesi dall'un profilo e dall'altro, abbattere l'opinione contraria, dimostrare. Ancora più necessario è la fluidità della parola per commuovere: per commuovere bisogna far leva sul sentimento; il sentimento non è un carico che si affidi alla gru e s'innalzi secondo il rapido giro meccanico delle viti<sup>10</sup>.

La tesi sostenuta da Madia – avvocato fascista che aveva scelto di schierarsi con la toga contro i tentativi di disciplina del regime – costituiva una vera e propria difesa dell'eloquenza forense (già espressa in altri suoi scritti degli anni Trenta<sup>11</sup>), che non

<sup>6</sup> Madia, 1959, 772.

<sup>7</sup> Sul futurismo di Marinetti cfr. Saccone, 1984; Briosi 1986; Baldissoni, 2012; Viviani, 2014.

<sup>8</sup> Marinetti, 1929, 52.

<sup>9</sup> Madia, 1959, 41

<sup>10</sup> Madia, 1959, 42.

<sup>11</sup> Cfr. Madia, 1932a; Madia, 1932b; Madia, 1933, 96-102.

poteva rinnegare la sua millenaria tradizione di fronte a tutti i tentativi di costrizione che il fascismo italiano aveva tentato di porre in essere nei confronti dell'avvocatura.

Ed infatti, l'immagine di «formidabile oratore futurista» a cui Marinetti (sostenitore del fascismo fin dalle origini<sup>12</sup>) faceva riferimento era proprio quella di Mussolini, la cui «potenza geometrica del gesto, la metallicità della voce e la continua preoccupazione di sintetizzare, evitando qualsiasi straripamento rettorico o banale»<sup>13</sup> rappresentavano le caratteristiche di quel modello contro il quale Madia scagliava la sua voce contraria: «In verità il gesto geometrico appartiene ai burattini, tirati seccamente dai fili nel teatro dei pupi, e la voce metallica appartiene ai robot. Iddio ce ne scampi»<sup>14</sup>.

Il ripudio da parte dell'avvocato calabrese della tesi di Marinetti e del modello di eloquenza mussoliniana – sostenuta da molti avvocati e giuristi di regime che dalle pagine di "Rivista penale" chiedevano si mettesse fine alle lungaggini oratorie<sup>15</sup> – rappresentava una delle tante voci che si erano strenuamente opposte alla crociata ingaggiata dal regime fascista contro le "ciarle" degli avvocati, il cui linguaggio voleva essere prosciugato da ogni richiamo retorico o teatrale e rendere sobrio e austero fino a far "ripiegare" definitivamente "le ali" dell'oratoria forense, come ben descritto da Marco Miletta nella sua efficace lettura del *Progetto preliminare del codice di procedura penale* del 1930<sup>16</sup>, che prevedeva l'abolizione della giuria popolare<sup>17</sup> e la drastica riduzione dei tempi concessi per l'arringa difensiva<sup>18</sup>.

---

<sup>12</sup> Osservava Gennaro Madia nella sua intervista a Marinetti: «A questo punto, domando chi è oggi l'oratore che meglio incarna l'ideale futurista. Poiché intuisco la risposta, vorrei qui osservare che Marinetti non può essere accomunato ai tanti rivoluzionari del fatto compiuto e turiferari per convenienza. Convinto assertore della missione mediterranea e della virtù espansionistica del nostro popolo, egli ha antiveduto l'avvento del nuovo Regime. Candidato politico alle elezioni del 1919, nella lista del Duce, all'indomani della sconfitta elettorale è arrestato a Milano con Mussolini, Vecchi e Bolzon, e trattenuto in carcere ventun giorni, reo di avere predicato l'orgoglio italiano a una gente immemore e avvilita. Il giudizio di lui sull'oratoria del Duce, ha, dunque, il pregio dell'antica comunanza di lotte, oltre quello della presente concisione». Marinetti, 1929, 52.

<sup>13</sup> Marinetti, 1929, 52: «Nei suoi discorsi, Egli ha saputo travolgere i suoi pubblici con quelle che io chiamavo poco anzi nude architetture di idee e impressionanti paesaggi di cifre».

<sup>14</sup> Aggiungeva Madia, 1959, 42: «Ma negare la rettorica a Mussolini significa non penetrare il fondo della sua eloquenza. Egli è stato l'unico oratore che abbia citato alla Camera Guido Gozzano».

<sup>15</sup> Mi riferisco in particolare al magistrato Silvio Longhi, direttore di Rivista Penale a partire dal 1930, il quale già nel 1924 – scrive Miletta, 2008, 628 – «aveva invocato drastici provvedimenti contro le licenze oratorie, suggerendo in particolare di rimettere al presidente della corte la fissazione delle *horae legitima*e». Longhi 1926, 1.

<sup>16</sup> Miletta, 2008, 626

<sup>17</sup> L'abolizione delle giurie popolari costituiva in questo senso un segnale inequivocabile. Introdotta dal codice di procedura penale del 1865, la giuria popolare era stata inizialmente prevista nel Regno di Sardegna per i reati di stampa nel 1848. Nel 1931 si ridefinì la composizione delle Corti d'Assise, che risultarono composte da due magistrati e da cinque assessori da scegliersi per sorteggio fra i cittadini nel pieno godimento dei diritti civili e politici, forniti di determinati requisiti di moralità, intelligenza e cultura (art. 4 RD 23 marzo 1931, n. 249) e – ovviamente – iscritti al PNF. La novità principale consisteva nell'unica deliberazione conferita al collegio misto, non mantenendo scissa la potestà di

Tra critiche ed entusiasmi<sup>19</sup>, nel testo definitivo del codice di procedura penale del 1930 si rinunciò a quantificare la durata delle arringhe, affidando alla discrezionalità del presidente del collegio o del pretore il c.d. “orologio presidenziale”, consistente nella facoltà di togliere la parola agli avvocati che ne avessero abusato e di procedere all’emanazione della sentenza anche senza la discussione del difensore<sup>20</sup>.

Di fronte a queste briglie imposte dal Regime (a cui si aggiungevano vari provvedimenti rivolti alla soppressione degli Ordini professionali ed all’attribuzione delle loro competenze al Sindacato Fascista, unico rappresentante di categoria<sup>21</sup>) gli avvocati si compattarono in una dura resistenza, cercando di tutelare costumi e tradizioni forensi che necessitavano di essere riesumati dal passato<sup>22</sup>.

Scrivendo Bentini nel 1927: «Forse una parola che rievocasse voci e figure d’altri tempi, remote o vicine, non sarebbe superflua in quest’ora di scadimento. C’è la tendenza a costringere e a respingere l’avvocatura, una specie di condanna, di espiatione dei suoi orgogli, delle sue arroganze. Nella legge non c’è posto per lei, e in Tribunale non c’è tempo per gli uomini che parlano in suo nome»<sup>23</sup>.

In tale ottica fiorirono nel ventennio fascista libelli e riviste che si proponevano il doveroso compito di educare le nuove generazioni di avvocati a regole comportamentali desunte dai vecchi maestri e ad un rinnovato stile eloquente che, lungi dall’essere completamente sacrificato, avrebbe dovuto allinearsi alle nuove

decisione del fatto (giudice popolare) da quella del diritto (giudice tecnico). Massari, 1934, 169; Da Passano, 1989, 257-273; Casalnuovo, 2000, 20; Dezza, 2003, 125; Meniconi, 2006, 17.

<sup>18</sup> Ministero della Giustizia e degli Affari di culto, 1929, 90-91. Nell’ottica del legislatore fascista, l’abolizione della giuria avrebbe eliminato ogni pretesto che rendesse tollerabile l’istrionismo forense. Miletto, 2008, 627.

<sup>19</sup> Meniconi, 2006, 297-299.

<sup>20</sup> Art. 470 c.p.p. 1930 (*Provvedimenti contro l’ingiustificato prolungamento della discussione*): «Quando nella discussione i difensori, pur mantenendosi nei limiti di tempo stabiliti negli articoli 438 e 468, ovvero il pubblico ministero, abusano della facoltà di parlare per prolissità, dilazioni o in altro modo, e non sono valsi due successivi richiami, il presidente, o il pretore, toglie la facoltà di parlare a chi ne ha abusato». Al testo fu aggiunto il seguente periodo: «In tal caso e in ogni altro nel quale sia stata tolta la facoltà di parlare, si procede alla deliberazione dell’ordinanza o della sentenza anche senza le conclusioni del pubblico ministero o del difensore al quale è stata tolta la facoltà predetta». Tale articolo fu poi sostituito dall’art. 7 del D.lg.lt. 14 settembre 1944, n. 288. Sull’argomento cfr. Ferrua, 1989, 466-492; Dezza, 2003, 128 ss.

<sup>21</sup> La fascistizzazione della professione forense fu dettata da diversi provvedimenti emanati tra il 1926 e il 1928, che stabilirono l’epurazione dagli albi dei soggetti che avessero esercitato attività antinazionali, istituendo commissioni straordinarie di revisione degli albi (R.D. 747/1926 e D.L. 2580/1928), il riconoscimento del Sindacato Fascista quale unico rappresentante degli avvocati (R.D. 1130/1926) e una nuova disciplina degli esami e dei procedimenti disciplinari (R.D. 1683/1926). Questa linea fu portata avanti con il codice del 1930, che declassò il difensore al rango di collaboratore del giudice nella ricerca della verità, e si completò con il R.D.L. 1577/1933, che soppresse le Commissioni reali e gli Ordini professionali forensi attribuendo al Sindacato Fascista le competenze di questi ultimi relative alle procedure disciplinari e di tenuta degli albi. Cfr. Mastroberti, 2013, 11-12.

<sup>22</sup> Cfr. Meniconi, 2006.

<sup>23</sup> Bentini, 1927, 5.

tendenze stilistiche del Novecento, che avrebbero consentito di valorizzare e rivitalizzare l'arte oratoria secondo canoni di brevità e linearità. Per questo motivo le arringhe tenute nei grossi processi dai più grandi nomi dell'avvocatura italiana costituirono un nuovo genere letterario e furono oggetto di pubblicazione in riviste, giornali e opuscoli<sup>24</sup>. Si assistette anche alla ristampa dei principali galatei professionali ottocenteschi<sup>25</sup>: nel 1925 l'avvocato Ernesto Brangi diede alle stampe la *Fisiologia dell'avvocato* del Fiorentino del 1842<sup>26</sup>; nell'anno successivo furono tradotti *L'anima della toga* dell'avvocato madrilenno Angel Ossorio<sup>27</sup> – deputato liberale al Parlamento spagnolo – e *L'avvocato* dell'ex presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati parigini Henry Robert<sup>28</sup>; nel 1930 Giovanni Giuriati fece ristampare il fortunato manuale *Come si fa l'avvocato* del padre Domenico Giuriati del 1897<sup>29</sup>, che il Cucari riprese, nello stesso anno, quale parametro di confronto fra «l'avvocato ideale» e quello reale<sup>30</sup>; nel 1938 Domenico Galdi curò la ristampa del *Galateo degli avvocati* di Vincenzio Moreno del 1843<sup>31</sup>.

Accanto a queste riedizioni, compariva una serie di trattatelli che contenevano originali ed innovative regole comportamentali e consigli professionali che guardavano agli esempi del passato: nel 1926 Giovanni Lombardi pubblicava il volume *Avvocati Apostoli e Tribuni*, indagine storica in cui venivano rievocati nostalgicamente i grandi oratori di ieri al fine di evidenziare la funzione sociale dell'eloquenza<sup>32</sup>; nel 1927 Mattia Limoncelli dava alle stampe il saggio di letteratura professionale *Sotto la toga*<sup>33</sup> e Genuzio Bentini il trattato di psicologia forense *Le macchie sulla toga*<sup>34</sup>; nel 1929 Carlo Alberto Cobianchi pubblicava il manualetto *Arte e Pratica forense*<sup>35</sup>, in cui oltre alle regole di condotta, professionali e morali, indicava norme pratiche, ritenute particolarmente necessarie visto che la legge professionale dell'anno precedente aveva equiparato alla pratica post-laurea la frequenza di appositi seminari presso le Università<sup>36</sup>; nel 1929 Domenico Galdi

---

<sup>24</sup> Fra queste, ricordo – per citarne solo alcune – le raccolte di arringhe di Genuzio Bentini, Gennaro Marciano, Antonio Russo, Francesco Rubichi, Giovanni Porzio, Gaetano Manfredi.

<sup>25</sup> Sui galatei dell'Ottocento cfr. Tacchi, 2002, 203 ss.; Mastroberti, 2006.

<sup>26</sup> Fiorentino, 1925.

<sup>27</sup> Ossorio, 1926.

<sup>28</sup> Robert, 1926.

<sup>29</sup> Giuriati, 1930.

<sup>30</sup> Cucari, 1930.

<sup>31</sup> Moreno, 1938.

<sup>32</sup> Lombardi, 1926.

<sup>33</sup> Limoncelli, 1927.

<sup>34</sup> Bentini, 1927.

<sup>35</sup> Cobianchi, 1929.

<sup>36</sup> Cfr. art. 8 del R.D. 26 agosto 1926, n. 1683. *Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore*, in G.U. n. 235 del 9 ottobre 1926, 4493: «Agli effetti della pratica di avvocato, può tener luogo della frequenza di uno studio di avvocato, per un periodo non superiore a due anni, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, sempre successivamente alla laurea, e con proficuo risultato, di un seminario o altro istituto

avviava il corso della rivista l'*Almanacco dell'avvocato*, che rappresentò durante gli anni del fascismo una delle migliori espressioni della cultura forense, in cui venivano raccolti articoli, biografie, vignette, scherzi ed aneddoti sugli avvocati italiani<sup>37</sup>; nel 1935 ancora Bentini divulgava i *Consigli ad un giovane avvocato (parole in un orecchio)*, agile guida per i giovani professionisti, nella quale veniva criticato il malcostume del tempo con sottile ironia<sup>38</sup> e nel 1939 Attilio Gaglio si cimentava in un manuale deontologico dal titolo *Introduzione allo studio della deontologia forense*<sup>39</sup>.

2. Fra i tanti Galatei, i *Consigli* di Bentini costituirono un vero e proprio *vademecum* per i giovani avvocati, ai quali bisognava fornire nuove regole per l'eloquenza che doveva abbandonare i vezzi pleonastici del passato<sup>40</sup>. Per stare al passo con i tempi si imponeva *l'eloquenza sincopata*<sup>41</sup>, scevra di «lazzi» e «perle giapponesi»<sup>42</sup>.

Non dire *l'ermeneutica delle prove*, o che una cosa *impinge* di qua di là, di su e di giù, perché puzza di cataplasmo. Non dire che una *circostanza è accappata*, e un'altra è *incartata*, per dire che sono certe o a verbale, perché sa di vendita al minuto. Non dire che sulla tua causa *splende la luce meriggio* per non scatenare la concorrenza della luce elettrica. Non dire che strappi un argomento dalle *radici*, che un altro lo tagli in *tronco*, perché ti chiameranno l'uomo del bosco. Non dire la *contradizione che nol consente*, perché bene spesso in Tribunale la contraddizione finisce per consentire. Non dire che entri nel *cuore della causa*, perché c'entrano tutti, e il cuore delle cause è un via vai indecente. Non dire che *tagli la testa al toro* per non dar luogo a fatti personali. Non dire *oblivione* per dimenticanza, *egreferenza* per risentimento, *animadversione* per animosità; parla da uomo e non da centenario! E butta giù per le scale e fuori dalla finestra le brocche slabbrate, i calici scompagni, pitali rotti, del vecchio e ragnato e fiatoso vasellame curialesco!<sup>43</sup>

Il nuovo modello di oratoria doveva rompere con tutta l'impostazione retorica propria dell'Ottocento, facendo a meno dell'esordio, della perorazione, degli aggettivi in coppia «come i carabinieri», delle citazioni che andavano dalla sacra scrittura a Paolo de Kock, dall'Olimpo al Wahalalla, come «l'uva secca nel panettone»: «Adesso si esordia così: Io non faccio esordio. E si perora così: Io non faccio

---

costituito presso una Università del Regno e dove i giovani siano addestrati alla pratica forense. Tali seminari o istituti devono essere riconosciuti con decreto del Ministro della giustizia. In questo caso il praticante deve presentare, oltre un certificato della competente autorità accademica comprovante la frequenza ed il profitto, una relazione analoga a quella di cui al precedente art. 5».

<sup>37</sup> Così Mastroberti, 2013, 12.

<sup>38</sup> Cfr. Vinci, 2007, 99-133.

<sup>39</sup> Gaglio, 1939.

<sup>40</sup> Così Addeo, 1938, 122.

<sup>41</sup> Bentini, 1935, 21.

<sup>42</sup> Bentini, 1935, 36.

<sup>43</sup> Bentini, 1935, 36.

perorazione. Ed è giusto. L'affresco non ha bisogno di addobbo»<sup>44</sup>. La parola era ormai *senza la coda*, ovvero non aveva più bisogno di periodi lunghi che facevano l'effetto del «fastello che penzola dalla stanga». Occorreva invece usare periodi corti perché «la vita ha fretta» e il periodo lungo «la tira per la giacca e le fa perdere un tempo prezioso»: «Ma l'immagini tu il giudice, col pensiero alla causa che viene dopo, l'assessore col pensiero alla cambiale che scade, sprofondati sino al collo nel vasto gorgo di un sopore concentrico? Va là che il periodo lungo è un dispiacere di famiglia!»<sup>45</sup>.

Il periodo lungo andava bene nei tempi andati, quando l'agricoltore attendeva sulla porta della sua casa i «carri traballanti» sotto il peso dei prodotti e il capitalista si limitava a «tagliare i *coupons*», quando si aveva il tempo di aspettare che il periodo finisse anche se era lungo. Le mutate condizioni di vita, invece, richiedevano ritmi e tempi diversi, perché «l'ansia di oggiogiorno incalza il periodo e lo spezza»<sup>46</sup>. L'accelerazione sociale ed economica del nuovo secolo aveva influito, infatti, naturalmente sulla vita professionale, rendendola frenetica, in quanto la ricomposizione sociale e il mutamento della clientela aveva comportato il moltiplicarsi della domanda di servizi legali. Al privato si erano affiancati nuovi committenti, espressione delle trasformazioni economiche e sociali del paese, quali banche, compagnie, enti statali, società<sup>47</sup>. Ciò aveva influito sulla vita degli avvocati, che Luigi Ettore Cucari nel 1930 definiva «farfalle forensi capaci di girare, in una sola giornata, varie farmacie, alcune sagrestie, poi un'azienda commerciale, salire una banca, partire per il paese vicino, annaspando e pensando affari, profferendosi per qualsiasi atto buono o cattivo, fra scongiuri, vanterie, promesse e assicurazioni»<sup>48</sup>.

L'avvocato, quindi, doveva andare al passo con i tempi: «C'è più eloquenza nei piedi che nella testa» perché era arrivata l'ora «della tachilogia, della parola in fretta e

---

<sup>44</sup> Bentini, 1935, 71.

<sup>45</sup> Il periodo corto avrebbe inoltre favorito la ricostruzione dell'arringa per iscritto, in modo da poter essere pubblicata secondo la moda dell'epoca: «Eppoi ce l'hai anche tu il pizzicore? Di leggetti? Di infilare con lo spillo sulla carta le parole che se ne volarono? Insomma di pubblicare le tue difese? La hanno tutti. Anch'io? Sì, anch'io. E con ciò? Ti ho forse detto d'imitarmi? Prima di tutto, donde mai questa arroganza di dire: Statemi a sentire che parlo io? Eppoi non tremi all'idea di far testo contro te stesso tutte le volte che il tuo contraddittore ti squaderà sotto il naso il tuo parere contrario? Non è di buon gusto, lo so, ma è di effetto. Eppoi te la sai rifare la carica, nervo-oratoria? Sai essere davanti alla carta e a tavolino quello che fosti di fronte al pubblico e in Tribunale? Sai riaccenderti alla fiamma che si è estinta e grondare del sudore che è secco? Sì? Te la senti questa forza di ricreazione senza infedeltà verso te stesso? Sì? Hai del cuore, perché è di pochi, pochissimi, far rivivere la parola detta nella parola scritta. E allora sovventi del periodo corto. È quello che ti vuole. È il più oratorio. È quello in cui può essere ancora un po' del tuo sguardo, del tuo gesto, della tua voce. Il più vicino alla tua creatura. Come il vagito alla culla. È il *la* della vera eloquenza». Bentini, 1935, 71.

<sup>46</sup> L'accelerazione sociale aveva altresì influito sulle consuetudini di udienza: erano, infatti, ormai desueti il saluto al Presidente e ai suoi degni collaboratori, al Pubblico Ministero, all'avversario sempre leale e cortese, agli egregi contraddittori, talvolta insigni talvolta illustri.

<sup>47</sup> Prandstaller, 1972; Mazzacane, 1986; Polsi, 1993; Siegrist, 1994; Schiannini, 1996; Casalnuovo, 2000.

<sup>48</sup> Cucari, 1930, 45. Cfr. Tacchi, 2002, 157.

furia, che corre, che vola». Una volta si difendeva da fermi, adesso si difende correndo. «Lo *sport* è alla sbarra, e sotto la toga spuntano i polpacci». Bentini esortava il giovane avvocato di correre al galoppo, con il fiato grosso e la lingua penzoloni, perché non c'era tempo di fermarsi: occorreva mangiare in dieci minuti, fare e disfare la valigia in cinque, fumare la sigaretta in uno, e per la strada trotolare sempre<sup>49</sup>.

Bersagliere della parola! Una causa d'omicidio la si fa in mezza giornata, una causa di bancarotta in mezz'ora. Togliete la spada dalla mano della Giustizia e metteteci il cronometro. In tribunale non si fa questione che di tempo. Una volta lo si dava all'imputato, sotto forma d'anni e mesi, adesso lo si conta all'avvocato. Il Presidente dice: Le do mezz'ora ... E l'avvocato: E dieci, e cinque e uno ! ... E l'avvocato si mangia le idee e le parole come un affamato, e parla a singhiozzi e ciangottoni. E via, e avanti, l'altra causa! Si finirà per parlare a gesti. Il P.M. dirà con le dita: Due! L'avvocato: Uno! E il Tribunale: Uno e mezzo! Si intende anni di galera<sup>50</sup>.

Le regole dell'eloquenza e le tattiche del penalista avrebbero richiesto, quindi, un attento gioco di interventi e di astensioni. L'udienza, infatti, avrebbe potuto «scucire» un processo e mandare all'aria i fogli di cui era composto, perché la faccia della causa si crea e si modifica di continuo, come una spugna che ora la sbiadisce e ora la rinalza. I meccanismi processuali avrebbero in tali circostanze richiesto la necessità di «dare la parola anche al silenzio!», di non dire di più o di non dire a quel modo. Occorreva imparare l'eroica forza di strapparsi di bocca un pensiero che piace, una frase che seduce, una parola che manda in estasi: «Conosco degli avvocati che hanno perduto parlando e che avrebbero vinto tacendo. Sono i disertori del silenzio, della più nobile battaglia che si possa combattere tra lingua e cervello, tra bocca e coscienza, sotto la toga»<sup>51</sup>.

3. L'eloquenza novecentista costituì argomento di riflessione anche da parte di Piero Calamandrei che nell'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato* del 1935 dedicò un capitolo alla *cosiddetta oratoria forense*<sup>52</sup>, nel quale si occupò soprattutto delle problematiche connesse alle arringhe defensionali in sede civile.

Senza rimpianti verso gli oratori troppo fecondi che (fino a qualche decennio prima) parlavano per tre o quattro udienze di fila senza riuscire a trovare il modo di farla finita e davano la «penosa impressione» di essere rimasti legati al «mulino a vento della propria eloquenza», occorreva abbandonare il «diletto artistico» per limitare la durata del discorso<sup>53</sup>. L'oratoria forense, come l'architettura, doveva diventare razionale: «linee dritte, pareti spoglie, abolizione di inutili ornamenti,

<sup>49</sup> Bentini, 1935, 22.

<sup>50</sup> Bentini, 1935, 21.

<sup>51</sup> Bentini, 1935, 66.

<sup>52</sup> Calamandrei, 1935.

<sup>53</sup> Calamandrei, 1935, 82.

franca ostentazione, anziché accorta dissimulazione, degli elementi architettonici rispondenti a necessità statiche»<sup>54</sup>.

All'«avvocato novellino» che sognava, un giorno, di poter «spandere» liberamente i fiumi dell'eloquenza dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, Calamandrei consigliava di prendere subito un treno per Roma ed assistere ad un'udienza di una sezione civile o penale della Corte di Cassazione per accorgersi di quanto la realtà differisse dal sogno. Ed infatti, ormai ogni ricorso veniva trattato in meno di mezz'ora, ed all'avvocato veniva dedicato uno spazio di soli otto o dieci minuti per ogni arringa: appena quanti bastavano, secondo le regole dell'eloquenza classica, per pronunciare l'esordio. Ciò significava che i tempi si erano drasticamente ristretti rispetto al passato, tanto vero che in sole tre ore i giudici avrebbero potuto ascoltare ben ventiquattro arringhe e gli avvocati, in pochi minuti, sarebbero riusciti ad esporre tutto quello che avevano da dire «senza balbettar per la fretta e senza lasciarsi intimorire dall'ansietà del tempo che vola»<sup>55</sup>.

Le mutate condizioni del tempo che avevano portato l'arringa dell'avvocato a scadere a tal punto da essere diventata una specie di parentesi o divagazione inserita in mezzo al processo<sup>56</sup>, avrebbero indotto a dover mutare la classica definizione del patrocinatore *vir bonus dicendi peritus* in quella *vir bonus tacendi peritus*, in considerazione della naturale diffidenza del giudice verso l'avvocato, per cui la prova più gradita di lealtà di un difensore verso un magistrato per risparmiargli sospetti, inquietudini e perditempi doveva essere il silenzio, in quanto nel tacere si sarebbe palesata la sua sapienza e la sua discrezione<sup>57</sup>.

Tutto, quindi, doveva ruotare in funzione del tempo in termini di brevità e di chiarezza, doti essenziali che sarebbero state molto apprezzate dal giudice. A tal fine, Calamandrei suggeriva di istituire scuole di eloquenza in cui abituare gli allievi a studiare, in una sola mattinata, il fascicolo di una complicata e difficile controversia civile, sulla quale poi dover riferire oralmente, in modo chiaro e compiuto, nell'inesorabile giro di un quarto d'ora, riuscendo a concentrare in questa arringa tutti i punti essenziali della causa, in modo così chiaro e ordinato da farsi seguire ed intendere da un uditorio assolutamente ignaro del caso. In questo modo avrebbe

---

<sup>54</sup> Calamandrei, 1935, 83: «Anche l'oratore, insomma, come l'architetto, deve pensare prima di tutto alla solidità della costruzione: tanto meglio poi se da quella solidità balzerà fuori, senza cercarla, la bellezza monumentale. Ma questa di fare a meno degli ornamenti posticci e di lasciare allo scoperto gli elementi maestri della costruzione, non mi sembra impresa senza rischi: ho una gran paura che a toglier via gli abbellimenti da certi discorsi, come da certe facciate, ci si accorga che sotto, invece di robuste travi, non c'è che fragile stucco».

<sup>55</sup> Calamandrei, 1935, 74.

<sup>56</sup> Calamandrei, 1935, 79: «come in certi antichi spettacoli teatrali in cui, per far riposare gli attori, si inseriva tra un atto e l'altro un intermezzo di danza, durante il quale gli spettatori potevano tranquillamente dormire senza temere di perdere il filo della commedia».

<sup>57</sup> Calamandrei, 1935, 76 e 80: «Opinione di un giudice sulla eloquenza forense: - La forma di eloquenza in cui meglio si fondono le due qualità più pregevoli dell'oratore, la brevità e la chiarezza, è il silenzio».

imparato quel genere di eloquenza che occorreva per diventare un buon avvocato cassazionista<sup>58</sup>.

In realtà, la particolare predilezione manifestata da Calamandrei verso un'eloquenza semplice e lineare rispondeva all'intento di favorire l'introduzione di un nuovo processo civile, caratterizzato dal principio dell'oralità, concentrazione ed immediatezza, del quale si stava molto discutendo proprio in quegli anni. Ed infatti, nell'ottica di dare «alla nuova vita economica e morale della nazione un giudizio civile più semplice, più rapido e meno costoso»<sup>59</sup>, stava prendendo sempre più piede l'idea di una riforma radicale del processo civile, che si era concretizzata nel 1919 in un efficace testo progettuale elaborato da Giuseppe Chiovenda, che avrebbe costituito la base di una lunga serie di altri studi e progetti che avrebbero condotto al nuovo codice processuale civile. Nell'ambito dell'ampio dibattito – che prese maggiore vigore a seguito della riforma del rito del lavoro improntato alla concentrazione e all'oralità<sup>60</sup>, «prima applicazione sperimentale di quelli che saranno i principi del nuovo processo civile in preparazione»<sup>61</sup> – Calamandrei sostenne in più occasioni l'idea che un processo informato all'oralità avrebbe abbattuto quella «parete di formalismi» che il processo scritto innalzava tra le parti e il giudice e che avrebbe trasformato il processo da «gara di destrezza giuocata tra nemici reciprocamente invisibili» in una conversazione a viso aperto «dinanzi a un tavolino [...], tra persone di buona fede che cercano di chiarire i punti essenziali del loro dissidio e di spiegare direttamente al giudice, nel modo più semplice e più sbrigativo, le rispettive loro ragioni»<sup>62</sup>.

Queste osservazioni – scritte qualche tempo dopo in un commento al progetto di riforma presentato dal ministro Solmi nel 1937 – consentono di comprendere il perché nell'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato* Calamandrei muoveva un'invettiva contro l'oratoria (intesa come arte retorica di ricoprire il proprio pensiero sotto le parole) che riteneva si dovesse cacciar via dal processo, «affinché l'oralità, che vuol dire espressione schietta e semplice del proprio pensiero, riprenda quel posto che le compete»: «Bisogna nel processo abolire i gesti, gli atteggiamenti statuari, le distanze. L'oratoria è in gran parte questione di mimica: mettete a sedere un oratore, e subito cambierà il registro della sua musica. Non so immaginarmi Cicerone che declami le sue catilinarie, compostamente seduto dinanzi a un tavolino»<sup>63</sup>.

---

<sup>58</sup> Calamandrei, 1935, 77.

<sup>59</sup> Chiovenda, 1920, §§ 1 e 2 Relazione al progetto di riforma del 1919. Sull'argomento rinvio a Taruffo, 1980, 196 e a Cipriani, 1991, 99.

<sup>60</sup> Il nuovo processo del lavoro era stato introdotto con R.D. 26 febbraio 1928, n. 471 (modificato dal R.D. 21 maggio 1934, n. 1073) ed aveva mostrato tutti i vantaggi dell'oralità – spiegati dallo stesso Calamandrei, 1934, 137 – consentendo l'introduzione di una particolare familiarità tra giudici e avvocati permessa dalla piena conoscenza delle questioni e dalla disponibilità del tempo per illustrarle.

<sup>61</sup> Calamandrei, 1934, 129.

<sup>62</sup> Calamandrei, 1939, 129.

<sup>63</sup> Calamandrei, 1935, 84.

La solenne discussione in udienza dinanzi al collegio disattento e non informato avrebbe ceduto il passo ad un colloquio informale in camera di consiglio, qualche settimana dopo l'udienza, quando il relatore avesse già studiato i fascicoli del processo e riferito al collegio. Ciò avrebbe avuto due vantaggi: in primo luogo, quello di garantire all'avvocato degli ascoltatori attenti che conoscevano la materia e che sarebbero stati in grado di valutare ciò che egli avrebbe detto; ed in secondo luogo quello di imporre una forma di discussione familiare, dialogata, quale possono fare gli interlocutori seduti intorno a un tavolino, senza toga e senza solennità<sup>64</sup>.

Inoltre la brevità delle difese scritte e orali avrebbe costituito il metodo più sicuro per vincere le cause, in quanto avrebbe costituito il mezzo più sicuro per «corrompere onestamente il giudice», il quale avrebbe manifestato gratitudine all'avvocato per non essere costretto a stancarsi nella lettura di grossi memoriali o nell'assistere sbadigliando a interminabili arringhe<sup>65</sup>.

4. La concisione professata da Calamandrei, in uno con le regole di Bentini, rappresentavano la dimostrazione di quanto l'eloquenza fosse sensibilmente mutata nel primo Novecento, secondo uno stile moderno ed originale, che si poneva in linea con i più recenti sviluppi della letteratura, stigmatizzati nelle idee futuriste di Marinetti. Ed infatti, al pari della cultura letteraria che doveva rompere con l'erudizione borghese dell'Ottocento e sostituire alla retorica tradizionale "parole in libertà", anche l'eloquenza forense doveva essere priva della «rettorica vacua dei tribuni di piazza» pur dovendo trarre proprio dalla piazza la «vitalità rozza e semplificatrice» che avrebbe consentito di unire il calore dell'oratoria forense e la concettosità di quella parlamentare<sup>66</sup>. Il nuovo grande oratore sarebbe stato, infatti, il genio dell'improvvisazione che, guidato da una piccola traccia e «maneggiando poche note o cifre scarabocchiate sopra un pezzo di carta», si sarebbe lanciato nel «misterioso pelago di una libera improvvisazione», raggiungendo le più alte vette dell'arte oratoria<sup>67</sup>. «Non è oratore – scriveva Marinetti – chi non abbia in sé, come dote congenita, quel potente fluido animale, cioè quella magnetica esuberanza di forza fisica, che a ondate domina e plasma i nervi del pubblico»<sup>68</sup>.

L'oracolo del futurismo aveva tratto, quindi, dalla realtà del tempo regole che si andavano ormai diffondendo nel mondo forense e di cui avvocati di fama come Bentini, De Marsico, Marciano e Porzio erano stati i principali portavoce, in quanto latori di un nuovo esempio di eloquenza che seppur "sincopata" continuava a persuadere i giudici e ad affascinare le folle, anche dopo l'abolizione della giuria a seguito della riforma codicistica del 1930. Questa evoluzione nel linguaggio forense

---

<sup>64</sup> Calamandrei, 1935, 84.

<sup>65</sup> Calamandrei, 1935, 88.

<sup>66</sup> Marinetti, 1929, 53.

<sup>67</sup> Marinetti, 1929, 53.

<sup>68</sup> Marinetti, 1929, 53.

fu, quindi, autonoma e spontanea e non certo inventata dal fascismo, il quale si appropriò di uno stile letterario innovativo che si stava già affermando negli anni dell'avvento del regime e cercò di imporlo con estrema ristrettezza agli avvocati italiani, nell'ottica di ridurre lo spazio loro consentito all'interno del processo e di aumentare il potere di controllo da parte del magistrato, secondo i dettami del nuovo codice di procedura penale.

L'operazione politica posta in essere da Mussolini, quindi, era stata ben studiata in quanto aveva tentato di strumentalizzare la condanna della retorica ottocentesca, già condivisa da molti esponenti dell'avvocatura, nell'ottica di soffocare la parola degli avvocati nel corso dei processi. Si legga in tal senso il noto discorso pronunciato dal Duce nella sala delle Battaglie di Palazzo Venezia, il 28 maggio 1935, all'indirizzo degli avvocati italiani:

La vostra eloquenza già si sta adeguando al “nostro” stile. Io lo vedo anche attraverso le riviste che pubblicate, e vado constatando che tutto quello che una volta poteva anche piacere, quella specie di seicentismo oratorio, va definitivamente scomparendo. Ormai l'eloquenza è diritta, lineare, tendente alle cose concrete e alle concezioni precise. Voi dovete servirvi di questa eloquenza, che non esclude la forma e la grazia, per i fini educativi che il Regime si propone, attraverso tutte le istituzioni di cultura che il Regime sta promuovendo<sup>69</sup>.

Il testo del discorso veniva ripreso nel 1937 nel volume *Gli avvocati colonne del regime* da Luigi Emanuele Gianturco<sup>70</sup>, il quale attribuiva a Mussolini il merito di aver «dato prova di una così completa, aspra e duttile insieme eloquenza» che aveva consentito agli avvocati «primi fra tutti» di adattarsi ai tempi nuovi<sup>71</sup>. Il nuovo linguaggio forense, attestava l'Autore, era ormai più serrato ed agile ed aveva dato vita ad una eloquenza viva, umana e aderente alla realtà che aveva preso posto di quello stile ridondante del passato.

Benchè di parte, le osservazioni di Gianturco confermano la tesi secondo cui l'essenzialità della parola voluta dal regime<sup>72</sup> – in realtà non proprio corrispondente al linguaggio istrionico del Duce<sup>73</sup> – non determinò il totale annichilimento dell'«arte

<sup>69</sup> Mussolini, 1935, 81-82.

<sup>70</sup> Sull'avvocato Luigi Emanuele Gianturco, segretario del Sindacato avvocati di Milano dal 1929 al 1931, consigliere nazionale del direttorio del Sindacato nazionale, poi segretario federale di Milano del Pnf nel 1940 e consigliere nazionale alla Camera dei Fasci e delle corporazioni nel 1940 cfr. Missori, 1986, 217; Meniconi, 2006, 62 e n.

<sup>71</sup> Gianturco, 1937, 50.

<sup>72</sup> In tal senso si veda l'invito proveniente dall'avvocato Aldo Vecchini, presidente del Sindacato nazionale fascista avvocati e procuratori, a preferire la sobrietà nelle arringhe con uno stile scarno e dimesso. Vecchini, 1941, 89.

<sup>73</sup> Meniconi, 2006, 274 ha evidenziato che «l'invito di Mussolini rivolto agli avvocati si poneva evidentemente in stridente, e forse non casuale, contrasto con il linguaggio da lui stesso utilizzato», caratterizzato da magnetismo, vitalismo, virilità e forza fisica, guerra, misticismo e mitologia, moralismo, grandezza e difesa. Così Jocteau, 1984, 9.

dell'avvocato», ma favorì, al contrario, la sopravvivenza dell'oratoria che, adeguata alla vita ed ai tempi, avrebbe proceduto pur sempre «eletta e nutrita di cultura e di esperienza»<sup>74</sup>:

Oggi l'arte dell'avvocato può esaminarsi sotto il duplice aspetto della dialettica e della oratoria. L'uno e l'altro si integrano e si completano. Arte dialettica del civilista che è fatta di intuito giuridico e di completa visione della vita e della legge tanto che il risalire alle fonti del diritto per interpretare lo spirito e non la lettera, è spesso fatica improba. Arte oratoria e psicologica del penalista che dovrà priva di ogni cosa vagliare le prove raccolte, vedere fin quando deve prestar fede al cliente, raddrizzarne i deformati concetti sulla morale e sui propri diritti, forzarlo molte volte a dire le circostanze che lo possono salvare e che egli vuol nascondere, spiegargli il male che ha fatto<sup>75</sup>.

L'arte forense, quindi, continuava a sopravvivere in una forma rinnovata che doveva tenere conto dell'*imperatoria brevitatis* propria dei tempi nuovi. L'avvocato avrebbe dovuto cercare i mezzi per giungere al «cervello ed al cuore» dei giudici, alzandosi a parlare davanti a loro, ben consapevole che «il tempo dei giudici è misurato e lotta fra la necessità di svolgere tutti gli argomenti e quella di non annoiare i magistrati»<sup>76</sup>. Nonostante i mutamenti, le doti dell'avvocato potevano ancora essere individuate nel forbito eloquio, nel sapere vasto e nella capacità di introspezione dell'animo umano che avrebbero consentito al professionista di discernere il vero dal falso nei racconti del cliente, di diffidare dei testimoni e delle prove e poi, individuata la verità, di costruire l'edificio della difesa in cui poter incidere «un rabesco elegante» facendo passare «qua e là» dei fili d'oro di «lirismo e poesia, miti e arte»<sup>77</sup>. In questo modo si evitavano eccessi, ripetizioni e frasi ampollate destinate ad annoiare o a far ridere e l'eloquenza diveniva «elegante ma non fastosa, chiara ma non arida, ma pur sempre bella e persuasiva e non addormentatrice»<sup>78</sup>.

Tirando le somme, anche il contributo di Gianturco – consigliere nel direttorio del Sindacato nazionale – rappresentò una netta presa di posizione in difesa del ceto forense ed il suo sforzo (al pari di tanti "oratori" che avevano continuato durante il fascismo a mantenere alta la bandiera dell'eloquenza forense con arringhe di successo) fu quello di tentare di restituire all'avvocatura un ruolo sociale ben definito nel regime fascista, utilizzando concetti e parole tratte dai discorsi di Mussolini. In questo modo, la toga veniva vista come simbolo del patriottismo, di civiltà e di progresso nel ricostituito impero e gli avvocati rappresentavano «la protesta dell'umanità contro l'aridità, della vita contro l'astrazione». Essi erano la «diga

---

<sup>74</sup> Gianturco, 1937, 43.

<sup>75</sup> Gianturco, 1937, 43.

<sup>76</sup> Gianturco, 1937, 44.

<sup>77</sup> Gianturco, 1937, 45.

<sup>78</sup> Gianturco, 1937, 143 riprendeva queste espressioni da Pietro Cogliolo.

opposta alle incomprensioni od alle reazioni troppo aspre si spiriti chiusi nella armatura della propria rettitudine contro la disarmata nudità dei reietti»<sup>79</sup>.

Al pari di Bentini – che dieci anni prima aveva espresso la necessità di non piegarsi davanti al tentativo di soffocare la parola degli avvocati in un momento di «una gravità più unica che rara»<sup>80</sup> – Gianturco affermava che l'avvocato non poteva morire<sup>81</sup> e che la sua funzione era da considerarsi insopprimibile nel regime corporativo, nel quale avrebbero esplicato la loro opera di collaboratori della giustizia attraverso un'eloquenza improntata alle caratteristiche dello spirito fascista<sup>82</sup>.

L'oratoria forense costituì, quindi, il vessillo maggiormente identificativo dei professionisti legali, di cui si fecero scudo per difendersi dagli attacchi del regime contro la tribuna degli avvocati<sup>83</sup> che costituiva – osservava Giovanni Porzio già nel 1923, richiamando la *Storia di Roma* di Theodor Mommsen – «l'unico terreno di legale discussione lasciato libero da Silla, sin dai tempi della dittatura [...] dalla quale si era combattuto con le armi della giurisprudenza e della facile e colorita parola»<sup>84</sup>. Grazie all'esaltazione della parola, arte di comunicazione e di persuasione che poteva e doveva sopravvivere anche a seguito dell'abolizione della giuria<sup>85</sup>, gli avvocati riuscirono a custodire e rinnovare la propria identità, fino a coniare un nuovo modello di eloquenza, elegante e raffinato, che – scrive Beatrice Mortara Garavelli – si agganciava al cardine centrale dell'arte, il *lógos*, pur senza trascurare gli altri due elementi dell'*éthos* e del *páthos*: si trattava del riutilizzo di categorie antiche che – grazie all'efficacia suggestiva ed alla duttilità – venivano rese ancora disponibili a

<sup>79</sup> Gianturco, 1937, 65.

<sup>80</sup> Bentini, 1927, 86: «Giovane Collega, non ti sento ...: Mi pare che tu non ci sia più dall'altra parte del filo. E tu mi senti? Insomma sei vivo o morto? Ecco, ecco, la domanda che mi bruciava. Non te l'hanno detto, in tutti i modi, non te l'hanno cantato, in tutti i toni, che hai i giorni contati e devi morire? E pensare che sei nato ieri, appena ieri, e che ti cullano col *De Profundis!* Dormi sulla tua cassa da morto e vai a tavola col tuo cadavere! In Tribunale allorchè due avvocati si incontrano aleggia la Trappa: Ricordati fratello che devi morire! L'avvocatura è finita, non ha più ragion d'essere, vive di tradizione, e i nuovi tempi fanno senza di lei e contro di lei. Così si dice».

<sup>81</sup> Gianturco, 1937, 65-66.

<sup>82</sup> Gianturco, 1937, 143-144.

<sup>83</sup> Olgiate, 1990, 81; Meniconi, 2006, 271. Osserva Mastroberti, 2013, 13: «La verità, al di là di ogni pretesa volontà di cambiare registro all'oratoria, è che il regime temeva gli avvocati e le loro parole, così come temeva la presenza di giurie popolari: i processi dovevano essere controllati fin dove possibile dal governo. La questione non era culturale, ma squisitamente politica. E la sfida fu raccolta dagli avvocati che continuarono, in buona parte, a sentirsi più che mai oratori. Anzi, durante il fascismo si assiste alla tendenziale identificazione dell'avvocato oratore: la parola diventa tutto e così pure la capacità di persuadere e di commuovere».

<sup>84</sup> Porzio, 1923, 22. Il riferimento è a Mommsen, 1939, 375.

<sup>85</sup> Scriveva Porzio, 1945, 337 che anche con l'abolizione della giuria, ci sarebbe stato ancora spazio per «le valutazioni, le passioni, l'anima umana»: «Sì, ma credere che il giudizio possa inaridirsi in un freddo rigorismo, in un giuoco di così detti casi giuridici, significa negare l'essenza del processo penale e sconoscere l'anima della legge, del codice. Non preoccupiamoci dell'arte, ma della giustizia. E nella ricerca fatta per raggiungerla, in questo anelito v'è la fiamma per raggiungerla. E tutti i valori della vita, dello spirito, come della cultura, della scienza ...».

sistemare contenuti attuali e a servire di fondamento allo studio dell'oratoria forense<sup>86</sup>.

#### Riferimenti bibliografici

- Addeo P. (1938). *Grammatica forense*. Roma: Aequa editrice.
- Baldissone G. (2012). *Filippo Tommaso Marinetti*. Milano: Mondadori.
- Bambi F. (2016). *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice. Atti del convegno. Firenze, 4 aprile 2014*. Firenze: Accademia della Crusca.
- Beneduce P. (1996). *Il corpo eloquente: identificazione del giurista nell'Italia liberale*. Bologna: Il Mulino.
- Bentini G. (1927). *Le macchie sulla toga. Psicologia dell'avvocato*. Napoli: Morano.
- Bentini G. (1935). *Consigli ad un giovane avvocato (parole in un orecchio)*. Napoli: La Toga.
- Briosi S. (1986). *Marinetti e il futurismo*. Lecce: Milella.
- Calamandrei P. (1934). Le controversie del lavoro e l'oralità. *Foro it.*, vol. 59, IV, c. 129-138.
- Calamandrei P. (1935). *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*. Firenze: Le Monnier.
- Calamandrei P. (1939). Sul progetto preliminare Solmi, in *Studi sul processo civile*, vol. IV, Padova: CEDAM.
- Casalinuovo M. (2000). *L'avvocato penale nel Novecento. Per una storia dell'avvocatura italiana nella ricorrenza del primo centenario della Costituzione degli ordini forensi*. Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Chiovenda G. (1920). *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopoguerra. Relazione e testo annotato*. Napoli: Jovene.
- Cipriani F. (1991). *Storie di processualisti e di oligarchi: la procedura civile nel regno d'Italia. 1866-1936*, Milano: Giuffrè.
- Cobianchi C.A. (1929). *Arte e pratica forense*. Torino: Unione Tipografica Editrice.
- Cucari L.E. (1930). *La vita e l'avvocato*. Napoli: Casella.
- Cucari L.E. (1930). *La vita e l'avvocato. Note e ricordi*. Napoli: Casella.
- Da Passano M. (1989). Il giurì «compagno indispensabile, necessario, fatale della libertà». *Movimento operaio e socialista*, 3, I due volti della giustizia. Il processo penale tra Otto e Novecento.
- Dezza E. (2003). L'avvocato nella storia del processo penale, in G. Alpa, R. Danovi (a cura di), *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*. Bologna: Il Mulino.
- Ferrua P. (1989). Difesa (diritto di). *Dig.* (IV ed.), *Disc. pen.*, III. Torino: Utet, p. 466-492.

---

<sup>86</sup> Mortara Garavelli, 2001, 190. Da ultimo cfr. i contributi sull'argomento in Bambi, 2016.

- Fiorentino P.A. (1925). *Fisiologia dell'avvocato, con appendice, proemio e note di Democritus (Ernesto Brangi)*, Napoli: Vita Giudiziaria.
- Frisoli, O. (1936), Soliloqui professionali. *Rass. Sind. For.*, a. II, fasc. IX-X.
- Gaglio A. (1939). *Introduzione allo studio della deontologia forense*. Milano: f.lli Bocca.
- Genta E. (1990). Eclettismo giuridico della Restaurazione, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma: Fondazione Sergio Mochi Onory per la Storia del Diritto Italiano.
- Giuriati D. (1930). *Come si fa l'avvocato*, a cura di G. Giuriati. Livorno: Giusti.
- Jacobelli L. (1941). Pulizia. Gergo giudiziario e linguaggio giuridico. *Rass. Sind. For.*, 7, n. 2.
- Jocteau G.C. (1984). La lingua e la storia del fascismo. Un difficile terreno di ricerca, in *Movimento operaio e socialista*, n. 1.
- Limoncelli M. (1927). *Sotto la toga: saggio di letteratura professionale*. Napoli: Morano.
- Limoncelli M. (1935). *Temi lunatica: avvocati umoristi*. Napoli: La Toga.
- Lombardi G. (1926). *Avvocati Apostoli e Tribuni*. Napoli: Morano.
- Longhi S. (1926). *Le sorprese della realtà. Dizionario penale di giurisprudenza, dottrina e legislazione*, pt. II. Città di Castello.
- Madia T. (1932a). *I processi de la cronaca*. Napoli: La Toga.
- Madia T. (1932b). *Pietà, Signori! Arringhe*. Roma: Ures.
- Madia T. (1933). Viva la retorica! *Almanacco giuridico forense italiano*. Vol. II, pp. 96-102.
- Madia T. (1959). *Storia dell'eloquenza*. Milano: Dell'Oglio.
- Marinetti F.T. (1929). L'oratoria futurista spiegata da Marinetti. *Gli oratori del giorno. Rassegna mensile d'eloquenza*. Anno III, n. 4.
- Massari E. (1934). *Il processo penale nella nuova legislazione italiana*. Napoli: Jovene.
- Mastroberti F. (2005). *Tra scienza e arbitrio: il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848*. Bari: Cacucci.
- Mastroberti F. (2006). Storia e costumi dell'avvocatura napoletana nel Galateo di Vincenzo Moreno, in *Galateo degli avvocati*. Taranto: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
- Mastroberti F. (2013). Alessandro Criscuolo e la «grande bella famiglia» dell'avvocatura italiana durante il fascismo, in S. Vinci, a cura di, *Alessandro Criscuolo. Un avvocato tra età liberale e fascismo con un'antologia di scritti editi ed inediti*. Napoli: ESI, p. 11-15.
- Mazzacane A. (1986). *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia tra Otto e Novecento*. Napoli: Liguori.
- Mazzacane A., Vano C. (1994). *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*. Napoli: Jovene.
- Meniconi A. (2006). *La «maschia avvocatura». Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943)*, Bologna: Il Mulino.

Miletti M.N. (2008). Le ali ripiegate. Il modello di avvocato fascista nel codice di procedura penale italiano del 1930. *Acta Histriae*, 16, 4, pp. 619-636.

Ministero della Giustizia e degli Affari di culto (1929). *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*. Vol. VIII. *Progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale con la relazione del guardasigilli on. Alfredo Rocco*. Roma: Tipografia delle Mantellate.

Missori M. (1986). *Gerarchie e statuti del PNF. Gran Consiglio, Direttorio nazionale, federazioni provinciali: quadri e biografie*. Roma: Bonacci.

Mommsen T. (1939). *Storia di Roma curata e annotata da Antonio G. Quattrini*. Vol. 6: *La rivoluzione. Parte seconda. Fino alla morte di Silla*. Roma: Aequa.

Moreno V. (1938). *Il galateo degli avvocati*. A cura di D. Galdi. Napoli: La Toga.

Mortara Garavelli B. (2001). *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*. Torino: Einaudi.

Mussolini B. (1935). "Agli avvocati", in E. Susmel, D. Susmel (eds.): *Opera omnia di Benito Mussolini*. Vol. XXVII. *Dall'inaugurazione della provincia di Littoria alla proclamazione dell'Impero (19 dicembre 1934-9 maggio 1936)*. Firenze: La Fenice.

Napoli M.T. (1987). *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX. I Tendenze e centri di attività scientifica*. Napoli: Jovene.

Oldrini G. (1973). *La cultura filosofica napoletana dell'Ottocento*, Roma-Bari: Laterza.

Olgiate V. (1990). *Saggi sull'avvocatura*. Milano: Giuffrè.

Omodeo A. (1952). *L'Età del Risorgimento italiano*. Napoli: ESI.

Ossorio A. (1926). *L'anima della toga*. Trad. dell'avv. A. Finamore. Aquila: Vecchioni.

Padoa Schioppa A. (2009). *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*. Bologna: Il Mulino.

Polsi A. (1993). *Alle origini del capitalismo italiano: Stato, banche e banchieri dopo l'Unità*. Torino: Einaudi.

Prandstraller G.P. (1972). *L'intellettuale-tecnico e altri saggi*. Milano: Edizioni di comunità.

Porzio G. (1923). *Figure forensi*. Napoli: Morano.

Porzio G. (1945). *Figure forensi*. Napoli: La Toga.

Robert H. (1926). *L'avvocato*. A cura di A. Maruzzi. Milano: Unitas.

Saccone A. (1984). *Marinetti e il futurismo*. Napoli: Liguori.

Schiannini G. (1996). Il ruolo dei professionisti nello sviluppo dell'economia bresciana tra Ottocento e Novecento: il caso dell'avvocato Paolo Ventura e dell'ingegner Tobia Bresciani. *Storia in Lombardia*, 16 n. 3.

Siegrist H. (1994). Profilo degli avvocati italiani dal 1870 al 1930. Omogeneità istituzionalizzata ed eterogeneità reale di una professione classica. *Polis*, 8 n. 2.

Tacchi F. (2002). *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*. Bologna: Il Mulino.

- Taruffo M. (1980). *La giustizia in Italia dal '700 ad oggi*. Bologna: Il Mulino.
- Tessitore F. (1968). *Il Vico di Meinecke e la metodologia delle epoche storiche*.  
Pompei: IPSI.
- Vecchini A. (1941). *Cenni su "Lo stile professionale"*. Città di Castello: Lapi.
- Vinci S. (2007). *Genuzio Bentini. La deontologia dell'avvocato penalista*.  
Taranto: Ordine degli Avvocati di Taranto,
- Viviani A. (2014). *Il poeta Marinetti e il futurismo*. Milano: Nuove edizioni  
culturali.



Il presente volume è stato chiuso per la pubblicazione in data 31 dicembre 2017 dall'editore \*Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture\* dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e messo in linea sul sito <http://edizionidjsge.uniba.it/i-quaderni> ed è composto di 163 pagine.